Bartolini
1747

Io Ivon

Ex Libris Pauli Branc

IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO PRIMO

DE FEVDI

E BENI GIVRISDIZIONALI

Con la qual' occasione si tratta de' Principi, e de Baroni, e della loro podestà, e de' loro Vassalli.

INDICE DE' CAPITOLI DEL PRIMO LIBRO DE' FEVDI

CA-

uoluzione, ouero contro il successore indipendente da lui come chiamato dalla inuestitura; E dell' imputazione, se e quando il Feudo vada imputato nella legitima, ò in altra ragione, la quale competa al successore nelli beni del Padre, ò d' altro, à cui sia succeduto nel feudo, ò per opera del quale gli sia stato conceduto.

CAP. XXXIV.

Delle Città Terre e luoghi habitati con Vassalli, i quali si posseggano da Signori inferiori, e sudditi, senza inuestitura, e senza seruizio feudale come beni allodiali.

CAP. XXXV.

Della Bolla de' Baroni, del suo tenore, e della ragione alla quale sia fondata, & altre generalità

CAP. XXXVI.

Se questa Bolla sia fauoreuole, e ragioneuole, ouer' odiosa, e come si debba praticare.

CAP. XXXVII.

In quali Baroni habbia luogo questa Bolla.

CAPITOLO PRIMO.

Del nome Feudo, e della sua significazione, & introduzione; E delle leggi feudali.

SOMMARIO.

1 *DEll' introduzione de feudi, e se fusse cognita à tempo de' Romaui.*
2 *Delle leggi, ò consuetudini feudali, da chi furono compilate.*
3 *Se le dette consuetudini abbiano forza di leggi anco contro Chierici e persone ecclesiastiche,*
4 *Le Chiese, e persone ecclesiastiche, che posseggono feudi, nelle cause feudali sono soggetti al Padron diretto.*
5 *Del nome, ò vocabolo feudo, della sua significazione.*
6 *Se il feudo importi contratto, ouero benefizio.*

CAPITOLO I.

SOPRA l' vſo, et introduzione de'
Feudi, corre trà ſcrittori qualche di-
1 uerſità d' opinioni; Poſciache alcuni
credono, che ſia antico nella Repu-
blica Romana, eſplicato ſotto il ter-
mine della legge Agraria, ſopra la quale Liuio (forſe con qualche notabil difetto) ſi diffonde tanto, in quel modo che, trà gl' Iſtorici Italiani moderni vediamo nel Guicciardino ſopra la guerra, trà Fiorentini, e Piſani.

Altri concordano nell' antichità, mà diſcordano nel termine, ò nel vocabolo, poiche alcuni credono, che fuſſero l' iſteſſo, che le milizie, delle quali parlano le leggi ciuili de' Romani. Et altri che fuſſero, quelle Clientele, delle quali tanto parlono l'iſtorie, particolarmente in occaſione delle guerre ciuili, trà Silla, e Mario, e trà Ceſare, e Pompeo, e ſimili.

Altri poi, negando affatto queſte opinioni, nè attribuiſcono l' origine à Longobardi, li quali dominarono l' Italia per qualche tempo notabile, fondando queſta opinione, per la ragione che ſotto di eſſi cominciaſſe l' vſo de' titoli, che oggidì habbiamo in tant' abuſo, de' Duchi, Principi, e Conti; Ma queſt' opinione hà cōtro di ſe quel medeſimo argomēto grande, il qual' oſta all' altre opinioni di ſopra

accennate, poiche auendo i Longobardi formate le leggi, le quali si vedono impresse in alcuni corpi delle leggi ciuili, doppo l' Autentico, con quelle de feudi, probabilmente in esse se ne sarebbe fatta qualche menzione.

Altri l' attribuiscono à Normandi; Altri à Gregi; Et altri à Germani, in occasione della venuta in Italia degl' Imperadori di Occidente, chiamati da medesimi Italiani, ò per loro aiuto contro Greci, come si dice che fusse chiamato Enrico il Santo, da Benedetto Ottauo, o pure da fazionarij: E questa opinione si crede la più probabile, e la più comunemente riceuuta.

La ragione di quest'incertezza nasce, che de' feudi non si fà mēzione alcuna nelle leggi ciuili de' Romani, ò in quelle de' Lōgobardi, ne meno dagl'Istorici, & antichi professori della lingua latina, essendo
2 incertà, l' origine di quelle leggi feudali, che oggidì abbiamo, poiche sopra d'esse nacquero alcune non scritte consuetudini, che si haueano per tradizione, le quali poi da Gerardo, e da Oberto, di quella, tale quale letteratura, che si poteua dare in quei tempi, con priuata autorità furon compilate, e ridotte in scrittura in quella forma, che oggidì le abbiamo, aggiunteui alcune costituzioni, ò editti di Lotario, di Corrado, di Federico, e di altri Imperadori di Germania.

Quindi molti scrittori, e particolarmente

de'

de' Canonisti, anche moderni, hanno creduto;
3 che queste nõ habbiano forma, nè forza di leggi, nè che si debbano attendere contro le Chiese, e contro Chierici, & altre persone ecclesiastiche, maggiormẽte in quelle parti, nelle quali cõtro d' esse dispongono; Il contrario però è più comunemente riceuuto, non solo per la medesima ragione accennata nel Proemio, per la quale habbiamo, che le leggi ciuili de Romani, si attendono contro tutti, & in qualsiuoglia foro, in quelle parti, che non repugnino alli canoni, cioè per l' vso comune, e per l' esplicita, ò implicita approuazione de' medesimi canoni; Mà ancora perche queste consuetudini, sono vna specie di capitolazioni, con le quali, dal Padrone si concede il feudo al vasallo, il quale accettando il Feudo, s' intende accettare dette capitolazioni, che implicitamente, ò virtualmente si dicono essere nell'inuestitura feudale; E però non hanno di che dolersi, dependendo la loro osseruanza dal contrattto, più che dal legislatore, A

A *Si discorre di ciò nel Teatro in questo lib. primo de feudi più volte, particolarmẽte nel discorso 54.*

Quindi siegue, che i medesimi sacri canoni, espressamente, soggettano la Chiesa, e li Chierici, & altre persone ecclesiastiche alle leg-
4 gi, & al foro del Padrone diretto, ò infeudante, anchorche laico, in quello però, che strettamente riguarda il feudo, e le cause feudali, e non in altro. B

B *Nel luogo dt sopra accennato.*

Tenendo nondimeno qualsiuoglia delle sudette opinioni, la quale, più aggradisca, circa l'origine, ò

intro-

introduzione (mentre ciò poco importa per il foro pratico); In questo tutti concordano, che il nome,
5 ouero il vocabolo Feudo sia ignoto, così à Giurisconsulti, come à gli antichi professori della lingua latina, mà che sia vn' vocabolo barbaro, il quale tira la denominazione dalla fede, ò fedeltà, per la quale, ad effetto d'hauer seguito, & aderenza, in occasione fazionaria, si crede, che quest' vso s' introducesse; Laonde, non senza ragione probabile, alcuni rassomigliano i feudi all' antiche Clientele Romane di sopra accennate.

Si descriue il feudo, che sia vn' benefizio, il quale, col detto peso di fedeltà, e con l' altro, anche essenziale, del seruizio, si concede dal Padrone al feudatario, il quale suol chiamarsi col titolo di vassallo, o di fedele, ad imitazione delle Rettorie, e delle Comende delle Chiese, le quali dalla Sede Apostolica, ò dagli Ordinarij si concedono à chierici, trouandosi questo vocabolo di benefizio più antico nelle Chiese, e quasi ne' tempi della primitiua Chiesa, che nelli feudi. C

C *Di questo nome beneficio, e della sua origine si tratta nel libro 3. della giurisditione nella prima discettatione del Cardinale Albici.*

Se poi il feudo importi vero beneficio, e gratuita concessione, come specie di donatiuo, e munifi-
6 cenza, ouero cõtratto, ò quasi il qual sia oneroso, e correspettiuo; E se questo sia di buona fede, ò come si dice, di stretta ragione, con altre cose simili, sono questioni per lo più atte alle scuole, & all'academie, per esercitare gl' ingegni de giouani, che però si tra-

lascia

lasciano, mētre per il foro giudiziario si hà riguardo solamente alla natura del feudo, & alla qualità della concessione, cioè, se veramente sia gratuita, e per munificenza del Padrone (com' è realmente la vera e regolare natura del feudo), ouero, se mediante il prezzo, ò altra ricompenza equiualente, così per il caso dell' euizione, come per regolare la successione, e per altri effetti de' quali si discorre nel progresso della materia.

CAPITOLO SECONDO.

Delle diuerſe ſpecie, ò ſorti de' Feudi, e loro differenze, & effetti; E come ſi diſtingua l'vna ſpecie dall' altra; E particolarmente delli Feudi regali, e di dignità.

SOMMARIO

1 *Delle diuerſe ſpecie de' Feudi, che oggi non ſono in vſo.*
2 *Delli Feudi onorarij, e di Camera.*
3 *Quali ſiano li feudi regali di vera dignità, e che coſa importino.*
4 *Che coſa reſti all' infeudante in queſti feudi.*
5 *Quali ſiano queſti Feudi in Italia.*
6 *De' Feudi, li quali habbiano legalmente l'iſteſſe prerogatiue, mà non ſono ſtimati dell' iſteſſa natura.*
7 *Li Feudi Regali, e di vera dignità ſono indiuidui di primogenitura.*

CAP. II.

CAMINANDO con le dette leggi, e conſuetudini feudali, e conforme
1 ſuppongono i feudiſti antichi, e li moderni loro relatori, molte ſono le ſpecie delli feudi, le quali nè tempi moderni, ſono totalmente incognite, e che à mio giudizio, credo fuſſero quelle parti, ò prouiſioni, le quali oggidì da Principi ſi danno à loro offiziali, ò miniſtri, e ſeruitori, forſe perche in què tempi in cambio ſi deſſe, ſotto titolo di feudo, qualche podere, il quale daſſe il mantenimento, come ſono i feudi chiamati, di Auuocazia, di Cancellaria, di Commiſſaria, di Tenaſia, di Scutifero, di Soldato, e ſimili, ſopra la diſtinta enumerazione, & eſame de' quali, ſi ſtima perdimento di tempo, per la pratica, & vſo forenſe, il dimorarui, per non eſſer' in vſo.

Come anco vi era vna ſpecie di feudi onorarij, & ideali, che ſi diceuano di Camera, ò di Cauena,
2 nella maniera, che i Beneficialiſti dicono eſſer beneficij di pertica; O pure come ſono li Camerieri, & Vſcieri d'onore; E più propriamente, come il alcuni Principati d' Italia pratichiamo, li Marcheſi e li Conti, ſenza marcheſato, ò ſenza contea, onde il titolo conſiſta ſolamente in vn pezzo di carta pecora.

La-

Lasciando dunque da parte queste cose inutili, è trattando solamente di quelle, che sono vtili per la pratica; La prima, e principal diuisione de' feudi, consiste in quelli di sfera primaria, e maggiore, li quali si dicono regali, e di vera dignità, e gli altri minori, non regali, e più subordinati.

Li regali, è di vera dignità, sono quei feudi, li quali trasferiscono nel feudatario, quasi il pieno, e total dominio, & impero, in figura di principa-
3 to supremo, con tutti li regali, anche maggiori; Di fare, e disfare le leggi, & à quelle dispensare; Di imporre gabelle; Di batter moneta; Di possedere quelle robbe, e prerogatiue, le quali sono riseruate al solo Principe; E tutto il di più che competeua al supremo infeudante, in cui resta solamente quel dominio, il quale si dice alto, e sourano, e da alcu-
4 ni si dice altissimo, à differenza di quell'alto, ch' il medesimo feudatario habbia con' i suoi Baroni, e suffeudatarij; Comeāco quella superiorità, la quale volgarmente si dice souranità; Quando però, ò la legge dell' inuestitura, ò l' osseruanza, non porti riserua d'altre prerogatiue, à fauore del medesimo infeudante.

Che però ancorche i Dottori trattino con molta varietà d' opinioni, diuerse questioni, sopra quei regàli maggiori, li quali restino all' infeudante, e non passino all' infeudato; Nondimeno queste dispute in astratto, oggidì sono inutili, poiche

la decisione dipende dalla natura, e qualità dell' inuestitura, e sopra tutto, dall' osseruanza, ò consuetudine, la quale in questo proposito regola il tutto.

Di questa sorte di feudi (per esempio), sono in Italia, il Regno di Napoli, il quale si dicea antica-
5 mēte il Regno di Sicilia Citeriore ò di Puglia; il Ducato di Parma, e Piacenza; Et erano i Ducati di Ferrara, e di Vrbino, feudi della Chiesa Romana; E sono Li Ducati di Milano, Mantoua, Modena, e Reggio, feudi Imperiali; E l' Isola di Malta di dominio del Rè di Sicilia, la quale in questa natura di feudo, e posseduta dal G. Maestro della Religione Gerosolimitana, e simili.

Vi sono anche in Italia molti feudi Imperiali minori, con l'istesse prerogatiue; Come sono alcune Signorie piccole, le quali, ancorche legalmente habbiano l' istesse prerogatiue, e giurisdizzioni; Tuttauia, per non hauere di fatto, ragione, ò forza di formale esercito à loro comando, e per essere
6 d' inferior potenza, pare che passino, più tosto, sotto il genere, ò sfera di titolati Baroni, che di quei Principi sourani, li quali volgarmente in Italia sono chiamati Potentati.

Conforme insegna la pratica sopra l' intelligenza del Concilio di Trento, in materia de' padronati de' potenti, delli quali si tratta nel libro decimo terzo; Et anco quella del cerimoniale dellla cappella

pella Pontificia, nel trattamento de' Duchi, e de Principi, atteso che si attende quella potenza, la quale cagioni figura di Principe sourano, volgarmente detto Potentato; In maniera che, se bene per dispositione di ragione, le prerogatiue, e le giurisdizioni sono le medesime; Ad ogni modo, insegna in contrario l'vso il quale in queste materie fà il tutto; Accennando però detti principati, e feudi respettiuamente, per vn modo d'esempio, senza fermare cos'alcuna pregiudiziale, così alli padroni diretti, come à i feudatarij, ma lasciando le cose nel suo essere, nel quale siano.

Questa sorte di feudi di prim'ordine, chiamati regali, e di dignità, sono, ò di loro natura, ò per vso riceuuto, indiuidui, nelli quali, con ordi-
7 ne di primogenitura, succede solamente
vna persona, con quelle regole di li-
nea, di sesso, di grado, e' d'età,
delle quali si tratta à basso
nel suo capitolo
delle succes-
sioni.

*

CA-

CAPITOLO TERZO.

Delli Feudi titolati inferiori li quali ſono detti anco di dignità; E dell'vſo, & introduzione de'titoli.

SOMMARIO

1 *DElla ſpecie de Feudi inferiori, che coſtituiſcono li Baroni.*

2 *Delli titoli, che ſi danno à queſti Feudi, che non ſiano veri titoli.*

Degli antichi Archidiacono, & Arciprete delle Chieſe Cattedrali.

4 *Ritengono però alcune prerogatiue de' Feudi titolati, e quali ſiano, con le differenze, trà li titolati, e li non titolati.*

5 *Dell' introduzione de' titoli, e de' Signori titolati in Italia.*

CAP. III.

GLI altri feudi minori, li quali cadono
ſotto queſta prima diſtinzione, ſono
generalmente tutti quelli, li quali
1 non hanno detta qualità di regali,
e vera dignità, ò di pieno princi-
pato, ma importino vn' dominio più ſubordi-
nato all' infeudante, e più ſubalterno, ò inferiore,
& vtile, ſenza miſtura di qualita di dominio alto,
e de' regali con qualità di principato, onde li poſ-
ſeſſori di eſſi, ſi dicono Baroni.

E queſta ſpecie, ſi diuide in titolati, e ſemplici
non titolati; Li titolati, (li quali anco da feudiſti ſi
2 dicono di dignità), ſono quelli, alli quali, con tan-
ta frequenzà, che può dirſi abuſo, e corrottela gran-
de, ſono anneſſi li titoli, de' Principi, Duchi, Mar-
cheſi, e Conti, che godono i Baroni, e li feudata-
rij dell' ordine inferiore di ſopraccennato.

Queſti non ſono veri titoli, nè vere dignità, poi-
che i feudi veramente titolati, e di dignità, ſono li
regali di ſopra accennati, mà ſi dicono tali abuſi-
uamente, per onoreuolezzà, ad imitazione, e co-
me imagine delle dignità vere, le quali anticamen-
te erano in quelle ſignorie, che dopoi, eſſendo-
ſi variato lo ſtato delle coſe, hanno mutato natura,
e da ſourane, & independenti, ſono diuenute ſuddi-
te, e baronie.

In

In quel modo, che oggi dì ſono, le dignità d'Arcidiacono, e di Arciprete delle Chieſe cattedrali; Atteſo, che anticamente, l'Arcidiaconato, e l'Arci-
3 pretato della Cattedrale, haueuano anneſſa la giuriſdizione, mentre il primo era vicario nato del Veſcouo nel temporale e l'altro nello Spirituale; Che però l'Arciprete era come parroco in tutta la dioceſi, e queſta giuriſdizione era fiſſa in tempo di ſede piena, ò vacante Il che oggidì per comune conſuetudine è abolito, onde gli odierni Arcidiaconi, & Arcipreti, ſono tali abuſiuamente, e nella ſola nuncupazione, ò denominazione, ritenendo alcune poche preeminenze, come imagine, e reliquie delle antiche dignità. A

A
Di queſte Dignita di Arcidiacono e Arciprete ſi veda nel lib. 3. nel titolo delle preminenze nel diſcorſo 20.

Coſi appunto ſuccede nell'odierni Principi, Duchi, Marcheſi, e Conti ſudditi, li quali fanno figura di Baroni, e non di Principi, atteſoche non hanno le regalie, nè altre ragioni di principato, e non vengono ſotto le leggi, e cerimoniali eccleſiaſtici, li quali parlano de' Principi, Duchi, e Marcheſi, e
4 Conti; Hanno ben ſi alcune poche preminenze, ſopra le perſone priuate, & ancora ſopra li ſemplici Baroni, e feudatarij non titolati. B.

B
Si veda ſopra ciò quel che ſi diſcorre nel detto lib. 3. nel titolo delle preminenze nel diſcorſo 26.

E particolarmente (per quel che ſpetta alla generalità delle leggi feudali), li feudi titolati, anche con queſti titoli abuſiui, & improprij, ſono ſtimati indiuidui nella ſoſtanza, cõforme ſi accenna nella ſeguente diſtinzione delli feudi diuidui, & indiuidui;

Et

Et in alcuni paeſi, particolarmente nel Regno di Napoli, vi ſi conoſcono molte differenze ſopra l'alienazione de' feudi titolati, che in eſſi il Vice Rè non ha quella podeſtà, la quale ha nelli non titolati; Come anche nel modo d' eſeguirli, e venderli ad iſtanza de' creditori, atteſo che ſi hà riguardo à non vender li titolati, quando vi ſiano li non titolati, con altre coſe ſimili, oltre alcune preminenze, che hanno i titolati, le quali ſi negano à quelli, che non hanno titolo. C

C *In queſto lib. I. de Feudi nel diſcorſo 106.*

Quindi (per qualche ſommaria notizia di queſta introduzione de' titolati improprij, & abuſiui) 5 ſi deue ſupporre, che l' vſo de' titoli, è indubitatamente più antico di quello de' feudi; Atteſo che (cõforme ſi è accennato) è gran queſtione, ſe l' introduzione de i feudi ſia delli Longobardi, ò delli Normandi, ò pure de' Germani, credendoſi che la più comun' opinione ſia queſt' vltima; E pure è indubitato, che trà Longobardi, e Normandi vi foſſe l' vſo de' Duchi, e Conti, non ſolo col teſtimonio comune degl' Iſtorici, ma con la più certa teſtimonianza di molte antiche bolle Apoſtoliche e priuilegij, e delle ſacre leggende nel Breuiario Romano, in quali ſi enunciano i Conti di Calabria, e di Sicilia; & i Duchi Romani, e di Spoleto, di Beneuento, di Capoa, di Bari, & altri, li quali furono ſenza dubbio Longobardi, ò Normandi; Come anco ſi hanno li Marcheſi dell' Imperio greco, alli quali ſi

danno diuerſe ſignificazioni.

Queſti titoli però, importano, (ſecondo vn' opinione), cariche ſupreme militari; Ouero gouerni maggiori di prouincie; Ouero ſecondo l' altra opinione, ſignorie aſſolute, & independenti, finche Ruggiero Conte di Calabria (del quale ſi fà menzione nella vita di S. Brunone), diuentato grande, e potente così per l'acquiſto della cõtea di Sicilia, che da lui fu fatto coll' autorità della Sede Apoſtolica, per l'eſpulſione de Saraceni, come ancora per altre Signorie venutegli, parte per ſucceſſione, e parte per forza, con l'autorità di Anacleto Antipapa, e poi cõ quella d' Innocenzo ſecondo, aſſunſe il titolo di Rè dell' vna, e l' altra Sicilia; E conſeguentemente diuentò ſourano degli altri Duchi, Conti, e Marcheſi, ch' erano in quei paeſi, contenuti dentro li termini, ne quali furono coſtituiti detti Regni, particolarmente in quello della Sicilia citeriore, che ne tempi di mezzo fù detto di Puglia, Et oggidì ſi dice di Napoli.

Benſi che il detto Rè, contento della ſola ſouranità, laſciò loro nello ſtato di Signori, e di Principi con tutte l' antiche prerogatiue, come ſono oggi gli accennati Duchi, e Signori, li quali diciamo Potentati d' Italia, finche, ò l' eſtinzione delle loro linee, ò la forza del Rè, ò la mutazione de' Regnanti, e delle guerre, ne cagionò la total terminazione, per la quale, eſſendo le Signorie deuolute al Rè, &

èſſen-

essendo in tanto introdotto l' vso de' feudi, ne nacque, che le medesime Città, le quali sotto detti Signori erano capo, e metropoli di dette signorie, e Principati, furono, per loro disauentura concedute, dalli Rè ò Regine, a loro parenti, ò vero à benemeriti, fauoriti, in forma di feudi, ò de suffeudi inferiori, e subordinati, con li medesimi titoli antichi, come vn' imagine di quelli, ma molto di raro, & à Signori grandi; Ma poi à poco à poco, in progresso di tempo, si cominciarono à praticare le concessioni feudali in forma di vendita, in maniera, che oggidi, con tanto abuso, si diano per denaro anche à persone vili, e di bassa condizione, le quali habbino fatti esercitij sordidi e mecanici; E che la medesima figura facciano li Duchi, Principi e Conti delle dette antiche Città metropoli, di quel che facciano quelli, li quali godano gli stessi titoli sopra i miserabili, & ignobili Castelli anticamente sudditi; Il che hà del ridicolo. D

D *Di ciò si discorre in questo libro de Feudi più volte, & anco nel lib. 13. delle pensioni nel discorso 48.*

CAPITOLO QVARTO.

Del li Feudi diuidui, & indiuidui, è delli Feudi veri e proprij e dell'improprij e corrotti.

SOMMARIO.

1 *Della diuisione trà li Feudi diuidui, & indiuidui, ouero di ragione, ò costume de' Longobardi e de' Franchi.*

2 *Della distinzione dell' indiuidua natura de' Feudi nella sostanza, ma che siano diuidui nel godimento, e quel che ciò importi.*

3 *Della distinzione trà li Feudi proprij, e l' improprij.*

4 *Si dichiara quando veramente si dica Feudo improprio, che vada regolato come robba allodiale.*

5 *Del Feudo franco, e quando la franchizia corrompa la natura del Feudo.*

6 *Della clausula di* Nobile *e* Franco.

7 *Se il pagare il seruizio in denaro ó altra ricognizione reale, corrompa la qualità del Feudo vero.*

8 *Se il Feudo che si da per denaro, ò per altra ricópensa sia impro-*

improprio.

9 Delli Feudi quaternati & in capite, e delli non quaternati che ſi dicono plani, e de tabula.

10 Delle ſpecie de' ſuffeudi, ouero delli plani, e de tabula.

CAP. IV.

1 L'ALTRA diuiſione de' feudi, è che; Altri ſono i feudi diuidui, de' quali ſono capaci più padroni, e poſſeſſori, nella maniera, che ſono l'altre robbe indifferenti; E queſti appreſſo li feudiſti, particolarmente d'Italia, ſi dicono feudi all' vſo de' Longobardi, Et altri ſono indiuidui, che non ſi poſſono ottenere, ne poſſedere ſe non da vna perſona, con regola, & ordine di primogenitura, E queſti ſi dicono all' vſo de Franchi.

Anticamente, ſecondo l'originaria loro natura, anche li Feudi titolati, li quali ſi dicono di dignità,
2 erano diuidui, e come ſi dice, di ragione de' Longobardi; Ma, ò per leggi particolari, come occorre nelli detti Regni delle due Sicilie di la, e di quà dal Faro, ò per conſuetudine, come occorre nelli feudi titolati di dignità, ſi ſono reſi indiuidui; Benſiche in queſta ſeconda ſpecie di feudi titolati con li regali, ma cō vna dignità più toſto impropria come ſopra,

in Lombardia, & altre parti, doue non ostino le leggi particolari, come ostano in detti Regni delle due Sicilie, per consuetudine sono indiuidui nella sostanza, ma non già ne frutti, e nel godimento, in maniera che de fatto si stimano diuidui, e si posseggono egualmente da più persone e linee dipendenti dal medesimo stipite, ò ceppo del primo acquirente. A

A *Se ne discorre in questo primo libro nel discorso 8. all' all'altra parte.*

Importa però molto, se la diuiduità sia nella sostanza, ouero nella sola comodità, atteso che se bene questa distinzione, attendendo l'vtile, ò il godimento, di fatto pare ideale, & imaginaria; Ad ogni modo produce qualch'effetto notabile cōforme si osserua particolarmēte di sotto nel cap. 11., doue si tratta della successione, è del modo di succedere, e si accenna ancora nel cap. 17. doue si tratta della deuoluzione, ò caducità.

L'altra diuisione generale si dà trà feudi veri, li
3 quali si dicono proprij, ò retti, e gl'improprij, e corrotti, ò abusiui; Della prima sorte sono quelli, li quali hanno la concessione, e natura, conforme alle leggi, ò consuetudini, con lequali vanno regolati, con l' obligo del seruizio personale, e feudali della fedeltà; E dell' altra sorte sono quelli, li quali non habbiano dett'obligo di seruizio, ma contengano circostanze alteratiue, e deuianti dalla propria natura de' feudi, tra le quali, particolarmente, sogliono considerarsi; L' abilitazione delle femine, Il darsi il Feudo come franco; Il non prescriuere ser-

ſeruizio perſonale; Et il non eſigere giuramento di fedeltà; Atteſò che queſta ſorte di feudi (ritenendone il ſolo titolo, e la denominazione) vien regolata ſecondo la ragion comune, nella maniera che ſi regolano l'altre robbe libere & indifferenti, le quali à differenza delle feudali, ſi dicono allodiali, ouero burgenſariche.

B
In queſto lib. nel diſcorſo 11.

Queſta generalità, ancorche data da alcuni Dottori, & anche da deciſioni di tribunali grandi, tuttauia 4 non camina bene, atteſo che, non ogni qualità alterante, ò deuiante dalla retta, e propria natura del Feudo, lo corrompe, e lo rende affatto improprio, in maniera, che, aſiuma la natura di robba allodiale, ma ciò ſolamente procede, quando vi manchino li requiſiti eſſenziali del feudo, che ſono, il ſeruizio, e la fedeltà, e vi concorrano altre circoſtanze, le quali ciò perſuadano, poiche, non perciò che per la retta natura de' feudi, non nè ſiano capaci le femine, nè li chierici, e ſimili perſone non atte al ſeruizio perſonale, dunque nè riſulta, che abilitandoſi le femine ò li Chierici, ò altre perſone proibite, ceſſi affatto la qualità feudale, poi che in tal caſo reſterà ſolamente il Feudo alterato nella parte alteratiua; Mentre vediamo che anco alcuni feudi Regali e di dignità primarij, ammettono le femine, & i Chierici, e li Caualieri di Malta, nè per ciò ceſſano d'eſſer feudi veri.

Come anco, è errore il dire ſemplicemente, che

con-

concedendosi vn' feudo senza espressione di serui-
5 zio e con la clausola di franco, e nobile (che si stima sinonimo), resti per ciò corrotta totalmente la natura feudale, e che assuma quella dell' allodiale, atteso che, ciò camina, quando la franchigia sia specificata, com' esclusiua del seruizio, il quale espressamente sia rimesso; Mà non già che la sola taciturnità di quello, operi tal' effetto, atteso che vi s' intende virtualmente per natura del feudo, e cade sotto il giuramento di fedeltà, quando non costi della volontà positiua in contrario.

La clausola di nobile, e di franco, suol mettersi
6 per onoreuolezza, e preminenza, e per differenziare il feudo nobile dalli rustici, e meramente seruili, in opere vili, e mecaniche, secondo l' vso antico, non già perche così ne risulti la total impropriazione. C

C *Nel detto discorso* 11. *&* *nel* 54. *& in altri in questo medesimo ibro.*

Il ridurre anco il seruizio, dal peso personale, al
7 reale, non sempre porta detta total' impropriazione, poiche in molti Regni, ò Principati, per antico vso, e per maggior comodità, così del Padrone, come del feudatario, si è introdotto, di cõmutare il seruizio personale, in vn' annua recognizione reale; la quale nelli detti Regni delle due Sicilie si esplica con vn' certo vocabolo barbaro detto *Adoa*; E per i feudi maggiori del prim' ordine, li quali (come sopra si dicono regali, e di dignità), si dà ancora vn cẽso, ouero vnaltra recognizione, come vedia-

diamo che per il Regno di Napoli si dà nel giorno, ò vigilia di S. Pietro vn cauallo, & vn censo di scudi sette mila d'orò; E per li Ducati di Parma e Piacenza si dà l'istesso giorno certa recognizione reale, come fà per l'Isola di Malta il Gran Maestro al Rè di Spagna, ouero al V. Rè di Sicilia, con casi simili.

Onde per li feudi, li quali sono nello Stato della Chiesa, si paga per lo più il tributo, ò diciamo censo in denaro ò vero in vn vaso di argento, ò pure in altra cosa, ma ciò non corrompe la natura delfeudo, poiche l'obligo del seruizio personale nelli bisogni straordinarij, non s'intende rimesso, come compreso sotto la natura del feudo, e sotto l'obligo, e giuramento della fedeltà.

Camina dunque detta impropriazione, in què piccoli feudi rustici, li quali consistono in poderi, ò in pezzi di terre à coltura, che anche da priuati, ò dalle Chiese inferiori si concedono come per vna specie di liuello, con la sola denominazione di feudo, senza niun requisito di questo.

E però l'inganno de' Scrittori sopra ciò, consiste nel caminare con l'autorità degli antichi, non riflettendo, che questi parlauano col'supposto dell'vso, il quale in quei tempi si hauea de' Feudi inferiori e seruili, per li seruizij, e ministerij personali, cōforme nel principio di questo cap. s'è accennato; E però la frāchigia da questi seruizij, meritamēte cor-

rōpeua la ſoſtāza,ela natura del Feudo;Ma è ſciocchezza, applicarlo à feudi grandi, e veri, perche ſi dia ſolamente il ſeruizio, ò tributo reale conforme nelli luoghi di ſopra accennati ſi diſcorre.

Conſiderano alcuni per qualità impropriante, ò che corrompa la natura del feudo, l'eſſer quello acquiſtato per mezzo di denaro, ò di altra ricompenſa, che però vien chiamato da Giuriſti feudo emptizio; Anzi alcuni lo ſtendono anche, quando la conceſſione ſia per remunerazione de' meriti, ò di ſeruizij quaſi che la propria natura del feudo vero, e retto ſia,di concederſi gratioſamente,per eſſer vn beneficio.

Ma parimente ciò contiene vn' errore aſſai chiaro, poiche vediamo, che i feudi, delli più volte menzionati Regni delle due Sicilie (li quali per la gran frequenza, con ragione, almeno in Italia deuono ſeruir per norma), ſi concedono,ancorche deuoluti, e per nuoua inueſtitura del Rè, per queſta ſtrada, e pure non ſi dubita che ſiano feudi veri; Et à tēpi noſtri abbiamo viſto che per alcuni feudi grādi, e qualificati Imperiali in Italia ſi ſia pagata cō titolo di laudemio,ſomma forſe equiualente al prezzo rigoroſo, per il quale s'aueſſe hauuto à comprare, nè perciò ſi può dire, che non ſia vero feudo,con altri ſimili eſempij; E molto più quando ſi dica per merito,poiche à queſto fine ſeguì l'introduzione de feudi,acciò in queſto modo il Principe ò vero altro ſi

gno-

gnore premiasse il merito, mentre li feudi nõ si danno a persone non meriteuoli, ò non conosciute. H

H *Nel detto discorso 11. & in altri in questo libro*

L'altra distinzione (la quale connette con la precedente), vien' esplicata con certi termini particolari del Regno di Napoli, cioè che altri sono li feudi veri, (che iui si dicono in capite, e quaternati), et altri sono gl' improprij), che iui dicono *plani* e *de tabula*), con quelle diuersità, delle quali si dirà à basso.

9

I quaternati, ò in capite, sono quelli, li quali si stimano feudi veri, e proprij, è vanno regolati con le regole feudali, le quali deriuano dalla ragion comune de feudi, ò dalle leggi feudali del medesimo Regno; Dicendosi quaternati, perche sono descritti in quei libri regij li quali iui si dicono *quinterni*, ò *quinternioni*; Che però quei feudi, li quali non siano iui descritti, non sono veri feudi, ma si stimano beni liberi, & allodiali, che iui si dicono burgensatici; E questi non vanno regolati con le leggi, e regole feudali, mà con quelle della ragion comune, conforme si regolano li beni indifferenti, e liberi.

Ciò è fondato anco in ragion comune, attesoche (come di sotto si hà nella materia della proua della qualità feudale), si deferisce molto à questa circostanza, se il feudo sia descritto, ò nò, ne i libri camerali del Principe, ne quali sogliono esser descritti li feudi.

Si dicono anche questi feudi in capite, come

quelli, che si cõcedono diretta, & immediatamente dal Rè, e dalla sua Corte Regia, à differẽza dell'altra sorte di feudi, li quali iui si dicono *plani*, e *de tabula* perche, sogliono concedersi da Baroni, e feudatarij, Che però iui si sogliono dire suffeudi.

Questa sorte di feudi inferiori ò mediati, che si dicono plani, e de tabula, è costituita di più
10 specie, atteso che, alcuni si dicono plani, e de tabula semplici, li quali si concedono da feudatarij, come membri, & escadenze del feudo, senza l'assenso Regio, e non si descriuono nelli detti libri, ò quinternioni; E questi (come si è detto), sono feudi totalmente improprij, e corrotti, li quali vanno regolati con la natura de beni indifferenti.

Gli altri si dicono plani, e de tabula misti, ouero, *secundùm quid*, li quali si concedono dal feudatario con assenso del Rè, ouero dal Rè con assenso del feudatario, ma parimente non son descritti in detti quinterni, E questi parimente con poca differenza vanno regolati nell' istesso modo de precedenti, eccetto che à certi effetti particolari.

Altri poi sono feudi plani, e de tabula misti, e quaternati, perche vi concorra il fatto del Rè, e del feudatario, & anco si registrano in detti libri ò quinternioni, e questi hanno natura di feudi, e si regolano con le leggi, e termini feudali. I

I *Nel disc.7. di questo libro e se ne parla ancora di sotto nel cap.26. de suffeudi.*

CA-

CAPITOLO QVINTO.

Delli Feudi nuoui, & antichi, e degli ereditarij, ò di patto, e prouidenza, o delli misti; E di altre distinzioni.

SOMMARIO.

1 *Della distinzione de' Feudi di pàtto, e prouidenza, degli ereditarij, e delli misti.*
2 *Delli feudi misti di chi bisogni esser' erede.*
3 *Che gioui il beneficio dell' inuentario.*
4 *Della qualità ereditaria nelli feudi del Regno di Napoli,*
5 *Della distinzione del feudo nuouo & antico, e quando sia dell' vna, ò l' altra specie.*
6 *Se vn feudo nuouo diuenti antico per la clausula che sia antico.*
7 *A che effetti gioui detta clausola.*
8 *E quando lo renda anche antico.*
9 *Delle altre distinzionì.*

CA-

CAP. V.

1 DIVERSE altre diſtinzioni de'feudi ſi dã no, e particolarmente; Altri ſi dicono di patto e prouidenza; Altri ereditarij meri; Et altri miſti; Della prima ſpecie ſono quelli, li quali ſecondo la loro propria, & ordinaria natura, ſi concedono ſolamente à gli eredi del ſangue, cioè à figli, e deſcendenti legitimi; Della ſeconda ſono quelli, che ſi concedono per qualſiuoglia eredi, e ſucceſſori, anche eſtranei, il che rare volte ſi pratica in feudi veri e proprij; Anzi ciò ſuole eſſer'vno degli argomenti del feudo improprio, e corrotto, il quale ritenga ſolamẽte la qualità feudale à certi pochi effetti; E della terza ſpecie de feudi miſti, ſono quelli, i quali, vnitamente richiedono l'vna, e l'altra qualità, cioè che, per eſſerne capace, biſogna eſſer'erede del ſangue, conforme la prima ſpecie, & anco erede della robba, conforme la ſeconda, nè l'vna qualità, ſenza l'altra baſta, e però ſi dicono miſti.

Queſta ſeconda qualità d'erede (come li Giuri-
2 ſti dicono) familiare, ſi richiede per ragion comune (ſecondo la più vera opinione) à riſpetto del primo acquirente ſolamente, ò almeno che non manchi per eſſo erede del ſangue d'hauer detta qua-

lità

lità d'erede della robba, ma nõ già dell' vltimo moriente à cui si succede; E quando si volesse tenere l'
3 opinione comune d'alcuni, che anco questa sia necessaria, In tal caso, gioua il beneficio dell' inuentario, col quale il successore può detrarre il feudo come precipuo, il che importa l' istesso; Che però ciò si risolue in vna formalità, quãdo il successore sia prouido nel pigliare l' eredità con detto beneficio dell' inuentario.

Nel Regno di Napoli però, si camina con diuersa regola, atteso che bisogna auere la qualità d' erede,
4 anche dell' vltimo, dal quale può esser grauato nell' intiero valore del feudo, come si noterà abbasso nelli capitoli 21. & 23. doue si tratta della successione, e dei pesi, alli quali è tenuto il successore in detti feudi.

La sesta distinzione si dà trà il feudo nuouo, e l' antico; Il nuouo è quello, che si sia nouamẽte acquistato da quello, del fatto, ò della successione di chi si tratta; E l' antico è quello, che si sia acquistato da suoi maggiori.

Cade però la questione, se debba dirsi feudo nuouo, ò vero antico quello, il quale in effetto sia antico in quella casa, mà per qualche caducità si sia di
5 nuouo cõceduto al medesimo possessore ò vero successore, E ciò dipẽde dalla sossistenza della caducità, la quale sia, ò nò pregiudiziale à successori; Et anche

dal-

dalla buona, ò mala fede, nella quale ſia quello, a cui ſi ſia data la nuoua inueſtitura, atteſo, che ſi dirà nuouo, in caſo di buona, ma nõ già nell' altro caſo di mala fede, e di fraude, che ſi faccia à i ſucceſſori. A

A Nel diſcorſo 5. di queſto libro.

Come anche ſi dubita, ſe eſſendo veramente acquiſtato di nuouo ſi poſſa dire antico, perche nell' inueſtitura vi ſia quella clauſula, che s'intenda con-
6 ceduto, in forma, ò natura di feudo antico, & auito, e che come tale ſia reputato; Et in ciò ſe bene non mancano molti Dottori, li quali caminando col ſolito ſtile leguleico di ſtare nella ſola formalità delle parole, fermano che debba dirſi feudo antico; Nõdimeno appreſſo li verſati, eſodi Feudiſti, queſto è ſtimàto vna fauola, poiche ſe realmente coſti della contraria verità, queſta deue preualere alla formalità delle parole, e delle clauſole, le quali portano vna ſemplice finzione che non ſi deue attendere, quando appariſca della verità contraria. B

B Nel diſcorſo 9. 10. & 12. di queſto lib.

Appunto nella maniera che ſi oſſerua nel libro decimo terzo nel padronato eccleſiaſtico, il quale ſi ſia conceduto per priuilegio Apoſtolico, ſenza correſpettiuità preponderante, in maniera che, atteſa la verità, debba dirſi per grazia, èper priuilegio, poiche ſe bene ſi dica, che ſi debba riputare veramente per fondazione, ò dotazione, nondimeno ciò non oſtante, ſi dice per grazia, e per priuilegio, con altri ſimili. C

C Nel libro 12. del padruato.

Quin-

Quindi ſiegue, che queſta clauſola, reſterà operatiua, per alcune onoreuolezze, per le quali ſi è introdotto di metterla in tutte l' inueſtiture performola, è particolarmente per l'effetto della nobiltà ſtante la propoſizione, che il feudo nuouo non nobilita, come fà l' antico, & auito, mà per quel che concerne gli altri effetti, reſta nuouo.

Eccetto, ſe dalle circoſtanze del fatto appariſſe, che ciò non prouenga ſolamente dalla clauſola ſoli-
8 ta apporſi per ſtile in tutte le inueſtiture, mà che premeditatamente fuſſe apposta di concerto, perche realmente l' infeudante, quando ſia Principe ſourano, con podeſtà di diſpenſare alle leggi, è toglier la ragion del terzo, abbia voluto farlo tale á tutti gli effetti; Atteſo che, poſta la volontà (la quale però in dubbio non ſi preſume), non ſi dubita nel ſourano della podeſtà di dar forza di vero al finto; O Et in tanto nel padronato per priuilegio, anche in queſta forma, ciò non ſuffraga, in quanto le regole di cancellaria, ò le coſtituzioni Apoſtoliche, fatte dal medeſimo Pontefice, ò dal ſuo ſucceſſore, ne portino la riuocazione. O

O *Nel diſcorſo 148. del lib. 2. de Regali doue ſi tratta della podeſta del Principe.*

Queſte ſono le diſtinzioni principali, e ſoſtanziali, profitteuoli alla cognizione della materia per
9 il foro; L' altre poi più minute (come ſi è detto) ſono ſuperflue, per non eſſer più in vſo; Ne

trà le distinzioni delle diuerse sorti, ò specie di feudi, cade quella delli suffeudi, atteso che questi, costituiscono vn genere diuerso, il quale hà parimente le sue distinzioni di diuerse specie, come à basso nel cap. 26.



CA-

CAPITOLO SESTO.

Come si distingua il Feudo dall'allodio; E quando i beni si prouino, ò si presumano, più tosto d'vna qualità, che dell'altra.

SOMMARIO.

1 *LA qualità feudale in dubbio non si presume.*
2 *Se cio camini ne i luoghi, o prouincie possedute con ragione di Principato.*
3 *La materia feudale vien' trattata più da Canonisti, che da Ciuilisti:*
4 *Dalche è nato, che alcuni Signori liberi sono diuenuti sudditi, e feudatarij d' vn' altro.*
5 *A qual' effetto gioui non esser feudatario per feudo riceuuto da vn' altro, ma per essersi egli fatto feudatario.*
6 *Della qualità dell' allodio ne luoghi posseduti da Baroni, e Signori sudditi.*
7 *Come vada intesa la proposizione, che nello Stato Ecclesiastico li luoghi abitati si presumono feudali.*
8 *Nel Regno di Napoli le Città, terre, e luoghi abitati*

poſſeduto da Baroni ſi preſumino feudali.

9 *Mà non già quelli che ſi poſſeggano dalle Chieſe.*

10 *Se le robbe, che dal feudatario ſi poſſeggono dentro li termini del feudo, ſi preſumano feudali; Si diſtinguono più ſorti di robbe.*

11 *Delle robbe, che li particolari poſſedono dentro il feudo, ſe ſi preſumano feudali.*

CAP. VI.

1 IMPORTANDO la qualità feudale vna ſeruitù, la quale in dubbio non ſi preſume, mà ſi deue prouare dà quello che l' allega, atteſo che in dubbio la preſunzione aſſiſte alla libertà; Quindi naſce la regola generale, che ogni coſa ſi preſume allodiale, e libera, non già feudale, ſe non ſi proua; Ma perche queſta, è troppo gran generalità, la quale non conclude, anzi è atta à produrre de' molti equiuoci; Però venendo più alla ſpecialità, ſi deuono diſtinguere più ſorti di beni, ouero più caſi.

Il primo è, quando ſi tratta di Regno, Prouincia, Città, ò luogo, il quale di fatto ſia poſſeduto
2 con ragione di principato, e di ſouranità, mà ſia da per tutto circondato dal territorio d' vn altro principato, dentro le viſcere del quale ſtia, Chepe-

rò

rò si dubiti, se il possesso sia in qualità di feudo, il quale supponga il diretto, e l' alto dominio d' vn' altro sourano, o pure in qualità d' allodio vero, e puro, ch' è quello, pe'l quale non si riconosce altro padrone, nè altro superiore, che Dio.

Et in tal caso, quando non apparisca inuestitura, ò altra proua di qualità feudale, ma che si tratti della regola, ò presunzione legale, questa in dubbio assiste più tosto all' allodio, che al feudo; Sì per l' accennata ragione, che la qualità feudale come seruitù, in dubbio non si deue presumere; Come ancora, perche tal' è la più comune, e riceuuta opinione de' Dottori, particolarmente de' Canonisti antichi, li quali più che li Ciuilisti in quei
3 primi tempi trattarono la materia feudale, (onde nasce che in difetto de' Feudisti, ad essi più che à ciuilisti si deferisce)

Ben' è vero, che questo puro, e libero allodio, pare che oggidì, si verifichi solamente in quelli signori, li quali abbiano questa presunzione legale, accompagnata dalla forza, e dalla potenza propria, ò di altro potente, alla protezione del quale si siano dati; Atteso che molti altri, li quali per acquisto in ragion di guerra, ò in quell' altri modi, che portaua la condizione de' tempi antichi in Italia, doppo tante inuasioni di barbari, e distruzzione dell' imperio Romano, hauessero qualche piccolo dominio, sono diuenuti sudditi d' altro Principe più potente.

E cio

E nato ciò, ò perche così li astringesse la forza, ouero perche così ad essi complisse, per loro pro-
4 tezione, e per esser difesi contro quelli, li quali volessero opprimerli, ad'effetto di cõseruarsi in quel dominio, che però gli giurassero fedeltà, e le riconoscessero in sourano, e signore diretto, come la pratica insegna in molti signori, li quali così oggidì fanno figura di Baroni, e di feudatarij in que' dominij, che anticamente da loro si possedeano in pieno, e libero allodio.

Gioua però molto questa considerazione, all'ef-
5 fetto di sostenere in questa sorte di Baroni, e feudatarij, molte di quelle esenzioni, e regalie, & altre prerogatiue, le quali regolarmente non competono à gli Baroni ordinarij, e feudatarij inferiori, come abbasso si dirà. A

A *Di ciò si discorre in questo libro nel discorso 63.*

L'altro caso è, quando si tratti di Città, terre, ò castelli, che da Baroni, e Signori defatto sudditi ad vn Principe, si posseggano, anche con la giurisdizione, & imperio ne vasalli, dentro le viscere
6 del principato, e con la subordinazione all'alto dominio, & alla giurisdizione maggiore del detto Principe, per il che entri la questione, se non apparendo dell'inuestitura, o non essendoui altra proua della qualità feudale, questa si presuma, ouero più tosto l'allodiale.

E benche sopra ciò vi sia gran discrepanza trà

Dot-

Dottori; Nondimeno (preſcindendo dalle leggi, e conſuetudini particolari del principato), la regola, ſecondo la più vera, e più comune opinione, aſſiſte alla libertà, & all' allodialità, per l'iſteſſa ragione di ſopra accennata, che la feudalità, importando ſeruitù, non ſi debba preſumere in dubbio.

Con queſta moderazione però, che non ſia quell' allodio vero, e puro di ſopraccennato, per il quale non ſi riconoſca altro ſuperiore che Dio, mà che ſia quell' allodio improprio, il quale ſi conſidera nelle perſone priuate ne beni indifferenti, ad effetto d' eſcludere il peſo del ſeruizio, & altri peſi, che porta ſeco la qualità feudale, la quale ſolamente come impropria, e larga, vi concorra à riſpetto della ſouranità, e l' alto dominio del Principe; Et anche per la preſunzione, che tal dominio, di Città, terre, e caſtelli, con la giuriſdizione, & imperio ne vaſſalli, prouenga per originaria conceſſione del Principe; E conſeguentemente, che queſto ſia vn miſto participante dell' vna, e dell' altra qualità, ciaſcuna delle quali impropriamente vi concorra, per la diuerſità de' riſpetti.

In queſto modo però và inteſa la propoſizione de' miniſtri camerali del dominio temporale della Chieſa, ſopra la feudalità, delle Città, terre,
7 e caſtelli, che ſenza inueſtitura, e ſeruizio feudale

ſi poſ-

B
In questo libro nel discorso 2. & 6.

si posseggano da Baroni nello Stato ecclesiastico. B

Nelli Regni delle due Sicilie, e particolarmente in quello della citeriore, che oggi si dice di Napoli; la presunzione è in contrario, che le Città, terre
8 castelli, e luoghi abitati con vassalli, in dubbio si presumono feudali; Eccetto che nelle Chiese, nelle quali si presumono allodiali; Che però và molto deferito all' vso de' paesi. C

C
Nell'istessi accennati luoghi.

Il terzo caso è, quando non si controuerta la qualità feudale della Città, terra, ò luogo, ma si tratti delle robbe, le quali dal feudatario siano pos-
9 sedute dentro il territorio, ò termini del feudo, se si presumano anco feudali, ouero allodiali; E di ciò è solito disputarsi, ò in caso della deuoluzione del feudo, trà il Padrone diretto, e gli eredi dell' vltimo feudatario; Ouero durante anco l' inuestitura, trà gli eredi estranei ò incapaci del feudatario, e gli agnati chiamati alla successione del feudo; Ouero in concorso de' creditori del feudatario, li quali non hauendo assenso del padrone, ma essendo per il solo
10 beneficio del tempo anteriori nelli beni allodiali, & indifferenti, vengono posposti nelli feudali, à quei posteriori, li quali abbiano l'assenso, siche, la ragione degli vni, ò degli altri, dipenda dalla natura, ò dalla qualità de' beni suddetti.

In ciò abbiamo trè opinioni; La prima men comune, che in potere del feudatario si presuma feudale tutto ciò, che da lui si possiede dentro il feudo;

L' al-

L' altra più comune in opposto, cioè che detta presunzione camini nel territorio vniuersale in ragione giurisdizionale, e (come i giuristi dicono), territoriale, ma non già nelli beni, e poderi, li quali siano di ragion priuata, perche si posseggano anco da altri priuati, non essendo proibito il feudatario esser come ogniuno di questi, nell' acquistar beni liberi dentro il feu do.

E la terza (la quale à mio giudizio pare la più probabile, non solo per il senso de' più periti Feudisti, mà come più adattata alla ragione, & all'vso comune), e l' opinione distinguente la qualità, e stato de' beni, de quali si tratta; Poiche, se siano robbe, che l' vmana industria le abbia ridotte à quello stato, e che per lo più son possedute da persone priuate, come sono, case vigne, oliueti, arboreti, e cose simili, et in tal' caso camini la seconda opinione, che anco nel feudatario si presumano allodiali; Mà se fussero robbe, le quali restino nel primiero stato della natura, e che per lo più comune vso siano solite esser di ragione publica del padrone, ò della comunità, come sono, selue, foreste, montagne, fiumi, laghi, e stagni, e cose simili, o pure siano robbe manofatte, ma cospicue, come sono i palazzi antichi, e molto più in forma di rocca, in maniera, che mostri esser quella la casa del Signore, ò vero sono giardini, e barche, & altre delizie simili, secondo la loro qualità, & vso comune del paese, et

in tal' caso abbia luogo la prima opinione.

Come anco in quell' entrate, e robbe, le quali abbiano annessa qualche giurisdizione, ò preminenza padronale; Come per esempio sono, li molini, e forni, à quali sia annessa la facoltà di proibire, che i vassalli non possano andar' altroue, ma debbano iui andare per forza, come di essi si dice nel libro seguente de' regali in proposito della regalia, la quale consiste in questa ragione di proibire, onde li feudisti li chiamano banderati. D

D *Nel discor. 2. & 3. di questo libro.*

Il quarto caso è, quando questa questione sia, trà esso feudatàrio, e li vassalli, ò altri particolari, li quali

11 li posseggano poderi, e beni dentro il feudo, se si presumano liberi, ouero affetti, e reditizij al feudo, con i pesi, che porta seco la qualità feudale di deuoluzione, e rinouazione, e proibizione d' alienare; E parimente la regola è per la libertà, & allodialità, quando non osti la generalità degli altri beni esistenti in quel territorio, ò in quella contrada che tutti siano di tal natura ò ehe vi siano altre proue delle quali si tratta nel capitolo seguente. E

E *Discorso 35. nell'istesso lib.*

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Delle proue della feudalità, e de' suoi argomenti.

SOMMARIO

1 *QVal sia l' effetto di questa presunzione; E delle proue della feudalità.*

2 *Quando l' inuestitura basti, e se anche senza quella si proui.*

3 *Se all' effetto della deuoluzione sia necessaria l' inuestitura.*

4 *Dell' altre specie di proue.*

5 *In quali sorti di feudi caschino le questioni della proua della feudalità.*

CAP. VII.

L'EFFETTO della preſunzione, circa
l' vna, ò reſpettiuamente l' altra qua-
lità, conforme ſi è diſcorſo nel capito-
1 lo antecedente, conſiſte nel trasferire
il peſo della proua contraria nell'
altra parte, in maniera che, queſta non fatta, ſia fon-
data l' intenzione di quello, il quale habbia per ſe la
regola, ò la preſunzione, la qual ceſſa per la proua
contraria, non ſolo eſpreſſa, ma anco preſunta, ò
congetturale, atteſoche anco le preſunzioni più forti
vincono le più deboli.

Quali poi ſiano le proue eſpreſſe, ò congetturali, le quali ſi dicono anco amminicolatiue, della qualità feudale; Gli Dottori con la ſolita diuerſità d'opinioni, vi ſi intricano molto, atteſo che Alcuni ſtimano, che ſia l' inueſtitura feudale; Altri il ſeruizio; Et altri conſiderano altre circonſtanze.

La verità però è, che ſopra ciò non può darſi regola certa, & vniforme, per tutti i caſi, ma ſecondo la general natura della proua preſuntiua, e congetturale, pende la deciſione dalle circoſtanze d'ogni caſo particolare, auendo principalmente riguardo all'vſo, & al ſtile del paeſe, è conſiderando gli amminicoli, e le preſunzioni, vnitamente, e non ſingolarmente.

L'inueſtitura, è vna gran ſpecie di proua, ma ſola, e per ſe ſteſſa non conchiude, quando non ſia
2 accompagnata da altri amminicoli poſteriori, li qualì ne prouino la ſua effettuazione, & oſſeruanza; Ouero che in altro modo appariſſe, che il poſſeſſore ottenghi quella robba in vigore di eſſa, eſcludendo altro titolo, ò cauſa di poſſedere, poiche in tal caſo, l' inueſtitura ſi dice proua ſufficiente contro di quello, il quale l' hà ottenuta, ò che abbia cauſa da lui.

Et all' incontro, il non apparirui inueſtitura, è vna gran proua dèlla libertà, e dell' eſcluſione della feudalità; Ma non per ciò conchiude la negatiua, atteſoche anche ſenza inueſtitura, la feudalità ſi può giuſtificare con altre ſorte di proue, particolarmente, quando ſi tratti à gli altri effetti meno pregiudiziali, come ſono, la recognizione del padrone; L' obligo del ſeruizio perſonale, ò reale; La fedeltà; la rinouazione, è coſe ſimili.

Cadendo la difficoltà, quando ſi tratti all' effetto della deuoluzione per linea finita, e d'impedirne
3 la traſmiſſione agli eredi, ò altri ſucceſſori eſtranei, atteſo che, ſecondo vn' opinione più riceuuta nella Corte Romana, ſi ſtima neceſſaria l' inueſtitura, per vedere, ſe la conceſſione ſia riſtretta alli ſoli ſucceſſori del ſangue, ouero à certe generazioni, per la poſſibilità, che poſſa eſſer' ereditaria, e tranſitoria ad eſtranei, poiche ſe bene in dubbio il feu-

do

do vero, e proprio, ſi preſume riſtretto à gli eredi del ſangue, nondimeno la proua che naſce dalla ſola preſunzione legale, non baſta in quelle coſe, le quali ſono fondamento dell'intenzione dell'attore, per la contraria poſſibilità, la quale eſclude la proua perfetta, quando queſta poſſibilità non venghi eſcluſa dall' vſo generale di quel principato, ò dal ſtile dell' infeudante, o dà altre circoſtanze di fatto.

I libri, e gli regiſtri, ne quali ſogliono eſſerdeſcritti, e regiſtrati li feudi, ſi ſtimano gran proua, per
4 l' affermatiua, ò negatiua reſpettiuamente; Come, anche la preſtazione del ſeruizio; La rinouazione; Il modo di ſuccedere; Le franchizie, e prerogatiue godute, o reſpettiuamente non godute, e coſe ſimili, nelle quali (come ſi è detto), non ſi dà certa regola, atteſo che ſi darà, che in vn caſo, per l'vſo del paeſe, ò per altre circoſtanze, alcune di queſte proue, ò preſunzioni baſtino, e' d' in vn altro le medeſime, e molto maggiori non ſiano ſufficienti.

Rare però ſono ſimili queſtioni nelli feudi nobili, veri e proprij, li quali conſiſtano, nelle Città,
5 terre, e caſtelli, ò luoghi abitati, con vaſalli, giuriſdizione, & imperio, e che dependano da conceſſione di Principe ſourano; Atteſo che per lo più, ogni principato hà li ſuoi libri, e regiſtri publici, cō gli officiali à ciò deputati, nè ſi ſogliono

tra-

trascurare, il seruizio, e la rinouazione, & altre cose douute da feudatarij, che però quando queste cose non concorrono, è grand' argomento esclusiuo della feudalità, come insegna la pratica nello stato temporale della Chiesa. E

A *Nel detto discorso 2. & in altri diuersi in questo medesimo libro.*

Cadendo per lo più, simili questioni nè feudi concessi da Chiese inferiori, anco consistenti in castelli, e luoghi abitati, con vasalli, e con giurisdizione, ouero in quei feudi rustici, & improprii, che hanno più del enfiteusi, ò del liuello, che del feudo; O pure nelli poderi, e robbe, le quali siano dentro li confini, ò termini del feudo, per la ragione altre volte accennata, che oggidì non facilmente si dà feudo vero, e proprio, il quale sia conceduto per altri, che per il sourano, mentre il feudo propriamente è vna militia di prima classe, e però suppone la podestà di guerra publica, la quale non si dà, che nel sourano. B

B *In questo lib. nel discorso 52.*

***

CAPITOLO OTTAVO.

In quali robbe possa darsi il feudo; E quale sia il suo soggetto abile.

SOMMARIO

1 *SI può dar' il feudo senza giurisdizione.*
2 *Della differenza trà il feudo nobile, e giurisdizionale, e quello senza la giurisdizione.*
3 *Se il darsi il feudo come nobile, sia l' istesso, che franco, e che cosa importi.*
4 *La qualità nobile, e giurisdizionale, non sempre conchiude, che sia feudo vero, e così all' incontro.*
5 *Si può dar' il feudo in ragioni incorporali, Se nè da l' esempio.*
6 *Se si dia il feudo in qualche annua rendita in denaro, ò in frutti.*
7 *Se si dia il feudo nel denaro contante, ó in greggi d' animali, ò in beni mobili.*
8 *Se si possa dar' il feudo nella robba propria.*
9 *Da che sià nato che alcuni abbiano riconosciuto in feudo gl' istessi loro luoghi da altri.*
10 *Dell' introduzione dell' Imperatore di Germania in Italia.*

Della

CAPITOLO VIII.

1 IL feudo, non solo si dà, e può darsi, nelle Città, Terre, e Castelli, ò luoghi abitati, con vassalli, giurisdizione, & imperio, ma anche nelli poderi, e beni stabili, di loro natura priuati, ancorche non abbiano annessa giurisdizione alcuna, atteso che questa non è qualità necessaria per il feudo; Anzi nelle medesime Città, terre, e luoghi abitati con vassalli, si può dar' il feudo senza giurisdizione, la quale sia in potere del Principe, ouero di vn' altro, ò pure in potere del medesimo feudatario, mà cō diuerso titolo, di feudo, ò vero di allodio, si che riconosca il feudo da vno, e la giurisdizione dall' altro, in feudo, ouero in allodio. A

A *Di ciò si parla nel discorso 2. 56. 60. & 62.*

Notabile però è la differenza trà il feudo nobile, il quale consista, in Città, o terra, ouero
2 luogo habitato con vassalli, e giurisdizione; Et il feudo rustico, il quale non abbia queste circo-

ſtanze, atteſo che, de fatto, e per vſo comune, la prima ſorte di feudi è quella che nobilita e rende il feudatario nobile, e Barone, come ſoldato del prim' ordine, aſſiſtente al Principe; E queſti ſono que' feudatarij, li quali coſtituiſcono il Baronaggio, e nobiltà del Regno, ò vero del Principato; Che però per lo più, queſti ſono feudi veri, e proprij; E l' altra ſorte non producendo detti effetti, per lo più importa feudi improprij, e corrotti, li quali hanno più toſto natura di beni allodiali indifferenti; Che però, per vſo de' moderni, ſi dicono feudi ruſtici, à differenza di quelli della prima ſorte, che ſi dicono nobili.

Poiche ſe bene, in ſenſo delle conſuetudini feudali, e degli antichi feudiſti, il feudo nobile, è l'
3 iſteſſo, che il franco, e conſeguentemente più toſto improprio, e corrotto, che proprio, e retto; Nõdimeno (come di ſopra nella diuiſione de' feudi ſi è accēnato), ciò caminaua in quei tēpi antichi, e per lo più ſecondo l' vſo di Lombardia, doue le conſuetudini feudali ebbero la culla, cioè ſuppoſta la medeſima qualità de' feudi ruſtici, e ſeruili, in ſeruizio non già militare, e nobile, mà nel mecanico, & ignobile; E però ogni volta che ſi daua come nobile, voleua dire l' iſteſſo che franco, per l' eſenzione da detto ſeruizio; Mà oggidì queſta differenza è già andata in diſuſo, e conſeguentemente, il nobile ſi diſtin-

diſtingue dall' ignobile, e dal ruſtico, nel modo di ſopra accennato.

Non già, che la qualità della coſa poſſeduta dal Barone, conchiuda neceſſariamente la natura di feudo vero, e nobile, Atteſo che, frequentemente
4 dà il caſo, che le Città, terre, e caſtelli, con vaſſalli, e giuriſdizione ſi poſſedano come allodio, ouero anche come feudo improprio, e corrotto; B: Et all' incontro che il feudo ruſtico, il quale conſiſta in vn podere, ouero in vn pezzo di terra, ſenza giuriſdizione, e ſenza preminenza alcuna, ſia feudo vero, e proprio, ma ciò camina, ſecondo la maggior frequenza, & vſo. C

B *Di ſotto nel cap. 20.*

C *In queſto lib. nel diſcor. 39.*

In alcune coſe, ò ragioni incorporali, può anco eſſer'il feudo; Come per eſempio, nella giuriſdizio-
5 ne in vn luogo, perche la giuriſdizione può eſſer diſtinta dal medeſimo luogo e, poſſeduta con titolo diuerſo, come di ſopra ſi è detto; Ouero in qualche offizio, ò preminenza, ò in qualche ragione priuatiua; Come per eſempio di peſcare priuatiuamente ad ognuno in qualche parte del mare, ò del fiume, ò dello ſtagno, Ouero per la facoltà priuatiua di far caccia in vna ſelua, ò campagna, e coſe ſimili, e di fatto in alcune parti ciò ſi pratica. D

D *In queſto lib. nelli diſcorſi 40. & 42.*

Può darſi anche il feudo in vn' annua rendita, la quale conſiſta in denaro, ò in frutti, ancorche ciò
6 rare volte ſi pratichi in termini di feudo vero, e pro-

prio, eccetto il caso che, detta rendita, sia surrogata in luogo del feudo vero e proprio, perche (per esempio), il Principe per causa publica, ò per altro rispetto, si abbia preso il feudo, ò datolo ad altri, & in suo luogo abbia surrogato qualche rendita sopra la sua Camera, con casi simili; Quando però apparisca, che ciò segua per via di vera, e totale surrogazione, non gia per via di prezzo, ò ricompensa, perche in questo caso, resta bene l' ordine necessario di successione trà li chiamati al feudo, per vna specie di fidecommisso indotto dall' inuestitura, ma in natura di robba allodiale indifferente. E

E *Nel detto discorso 42.*

Nel denaro cõtãte nõ si dà feudo; Disputando i Dottori, se si dia negli armenti, ò ne' greggi, ò ne frutti, ò in altri mobili, ma queste, e simili questioni, oggi-
7 di in pratica, per quanto insegna l'vso comune, pare che siano inutili, & ideali.

Può ben darsi il feudo ne beni gia proprij liberi, & allodiali del medesimo feudatario; Se bene à prima faccia pare, che ciò contenga ripugnanza
8 manifesta, Poiche non potendosi acquistare da vn' altro la robba sua, e farsi di nuouo suo quel che già era suo; Et anco perche, il feudo importa seruitù, la quale non si dà nelle robbe proprie, ne può darsi l' obligo del seruizio à se stesso, bisognando che sieno discreti, ò vero diuersi, il Padrone, & il vassallo, ò vero il seruidore.

Non-

Nondimeno, ciò nõ ostante, si dà, e si pratica benissimo il feudo vero, nõ solamẽte nelle robbe proprie indifferenti, mà anco, nelle Città, terre, e castelli, anzi nelle prouincie, e stati, perche la legge finge, che quello, il quale possiede i beni, ouero dominij, e le signorie in allodio, con piena libertà, li doni all' infeudante, dal quale poi, come già resone padrone, li riceua istantaneamente in feudo, così occultando la legge questi due atti, ò contratti; Conforme ci ha insegnato la pratica frequente in Italia ne secoli passati; non solo ne dominij e signorie piccole, ma anche in Principati grandi, li quali oggidì sono in qualità di feudi dell' Imperio, ò vero della Chiesa. F

F *In questo lib. nelli discorsi 56. & 63.*

Da due cause ciò si è cagionato, ouero perche i possessori de' dominij, per la condizione di quei tempi, vsurpati, e posseduti in ragione di vero e libero allodio independente da ognuno, per la poca potenza, e per difendersi dal vicino, ouero dal emolo più potente, e di non esser' oppressi, si siano dati alla protezione del Papa, ò dell' Imperatore, ò d'altro Principe, più potente di quello, il quale da essi era temuto; Ouero che li tiranni, & vsurpatori delle Città libere e de' Stati alieni, per cooneſtare la loro tirannica, & ingiusta occupazione habbiano cercato di colorarla cõ questo titolo; Mentre, (come alcuni dicono) l'istorie non portano, che doppo sciolto, e totalmente abolito in

Ita-

Italia l' antico Imperio de' Romani, per le inuasioni, & occupazioni di tante barbare, e forastiere nazioni, l' Imperatore di Germania sia stato Padrone, e possessore di quei stati, li quali poi in tempi antichi abbia per sua munificenza, realmente conceduti in feudo, dismembradoli, ouero separandoli dal suo attual' dominio e possesso, e che le nuoue inuestiture siano state cagionate dalle deuoluzioni, ouero dall' espulsioni con la forza.

Può forse ciò, anco applicarsi ad altri feudi grãdi, li quali vi sono; Atteso che l' Istorie sacre, e profane insegnano checiò da principij buoni, e da cose fatte con buono, e santo fine, sia proceduto, ancorche poi, ne siano nati gli effetti cattiui.

Poiche, essendosi per zelo di buon cattolico, & anche per obligo, che porta seco l' imperio,
10 mosso l' Imperator' Enrico chiamato il pio, (il quale la Chiesa venera come per santo), à difender'il Papa, contro li greci in Puglia, non solamẽte per la temporalità, mà principalmente per la spiritualità, stante la mal fondata pretensione del Patriarcha Constantinopolitano, che in tutto quel che fosse dell' Imperio greco, ne spettasse à lui la suprema podestà spirituale, negando col solito scisma de' greci l' vbbidienza, e subordinazione al Papa (che però molte Chiese cattedrali, particolarmente nella riuiera del mare Adriatico in Puglia, furono erette con la podestà del detto Patriar-

triarcha, reualidate però, ò di nuouo erette con autorità Apostolica, dipoi che scacciati i greci, parte coll' opera de' Normandi obedientissimi della santa Sede, e parte con quella del detto santo Imperatore, tutti ritornarono all' vnità della Chiesa Latina, e della santa Sede. G

G *Nel libro 3. nel titolo delle preminenze nel discorso 6. in fine.*

In tempi susseguēti le fazioni Guelfa e Ghibellina, tanto perniciose all'Italia, & ad altre parti dell' Europa, cagionarono, che li fazionarij mal contenti del Papa, ò di altri Principi dominanti, chiamarono in Italia il detto Imperatore, il quale perciò introdusse tante concessioni, & infeudazioni di cose mai da lui possedute, ancorche oggidì, per si lunga osseruanza, non si dubiti del suo diretto dominio, e souranità in quei luoghi, li quali sono posseduti come suoi feudi.

Si è detto, che il Santo Imperatore, venisse
11 anche per obligo, perche tal' è quello de' Principi Cristiani verso la Chiesa Romana, e verso la Sede Apostolica; Onde per tal' effetto, Leone terzo, dismembrò dall' antico Imperio Romano, l' occidente, nel quale costitui Carlo Magno Imperadore, diuerso da quello dell' Oriente, attesoche, il Costantinopolitano non volle assistere al Pontefice, contro l' oppressione de' Longobardi.

Gran differenza però si scorge (particolarmente nelli feudatarij inferiori, e del second' ordine più
12 subordinati, li quali non abbiano ragione, e pre-

ro-

rogatiua di Principato), trà quelli, li quali essendo liberi, & assoluti padroni, si sono volontariamente (come sopra) dati ad vn' altro sourano, e da questo hanno riconosciuto in feudo, quelle Città, terre, e luoghi liquali cō maggior prerogatiua d' allodio vero, da essi si possedeuano; E quelli, li quali, per mera concessione del Principe, hann' ottenuto in feudo non regale, quelle Signorie, le quali per prima non possedeuano; Atteso che in questo secondo caso, la concessione ò inuestitura feudale, di sua regolar natura, non abbraccia le regalie, e quelle cose, le quali si stimano di ragione, e prerogatiua peculiare del Principe, se non quanto si conceda nell' inuestitura, ò che lo porti seco la consuetudine del principato, ò la particolar prescrizione immemorabile ò centenaria; Mà nel primo caso, pare giusto, e ragioneuole, che gli restino quelle regalie, le quali si dicono minori, ò vero dell'second'ordine, cōgrue ad vn suddito, cō la giurisdizione, e prerogatiue, che godeua per prima in maniera che solamente, s' intenda spogliato dell' alto dominio, e della souranità, e di quelle regalie maggiori, le quali vanno annesse alla souranità, & al Principato; E però è gran differenza trà l' vn caso, e l' altro, ne queste due diuerse sorti di feudatarij e Baroni, deuono esser regolati nell' istesso modo. H

H *Ne luoghi di sopra accennati.*

Nasce anco questa differenza, da vn'altra ragione,

nẽ, perche ſecondo le regole legali la donazione và inteſa ſtrettamente, e che pregiudichi, quanto meno ſia poſſibile al donatore; Che però nel ſecondo caſo, nel quale l'infeudante dona il feudo al feudatario, l'infeudazione non abbraccia le regalie, e quelle ragioni, le quali ſogliono ſpettare al Principe infeudante; Et all'incontro, nel primo, che l'infeudato, dona il ſuo all'infeudante, deue abbracciare ſolamente quelle coſe, alle quali ſi è ordinato l'atto, e non quelle, delle quali non è veriſimile, che il donatore ſi abbia voluto priuare; Gran giudice però di queſte dubbiezze ſi ſtima l'vſo, e l'oſſeruanza. 1.

***

1 *Nel detto diſcorſo 63. & anco nel 56. di queſto lib.*

CAPITOLO NONO.

A quali perſone ſi dia, ò ſpetti la facoltà d' infeudare, e di coſtituirſi feudatarij, e vaſſalli.

SOMMARIO.

1 *OGnuno può eſſer infeudante, e dare la ſua robba anco priuata in feudo.*

2 *Si dichiara come proceda, & à quali effetti.*

3 *Della ragione, per la quale non ſi dà feudo vero, ſe non ſi dia dal Principe ſourano.*

4 *E perche cauſa ſi diano dalle Chieſe, le quali non fanno guerra.*

5 *Nelli feudi improprij ſi poſſono dare li patti, & oblighi ſtretti come nelli veri.*

6 *Della podeſtà dell'infeudante.*

7 *Del impedimento della podeſtà del Papa di potere infeudare i beni della Chieſa Romana è Sede Apoſtolica è della Bolla di Pio quinto e nel num. 11.*

8 *Se gli altri Principi, che riconoſcono altro Superiore, poſſano dar feudi veri, e creare titolati;*

E del-

E della podeſtà dell' Imperatore.

9 *Come ſiano li feudi, che ſi concedono da vn' altro feudatario maggiore, e ſe ſi poſſano concedere le regalie.*

10 *Se queſti ſiano feudi, ò ſuffeudi.*

11 *Della Bolla di Pio quinto di non infeudare.*

CAP. IX.

CONFORME il feudo può darſi in ogni ſorte di robba, ancorche di
1 qualità priuata, ſenza vaſſalli, e ſenza giuriſdizione, come ſono, caſe, vigne, ſelue, poderi, pezzi di terre, e coſe ſimili; Così ognuno può diuentare infeudante, non eſſendoui ragione di differenza, perche poſſa vno dare ad vn' altro la ſua robba, in enfiteuſi, ò à liuello, ouero à cenſo, e non poſſa darla in feudo.

Benſi che, quantumque queſta regola ſia generalmente vera, pigliando il feudo in termine di contratto, il quale cada ſotto la generalità degli altri
2 contratti leciti à ciaſcuno, che non ſia dalla legge ſpecialmente proibito; Nondimeno, ſe ſi tratta del feudo vero, e proprio, il quale vada regolato con li ſtretti termini delle leggi, ò verò delle cõſuetudini feudali, e non con quelli della ragion comu-

ne, questa regola resta di vento, poiche il feudo vero, e proprio, è quello, il quale rende il feudatario soldato, e fedel vassallo del prim' ordine, ad effetto di seruire all' infeudante nell' occasioni, & anche di mantenergli fedeltà, e clientela.

E conseguentemente se diamo il soldato, il quale sia obligato alla fedeltà, & seruizio milita-
3 re, bisogna dare per antecedente necessario, il Padrone sourano, e tale, che abbia facoltà di far guerra, e di formar' esercito, per se stesso ò vero per la facoltà datagli dal suo sourano, per seruizio di questo; E ciò non si dà nelle persone priuate, atteso che la ragion di guerra regalia si dice di prima classe, come si accenna nel libro seguente de' regali. A

A *Si discorre di ciò in questo libro nel discor. 52.*

Quindi la pratica insegna, che li feudatarij veri, e nobili, li quali sogliono chiamarsi Baroni, si costituiscono solamente, ò dal Principe sourano, ò vero dal feudatario maggiore, il quale per la qualità di feudo regale, abbia le ragioni e le prerogatiue di principato.

E se bene la pratica insegna, che molte Chiese inferiori, e li loro Prelati, li quali non hanno det-
4 ta podestà di far guerra, ne di formar' esercito, concedono Castelli, e luoghi abitati, con vassalli, e giurisdizione, in feudo vero, e con le proibizioni, e ristrettiue de' feudi, anche col giuramento di fedeltà; Nondimeno questa pratica

con-

continua, per vn certo vſo antico, introdotto in quei ſecoli, ne i quali, per la condizione de' tempi, e per l' accennate perniciose fazioni, de Guelfi, e Ghibellini, ognuno armaua; Anzi alle Chieſe & alli loro Prelati, più che à ſecolari, era eſpediente, e forſe neceſſario, l' hauer vaſſalli, e fedeli, per difenderſi dall' oppreſſioni, e dalle moleſtie, il che oggidì è ceſſato. B

B Nel detto diſcorſo 52.

Potendoſi in oltre dire, che queſti feudatarij, reſtino Soldati, e vaſſalli della Chieſa vniuerſale Romana, la quale hà ragione di guerra publica, e d' eſercito; Che però verſo queſta, reſti verificabile il vaſſallaggio formale, & il giuramento di fedeltà.

Come anco, ſe bene ne feudi ruſtici, & inferiori, li quali ſi dicono improprij, & in natura d' en-
5 fiteuſi, ò di liuello più, che di feudo vero e proprio, ſi danno patti ſtretti, à ſomiglianza de' feudi veri; Nondimeno ciò opera, che in vigore de' patti, ſiano regolati coll' iſteſſa natura, e leggi, il che anco nell' enfiteuſi, ouero nel liuello può verificarſi, mà non già, che queſti vẽgano ſtimati feudi veri, e nobili, li quali 'facciano feudatarij, e ſoldati del prim' ordine del principato, com' è l' vſo comune.

Preſuppoſto dunque, che ſi tratti di veri, e proprij feudi nobili, con vaſſallagio, e giuriſdizione;
6 Entra la diſtinzione ſopra la loro qualità, ad effetto di conoſcere la podeſtà di concederli; Poiche

ſe

ſe ſi tratta de' feudi regali, e di vera dignità, li quali (ſecondo le diſtinzioni ſopraccennate al capitolo primo) portano ragione di principato, con le regalie, & con l'alto dominio, ancorche ſubordinato ad vn' altro più alto (che alcuni à differenza chiamano altiſſimo, il quale reſta all' infeudante) ciò non può farſi ſe non dal Papa, e dal Imperatore, e da quei Rè grandi, li quali hauendo preſcritto ogni ragione d'Imperio, formano monarchia totalmente independente; Come ſono, per eſempio, li Rè di Spagna, e di Francia, e ſimili; Quando però loro non oſtino le leggi, o ſtili de' loro Regni, ò Principati, che glie lo proibiſcano, nel che ſi deferiſce molto all'oſſeruanza.

Come particolarmente abbiamo nel Papa, perche ſe bene è ſourano de' ſourani, e ſecondo la noſtra fede Criſtiana, è il primo Principe del mondo; Ad ogni modo l'antiche leggi, e coſtituzioni fatte da medeſimi Papi, particolarmente da Simmaco, ciò proibiſcono ſenza certe ſolennità; Et eſſendo queſte andate iu diſuſo, è ſtato (forſe più ſtrettamente), ciò rinouato per la coſtituzione del B. Pio V., confermata da molti Pontefici ſucceſſori. C

C *Di queſta bolla del B. Pio V ſi parla in queſto lib. nel diſc. 4. & 61. & in altri; edi ſotto nel n. 11*

E benche, non ſi dubiti, che à queſte proibizioni, poſſa il Papa, con la ſua ſuprema, ed aſſoluta podeſtà derogare ò diſpenſare, non dandoſi legge poſitiua, che leghi la podeſtà del Papa, il qua-

quale non riceue altro legame, che quello della legge Diuina; Nondimeno, lodeuolmente ciascuno se n' astiene, e fin' ora, ciò stà in osseruanza inuiolabile; O perche così conuenga per il maggior' vtile, e beneficio della Sede Apostolica; O vero perche detta podestà, la quale risiede nel Papa considerato nella dignità papale in astratto, sia ristretta nella persona di quel Pontefice in particolare, per lo stretto giuramento da lui dato, sopra l' osseruanza di essa; Nel che non si determina cos' alcuna, ma si lascia il suo intiero luogo alla verità, non essẽdo mia parte il decidere queste materie, le quali sono anche sproporzionate alla capacità de' nõ professori, anzi ne meno de professori, bẽche insigni e dotti.

I medesimi feudatarij maggiori, di feudo regale, ò di vera dignità, li quali abbiano prerogatiua, e ragione di principato, possono concedere feudi ve-
8 ri e proprij nobili, con vassalli, e giurisdizione, in maniera tale che li facciano Baroni; Anzi (conforme insegna la pratica comune) concedono anche titoli, e dignità, di Principe, Duchi, Marchesi e Conti; Ogni volta però, che il titolo dell' infeudante sia maggiore; Cioè, se il feudatario principale haurà titolo Regio, concede à suoi vassalli, e feudatarij li suddetti titoli, di Principe, Duca, Marchese, e Conte; Ma se egli haurà titolo di Duca, concede solo gl'inferiori, di Marchese, e di Conte, non già di Duca, per la ragione più volte accen-

nata,

nata, che niuno può rendere, ò vero far' vn' altro in tutto eguale à se stesso.

Nell' Imperadore d' occidente, il quale si dice di Germania, ouero il Rè de Romani cade il dubio, se, come, e quando possa concedere l' infeudazioni, particolarmente se vi sia necessario il consenzo degl' Elettori; Nel che si scorge la solita varietà dell' opinioni de Scrittori, ma in questi non si può ne si deue far fondamento alcuno, atteso che ò sono Tedeschi, li quali parlano di quei stili, e leggi particolari secondo le tante gran varietà de Principati della Germania, e non han che fare con li nostri d' Italia; Ouero sono Francesi, Spagnuoli, & Italiani, & anco Tedeschi, li quali scriuono per casi particolari all' oportunità, ò interessi delli Principi, per li quali scriuono, e non meritano fede come parti interessare Cheperò si deue deferire all' osseruāza, & al solito, o pure che in dubbio si debba risponder per la libertà dell' Imperadore, alla quale senza dubio assistono le regole generali della legge.

Quindi nasce, che questi feudi minori, li quali dal feudatario maggiore si concedono, sono più subordinati, e non portano seco quelle regalie, e preminenze, che porta il feudo maggiore, ò regale;
9 Laonde in tal' infeudazione di sua regolar' natura, non vengono quelle cose, le quali si dicono de' regali, se non quando le conceda la medesima inuestitura; Quando però siano delle minori,

non

non gia delle maggiori, poiche queste sono inseparabili dal feudo principale, e dal Principato, per la medesima accennataragione, che niuno può far' vn' altro vguale à se stesso.

Et anche, perche la facoltà d' infeudare, ò suffeudare, la quale, implicita, ouero esplicatamente, si concede all' infeudato, s' intende, purche non porti deturpazione, ò scissura del feudo; Che però ciò và inteso di quella sorte d' infeudazione, ò vero suffeudazione, così subordinata, la quale non pregiudichi all' vnità, & all'integrità del feudo, ma che li feudatarij e Baroni, in sostanza, facciano più tosto vna figura di Vicarij, ò vero di Gouernatori perpetui, che di Signori. D

D *Si parla di ciò nel discorso 1. di questo lib. e nel disc. 6. & 7 & altroue.*

Tale però in effetto è la pratica delli feudatarij inferiori di questi feudatarij maggiori, che posseggano i feudi con titolo Regio, ò vero Ducale, particolarmente in Italia.

E se bene, in vero, e stretto modo di parlare, questi non sono feudi, ma suffeudi, nondimeno si
10 dicono comunemente feudi, perche il feudo maggiore si dice principato; Et anche per contradistinguerli da quelli, li quali non sono in capite, e che volgarmente si dicono suffeudi, come rustici, & inferiori, che in alcune parti si dicono *plani*, e *de tabula*, come sopra nel capitolo secondo nella diuisione de feudi, e di sotto nel capitolo 26. doue si tratta delli suffeudi, & anche della podestà di sub in-

feudare, quando ſpetti, ò no; Come parimente, nel capitolo terzo, nella diſtinzione de' feudi ſi è accennato, che queſti titoli, ò vero dignità, le quali ſi danno a Baroni, e ſudditi ne feudi ancorche veri, e nobili, che diciamo del ſecond' ordine, come ſubordinati, ſono improprie & abuſiue, e non li competono quelle preminenze e giuridizioni, che competono à quelli di vera dignità, e di vero titolo.

E perche di ſopra ſi è fatta mentione della Bolla
11 del B. Pio quinto, là notizia della quale per molti buoni fini è opportuna.

Si deue però ſapere, che il detto zelante Pontefice, e gran ſeruo di Dio (il quale oggidì con decreto della Chieſa Cattolica è venerato come Beato) vedendo d' eſſer' imminente, ouero preuedendo la deuoluzione del Ducato di Ferrara, e di altri feudi della Chieſa Romana, con vna ſua Bolla, proibì ſtrettiſſimamente ogn' infeudazione, ò vero conceſſione in vicariato, opure gouerno perpetuo, tanto de feudi già deuoluti, quanto di quelli da deuoluerſi in auuenire; Ordinando, che tutti li Cardinali doueſſero giurare ſolennemente d' oſſeruarla, e che tal giuramento ſi doueſſe ripetere in ogni conclaue, anzi che il nuouo Pontefice eletto, doueſſe replicare l' iſteſſo giuramento.

Fù queſta Bolla confermata dalli Pontefici, Gregorio decimo terzo, Siſto quinto, Gregorio decimo

quar-

quarto et Innocenzio nono, e cosi successiuamente quasi da tutti li Pontefici successori, e particolarmente da Clemente, & Vrbano ambi ottaui, nelli pontificati de' quali seguirono le deuoluzioni delli Ducati di Ferrara, e d' Vrbino; Soggiungendo Innocenzo nono vna dichiarazione, che sotto l' istessa proibizione cadesse l' estensione, ouero proroga dell' antiche inuestiture, le quali ancor durassero, ouero quella concessione, ch' importasse mutazione di linea, per la fraude che vi può cadere in far' passare il feudo da vna linea, che stia per finire, ad vn' altra verisimilmente più durabile; E fino al presente queste Bolle sono in rigorosa osseruanza.

Fù gli anni passati risuegliato vn dubbio, se ciò comprendesse la concessione della sola comodità, mà non ne fù ne anche disputato, essendosene discorso ad effetto di pensare se fosse spediente proporlo; Et il comune senso del Collegio, e della Corte inclinaua nella negatiua, per il motiuo, che sotto questo manto si potrebbe facilmente far fraude alla legge. E

E *Di ciò si parla nel disc. 61 di questo lib.*

Camina tutto ciò di piano, quando si tratti di feudi deuoluti, ò vero da deuoluersi per linea finita; Ma quando il caso porti che la stessa Camera Apostolica per la bolla di Clemente ottauo, chiamata de' Baroni, della quale si tratta di sotto nel cap. trigesimo quinto cōpri li feudi posseduti da' Baroni, che si vendano ad istanza di creditori per ri-

mediare in tal modo alla potenza, per la quale non ſi trouino compratori; In tal caſo non cadono ſotto queſta proibizione, finche doppo trè anni ne ſegua la formal' incamerazione, la qual ſeguita, ſi fà luogo à quella.

Reſta tuttauia il dubbio, ſe cadano ſotto l' iſteſſa proibizione, quei caſtelli, e luoghi giuriſdizionali, che ſi acquiſtino alla Camera Apoſtolica per via di confiſcazione ſeguita per cauſa di qualche delitto; Maggiormente quando foſſero poſſeduti in ragione di beni allodiali più che di feudali, ſecondo quelle ſpecie di beni, de quali ſi diſcorre di ſotto nel capitolo trigeſimo quarto.

Et in ciò qualche ſcrittore hà creduto più vera la negatiua, quaſi che altro ſia la deuoluzione, & altro la confiſcazione; Maggiormente quando ciò non ſegua per felonia, e per intrinſeca natura, ò vero per cõdizione del feudo, ma per delitto priuato, in maniera che il fiſco faccia figura d' erede del delinquente, per la ragione, che le confiſcazioni ſiano frutto della giuriſdizione.

Eſſendo queſt' articolo nuouo, e non ancor deciſo; Io non intendo porui bocca, nè di aſſumere la parte di giudice in deciderlo; Che però laſciando l' intiero luogo alla verità, e diſcorrendo del' articolo, più toſto per vna ſpecie di curioſità, e per vna tal qual notizia, per dar' adito agl'altri d' indagarne la verità; Crederei, che ſi doueſſe caminare con la

diſtin-

distinzione, cioè, che, O si tratta di quella confiscazione la quale si facesse à tempo durante solamente la vita, ò vero la ragione del delinquente, come occorre in quelle confiscazioni, che si fanno nelle robbe soggette à fidecommisso, ò vero ad inuestitura di patto, e prouidenza, possedute da quei delinquenti, li quali tuttauia soprauiuano, come condannati al bando capitale & alla confiscazione in contumacia, perche siano assenti; O pure che per grazia siano condennati à carcere perpetuo, ò vero che in altro modo sia loro cõdonata la vita, restando però ferma la confiscazione; Et in tal caso, entri bene la suddetta opinione, che non entri la proibizione suddetta, poiche in sostanza si verifica quelche i Giuristi dicono nelli Baroni, e Signori inferiori, che la confiscazione sia frutto del feudo e della giurisdizione.

Mà se si tratti d' vna confiscazione totale, e perpetua della proprietà, si che l' inuestitura, ouero altra concessione si estingua, e non habbia maggior durazione; In tal caso la proibizione debba entrare, atteso che comunque segua la confiscazione, anche per delitti priuati, ne resultera l' istesso effetto, cioè che il membro già diuiso, ritorni all' vnità del suo corpo, in quel modo, che cessando il corso del riuolo deriuato dal fonte, ouero dal lago, questo riacquisti la sua antica integrità; Onde il concederlo di nuouo formale importerebbe noua infeudazione.

Et

Et in tanto, anche in caſo di caducità, ò vero di confiſcazione per l'iſteſſo connatural delitto della felonia, ouero per altra cauſa, non entra la proibizione di queſte bolle, in quanto che non ne ſia ancor ſeguita l'incorporazione, mà tuttauia de fatto continui nel ſuo poſſeſſo il feudatario, ſiche il rimettere à lui, ò vero ad altro compreſo nell' inueſtitura, l'incorſa caducità, in effetto non importi nuoua infeudazione, ma più toſto vna remiſſione di pena non eſeguita, ſiche per vna remozione d'oſtacolo, continui l'inueſtitura antica; F nella maniera che abbiamo nell' alienazione de' beni di Chieſa, con caſi ſimili.

F Di ciò ſi parla nel diſc. 5. di queſto lib.

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Delle perſone, le quali poſſano, o non poſſano eſſer' infeudate, e che ſieno capaci, ò incapaci dell'acquiſto e retenzione de' feudi; E particolarmente dell'incapacità de' Chierici, & altre perſone eccleſiaſtiche, ſecolari, e Regolari, e de' Caualieri.

SOMMARIO.

1 *LA regola general è che ognuno è capace d' eſſr' infeudato.*

2 *Della diſtinzione, mediante la quale ſi deue conoſcere detta capacità.*

3 *Dell' incapacità de' Chierici ſecolari, e regolari d' hauer feudi.*

4 *Per la milizia, ò pe'l feudo ſecolare, ſi perde la penſione eccleſiaſtica.*

5 *Se le leggi feudali, le quali eſcludono i chierici, ſiano contro l' immunità eccleſiaſtica.*

6 *Li Chierici, e Religioſi ſi poſſono eſcludere dalli Fidecommiſſi, e maggioraſchi.*

Che

7 *Che le Chiese, e persone ecclesiastiche siano soggette al Principe secolare per ragion del feudo.*

8 *Dell' incapacità del chierico d' ordini sacri, ò professo solennemente.*

9 *Può però esser dispensato dal Principe.*

10 *Come camini l' incapacità del chierico d' ordini minori.*

11 *Nelli Regolari professi, che viuono ne chiostri, l'incapacità è certa.*

12 *Se camini nelli professi delle Religioni militari, e de' Caualieri.*

13 *A Caualieri, benche incapaci si suole dispensare più facilmente.*

14 *Il Principe sourano può render capaci de feudi li chierici.*

15 *Oggidì non si dubita più della podestà, mà solo le questioni sono sopra la volontà.*

16 *Li Cherici, e Religiosi sono capaci de' feudi conceduti alle Chiese.*

17 *Nelli feudi dello Stato ecclesiastico sono capaci li chierici.*

18 *E quando vi sia la consuetudine.*

19 *Se li Cardinali siano in ciò priuilegiati.*

20 *Se li Chierici siano capaci di quei feudi, li quali non abbiano peso di seruizio personale.*

CAP. X.

L'Istessa regola generale, accennata di sopra, per la capacità attiua d' in-
1 feudare, camina molto più nella capacità passiua, cioè, che ognuno sia capace d' esser' infeudato, quando non sia proibito dalla legge; Queste generalità però così vaghe poco seruono per la pratica, che desidera la specialità per i casi precisi, de' quali si tratta, giouando la generalità solamente, per poter dire, che sia fondata l' intenzione di quello, il quale habbia questa per se, fin tanto che da quello, che allega l' incapacità, come limitazione, questa si proui, perche in dubio non si presume.

Per notitia dunque delle persone capaci, ò incapaci de' feudi, bisogna primieramente ricorrere alla medesima distinzione accennata nel capitolo precedente, sopra la capacità attiua, & anco all'
2 altra distinzione accennata altroue trà li feudi veri, e proprij, li quali vanno regolati con le leggi feudali, e gl' improprij, totalmente corrotti, li quali vanno regolati con la ragion comune, come robbe indifferenti, & allodiali (conforme in effetto si stimano, hauendo solamente del feudo il solo vocabolo, o la denominazione, e

qualche picciolo effetto largo, e remoto.

Restringendosi dunque alla prima sorte de' feudi veri, proprii, e nobili, li quali importino milizia, e facciano il feudatario Barone, e soldato del prim' ordine, col peso di fedeltà, e seruizio personale il quale anche resti douuto nell' occorrenze straordinarie del Principe, nõ ostãteche per cõsuetudine, ouero per legge dell' inuestitura, il seruizio ordinario, e corrente, sia commutato in qualche prestazione reale, come più volte si è accennato.

Se ne stimano primieramente incapaci, li chierici, tanto se siano secolari, quanto regolari, perche così espressamente dispongono le leggi, ouero le
3 consuetudini feudàli, delle quali se ne assegna doppia ragione; Vna, cioè, che essendo il feudo milizia secolare, questa è incongrua alli chierici, li quali sono ascritti alla milizia celeste, ouero ecclesiastica. A

A *In questo lib. nell disc. 16 & 17. & 54. e lib. 13. disc. 47 & 48.*

E ciò è tanto vero, che se vn chierico, il quale sia instato retrattabile, diuenti soldato, ouero feudatario di vn secolare, in tal caso, per la ragione di mettersi in stato imcompatibile col chiericato, per-
4 de li beneficij, e le pensioni ecclesiastiche, come si dice nel libro decimo terzo, doue si tratta delle pensioni, con le dichiarazioni iui contenute. B

B *Nel detto disc 47. & 48. lib. 13.*

L' altra ràgione di detta incapacita, nasce dal-
la

la volontà dell' infeudante, di non dare il feudo à persona, la quale non sia suo suddito, e che in caso d' infedeltà, ouero di mancamento nel seruizio, non possi da esso esser' punita.

E se bene alcuni Dottori vogliono, che queste leggi feudali, le quali escludono li chierici, come contrarie all' immunità, e libertà ecclesiastica, si
5 debbano hauere per nulle, & irrite; Nondimeno l' opinione contraria, è più comunemente riceuuta in pratica, per la chiara ragione, che questa esclusione, non risulta per odio degli ecclesiastici, e del ordine chiericale, nè a questi si toglie quel che è suo, ma è vna legge, ouero condizione, la quale si presume apposta dall' infeudante alla robba sua, quando la dà in feudo, così implicitamente dichiarando, che intẽde di darla solamẽte à laici, & à suoi sudditi, richiedendosi però lo stato laicale, come qualità necessaria; Che però, non si escludono i chierici direttamente per causa del chiericato, ma consecutiuamente, perche non abbiano quella qualità, che l' infeudante hà prescritto alla robba sua, quando l' hà data in feudo.

In quel modo che, secondo la piu vera è più riceuuta opinione, non è proibito à chi ordina vn fide-
6 cõmisso, ouero maggiorasco, per contratto, ouero per vltima volontà, chiamare solamente li secolari, & escludere li religiosi, & anche li chierici secolari, per l' accennata ragione, che si chiamino

C
Libro 10. de fidei commissi disc. 63. e più seguenti.

ſolamente quelli, li quali abbiano la qualità di laico, e però non vi è ragione, che ciò proibiſca ne' feudi. C

La ſuddetta ragione è tanto vera, e probabile, che
7 vn Principe, il quale dà le ſue Città, terre, e caſtelli in feudo, deue hauer' i feudatarij per ſudditi al ſuo foro, quando ſi portino male nella fedeltà, ouero nel gouerno de' vaſſalli à loro commeſſi, o pure nell' amminiſtrazione del feudo, che quando anche il feudo ſi conceda ad vna Chieſa inferiore, o al ſuo Prelato, ouero che ſe ne diſpenſi al chierico la ſucceſſione, e retenzione, in tal caſo, in quelle coſe, le quali riſguardano ſtrettamente il feudo, li ſacri canoni rendono, e dichiarano ſuddito al foro ancorche laicale dell' infeudante, l' isteſſa Chieſa, & il ſuo Prelato, ouero altro chierico, purche però non s' eſerciti detta giuriſdizione nella perſona. D

D
Nel detto disc 54. e 60. di queſto libro.

Si deue però hauer riguardo, ſe lo ſtato clericale ſia retrattabile, ouero irretrattabile, perche quando ſia irretratabile per gli ordini ſacri ne chie-
8 rici ſecolari, ouero per la ſolenne profeſſione ne' regolari, ancorche non coſtituiti in ordini ſacri, in tal caſo, l' inabilità è certa, non ſolo riſpetto alla ſucceſſione e nuoua aſſecuzione, mà anco riſpetto alla retenzione di quel feudo, che già poſſedeſſe, atteſo che ſeguito detto ſtato incompatibile, & irretrattabile, ne riſulta l' incapacità di poter ſuccede-

re

re nel feudo , ouero di acquiſtarlo in altro modo, anzi perde quelche haueua come ſe fuſſe morto.

Quando però non vi ſia la diſpenſa del padrone del feudo , il quale ſia Principe ſourano, con pode-
9 ſtà di diſpenſare alle leggi , e toglier la ragione del terzo per quel che ſi dice nel libro ſeguente de regali ſopra la podeſtà del Principe di togliere le ragioni del terzo.

In caſo poi, che lo ſtato ſia retrattabile , com' è il chiericato ſecolare ne ſoli ordini minori, ouero lo
10 ſtato di nouizio nelli religioſi; In tal caſo, ſe ſi tratta di feudo già acquiſtato , e poſſeduto, quello non ſi perde , ma ſi ritiene ; Ma in alcuni principati , ne quali per le loro leggi , ouero ſtili particolari , non ſi permette in chierici , e perſone eccleſiaſtiche l' eſſercizio della giuriſdizione cō ſecolari, ſe gli ſoſpende il poſeſſo , ouero amminiſtrazione del feudo , e ſe gli preſcriue vn' termine competente à deliberare in quale ſtato penſi continuare, e non eleggendo nel termine prefinito lo ſtato, e vita ſecolare , ſe gli toglie il feudo , il quale paſſa al legitimo ſucceſſore, ouero al padrone.

Benſi, che in ciò non ſi può coſtituire certa regola, dipendendo (come ſi è detto) in gran parte dalle leggi , e ſtili particolari de' principati, o de' tribunali.

Riſpetto poi alla nuoua ſucceſſione ; In rigore di leggi feudali ſi dourebbe attendere la capacità, in

tem-

tempo, che si fà il caso della successione, e conseguentemente, il chierico, ancorche in stato retrattabile, dourebbe restarne escluso, aprendosi la successione all' altro, il quale in quel tempo si ritroua capace in grado successibile.

Ma la più comune osseruanza, fondata in vna certa equità molto ragioneuole, porta il contrario, cioè, che dimandando il chierico al Principe vn' termine competente à deliberare sopra il suo stato, non se gli suol' denegare, tenendo in tanto sospesa la successione; Ma parimente in ciò non si dà regola certa, dipendendo anche il tutto dalli stili, e leggi particolari. E

E
In questo lib. nelli discorsi 16. 17. & 54.

Procede tutto ciò che si è detto, rispetto à i Religiosi, in quelli, li quali, tanto di ragione, quan-
11 to di fatto, sono comunemente reputati tali, come sono quei religiosi, li quali collegialmente viuono ne chiostri, ouero negli eremi, che diciamo Monasteri, ouero Conuenti, ò case regolari, sotto vn Superiore, in disciplina regolare, essendo questi, non solo incapaci di dominio, e di possesso priuato, e di amministrazione secolare, mà anco inabili al seruizio feudale.

Cade però la questione in quelle persone, le quali professando qualche milizia, ouero instituto religioso, ouero ecclesiastico, de fatto viuono da
12 secolari, & il loro instituto è di soldati, come per esempio sono i caualieri della Religione di S. Gio: Gero-

Gerosolimitano, li quali anticamente si diceuano di Rodi, & oggi si dicono di Malta, & anco sono li Caualieri di S. Stefano, e de' Santi Maurizio e Lazaro in Italia; di San. Giacomo di Spat[illegible], di Calatraua, e d' Alcantara in Ispagna; Di Cristo in Portogallo, & e l'ordine Teutonico in Germania, e simili, se quando questi siano professori debbano dirsi religiosi, & incapaci, ò nò; Et in ciò si hà gran varietà di opinioni.

Poiche alcuni indifferentemente credono, che siano capaci; nel modo ch'è ogni secolare; Atteso, che cessa la ragione dell' impedimento al seruizio militare, mentre il principal' istituto loro è la milizia; Et altri all' incontro tengono l' opposto, atteso, che posta la professione, entra il chiericato, ouero almeno la qualità ecclesiastica equipollente la qual' è cosa opposta alla milizia secolare.

Si crede però, secondo il più comune, e probabil senso de' Dottori, corroborato dalla pratica, che doue concorra la riceuuta, e chiara osseruanza affermatiua, ouero negatiua, à queste debba deferirsi; Quando poi questa sia dubbia, in maniera che si debba ricorrere à quel che ne disponga la legge, in tal caso si debba distinguere.

Cioè che; ò si tratta di quelle Religioni militari, nelle quali si professino solamente i voti formali di castità, pouertà, & obedienza, in maniera che diuentino veri religiosi incapaci di posseder

cos'

cos' alcuna in particolare, ſe non quando da ſuperiori ſe gli conceda l' vſo che però diuentino intestabili, e veri obedienziarij, Come per eſempio, è la detta Religione di S. Gio: Geroſolimitano, oggidì volgarmēte chiamata di Malta; Et in queſti, quando non ſuffraghi la conſuetudine contraria, camina l' iſteſſa incapacità, che negli altri religioſi profeſſi, perche à tutti gli effetti ſono veramente tali.

E ſe bene anche di queſti il principal' iſtituto è la milizia, ch' è il tequiſito neceſſario, e proprio del feudo; Nondimeno pare che tuttauia camini l' impedimento, perche l' vna milizia è ſpirituale per difeſa della fede contro gl' infedeli; e l'altra è milizia meramente temporale; Et anco perche queſti religioſi profeſſi non poſſono militare in ſeruizio d' altri Principi ſenza licenza del loro G. Maeſtro, ouero del Papa, e come veri religioſi, & eccleſiaſtici, ſono ſenza dubbio eſenti totalmente dal foro è giuriſdizione de' Principi ſecolari, nell' iſteſſa maniera, che ſono li chierici in ſacris, e gli altri religioſi profeſſi.

Benſi che queſta circonſtanza d' attendere all' armi ſenza ſcandolo, e di viuere nel ſecolo in caſe priuate, ad vſo de' ſecolari, cagiona, che li Principi diſpenſino à queſti Caualieri là ſucceſſione, e retenzione de' feudi, aſſai più facilmente, di quelche facciano à chierici ſecolari, à quali con maggior

dif-

difficoltà ciò si concede; In niun modo però à Religiosi professi Claustrali (parlando sempre in particolare & in ragion priuata)

Se pôi si tratti di quelle milizie, in quali non camini detta ragione delli trè voti solenni, particolarmente di quelli, di castità, e pouertà, in maniera che restino testabili, e capaci ad hauer dominio de' beni in particolare, e di poterne liberamente disporre, in vita, & in morte, come sono in Italia li suddetti caualieri di S, Stefano, è de SS. Maurixio e Lazaro, e simili, & in Spagna quelli di S. Giacomo di Spata, di Calatraua, e di Alcantara, e simili (lasciando da parte la questione se siano persone ecclesiastiche per l' esenzione del foro, e dalle leggi laicali, del che si parla al terzo libro della giurisdizione), l' vso comune insegna, che siano capaci de' feudi. Atteso che non sono religiosi, in quella stretta maniera, che sono i detti Caualieri di Malta. F

F Nel detto disc 16. di questo libro.

In più casi, cessa questa incapacità de' chierici, e persone ecclesiastiche; Primieramente quando vi sia dispensa del medesimo Principe infeudante, il quale abbia piena ragione di sourano, con facoltà di derogare, ouero dispēsare alle leggi, e pregiudicar' al terzo, al quale come capace, sarebbe per tal' incapacitá douuto il feudo; Non dubitandosi della podestà come si dice di sotto nel lib. seguente de' Regali & āco

doue si tratta di questa podestà di togliere la ragione del terzo.

Quindi siegue, che il foro giudiziario, in queste dispése, le quali si concedono da chi nel suo dominio
15 sia sourano, nõ tratta più quelle questione di podestà, le quali furono trattate dagli antichi, ma solamẽte quelle della volontà, e della sorrezione & obrezione; Nel che non si dà regola certa, e generale, dipẽdẽdone la decisione dalle circostanze del caso indiuiduale, dalle quali si deue cauare la verisimile, ouero inuerisimile volontà del Principe concedente.

Secondariamente, quando siano feudi conceduti
16 à Chiese, ouero à Monasterij, in nome de quali li posseggano, e li amministrino i Prelati, ouero Rettori, ancorche siàno chierici in sacri, ò Religiosi professi, perche in tal caso quelli ne sono capaci.

E quindi nasce l' equiuoco d' alcuni, li quali credono, che i Caualieri Gerosolimitani siano capaci de' feudi, stante che molti Priori, e Balì, è Comendatori possedano Terre, e luoghi abitati, con imperio, e congiuridizione ne vassalli; Atteso che in tal caso, il feudo non è posseduto dalla persona del Prelato, ouero del chierico, con ragion priuata, ma è posseduto dalla Chiesa, in nome della quale l' amministra quel Prelato, ò Rettore ò Comendatore.

La

La terza limitazione, camina nelli feudi di
17 quel dominio temporale della Chiesa Romana, e
del Papa, che volgarmente diciamo *Stato Ecclesiastico immediato*, e ciò, per la ragione molto congrua, che al Papa come Principe ecclesiastico, è lecito, anco à chierici, & ad altre persone ecclesiastici il darli il seruizio militare, ne vi concorrono quelle ripugnanze, che si scorgono con li Principi secolari. G

G *Nelli luoghi sudetti e particolarmente nel disc. 47. & 48. del lib. 13.*

E la quarta è quella della consuetudine, alla
18 quale, quando sia legitima, cede ogni legge scritta positiua.

Sogliono alcuni limitare questa proibizione à rispetto de' Cardinali; Ma ciò contiene vn'equiuo-
19 co, cagionato da alcune dottrine, le quali fermano la detta capacità de' chierici nello Stato ecclesiastico, per rispetto che il caso iui portaua, che il chierico primogenito, al quale per ordine dell' inuestitura era douuta la successione del feudo, era vn' Cardinale, cioè Farnese (il quale fù poi Papa Paolo III.) Mà non per ciò si può generalmente inferire ad ogni Cardinale, perche in niuna parte delle leggi feudali, si troua attribuita questa prerogatiua alla dignità Cardinalizia. H

H *Nel detto disc. 54. di questo lib. e nelli detti disc. 47. & 48. del lib. 13*

Danno altri vna limitazione generale, quando
20 si tratti di feudo, il quale non habbia annesso seruizio alcuno personale, mà solo reale, il quale egualmente si può pagare dal chierico, che dal laico; Ma questo parimete cotiene vn' equiuoco, atteso

che in tal caſo (come di ſopra ſi è detto) la capacità de chierici, e di altri incapaci, non naſce per limitazione della regola, ma perche ſiamo totalmente fuori di detta regola proibitiua, mētrequella ſolamēte hà luogo ne feudi proprij, e veri, li quali hanno ſempre di ſua natura anneſſo abitualmente il peſo del ſeruizio militare, e della formale fedeltà, ancorche per vſo, ouero per legge dell' inueſtitura ſi paghi qualche ſeruizio reale; Siche quando ſi tratta di quei feudi, a quali non ſouraſta altro peſo, che il reale, in tal' caſo in effetto, non ſi dicono feudi, ma beni allodiali indifferenti, coſi abuſiuamente chiamati, e conſeguentemente non cadono ſotto la proibizione.

CAPITOLO VNDECIMO.

Dell'incapacità delle donne, e de bastardi, e di altre persone incapaci.

SOMMARIO.

1 *DEll' incapacità delle donne.*
2 *Dell' incapacità de' bastardi, e quando giovi la legitimazione.*
3 *Dell' altre incapacità de' muti, sordi, e pazzi.*
4 *Se l' esistenza dell' incapace operi à benefizio di suo fratello capace benche minore.*

CA-

C A P. XI.

L'ALTRA incapacità de' feudi veri e proprij, ſecōdo le leggi, ouero le conſuetudini generali de' feudi, è quella
1 delle donne, come non atte alla milizia, & al ſeruizio militare, il quale ſi ſtima ſoſtanziale requiſito del feudo vero, e proprio; A tal ſegno, che quando ſi dia il caſo, che per l'inueſtitura, ouero in altro modo, le femine fuſſero abilitate, alcuni credono, che da ciò riſulti la corruzione, ouero l'impropriazione del feudo; Ma come di ſopra ſi è accennato ſi crede ciò vn' equiuoco chiaro mentre de fatto vediamo molti feudi, anco regali, e maggiori, che ſonofeminini, e però ſi dicono impropriati, ſolamente in queſta, ouero in altra ſimil parte alteratiua.

Si limita parimente queſta regola, quando la legge dell' inueſtitura, ouero la diſpenſa del Principe, ò la legge del principato, diſponga altrimente, come particolarmente ſi verifica nelli feudi delli due Regni di Napoli, e di Sicilia, che non ſolo le femine ne ſono capaci, ma per la prerogatiua della linea, ouero del grado ſono preferite à maſchi come ſi accenna di ſopra, & anco di ſotto trattando delle ſucceſſioni.

Gl' illegitimi, li quali volgarmente diciamo baſtardi, et anco li loro deſcendenti, ancorche legitimi, come di radice infetta, ſono parimente incapaci de' feudi veri, e proprij, nelli quali ſuccedo-
2 no gli eredi legitimi del ſangue, ſotto nome de' quali, non vengono gl' illegitimi; E ciò non hà dubbio alcuno, mentre la macchia non ſia tolta per mezzo di legitimazione; Ma quando queſta vi concorra, ſi diſtingue tra quella, che ſiegue per il ſuſſeguente matrimonio: e l' altra per grazia, ò diſpenſa, che volgarmente ſi dice per reſcritto.

Riſpetto alla prima ſorte di legitimazione; Quā-do vi concorrano gli eſtremi abili, in maniera, che per le regole legali, abbia luogo la retrotrazione, perche coſti bene della filiazione, e che nel tempo della concettione, trà il padre, e la madre, vi poteſſe eſſer valido, e legittimo matrimonio, In tal caſo, conforme à tutti gli effetti delle ſucceſſioni fidecommiſſarie & altre, queſti legitimati ſi hanno per veri legitimi, e niente differiſcono da quelli, li quali veramente ſiano nati di legittimo matrimonio e così anco ſuccedono ne' feudi.

Cadendo ſolamente la difficoltà, quando ſia matrimonio celebrato in frode, ouero che l' inueſtitura deſideri la concezione, ò la procreazione in coſtanza di matrimonio; Nelche non ſi hà legge particolare de' feudi, mà ſi camina con le medeſime regole di ragion comune, con le quali ſi camina

mina

mina ne fidecommiſſi & altre ſucceſſioni pregiudiziali al terzo, e non dipendenti dalla libera volontà del padre; Benſi che ne feudi nobili, e qualificati, ſi camina in ciò, con qualche maggior circoſpezione.

Quanto poi all' altra ſorte di legitimati per priuilegio, che ſi dicono *per reſcritto*, entra la diſtinzione che; O ſi tratta di legitimazioni concedute da Magiſtrati, e da altri inferiori, li quali nõ abbiano le ragioni di Principe ſourano, con podeſtà di diſpenſare alle leggi, e di togliere le ragioni del terzo, et in tal' caſo è certo, che queſta non baſta; Ma ſe ſarà del Principe ſotto il principato del quale ſia il feudo, dipende la deciſione dalla natura, ouero qualità della legitimazione, atteſoche ſe ſia informa ampla, ſenza qualificazione, ò reſtrizione alcuna, in maniera che il Principe dica reſtituire l' illegitimo, in tutto, e per tutto, agli legitimi natali, come ſe veramente da queſti foſſe nato, ouero procreato, nè per le circoſtanze del fatto la grazia pàtiſca defetto d' intenzione, ò di ſurrezione; Et in tal caſo baſta anche per li feudi, molto più quando di queſti nè faccia anco menzione; In concorſo però d' agnati traſuerſali, non già degli altri figliuoli veramente legitimi e naturali per matrimonio; Che però ſi ſtima più ampia e più òperatiua la legitimazione per il ſuſſeguente matrimonio; Ma ſe ſia qualificata, ouero riſtretta da qual-

che

che clausula, ò parola, dalla quale apparisca della volontà del Principe legittimante, di non pregiudicar' al terzo, allora non basta.

E se bene à gli altri effetti, nelli beni indifferenti (secondo vn' opinione), la legittimazione ottenuta da vn Principe possa giouare per li beni esistenti in altri principati, del che si tratta nel libro decimo de fidecommissi, e nell'vndecimo delle successioni ab intestato; Nondimeno nelli feudi, la pratica pare che porti il contrario, che si attenda la sola legittimazione di quel Principe, sotto il dominio del quale sia il feudo, e non d'altro Principe, ancorche il medesimo principato hauesse qualche souranità, perche fosse padrone diretto, e mediato, come infeudante, quando sia feudo regale, e di dignità, con ragione di principato. I

I Dell' illegitimi, e delli legitimati in questo lib. nel disc. 15. e nel l. 2. nel disc. 148.

Col medesimo supposto, che non osti in contra-
3 rio legge, ouero consuetudine ò dispensa particolare, ma caminando con le leggi generali de feudi, sono inabilitati, il muto, il sordo, il pazzo, il reo di lesa maestà Diuina, & vmana, il bandito capitale, lo scomunicato, e simili.

Cade però ingegnosa questione, se concorrendo alla successione del feudo indiuiduo, persone di
4 due linee, e generi, di egual grado, e sesso, in maniera che, trà loro, vada solamente attesa la prerogatiua dell'età, e portãdo il caso, che in vna linea, ò genere, vi sia il maggior nato il qual' sia sordo, e muto, o

uero pazzo, ò chierico, ò in altro modo inabile, & vn' altro capace, il quale ſia minore d' età, à quello dell' altra linea, ouero genere, il quale però, ſia minore del primo, e ſia maggiore del ſecondo; Se l' eſiſtenza de fatto del primo, ancorche inabile, impediſca il minore dell' altra linea, ò genere, in maniera che dia luogo alla ſucceſſione del fratello minore; E benche il caſo non ſia ſtato ancora formalmente diſcuſſo, nè deciſo, nondimeno pare, che l' opinione fauoreuole à queſta linea, dou' è de fatto il maggior nato, abbia molto del probabile, atteſo che abitualmēte la ſucceſſione ſi deferiſce al maggior nato, per l'impedimento del quale, iſtantaneamente, occultando l'acquiſto, e la ſucceſſione, paſſi à ſuo fratello. L

L *Si accenna nel diſc. 13. e nella deciſione di Sicilia in queſto libro.*

* * *

GA-

CAPITOLO DVODECIMO.

Delli pesi, e seruizij, à quali è obligato il feudatario, verso l'infeudante; Et all' incontro, delli pesi del Padrone, et infeudante, verso l' infeudato.

SOMMARIO

1 *DEll' obligo del seruizio personale che porta seco il feudo, e se il seruizio reale faccia cessare dett' obligo, ouero corrompa il feudo .*

2 *Della pena, che s' incorre per non dare detto seruizio .*

3 *Se vno sia feudatario di più Signori, à chi sia obligato più tosto seruire.*

4 *Il seruizio si deue all' immediato più che al mediato.*

5 *Dell' obligo, che hà il padrone di difendere il feudatario; E delle spese che si facciano per la difesa, ò ricuperazione dall' vno, o dall' altro, se si repetano.*

CAP. XII.

SECONDO le leggi, ò le conſuetu-
1 dini generali de' feudi, dicendoſi il feudatario ſoldato, e fedele dell' infeudante, quindi naſce, che oltre il peſo della fedeltà, principalmente è tenuto ſeruirlo perſonalmente nella guerra; Che però da queſta neceſſità del ſeruizio perſonale è deriuata l'incapacità dè chierici, e delle donne, e di quelli, li quali patiſcono infermità perpetua, impeditiua dell'vſo libero de' membri, neceſſario al ſeruizio militare; Stimandoſi tãto connaturale al feudo il ſeruizio perſonale, che quando non ſi dia, ma che ſi dia reale, in qualche annua preſtazione in denaro, ò in altra robba, molti credano, che perciò ſi corrompa la vera e propria natura del feudo, e diuenti feudo improprio, da regolarſi secondo la natura de beni allodiali indifferenti, conforme di ſopra ſi è accennato.

Queſto però (com' altre volte ſi è detto) è vn'error' manifeſto, atteſo che nelli principati, per lo più pacifici, come particolarmente è quello del Papa nel ſuo dominio temporale, l' vſo per il più porta, che il ſeruizio feudale, in recognizione dell' infeudante, ſi paghi con qualche annua ricognizione reale.

E nel-

E nelli Regni delle due Sicilie, particolarmente della citeriore, che volgarmente si dice di Napoli, per antica consuetudine si è cõmutato in vn'annua prestazione di denaro, a proporzione della qualità del feudo, e delle sue rẽdite, la quale iui vien chiamata con vn' vocabolo barbaro *adoa*, nè perciò si corrompe la natura de' feudi veri, e proprij, nè quelli cessano d' esser tali, mentre tuttauia portano l'obligo della fedeltà, & anco quello del seruizio personale, negli vrgenti, e straordinarij bisogni, e particolarmente, quando l'infeudante andasse personalmente all' esercito.

Lasciando il luogo alla verità se quest' obligo, camini, ò nò, nelli feudi maggiori, e del prim'ordine, li quali si dicono regali, e di vera dignità, mentre per lo più pare che la pratica de fatto proui il contrario.

Mancando il feudatario dalla prestazione del detto seruizio personale, ò reale respettiuamente,
2 in istretto rigore, incorre la caducità, conforme si dice di sotto nel capitolo 31. doue si tratta delle caducità, e deuoluzioni; Però in ciò bisogna deferire al costume, ouero alle leggi e stili del principato, come iui si accenna, doue si tratta ãcora dell' altra caducità, la quale s' incorre per l'inosseruanza della fedeltà, la quale da feudisti si dice *fellonia*.

Frequentemẽte il caso porta, che vna medesima per-
3. sona, sia feudatario di più Principi, perilche nasce

la

la queſtione, ſe eſſendo da eſſi nel medeſimo tempo ricercato à ſeruire, à chi ſia tenuto più toſto vbbidire, e ſeruire, mentre eſſendo la perſona materiale indiuidua, ſi rende impoſſibile il potere perſonalmente ſeruire à due, o più, ancorche per finzione di legge, ſiano ſtimate più, e diuerſe perſone formalmẽte diſtinte, e tãti quanti ſono li feudi; Atteſo, che queſto camina bene à gli altri effetti capaci della detta finzione, per la quale il feudo ſi dice vn' vomo muto, ſordo, e ſtroppio, il quale non può operare da ſe ſteſſo, ma opera per mezzo del ſuo poſſeſſore, e però quãti feudi ſono tãte ſono le perſone Ma ciò nõ è praticabile nelle coſe meramẽte perſonali, poiche la perſona naturalmente è vna, & indiuidua, nè contro la verità naturale, può operare la finzione della legge.

Queſto punto, più per qualche riſpetto prudenziale, che per gran difficoltà legale, non è facile à riceuer la deciſione, che però ſe ne riſerua il luogo alla verità, & all'oſſeruãza, ouero allo ſtile del principato; Ma quãdo ſi haueſſe da parlare da puro Legiſta in aſtratto, ò pure da referire quelche i Legiſti ne dicono; Pare che concordino più comunemente i Dottori, che debba eſſer ſeruito quello, il quale ſia il Signore naturale della perſona per ragione dell' origine, e del domicilio; Ouero in cõcorſo di più Signori non naturali, quello, nel dominio del quale ſia il feudo maggiore, e molto più ſe fuſſero più feudi.

In

In concorſo poi di più padroni del medeſimo feudo, vno de quali ſia mediato, e l' altro immediato,
4 il vaſſallo, il quale in queſto caſo, ſi dice più toſto ſuffeudatario, che feudatario, deue ſeruire il ſignore immediato, per eſſer queſto il ſuo autore; Quãdo però fatta la ſubinfeudazione, gli reſti parte di dominio, e di ſuperiorità nel feudo; Non già quando ſe ne ſpogli affatto, poiche in tal caſo, il mediato, reſta immediato, ſecondo la diſtinzione, della quale ſi hà nel capitolo 26. ſopra li ſuffeudi.

All' incontro, il padrone, ouero l'infeudante ha obligo di proteggere, e di defendere il feudatario; e ſe per tal difeſa faceſſe delle ſpeſe, non le ripete;
5 Anzi ſe lo ſteſſo feudatario, per ricuperare, ò per difendere il feudo, faceſſe ſpeſe notabili, in caſo di deuoluzione, ouero paſſaggio ad altra linea, le ripete, come ſi dice di ſotto nel cap. 33. delle detrazioni; Quando però la ricuperazione, ouero la difeſa porti ſeco il ſeruizio del padron diretto, per conſeruazione del ſuo dominio, e ſouranità, cioèche vn nemico del padrone, ouero vn' altro occupatore l' aueſſe inuaſo, ò voleſſe inuaderlo, per renderſene padrone independentemente dall' infeudante; Non già quando ſia la difeſa, ò ricuperazione, per intereſſe proprio del feudatario; Che però la lite publica, ò priuata, ſia ſopra la ſola pertinenza, ò poſſeſſo del feudo, ſenza contro-

uer-

uertere il dominio, e ragione dell' infeudante nel suo diretto dominio, e souranità, ò pure che siano spese piccole, & ordinarie, e correnti, che sieno connaturali al feudo, e da douersi fare con i frutti, e con altri emolumenti del medesimo feudo. A

A *Se ne parla in questo lib. nel disc. 57. & 76. e nel l. 4. dell' Enfiteusi nel disc. 12.*



CA-

CAPITOLO XIII.

Quali cose caschino sotto l'inuestitura, e concessione feudale; E particolarmente, se li regali s' intendano conceduti al feudatario, ouero riseruati all'infeudante; E se essendo conceduti ad vno, passino à gli altri che ne siano nouamente inuestiti.

SOMMARIO.

1 *Li feudi regali, e di vera dignità portano vna specie di Principato sourano.*

2 *Che cosa resti all' infeudante.*

3 *Quali siano li regali maggiori, e se questi spettino à feudatarij anche regali, e di dignità.*

4 *Alli feudatarij minori, che si dicono Baroni, non spettano li regali, e quando ad essi spettino.*

5 *Si dichiara in qual caso al feudatario, ouero al Barone spettino anche li regali, & altre cose, le quali ordinariamente se gli negano.*

6 *Della ragione della differenza.*

7 *Se le regalie, & altre prerogatiue concedute ad vn feudatario, passino al successore inuestito di nuouo doppo la deuoluzione.*

8 *Che il feudo sia vn vomo muto, e sordo, e degli effetti, che ne risultano e quali ragioni ritenga il feudo, non ostante la deuoluzione.*

9 *Se il titolo s' estingua con la deuoluzione del feudo.*

10 *Come si conosca se la nuoua concessione sia come la prima:*

11 *Quando le ragioni sieno reali, e quando personali.*

12 *Se il proibire la caccia, ouero il cacciare in quel d' altri, sia di ragione reale del feudo.*

13 *Se li beni allodiali posseduti dal feudatario, e deuoluti all' infeudante, caschino sotto la nuoua concessione del feudo.*

CAP. XIII.

PENDE la decisione di tal questione dalla natura, ouero dalla qualità del feudo, poiche se sia feudo regale, e di vera dignità, che diciamo
1 del prim' ordine, con piena ragione di principato, secondo la distinzione di sopra accennata, in tal caso, quando la legge particolare dell' inuestitura, ò quella del principato, ouero l' osseruanza, non disponga altrimente; Per la regola generale, cosi indottà dall' vso, almeno d' Italia, vengono, l' imperio, e la piena giurisdizione de' vassalli, con li regali, anche maggiori, e connaturali à Principi sourani, atteso che, per tali vengono stimati questi feudatarij, li quali perciò, hanno nel loro feudo ò principato, tutto quello che (conforme li Giuristi dicono) abbia l' Imperadore nel suo Imperio, eccettuatone il dominio diretto, che alcuni dicono alto, altri altissimo, per rispetto di quell' alto, che si considera nel medesimo feudatario, à comparazione de' suoi Baroni, e suffeudatarij.

Restando all' infeudante il detto alto, ouero altissimo dominio, con quella superiorità, la quale volgarmente si dice souranità, per distinguer' il pa-
2 drone, dal feudatario, e per la recognizione col

ſeruizio reale, ouero perſonale douuto, ſecondo la legge dell' inueſtitura, con la facoltà di giudicare ſopra la pertinenza del feudo, e con altre ſimili remote, e più toſto abituali, che pratiche, & effettiue giuriſdizioni, e prerogatiue.

Poiche ſe bene alcuni Giuriſti, e particolarmente gli Oltramontani, credono, che indifferentemẽte
3 à feudatarij, ancorche maggiori, e di vera dignità, non ſpettino alcuni regali maggiori, come particolarmẽte ſono; La facoltà di far guerra publica, ouero leghe; L' imporre gabelle; Il dare le repreſaglie; Il diſpenſare alle leggi; Il togliere la ragione del terzo, e coſe ſimili, delle quali ſi tratta nel libro ſeguente de' regali, dou' è la loro ſede; Nondimeno per l' vſo comune, particolarmente ne feudatarij maggiori, che diciamo Principi, ouero Potentati d' Italia, la pratica inſegna il contrario, quando la legge particolare dell' inueſtitura più ſtretta, ouero la legge ſcritta ò non ſcritta dell'infeudante, ò la natura del feudo regolata dall' vſo non diſponga diuerſamente.

4 Se poi ſi tratti de' feudi inferiori, e piu ſubordinati al Principe infeudante, come ſono quelli de' Baroni, anche titolati abuſiui, ſecondo le diſtinzioni più volte accennate; In tal caſo la regola è in contrario, comprouata anco dalla pratica, & vſo più comune, che per lo più, quando la legge particolare dell'inueſtitura, ouero la cõſuetudine, del feudo, ouero le leggi del paeſe, non portino altrimente, li

rega

regali non s' intendono conceduti, mà restano riseruati al Principe infeudante; Che però li Baroni nõ hanno l'vsò de' regali, se nõ apparisca il cõtrario dall' inuestitura, ò da altro priuilegio del Principe sourano, ouero che nè abbiano vn possesso immemorabile, ò cẽtenario senza principio vizioso, in vigore del quale sia loro lecito allegare il priuilegio, ouero ogn'altro titolo migliore conforme si dice nella materia de' regali.

Ciò camina in quei feudi, li quali per verità, e
5 de fatto, dal Principe si concedono delle sue Citta, terre, castelli, e luoghi à suoi vassalli, ouero ad altri, che in questo modo li costituisca tali; Ma non già in que' feudi, li quali sieno tali per vna finzione, & intellettual' operazione della legge, e non per verità naturale; Come sono quelle Città, terre, castelli, e luoghi, li quali da qualche signore si posseggano come liberi, & indipendenti, in quel vero allodio, pe'l quale si riconosca solo Iddio in superiore cõ tutti i regali, e con altre ragioni di sourano signore; Ma che ò per causa di protezione, ouero, perche così l' astringa la forza maggiore, ò per altro rispetto, riconosca le medesime sue Città, terre, castelli, ò luoghi in feudo da vn' altro Principe, giurandogli fedeltà, e riconoscendolo per signore sourano, poiche ciò opererà bene la traslazione dell'alto, e del diretto dominio, cõ la souranità, e con altre preminenze, ma non toglie al possessore i regali che già possedeua. A

A *In questo lib. nel disc. 63.*

La

La ragione della differenza tra l'vn caſo, e l'altro è chiara, altre volte accennata; Atteſo che, nel
6 primo caſo, l'infeudante è quello, il quale dona, e cōcede il ſuo all'infeudato, che però la conceſſione và inteſa ſtrettamente, ſi che non abbracci quel ch' è ſolito andar anneſſo al Principato, e non concederſi ad inferiori; Et all'incōtro nel ſecōdo caſo l'infeudato è quello che dona il ſuo all'infeudante, e però per la medeſima ragione, la conceſſione và inteſa ſtrettamente, ſi che ſia quanto meno è poſſibile pregiudiziale, baſtando, che operi l'effetto, per il quale ciò ſia ſeguito; Quando però la legge dell'inueſtitura, ouero l'oſſeruanza non porti altrimente.

Quando poi il caſo dia, che ad vn feudatario ſi conceda contro detta regola, ouero contro il ſolito
7 qualche regalia, ò prerogatiua; In tal caſo cade la difficolta, ſe deuoluendoſi il feudo, e queſto concedendoſi di nuouo ad vn'altro, ſenz'altra eſpreſſione, s'intenda dato con le medeſime inſolite, e maggiori giuriſdizioni, e preminenze; Scorgendoſi in ciò qualche variazione trà Giuriſti, poiche ſe bene più comunemente concordano nella diſtinzione, ſe la conceſſione ſia reale, ò perſonale, cioè che nel primo caſo paſſi al nuouo feudatario, e non nel ſecondo, quaſi che hauendo il feudo acquiſtato quella prerogatiua, ſempre la ritenga.

Nondimeno queſta diſtinzione, anco à diſcorrerla in aſtratto, hà delle difficoltà, quando ſi tratti

di

di feudo già deuoluto, inmaniera, che doppo consumata la deuoluzione, il Principe lo cõceda di nuouo; Atteſo che eſſendo il feudo ritornato all' antica ſua cauſa, & vnità del principato, ſi è con quello confuſo, appunto com' vn riuolo diuertito dal fiume, ouero dal lago, ſe ſi ſtagnaſſe, nõ potendoſi dare quel feudo, che importa ſeruitù in potere del padrone, & infeudante, mentre non può darſi ſeruitù nella robba propria; E per conſeguenza non può ritenere quelle prerogatiue di regalie, ouero di giuriſdizione, e preminenze ſtraordinarie, che aueſſe acquiſtate contro il medeſimo Principe.

Poiche ſebene, conforme ſi è di ſopra accennato,
8 il feudo ſi dice vn' vomo muto, e ſordo, il quale parla, ſente, & opera per mezzo del feudatario, come ſuo miniſtro & organo, ſiche non ceſſa il ſuo eſſere gia acquiſtato, che turtauia conſerua, anche per il tempo, che per lite trà ſucceſſori, ouero per altro accidente ſteſſe ſenza poſſeſſore; Appunto come ſono le Chieſe in tempo di ſede vacante, ò impedita per morte, ò per aſſenza del Prelato; Nondimeno ciò camina bene finche duri, e ſia in eſſere la qualità, & eſſenza di feudo, perche duri l'inueſtitura B; Ma non già quando queſta ſia ſpirata, mẽtre in tal caſo quel feudo ſi dice morto; Che però, quãdo il Principe lo concede di nuouo, queſto ſarà vn' vomo diuerſo, nouamente creato, ritenendo ſolamente quelle ragioni reali contro i terzi, le

B *Di queſto caſo ſi diſcorre nel lib. 3. delle preminenze nel diſc. 26.*

zi, le

zi, le quali compatibilmente possano ritenersi anche dall' istesso Padron diretto.

Caminando l' istesso nelli titoli, ò nelle dignità, attesoche cõ la deuoluzione si estinguono, ouero
9 si supprimono, non potendosi dar' il caso che dell' istessa Città ò luogo, vno sia Rè ò Principe souvrano, e ne sia anco Duca, Marchese ò Conte. C

C In questo lib. nelli disc. 9. 40. e 61.

Gioua nondimeno la distinzione, all' effetto di regolare la volontà dell' infeudante, e la natura della nuoua infeudazione; Attesoche quãdo questa si
10 faccia nella forma generale, e solita con tutte le ragioni già spettanti al feudo, in tal caso s' intẽdono cõ cedute ãco le giurisdizioni, e le regalie, & altre preminenze, ancorche straordinarie, & in solite, le quali siano reali, ma non già i titoli, e le dignità, quando non si esprima, non ostante ciò che alcuni malamente dicano in contrario.

La difficoltà maggiore però consiste nel fatto, & applicazione, cioè quando la concessione di queste cose insolite, e non connaturali, sia reale,
11 ò personale; Et in ciò come questione di fatto, e non di legge, non può darsi regola certa, e generale, dipendendo la decisione dalle circostanze particolari del fatto, dalle quali và regolata la verisimile volontà del concedente.

Con l' istessa regola caminano quelle ragioni,
12 e giurisdizioni, ò prerogatiue, che il possessore del feudo auesse acquistate contro vn terzo, se

passi-

passino, ò nò col feudo all'infeudante, ouero al successore, atteso che se l'acquisto è reale, passerà, ma non già quando sia personale. Come per esempio; Soleano li vassalli far' alcuni seruizij al feudatario, padrone immediato, de quali si tratta nel libro seguente de' regali nel cap. nel quale si parla dell'angarie, e perangarie, che però nasca il dubbio, se deuoluendosi il feudo, si debbano li medesimi seruizij anco al padrone diretto, ò alli suoi officiali, ouero al successore; E la decisione dipende da detta distinzione della ragion reale, ò personale. D

D *In questo lib. nel discor. 51.*

Con la medesima distinzione si decide l'altra questione, se la facoltà di proibire la caccia, ouero la pescaggione, ò pure di far l'vn' ò l' altra, in quel d'altri, passi al successore, così del feudo, come de luoghi, nelli quali sia la caccia, ò pescaggione, come di ciò si tratta nel detto libro seguente de regali in quel capitolo, nel quale si discorre della podestà, ouero della ragione di proibire.

Parimente nasce dubbio, se essendosi col feudo deuoluti al Principe, altri beni liberi, & allodiali, li quali dal feudatario con diuerso titolo si possedeano nel feudo, questi s' intendano conceduti anco in feudo; E la regola è negatiua, nell'istesso modo che negli altri casi detti di sopra, con la presunzione della personalità, più che della realità,

quando non appariſca dell' animo di concederli; E queſt' animo, non concorrendoui proue eſpreſſe, può anche deſumerſi da congetture, e preſunzioni, particolarmente dalla quantità del prezzo, ò pure, ſe ne preceda, ò nò, la formale incorporazione. E

E Nel diſc. 2. & 56. di queſto libro.

CA-

CAPITOLO XIV.

Della giurisdizione; Et imperio, & altre prerogatiue del feudatario.

SOMMARIO

1 *CHe la giurisdizione non sia necessariamente annessa al feudo, ma possa esser di diuersa natura.*

2 *Si danno gli esempij, che il feudo sia d'uno, e la giurisdizione sia d'un altro.*

3 *Quando la giurisdizione sia annessa al feudo qual, e quanta sia.*

4 *Quali casi non cadano sotto la giurisdizione de' Baroni.*

5 *Della prerogatiua del feudatario d'esser primo cittadino nella facoltà di pascolare, e di hauer altre ragioni di cittadinanza.*

6 *Delli seruizij che 'l feudatario può esigere da vassalli.*

CAP. XIV.

LA giuriſdizione col mero, e miſto imperio ne vaſſalli, non è coſa neceſ-
1 ſariamēte anneſſa al feudo; Cheperò può darſi il feudo in potere d' vno, e la giuriſdizione in potere d' vn'altro, ouero in potere dell' infeudante; Opure che'l medeſimo feudatario abbia da vno il feudo, e da vn' altro la giuriſdizione in allodio, ò anche in feudo A.

A In queſto lib. nelli diſc. 61. & 62.

Il che inſegna frequentemente la pratica nel Regno di Napoli, atteſo che molti luoghi abitati per
2 conceſſioni regie in feudo, ò in allodio, ſono poſſeduti da Chieſe, e da Monaſterij, ſenza la giuriſdizione criminale, ò miſta, la quale reſta in potere del Rè, ouero da queſto ſi dà in feudo ad vn altro, conforme altroue di ſopra ſi è accennato; Et alle volte l' iſteſſa Chieſa, ò Monaſterio cerca d' acquiſtarlo in perſona fiduciaria di qualche vaſſallo, ò altro confidente, che ne ſia capace.

Ma quando col feudo vada anneſſa la giuriſdizione, con l' imperio, in tal caſo, quale, e quanta queſta ſia, e con che preminenze, non vi ſi può da-
3 re certa regola generale, dipendendo dalle leggi, ò dagli ſtili particolari de varij principati; E quando ceſſino le leggi, ouero gli ſtili particolari, in ma-

niera,

niera, che bisogni ricorrere alla ragion comune, in tal caso, la regola generale porta la decisione, con la più volte accennata distinzione della qualità de' feudi, cioè se siano regali, e del prim'ordine, poiche in tal caso portano tutto quello che compete al Principe nel principato, col totale mero, e misto imperio, e con li regali anche maggiori.

Se poi siano feudi inferiori, e subordinati al Principe sourano, in tal caso viene anche il mero e misto imperio, e la piena giurisdizione, cosi ciuile, come criminale, e mista, ma subordinata all'appellazioni, e ricorsi al Principe, & à suoi Tribunali, nè vengono li regali, trà li quali si annouera il rimettere banditi, e far grazie pure di pene capitali, quando le leggi particolari, ò l'vso, del priuilegio non lo porti, siche lo stile vi hà gran parte.

Come anche tal giurisdizione non entra in alcuni delitti, li quali si stimano di ragion publica, e peculiare del Principe; Come sono; Li delitti di lesamae
4 stà Diuina, & vmana; L'escauazione de' tesori, & altre cose spettanti al Principe; La moneta falsa; La contrauenzione di quelle leggi, che riguardano le ragioni particolari del Principe sourano; E secondo vn' opinione, la grassazione di strade publiche, di prima classe, che volgarmente si dicono maestre, e regali, ouero consulari, ò militari, e simili.

Et in ciò parimente non può darsi regola, per la

varie-

varietà delle leggi, ò degli stili particolari de' principati, anzi delle prouincie, ò presidati nell'istesso principato; Dalliquali parimente dipende la materia dell' appellazioni, ò de ricorsi, e se in pregiudizio della giurisdizione del feudatario, si possa di consenso eleggere il foro del Principe, con altre questioni, le quali cadono sotto il libro terzo, doue si tratta della giurisdizione, e competenza del foro, essendo iui la sede di questa materia.

Porta anco il feudo molte prerogatiue al feu-
5 datario, cioè nell' essere stimato primo cittadino, e di godere tutte le prerogatiue di cittadinanza, particolarmente nella facoltà di pascolare, e di acquare, con li suoi animali, e legnare ne boschi comunali, e di hauer' altri vsi, li quali competono à cittadini; E quest' vso per ordinario è causa di molti litigij trà il feudatario, e li vassalli, poiche i Baroni, per essere per lo più ricchi, e potenti, per auidità di maggior lucro, applicandosi all' industrie d' animali, sogliono assorbire tutti li pascoli, e priuarne i vassalli; Onde alcuni Dottori vogliono che debba auer l' vso, quanto il più ricco cittadino; Altri quãto due; Et altri che sia materia arbitraria da decidersi, secondo la qualità del luogo, quantità del territorio, e numero de' cittadini; Deue però molto deferirsi alla consuetudine. B

B *Di ciò si parla nel lib. 4. delle seruitù nel discor. 35. & 36. & in questo libro nel disc. 65.*

Dall' vso parimente de' luoghi, ouero dalle leg-
6 gi, e stili de' principati, nascono l' altre prerogati-

ue,

ue, che ſogliono auere li Baroni, e feudatarij, ſopra li vaſſalli, nelli ſeruizij, li quali ſi eſplicano col termine d' *angarie*, e *perangarie*, & in altre coſe ſimili, molte delle quali s'accennano nel lib. ſeguente de' regali, nel cap. nel quale ſi tratta di queſta materia, in maniera che quando vi ſia l'vſo legittimo, biſogna à quello deferire; Ma quando dett' vſo non vi ſia, ouero, che queſto ſi ſtimi illecito, ſiche li conuenga più toſto il nome di abuſo, in tal caſo, ſecondo le regole generali delle leggi, coſi comuni, come feudali, non ſi deuono alli Baroni, e feudatatij inferiori, li quali non abbiano le ragioni di Principe, eſſendo di ragione regale, quando il priuilegio del Principe, ò l' antico poſſeſſo immemorabile, ò centenario, non vizioſo, non lo conceda; E quando ciò naſca dall' vſo, e poſſeſſo, cade il ſopraccennato dubbio, ſe ſia reale, ò perſonale, atteſo che, nel primo caſo paſſa al ſucceſſore, ouero al padron diretto, ma non già nel ſecondo, come ſi è detto; E per lo più ſogliono darſi queſti ſeruizij al feudatario, per affezione perſonale, e per conſeguenza non paſſano col feudo. C

C *Nel detto diſc 51. di queſto libro.*

* * *

CA-

CAPITOLO XV.

Della proibizione d'alienare, ò di obligare il feudo per contratti, ò per altri atti frà viui; E che cosa venga sotto il nome, ò vocabolo d'alienazione proibita; E particolarmente, della transazione, e della locazione, oltre la vendita, & altri atti, di vera & indubitata alienazione.

SOMMARIO.

1 *QVali siano le alienazioni, che chiaramente sono proibite ne' feudi.*
2 *Quando la locazione sia proibita.*
3 *Come nella locazione de' feudi si debbano ragguagliare gli anni.*
4 *Se la transazione sia alienazione proibita, si distinguono più casi.*
5 *Della differenza del padron diretto, e de' successori nel feudo in questo proposito di transazione.*
6 *Del compromesso.*
7 *Della diuisione.*

Che

8 *Che'l ſeruizio del feudo ſia douuto da ciaſcun Feudatario non oſtante la diuiſione.*

CAP. XV.

COL più volte accennato preſuppoſto, che ſi tratti di feudi veri, e proprij,
1 li quali ſi debbano regolare cõ le leggi feudali, non già de' feudi corrotti & improprij, li quali in ſoſtanza hanno più dell' allodio, che del feudo, laonde vadano regolati con la ragion comune; Generalmēte, vien proibito ogn'atto, il quale porti, non ſolamēte la totale, & effettiua traslazione di dominio del feudo da vno all' altro, come ſono, la compra, e vēdita, permuta, la dazione in ſoluto, e la donazione, mà ancora ogn'atto il quale importi, reale, & effettiua traslazione della coſa da vno all'altro, ſe non nel dominio totale, almeno in quello, che ſi dice ſubalterno; Come ſono l'enfiteuſi, il liuello, la cenſuazione, e la locazione perpetua; Riſeruandoſi à particolar' iſpezione la ſuffeudazione.

Come anche ſono quegli atti, li quali importino traslazione di qualche ragione reale ſopra il feudo, ancorche il dominio, & il poſſeſſo naturale, reſtino in potere del feudatario; Come ſono, l'impoſizione di ſeruitù prediale, & anche miſta, douuta dal

feudo alla persona ò l' imposizione de' censi consignatiui, & altr' atti simili.

E perche sotto questa proibizione, cade anco la locazione à lungo tempo; Quindi entra la questione quando debba dirsi tale à quest' effetto; Et ancorche varie siano le opinioni anche nelli
2 beni ecclesiastici (nelli quali però oggidì la questione, è già sopita, perche eccedendo il triennio, casca sotto la proibizione); Tuttauia nelli feudi, ancor dura.

Si crede però comunemente riceuuta in pratica l'opinione, che la locazione à lungo tempo, e conseguentemente proibita, sia quella, la quale si faccia per anni diece, siche quando sia minore di questo spazio, non cada sotto la proibizione.

Bensì, che più probabilmente in questa materia de' feudi non pare, ch'entri quella considerazione, la qual' è solita farsi nella locazione de' beni ecclesiastici, ò simili, sopra la regolazione dell' anno dall' intiera raccolta di tutti li frutti, mà che vada
3 atteso l'anno corrente, il quale si dice astronomico, ouero solare, costituito di trecento sessantacinque giorni; Attesoche, essendo il feudo vna vniuersità, la quale abbraccia molte sorti di robbe, produttiue de' frutti in tempi diuersi, e particolarmente delle selue cedue, le quali richiedono vn lungo spazio di trenta, ed anche di cinquant' anni per taglio, se si douesse aspettare il circolo dell' intiera raccolta di

tut-

tutti li frutti, per la quale si costituisse vn'anno, si darebbe l'assordo, che vn feudo si potesse affittare per più secoli, che però importerebbe vna specie di formal'alienazione; E tale pare che sia l'vso, e la pratica comune. A

A *Di questa regolazione d'anni si parla nel libro 7. nel titolo delle alienazioni e de' contratti proibiti & altroue.*

Nella transazione, variano i Dottori, se cada sotto questa proibizione; Però secondo la più probabile opinione, si deuono distinguere gli effetti, à
4 quali di ciò si tratti; Atteso che, se si tratta per l'incorso delle pene, si stima più vero, che quando non vi sia vna mala fede, e frode chiara, in maniera che il termine, ò vocabolo di transazione sia affettatamẽte apposto per palliare l'alienazione proibita, quella nõ sia cõpresa, per la regola, che per isfuggir la pena, basti ogni causa, tale quale si sia, ancorche erronea, ò in altro modo insossistente, in maniera che al medesimo transigente, ouero à suoi eredi fosse lecito d'impugnar l'atto.

Quanto poi all'effetto della validità dell'atto, e se sia obligatorio & operatiuo, ò nò; Nelli due Regni di Sicilia, vltra, e citra il faro, per vna legge, ò costituzione particolare, la quale molto più strettamente proibisce ogni alienazione di quelche facciano le leggi feudali, và senza dubio compresa la transazione, anche in ordine à non obligare il medesimo transigente, ò suoi eredi, quando non vi concorra l'assenso regio, essendo iui riceuuto, che in ogni contratto, & alienazione sopra i feudi,

ſi dia la penitenza , e la libera facoltà di riuocare l' atto , ſenz' obligo alcuno di rifare l' intereſſe, come à baſſo ſi dirà, che però ceſſano tutte quelle queſtioni, le quali entrano in termini della ragion comune feudale.

Atteſa poi la detta ragion comune, e trattando de' termini, e caſi generali, alli quali non oſti legge ſcritta, ò non ſcritta particolare, ſi camina con la diſtinzione di quattro caſi; Il primo ſe ſi tratti ad effetti pregiudiziali ad eſſo feudatario; Il ſecondo ſe in pregiudizio del ſucceſſore particolare, il quale con legitimo titolo, corroborato dall' aſſenſo del padrone, abbia acquiſtato il feudo; Il terzo ſe in pregiudizio del ſucceſſore del feudo antico di patto e prouidenza, in maniera che venga con le proprie ragioni dell'inueſtitura independentemente dal tranſigente; Et il quarto, ſe in pregiudizio del padron diretto.

Al primo effetto,quando, la tranſazione non ſia impugnabile per il medeſimo trãſigente,ouero per il ſuo erede, ſecõdo li termini generali della ragion comune, anche in robbe, e materie indifferenti, come ſuole occorrere, ò per capo di leſione, ò di falſo preſuppoſto,ò di mancante dubbietà,ò di non comprẽſione,come ſi oſſerua nel libro 7. nel titolo delle Alienazioni, e contratti proibiti, & altroue in maniera che per altro la tranſazione ſia valida,

& obli-

& obligatoria, in tal caſo, non pare che à riſpetto del tranſigẽte, ò del ſuo erede, in queſta materia de' feudi, vi ſia diuerſa, e particolar diſpoſizione.

Nel ſecondo, ſe la tranſazione ſia fatta dopo l'alienazione validamente fatta ad vn' altro, non cade dubbio alcuno che non vaglia, e non pregiudichi.

Nel terzo, quando la tranſazione s' impugni dal ſucceſſore, il quale venga per ragion propria, come chiamato dall'inueſtitura independentemente dal tranſigente, e non abbia per altro la qualità ereditaria del tranſigente negli altri ſuoi beni indifferenti, in maniera che non gli oſti l' obligo, che la legge dà ad vn' erede di non poter' impugnare il fatto di quello, del quale poſſegga la robba; Et in tal caſo per termini generali (preſcindendo dalle dette leggi, e ſtili particolari de' ſudetti Regni, ò ſimili), la deciſione dipende dalla medeſima diſtinzione generale, la quale, ſecondo la più comune, e riceuuta opinione, ſi hà in termini di ragion comune in ogn'altra materia indifferente, e particolarmente con più frequenza in occaſione della materia fideicommiſſaria, cioè, che quando la tranſazione ſia fatta con buona fede, oblighi il ſucceſſore, ancorche venga per la perſona, ò ragione propria independentemente dal tranſigente, non già quãdo ſia con mala fede; Che però le queſtioni ſoura ciò ſi reſtringono all' applicazione di detta diſtinzione, e quando ſi verifichi l' vna, ò l'altra parte.

Per

Per giudicar dunque, ſe vi ſia la buona, ò la mala fede, ſi deue vedere, à chi in dubbio aſſiſta la regola, ò la preſunzione, ſe più toſto alla buona, che alla mala fede, eſſendo queſta la natura, & operazione della regola, ò della preſunzione legale, che fonda l' intenzione di quello, al quale aſſiſte, e trasferiſce il peſo di prouar' il contrario all' altra parte.

Sopra queſto punto dunque, ſe, & à chi aſſiſta la preſunzione, ſi ſcorge qualche varietà d' opinioni, e vi ſono probabili argomenti per l' vna, e l' altra parte; Atteſo che quelli, li quali tengono le parti del feudatario ſucceſſore, dicono che hauendo queſto la regola di non eſſer obligato à quel che ſi ſia fatto dal ſuo predeceſſore, dal quale non hà cauſa, nè dipendenza, quello, il quale pretende la limitazione, la deue prouare; Et all' incontro gli altri ſi fondano nella regola, ò preſunzione generale, la quale aſſiſte alla buona fede, & alla validità dell' atto, in eſcluſione del delitto.

Tuttauia queſte generalità ſono troppo vaghe, nè ſi deue nel giudicare, caminare con loro ſolamente, mà ſi deue vedere, ſe vi ſia, ò nò la buona fede, la quale naſce dalla probabile incertezza, ò dubbietà dell' euento della lite, ſiche vi ſia vn' giuſto timore della perdita totale, ò del dãno molto maggiore, onde poſſa dirſi che il poſſeſſore del feudo, ò del fidecommiſſo, ò di coſa ſimile, ſi ſia in

ciò

ciò portato da prudente padre di fameglia, facendo le parti di buon' amminiſtratore, nel metter' in ſicuro per ſe, e ſuoi ſucceſſori, vna parte di quelche ſia in lite, per non perder' il tutto; E conſeguentemente, non vi ſi può dare regola certa, e generale, mentre ciò dipende dalle circoſtanze del fatto di ciaſcun caſo, e dalla qualità della lite, dalla quale vada formato il giudizio, ſe quel che ſi rimette all' altro tranſigente, ſia prezzo proporzionato dell' incerto euento della lite, ò nò.

Mà perche ſopra queſto articolo, anco in detto caſo di buona fede, ſi ſcorge trà Giuriſti qualche varietà d'opinioni, poiche alcuni indifferentemente negano queſta facoltà d'obligare il ſucceſſore, e queſta opinione ſi tiene nelle Spagne, in quei maioraſchi, nella maniera che ne' detti Regni dell' vn' el'altra Sicilia ſi tiene nelli feudi; Et altri diſtinguono ſe il feudo riceua, ò non riceua diuiſione; O pure ſe queſto ſi rilaſſi, ò ſi ritēga. Quindi ſegue, che la deciſione anderà regolata, ſecondo quell' opinione, la quale ſia più riceuuta ne i Tribunali maggiori di que' principati, ò luoghi, nelli quali ſia la quiſtione.

In caſo poi che, ceſſando queſta limitazione, entri l' accennata regola, che la tranſazione non obligħi il ſucceſſore; Quando il caſo portaſſe che 'l ſucceſſore foſſe erede degli altri beni indifferenti del tranſigente, in tal caſo ſe la nullità non ſia più che

ma-

manifesta, con chiara resistenza di legge, non potrà, come si è detto, impugnare il fatto del suo autore, secondo la più riceuuta opinione.

Bensì, che quando detta chiara nullità vi concorra, si potrà impugnar l'atto per quel che spetta al corpo, e sostanza del feudo, ma sarà tenuto con gli altri beni, à rifar l'interesse all'altra parte, quãdo le leggi, o li stili particolari del paese non dispongano altrimente.

Nel quarto caso, nel quale si tratti, se la transazione fatta dal feudatario possa obligare il padron' diretto; Quando la transazione apporti pregiudizio reale al feudo, il quale perciò riceua diminuzione, ò diuisione, ouero perdita di maggiori prerogatiue, ò seruitù, e peso reale; In tal caso si crede concordemente, che non oblighi il padrone, senza badare alla detta distinzione, della buona, ò della mala fede.

La ragione della differenza trà questo caso, & il precedente, è chiara; Atteso che in quello, l'interesse del successore non è presentaneo, ma consecutiuo, e più sperato, che certo, e presente, che però il possessore del feudo si dice legittimo cõtradittore, & amministratore, inmaniera che se proseguendosi la lite, fusse nata la re giudicata à fauore dell'altra parte, questa obligherebbe anche li successori, quando non vi concoresse vizio di collusione, ò di gran trascuragine nella difesa della causa;

E con-

E' conseguentemente, venendo stimata la transazione, vna specie di regiudicata, entra la medesima ragione.

Mà non è così nell' altro caso, atteso che il padrone diretto si dice d'hauer l'interesse presentaneo, il quale è certo, e coeguale, in maniera che la regiudicata, e gli altri atti, li quali sopra il dominiò diretto, ò sopra le ragioni del feudo seguissero cōtro il feudatario, resterebbono di niun vigore, e pregiudizio contro il padrone diretto, e conseguentemente, per la medesima ragione, non gli deue pregiudicare la transazione.

Se poi questa non portasse diminuzione, ò alterazione, del feudo, e che il feudatario con buona fede, e con giusto motiuo facendo parte di diligente padre di fameglia, e di buon' amministratore, per ouuiar' al maggior danno, che dall' euento della lite potrebbe risultare, anco al padron diretto, così mettendo in sicuro il suo dominio, pagasse qualche somma di denaro, ò desse altra ricompensa del suo, in tal caso, seguendo la deuoluzione, potrà pretendere dal padrone la rifezzione di quel che ridondi in suo vtile, come specie di miglioramento, e con quell' azione, ò equità, che li giuristi dicono dè negozij ben' amministrati, ouero di versione in vtilità. B

B *Di questa materia della tranlazione si tratta in questo lib. nel disc. 49. e frequentemente nel titolo de feudi.*

Con li medesimi termini della transazione, per
6 ordinario vanno regolati quelli del compromesso,

e conseguentemente entrano le medesime distinzioni, e proposizioni, C

C Nell' istesso discorso 49.

Per quel che poi spetta alla diuisione; Quando si tratti di feudi, li quali siano di loro natura indiui-
7 dui, come sono i regali, ò di vera dignità, e generalmente, quelli, li quali si dicono di vso, ò di ragione de' Franchi, secondo la distinzione accennata di sopra al capitolo 2. in tal caso non cade dubbio alcuno, che questa sia alienazione proibita, atteso che importa vna formal scissura, & alterazione della natura del feudo; Eccetto quell' impròpria diuisione, ò dismembrazione, la quale nè casi permessi seguisse per causa di subinfeudazione, della quale si tratta di sotto. D

D Nel disc. 1. di questo lib. & altroue.

Quando poi si tratti di feudo diuiduo, del dominio, e possesso del quale siano capaci più persone; O perche la diuiduità dipenda dalla natura del feudo, il quale sia di costume ò di ragione de' Longobardi; Ouero perche ne sia diuidua la sola comodità & il godimento, ancorche la sostanza sia indiuidua, secondo la consuetudine di Lombardia; In tal caso, quella trà i legittimi possessori, e compresi nell' inuestitura, non hà proibizione alcuna; Purche però la diuisione non si faccia in maniera, che possa apportare pregiudizio alcuno al padrone diretto, à rispetto del quale il feudo abitualmente resta indiuiduo, & vnico. E

E Nel disc. 8. di questo libro.

Appunto come si considera vn podere, il quale si dia

ſi dia in affitto, ò con altro contratto à più compa-
gni, li quali formino vn corpo ſociale, rappreſen-
tante vna perſona intellettuale, poiche poſſono fà
re trà loro quella diuiſione, che vogliono, per il
modo di coltiuarlo, ò dell' amminiſtrarlo, e pigliar-
ne i frutti, mà à riſpetto del locatore, il ſuo domi-
nio, e poſſeſſo reſta vnico & indiuiduo.

E Quindi naſce, che per il ſeruizio perſonale, ò
reale, il padrone hà l' azione contro ciaſcuno al
8 tutto, (che li giuriſti dicono *in ſolido*), Et il man-
camento di vno, ò di alcuni in pagate il cen-
ſo, ò altra ricognizione pregiudica à
gli altri, (come abbaſſo ſi dirà in
quel cap. nel quale ſi tratta
delle caducità, e
deuoluzioni.

CAPITOLO XVI.

Del pegno e dell' ipoteca, se siano proibiti; E del concorso dè creditori.

SOMMARIO.

1 *DEl pegno se importi alienazione proibita.*
2 *Dell' ipoteca generale, e della speciale.*
3 *Del concorso de' creditori sopra il feudo.*
4 *Se quel che si dispone nel corpo del feudo, camini nel prezzo.*
5 *Se ne feudi si dia la separazione de' beni.*

C A P. XVI.

IL pegno, vero, e naturale di fatto, il quale si dice, quando la robba impegnata, veramente si dia in mano del
1 creditore, che ne habbia quel possesso naturale, che li Giuristi dicono *detentazione*; Parimente cade senza dubbio sotto questa proibizione, ancorche sia colorito dal precario, ò da altra cautela, la quale in fatti importi formalità di parole, contro la realtà del fatto naturale, secondo il quale, il feudo sia veramente posseduto, & amministrato dal creditore.

Mà quando si tratti di pegno finto, ed improprio, il quale da Giuristi si esplica col termine, ò
2 vocabolo d' ipoteca, in maniera, che la natural possessione, & amministrazione, de fatto continui nel feudatario debitore, onde sia vna sola obligazione verbale; In tal caso, si scorge qualche varietà d' opinioni, trà le quali, la più vera si crede quella, che distingue, trà l' ipoteca speciale, e la generale, Atteso che quanto all' ipoteca speciale, stà comunemente riceuuto che sia proibita e cada sotto l' alienazione, nell' istesso modo che li Canonisti trattano la medesima questione, circa la proibizione dell' alienazione de' beni di Chiesa, cōforme si discorre nel libro settimo, dou' è la sede di

que-

questa materia d' alienazioni, e contratti proibiti.

Se poi si tratti dell' obligo, ò ipoteca generale di tutti li beni, senza specificazione dè feudali, in tal caso cadono due questioni; L' vna di volontà, cioè se si sia auuto animo di cōprēder'il feudo sotto questa generalità; E la regola è negatiua, ogni volta che le congetture, ò altre circostanze del fatto non ne inducano la limitazione; E trà l' altre circostanze, si suole più frequentemente considerare quella, se detta ipoteca non sia verificabile in altra sorte di beni.

L'altra è la questione della podestà, sopra la quale cade maggior dubbiezza, e varietà d' opinioni; Mà parimente la più vera e probabile si crede quella, la quale distingue, trà la proprietà, ò sostanza del feudo, & i frutti di quello, cioè che l' ipoteca abbracci questa seconda parte, e non la prima, in maniera che al creditore non s' acquisti ragione alcuna reale, sopra il corpo, ò sostanza del feudo, nè gli competa quell' esercizio dell' ipoteca, mediante il quale (quando questa sia ben' impressa) possa il creditore far' eseguire, e subastare la robba ipotecata, poiche in tal modo sarebbe indirettamente permettere quel, che direttamente è proibito.

E quindi risulta la decisione, sopra il concorso
3 de' creditori del feudatario circa la loro anteriorità, ò poziorità, quando il feudo sia di tal natura, che resti affetto à detti debiti, e possa essere eseguito, e

ſubaſtato, anco in pregiudizio de ſucceſſori, come occorre nelli feudi ereditarij, & anche nelli miſti, nelli quali il ſucceſſore debba auere la qualità ereditaria del debitore; Atteſo che li creditori, à quali il feudo ſarà obligato con l' aſſenſo del padron diretto, ſono preferiti à gli altri creditori, ancorche anteriori, e priuilegiati, li quali non abbiano detto aſſenſo. A

A
Di tutto ciò ſi diſcorre in queſto lib. nel diſc. 78. e nel libro 4. dell' enfiteuſi nel diſc. 58. e nel lib. 8. nel diſc. 13. & 151.

Anzi trà li medeſimi, li quali abbiano l'aſſenſo, l' anteriorità và regolata da queſto, in maniera che, ſe vn creditore poſteriore haurà l'aſſenſo prima dell'anteriore, ſarà preferito, ancorche l'altro ottenga l'aſſenſo dipoi, atteſo che il tempo, ò l'ãteriorità di queſto ſi deue attendere, per la ragione, che allora s' imprime l' ipoteca, e ſi acquiſta la ragion reale ſopra il corpo, ò ſoſtanza del feudo à ſuo fauore.

Come anche, quei creditori, li quali hanno l' aſſenſo, poſſono eſſercitare quell' azioni, ò rimedij, che la legge concede all' ipoteca validamente coſtituita, coſi nel far' eſeguire, e ſubaſtare il feudo, ò ſuoi membri, come anche nell'eſercizio de rimedij, ò interdetti reali, li quali da Giuriſti ſi dicono in rem ſcritti, ò rei perſecutorij, anco contro vn terzo poſſeſſore con titolo particolare traslatiuo di dominio, le quali coſe tutte ſi negano à quei creditori, li quali non hanno l'aſſenſo, & alli quali non ſi dà altro rimedio, ſe non di potere sforzare nell' azione

per-

personale,ò coll'officio del giudice il feudatario debitore, ò il suo erede à vendere il feudo, acciò dal prezzo, il quale se ne ritraerà, possano esser sodisfatti, mà non già si concede loro esercizio d'azione, ò rimedio reale. B

B *Nel disc. 21. di questo lib. & in altri discorsi di sopra accennati.*

Credono alcuni, che questi priuilegij de i creditori con l'assenso,contro gli altri, ancorche anteriori,
4 li quali non l'abbiano, caminino solamente nel corpo del feudo,mà non già nel prezzo di quello, per la ragione, che il prezzo del feudo non sia feudale,mà vēga stimato come robba libera,& allodiale; Però in ciò si scorge qualche equiuoco, atteso che ciò camina,quãdo il feudo si sia dal feudatario debitore, ò dal suo erede venduto con autorità priuata, ad vn terzo,il quale imprudentemente abbia pagato il prezzo, senza riserua del rigresso à quello contro ogniuno in caso d'euizione, ò molestie, in maniera che alli creditori con l'assenso resti libero l'adito, e l'esercizio della loro ipoteca contro il medesimo feudo, e suo possessore;Mà non già,quando la vendita segua per autorità di giudice, ad istanza de' creditori, ad effetto che possano questi esser sodisfatti de loro crediti dal prezzo; Ouero che in caso di vendita priuata, il compratore si sia riseruato il libero rigresso al suo prezzo in caso d'euizione,ò di molestie,attesoche nell'vno,e nell' altro caso, il prezzo assume la natura del feudo, in

luo-

luogo del quale è ſurrogato, e conſeguentemente entra l'iſteſſo ordine, ò concorſo, il quale camina nello ſteſſo feudo, poiche non ſarebbe altrimente praticabile la ſodisfazione de' creditori; Et in ciò conſiſte l' equiuoco chiaro di coloro, li quali generalmente, e nella ſola lettera attendono detta propoſizione, atteſo che queſta è vera ne ſuoi caſi, che il prezzo del feudo non ſia feudale, mà và inteſa con detta diſtinzione. C

C *Nel detto diſc. 58. dell' enfit. e nelli detti diſc. 13. e 151. del credito, e debito, & altroue.*

Come anche è tanto vera la propoſizione di
5 ſopra accennata, che li creditori poſteriori con l' aſſenſo ſopra li feudi, e loro prezzo, ſono preferiti à gli anteriori, li quali nõ lo abbiano, ò che l'abbiano poſteriore, che ſe bene per ragione comune, li creditori del morto ãcorche poſteriori, e meno priuilegiati, nelli beni, del medeſimo morto vincono li creditori ãcorche anteriori, e priuilegiati dell' erede, per il beneficio, che dà la legge della ſeparazione de beni, e de' patrimonij; Nondimeno vn' opinione, la quale (ancorche molto contradetta) ſi preſuppone più riceuuta nè Tribunali del Regno di Napoli, tiene il contrario nelli feudi, in maniera, che indiſtintamente l' aſſenſo dia l' anteriorità, anche in queſto concorſo, ſenza che poſſa giouare il detto beneficio della ſeparazione de' beni.

Queſta opinione, ſecondo i termini della ragion comune, & anco per vn certo diſcorſo naturale, pare molto dura, in maniera che in occaſione di

diſputar' il medeſimo articolo nella Corte Romana, e particolarmente nella Congregazione de' Baroni, ſopra il concorſo de beni giuriſdizionali (li quali benche non feudali, per l' aſſai ſtretta proibizione d' alienare riſultante dalle coſtituzioni Apoſtoliche, van regolati con i medeſimi termini), non è ſtata riceuuta; Nondimeno attendendo li veri termini particolari di queſta materia, non hà dell' improbabile, per la medeſima ragione, che generalmente milita negli offizij, & in altre coſe di ragion regale, delle quali ſia proibito il libero commercio trà priuati, ſenza l' aſſenſo del Principe, ò di altra perſona; Cioè, che il creditore, ò altro contraente, il quale fà l' atto con l' aſſenſo, ſi dice ſeguitare principalmente la fede publica del Principe, e non la priuata del debitore, ò di altro contraente; Che però quando vno hà da contrattare ſopra feudi, e ſimili robbe proibite, vſa le ſue diligenze nelli regiſtri publici, atteſoche non ritrouandoui aſſenſo ſpedito per altri, coſi ſi certifica d' eſſer' il primo, il quale legittimamente acquiſti ragion reale ſopra il feudo, e però s' induce à contrarre, che per altro non ſarebbe, ſeguitando (come s' è detto) principalmente la fede publica del Principe, ò del padrone.

Pure in ciò, come in queſtione diſputabile, non può darſi regola certa, e generale, ma biſogna deferire allo ſtile de Tribunali del paeſe; Mà quando que-

questo manchi, pare che debba hauersi molto riguardo à detta ragione, caminando con i termini speciali di questa materia, e non con li generali della ragion comune in beni indifferenti, poiche molte cose stabilite dalla ragion comune, non caminano in queste materie feudali. D

D
Nel lib. 8. del credito, e debito nelli discorsi 13. 27. & 151.

E frà gli altri esempij, li quali sopra ciò si potrebbero addurre, lo habbiamo in materia della simulazione, la quale sempre cede alla verità, & in concorso di questa, la finzione non si attende; E nondimeno nelli feudi questa regola non entra; Che però se si acquista il feudo in persona di vno, con denaro d'vn'altro, il quale veramente abbia voluto acquistarlo per se stesso, & à suo comodo, ottenendone per maggior cautela espressa dichiarazione dalla detta persona, in cui canti la concessione, ò l'acquisto; Nondimeno, ciò non ostante, si stima per feudatario la sudetta persona, ancorche fiduciaria, e simulata, poiche si attende solamente quello che è scritto ne libri publici del Padrone, nell'istesso modo, che nel libro seguente de regali, si dice degli offizij. E

E
In questo lib. nel disc. 7. 24. 36. & 106.

* * *

CAPITOLO XVII.

Se il feudo si possa dare in dote, e per quella si possa obligare; E dell' alienazione della comodità.

SOMMARIO

1 *Della dote se sia alienazione proibita.*
2 *Quando il padrone del feudo possa ingerirsi nel matrimonio della feudataria.*
3 *Dell' alienazione de' frutti, ò della comodità.*
4 *Se il marito della feudataria diuenti Barone, ò della Principessa diuenti Principe.*

CAP. XVII.

1 NEL contratto della dote si scorge anche gran varietà d'opinioni, se caschi, ò nò sotto detta proibizione d'alienare; Poiche nelli suddetti regni delle due Sicilie, per le loro leggi particolari, per le quali è assai più strettamente proibita l'alienazione, di quelche sia per la ragion comune de' feudi, indifferentemēte l'atto è proibito, ancorche il feudo si desse in dote come specie inestimata, in maniera, che il dominio resti in potere della donna feudataria; Atteso che, acquistandosi al marito nelli beni dotali quel dominio, che i giuristi dicono vtile, ò subalterno, questo importa specie di diuisione, ò di seruitù del feudo, e conseguentemente, l'ampiezza di dette leggi particolari, cade sotto la proibizione, secondo l'opinione iui comunemente, e fermamente riceuuta. A

A
Nel disc. 20. di questo lib. e nel disc. 146 del lib. 6 della dote.

Nelli termini poi generali della ragion comune de feudi; La più vera distinzione si crede, che sia, che la proibizione abbracci solamente il caso, quando il feudo si dia in dote estimato, mentre quest'atto contiene sotto di se vn contratto di compra, e vendita; Non già quando si dia inestimato, ò dalla medesima donna feudataria, ouero da suo padre, ò fratello; Quando però ella ne sia capace, perche

ſia compreſa nell' inueſtitura; Purche non vi ſi faccia patto di lucro à fauore del marito; Siche il ſeudo ne poteſſe riceuere diuiſione, ò diſmembrazione.

Benſi, che anche in queſto caſo, ciò và inteſo col preſuppoſto, che da tal' a to non riſulti pregiudizio notabile al padrone diretto, come ſeguirebbe, quando il feudo ſi deſſe in dote ad' vn marito potente, il quale poteſſe vnirlo & incorporarlo con gli altri ſuoi Stati, ò che in altro modo ſi rendeſſe, per la medeſima potenza, impoſſibile, ò difficile al Padrone, la recuperazione del feudo, in caſo di deuoluzione, ò di caducità; O pure l' eſazione del ſeruizjo reale, ò perſonale; Ouero l' eſercizio di quella giuriſdizione, che gli competa in caſo d' appellazione, ò di grauame, ò che in altro modo gli ſpetti.

E quindi naſce, che il padron diretto, ſenza pregiudizio della libertà del matrimonio, poſſa opporſi, & ordinare, che la feudataria non ſi mariti ſenza ſua ſaputa, e conſenſo, non già per impedir' il matrimonio, e la ſua libertà, mà perche non paſſino i feudi alle mani di perſona potente per i pregiudizij, che indi ne poſſono naſcer' à lui. B

2

B *Nel detto diſc. 10. di queſto libro e nel lib. 6. della dote nel diſc. 146.*

Da tutte le proibizioni accennate nè capitoli antecedenti, le quali vanno inteſe, quando l' atto
3 feriſca il corpo, e ſoſtanza del feudo, ſopra il quale ſi acquiſti ragione, ò azione reale; Sono

no

no eccettuati quegli atti, ò contratti, li quali si facciano solamente sopra li frutti; Non già in ragione di vsufrutto formale, il quale importi seruitù, e ragion reale, e che li Giuristi dicono Ius mà in termine di semplice comodità, poiche questa (conforme li medesimi giuristi dicono) importa vn nudo fatto, per il quale non si acquista ragione alcuna reale sopra il feudo, e nel suo corpo, e sostanza, mà solo vna semplice ragione personale, cioè che quello, al quale si sia alienata la comodità, si dice vn semplice procuratore, ò ministro del feudatario, per amministrar' il feudo in suo nome, e da quello raccoglier' i frutti li quali, separati dal feudo, e dopò che si sono fatti robba indifferente, & allodiale del feudatario, applichi à se stesso in vigor del mandato datogli, come in cosa propria, senxa che acquisti, nè dominio, nè possesso, nè altra ragione nel feudo, in maniera che quando il feudatario, con l' assenso, lo alienasse ad vn' altro, anche in vita sua, la suddetta prima alienazione, ò cessione fatta senza assenso, resta di niun momento, e molto più seguita la sua morte; Quando però l' alienazione sia valida, in maniera che leui il dominio à detto alienante, e lo trasferisca nell' altro; Atteso che (come si è detto) la sostanza risiede nell' alienante; Appunto come la pra-
tica

tica insegna nelle pensioni Ecclesiastiche, le quali non sono in comercio, nè si possono cedere, ò alienare mediante prezzo senza simonia; E nondimeno senza difficoltà, si pratica la cessione della loro comodità, per la suddetta ragione, che non si tocca la sostanza, mà ciò importa vna semplice costituzione di procuratore, ò di fattore, ad amministrare, e pigliar' i frutti in nome del cedente.

Si deue però (rispetto à feudi) caminare in ciò con molta circospezione, atteso che altrimente, sarebbe molto facile fraudare la detta proibizione, e fare che la legge stesse più nelle parole, che ne fatti; Cioè che questo cessionario, in fatti nō faccia figura di padrone, nè di possessore del feudo, nè che, impossessandosene, nè nascano, inconuenienti e pregiudizij del padrone, per li quali principalmente si è indotta detta proibizione, mà che l' atto sia in maniera, che realmente, non solo il dominio, mà il possesso de fatto risieda nel feudatario cedente, in nome del quale si eserciti la giurisdizione, e si facciano tutti gli atti dal cessionario, come da vn semplice ministro, ò gouernatore; Che però quando per le circostanze del fatto potesse in ciò scorgersi frode, ò pregiudizio del padrone, questo potrà proibire anche l' effetto di detta cessione, colorita dalla sola comodità. C

C *In questo lib. nelli discors. 61.62.& 110*

Tut-

Tutto ciò, quãto alla proibizione dell' alienazione, riguarda la nullità dell' atto, poiche quanto alla pena della caducità, che dalla medesima risulta, e quando questa entri, ò nò, se nè parla di sotto nel capitolo 31, doue si tratta delle deuoluzioni, e caducità.

Si disputa da Dottori, se il marito di vna feuda-
4 taria, ò titolata, diuenti feudatario, ò titolato; E se il
marito d' vna Regina, ò Principessa, diuenti Rè, ò Principe, e con quali prerogatiue, ancorche il feudo, ouero il Regno non si dia, ò non si possa dare in dote. Rari però sono questi casi in pratica, Mà quand' occorressero, gran parte vi hanno l' vsanze de paesi, e dè principati, et anco le ragioni, ò rispetti politici; siche non facilmente può daruisi regola certa, nè si stima materia da decidersi da legisti forensi; Pure si potrà vedere quelche se ne và accennando nel teatro. D

D Nel lib. 6. della dote nel disc 146.

CAPITOLO XVIII.

Dell'assenso del Padrone, e della sua materia.

SOMMARIO.

1 *DElli requisiti per la validità dell' assenso.*
2 *Come debba esser la reuocazioni dell' alienazione.*
3 *L' assenso non si ottiene dopo morte.*
4 *Della surrezicne dell' assenso.*
5 *Quando si possa concedere, e come si debba dare,*
6 *Dell' assenso generale sopra le doti de' Napolitani.*
7 *Dell' assenso presunto,*

CAP. XVIII.

1 QVanto poi all' assenso del padrone, il quale si ricerca per la validità dell' alienazione, ò di altro contratto; Acciò questo sia valido, & operatiuo, si desiderano più requisiti; Primieramente, che sia dato da persona, la quale abbia sufficiente podestà di darlo, siche occorre di ciò dubitare, quãdo si dia da'

vicarij, ò da altri magistrati, in nome del padrone diretto assente, il che particolarmente occorre nelli sudetti Regni delle due Sicilie, & in altri simili principati, in quali l'assenso si dia per il Vicerè, ò per altro Magistrato, dandosi alcuni casi, nelli quali, la podestà di questi sia ristretta; Come per esempio nel Regno di Napoli, circa l'alienazione de' feudi titolati, ouero circa l'abilitazione de' forastieri, e casi simili. A

A *Nel disc. 106. di questo lib.*

Secondariamente, che à tempo dell'assenso, il contratto duri nel suo primo essere, con la perseuerante volontà dell'vno, e dell'altro contraente;
2 Non già quando vno di essi si sia pentito, e che l'abbia riuocato; Cadendo questione, se questa riuocazione debba esser solenne, e giudiziale, ouero che basti in qualunque modo sia seguita; Et essendoui sopra ciò varietà d'opinioni, bisogna attendere quella, la quale sia riceuuta in quel paese, ò principato, e suoi tribunali. B

B *Nel disc. 66. di questo lib.*

Terzo, che siano viui li contraenti, in maniera che, almeno implicitamente, ò per presunzione, che risulta dal silenzio, e non riuocazione, si
3 possa dire, che duri il consenso, mentre il contratto si dice riceuer la perfezione, e la validità, quando si concede l'assenso; E per conseguenza, quando vno d'essi sia morto, vi si ricerca il consenso dell'erede, senza il quale sarà inualido, e nō operatiuo, atteso che all'ora si finge, che si faccia il contratto. C

C *Nel disc. 109 di questo lib.*

Quarto, che ſia nella forma ſolenne, nella quale, per le leggi, ò per gli ſtili del paeſe, è ſolito cócederſi; Come per eſempio, nel detto Regno di Napoli, non baſta che ſi ſia conceduto per reſcritto, ſe non vi ſi ſpediſce il priuilegio nella forma, che iui ſi dice della regia cancellaria; A ſomiglianza di quel che abbiamo nelli beneficij eccleſiaſtici, ò altre grazie, che non baſtà la ſupplica ſegnata dal Papa, e dal Datario, é dà altri officiali, ſenza la ſpedizione delle bolle;

E quando nelli feudi di detto Regno, vi ſia l' aſſenſo ſpedito dal Rè ſolennemente, & in forma di priuilegio, ne meno baſta, quando dentro l' anno, non ſia eſecutoriato in Regno, con caſi ſimili, li quali vanno regolati dalle leggi, ò ſtili particolari de' principati, ſiche non può daruiſi regola certa generale. D

D *Nel diſc. 106 di queſto lib.*

E finalmente, che l' aſſenſo non patiſca difetto di ſorrezzione, ò di orrezzione, ò altro vizio, il quale per termine di ragion comune, annulli la grazia
4 per mancamento d' intenzione del concedente; Et in ciò parimente non può darſi regola certa, e generale, la quale conuenga ad ogni caſo, mentre queſta materia di ſorrezzione, & orrezione, ſi dice arbitraria, come dipendente dalle preſunzioni, e circoſtanze del fatto, dalle quali con l' arbitrio del giudice, ſi deue argomentare, ſe nella ſupplica ſi ſia detta, ò taciuta coſa, la quale reſpettiuamen-

te, ſia ſtata cauſa della Conceſſione, che per altro non ſi ſarebbe fatta, ò almeno aſſai più difficilmente. E

E
Nel diſc. 66. & 67. & 108

E principalmente in ciò ſi attende lo ſtile del padron diretto, e della ſua cancellaria, dal quale in dubbio ſi regola, ò s'argomenta, o pure ſi dichiara la ſua volontà.

Quanto poi allo ſtile di concedere detto aſſenſo, e ſe il padrone poſſa, o non poſſa denegarlo, come
5 anche concedendolo, con quali clauſule, e reſtrizioni vada conceduto; Parimente non può daruiſi regola certa, e generale, mà il tutto dipende dalle leggi, e dagli ſtili particolari;

Bensì, che, doue regna l'vſo, ouero l'abuſo moderno, e più frequente, di conceder' i feudi, più in forma di contratto di compra e vendita, che in quella di grazia, e di benefizio, ſecondo l'vſo antico, e l'antica, e propria natura de' feudi, e loro introduzione, come particolarmente ſi pratica nelli ſudetti più volte accennati Regni dell'vna, e dell'altra Sicilia; In tal caſo, per la medeſima ragione, che ſi accenna nel libro ſeguente de' regali, trattãdo de gli offizij venali, l'aſſenſo non ſuole, nè deue negarſi, ſe non in caſo, che il feudatario ſia priuo di legittimo ſucceſſore, in maniera che poſſa dirſi imminente la deuoluzione, in frode della quale ſi cerchi di far l'alienazione, atteſo che in tal caſo giuſtamente ſi nega. F

F
Negli accennati luoghi e nel diſc. 6. del lib. 2. de' Regali.

Nel

Nel ſudetto Regno di Napoli, ſi dà per grazia, ò legge particolare, vn' aſſenſo generale, per gli oblighi, & ipoteche de' feudi per cauſa di dote, nelli matrimonij, in quali vno de' contraenti ſia Na-
6 politano; Quando però vi ſia l' obligo eſpreſſo de' feudi, non giouando nel caſo del ſemplice obligo generale di tutti i beni, ancorche ſia eſpreſſo; Molto meno in quell' obligo tacito, il quale ſi dà dalla legge à fauore della dote.

Sopra l' intelligenza, ò pratica di queſta grazia, i Dottori di quel Regno diſputano molte queſtioni; Mà perche ſi tratta di coſa particolare di vn paeſe, però non può daruiſi regola, ò determinazione generale, la quale ſarà che biſogna deferire à quell' vſo, poiche riuſcirebbe noioſa digreſſione à Lettori non paeſani il trattarle; Maggiormente che con molta facilità ſi ritrouano trattate appreſſo li ſudetti Regnicoli, & anche nel Teatro. G

G *In queſto lib. nel diſc. 26.*

Secondo i termini generali della ragion comune, ſi dà l' aſſenſo tacito, ò preſunto, il quale riſulta dalla pacifica, e vera oſſeruanza continuata, di
7 vn tempo lunghiſſimo, il quale non ſia minore d'anni trenta, conforme per la medeſima ragione comune (quando non oſtaſſero le moderne coſtituzioni Apoſtoliche), ſi preſume l' aſſenſo ò beneplacito Apoſtolico nell' alienazioni de' beni di Chieſa, con caſi ſimili, H

H *Nel lib. 6. della dote nel diſc. 143. e e nel lib. 7. delle alienazioni nel diſc. primo, e quarto:*

Molto rari però, e forſe niuni ſono i caſi, nelli

quali

quali ſi arriui à verificare in pratica queſta teorica dell' aſſenſo preſunto, quando ſi tratti de' feudi veri e nobili, li quali per lo più ſi concedono dà Principi ſourani; Atteſoche, particolarmente in Italia, & in queſto ſecolo, hauendo ogni principato li regiſtri publici, nelli quali, con molta diligenza, per gli offiziali à queſt' effetto deſtinati, ſi regiſtrano tali grazie, delle quali non è ſolita concederſi la ſpedizione, ſenza che prima ne ſegua la regiſtrazione, la quale forſe da per tutto per leggi ò ſtili particolari, viene ſtimata come requiſito neceſſario alla perfezzione, e validità della grazia; Quindi ſegue, che queſta preſunzione legale, con facilità ſi tolga dalla contraria verità, la quale ſi proua con la diligenza, e con la reuoluzione de' detti regiſtri, dal tempo dell' alienazione, e del titolo. I

Atteſo che deue apparire del titolo eſpreſſo, all' effetto di tal preſunzione, la quale non entra ſopra il titolo, ò atto preſunto, proibendo la legge il dare queſto cumulo di preſunzioni.

I Ne' luoghi di ſopra accennati.

I

CA-

CAPITOLO XIX.

Della facoltà di riuocare l' alienazione, ò altro contratto fatto senza l' assenso; E della ragione dè creditori dopò la deuoluzione.

SOMMARIO.

1 *DElla facoltà di riuocare l' alienazione,*
2 *Se venga la restituzione de' frutti.*
3 *Se li creditori abbiano ragione sopra il feudo doppo la deuoluzione.*

CAP. XIX.

QVANDO, dunque manchi l' assenso, ouero che per la sua nullità, & imperfezione, si abbia per mancante; Si stima tanto certa la nullità dell' alienazioni, particolarmente nelli suddetti due Regni, per l' accennata loro legge,

ge, più strettamēte proibitiua, che nō solo è in libera podestà di ciascuno de' contraenti, il pentirsi, & il riuocare il contratto, mà la riuocazione opera l'effetto retrotrattiuo al suo principio, come se mai fosse fatto, per diuersi rispetti, ò effetti, e particolarmēte, che venga la restituzione de frutti da princi-
2 pio, dandosi all'incōtro al compratore l'interesse del prezzo pagato; Che però suole cader la disputa, se detto interesse, possa, ò nò, esser maggiore di quel che siano i frutti suddetti; Nel che parimente bisogna deferire allo stile del paese, e di quei Tribunali; Bensì che quando questo fosse che si desse interesse maggiore, & eccedente i frutti, in tal caso, in veri termini di ragion comune, meriterebbe d'esser dannato, & esser riputato abuso degno d'emendazione, come troppo ripugnante alli veri principij, li quali si hanno in questa materia d'interesse, particolarmente nella legge canonica. A

A *Nel disc. 31. di questo lib.*

Opera anco l'assenso vn effetto assai notabile à beneficio di que' creditori li quali l'abbiano, cioè che sebene segua la deuoluzione del feudo, nondi-
3 meno, tāto questo resta à loro obligato in pregiudizio del medesimo padrone diretto, ò di altro, il quale abbia causa da lui, non ostante che le ragioni del feudatario debitore siano totalmente risolute; Quādo però l'assenso sia puro, e libero, ma non già, quando contenga clausule preseruatiue in caso di

B *Nel diſc. 1. di queſto lib. & in altri.*

deuoluzione, ò caducità B; Pure in ciò parimente ſi deue deferire à gli ſtili, & all' vſi de paeſi, e de principati, ſenza che poſſa daruiſi regola certa.

Come particolarmente ſi ſcorge nel ſuddeto Regno di Napoli, che ſe bene l'aſſenſo opera il ſudetto effetto, anche contra il medeſimo fiſco in caſo di deuoluzione; Nondimeno per lo ſtile, ſi è introdutto, che ciò camini ſolamente in ſuſſidio degli altri beni liberi, & allodiali del debitore, li quali vanno prima diſcuſſi, con altri ſimili ſtili, liquali ſi rende impoſſibile il poter narrare, e dar loro regola come di coſe particolari.

CA-

CAPITOLO XX.

Della prescrizione quando si dia nel feudo.

SOMMARIO

1 *LA prescrizione è specie di alienazione.*
2 *Per qual causa rare volte la prescrizione arriui ad esser' perfetta.*
3 *Non si prescriue contro il terzo, che viene independentemente dal negligente.*
4 *Il feudatario mai prescriue contro il padrone.*
5 *La negligenza del feudatario, non pregiudica al padrone.*
6 *Quando questa prescrizione si dia in tutto il feudo.*
7 *E quando in alcuni suoi membri.*

CAP. XX.

TRà le alienazioni, sogliono i Dot-
tori trattare la materia della prescri-
zione, la quale vienē stimata vna spe-
1 cie d' alienazione; Però rari, ò for-
se niuni sono i casi, nè quali oggidi
la prescrizione si riduca a pratica, e che il suo solo
beneficio difenda il possessore, poiche, O di quella si
tratta contro il successore, il quale sia chiamato per
ragione propria dall' inuestitura, independente-
mente dal predecessore, contro il quale sia seguito il
possesso, onde si deduca la prescrizione; Ouero si
allegga contra il padron diretto.

Nel primo caso, assai difficilmente può praticar-
si la prescrizione nelli suoi puri termini, nō solamē-
te perche anche nelli beni indifferenti contro il me-
2 desimo padrone, ò suo erede, difficilmente se ne dà
la pratica, per l' impedimento che nè risulta dalla
mala fede, la quale per la legge canonica l' impedi-
sce; Et anche per la deduzione dell' età pupillare
ò minore, e per la restituzione in intero, che
si concede per capo d' ignoranza, ò altro impedi-
mento A; Mà molto più in questa sorte di beni,
nelli quali il successore venga per la persona, e ra-
gion propria, indipendentemente dal predecessore,
3 per la peculiare ragione, che la negligenza di vno,

A *Nel lib. 8. del credito e del debito, più vol te & altroue.*

non

non può pregiudicare al successore, contro il quale non corre la prescrizione, per quel tempo, nel quale egli non haueua azione, nè ragione alcuna. B

B *Nel libro 13. del padronato nel disc.35. & in questo 1. lib nel supplemento.*

Molto meno è praticabile col padron diretto, contro il quale il medesimo feudatario mai pre-
4 scriue, ancorche vi corresse lo spazio d' anni mille, mentre il suo possesso và riferito al titolo dell' inuestitura. C

C *Nel disc.3. di questo libro.*

Quanto al terzo caso, entra più chiaramente detta ragione, che se la negligenza del possessore non può pregiudicare al successore, il qual venga indi-
5 pendentemente per la persona propria, molto meno può pregiudicare al padrone, in maniera, che in termine puro di prescrizione, quando anche il possesso sia antichissimo, e centenario, la pratica insegna, che oggidi questo rimedio abbia dell' ideale, e sia molto difficile, e raro à ridursi ad effetto.

Bensì, che l' antico possesso, quando particolarmente sia centenario, suol' essere molto gioueuole alla proua presunta del titolo, il quale in vigore di
6 quello si può allegare, senza obligo di prouarlo; O' pure quando vi sia qualche titolo (che li Giuristi dicono colorato, ouero putatiuo di buona fede) perche all' ora il possesso di tempo lunghissimo resta molto operatiuo. D

D *Di ciò si tratta nel libro 7. delle alienazioni nel disc. 3.*

Ouero, quando non si tratti della prescrizione
7 di tutto il feudo, ò di quei suoi membri, che indubita-

bitatamente ſiano tali, mà che ſi tratti de' poderi, e di altri beni indifferenti, li quali ſiano dentro il feudo, ſiche in eſſi poſſa cader dubbio probabile, ſe ſieno più toſto beni allodiali, e che ſi poſſeggano con titolo diuerſo dal feudo, atteſo che in tal caſo, il lungo poſſeſſo dè medeſimi beni, come liberi, & allodiali, e non come feudali, giouerà molto; E ciò per oſſeruanza più interpretatiua, che preſcrittiua, e per proua che tali beni ſiano più d'vna natura, che dell' altra. E

E *Nelli diſcorſi 2. & 3. di queſto libro.*

Cade ſotto queſta materia dell' alienazione proibita, anche la rifutazione, mà di queſta ſe ne parla di ſotto nel cap. 25. nel quale d' eſſa particolarmente ſi tratta.

CA-

CAPITOLO XXI.

Della facoltà di disporre dè feudi, per testamento, ò altra vltima volontà; E se non valendo la disposizione in esso feudo, e sua sostanza, si sostenga nel suo prezzo, e valore.

SOMMARIO.

1 *DEl feudo ereditario si può disporre per vltima volontà.*

2 *In quali feudi caschi la questione sopra la facoltà di disporre.*

3 *Il primo acquirente non può disporre del feudo conceduto per causa lucratiua.*

4 *Ne meno può alterare la sua natura.*

5 *Della facoltà del primo acquirente per causa onerosa trà li compresi.*

6 *E particolarmente nel Regno di Napoli.*

7. *Il*

7 *Il difetto della podeſtà di diſporre, camina quando non vi ſia l' aſſenſo.*

8 *Della medeſima facoltà di diſporre con li non compreſi circa la ſoſtanza del feudo.*

9 *Del prezzo del feudo.*

10 *Che non entra la diſtinzione trà li figli in podeſtà; e gli altri.*

11 *Della ragione, perche ne feudi non entri detta diſtinzione.*

12 *Quando s' intenda, che l' primo acquirente abbia diſpoſto del feudo.*

13 *Se fatto il legato, ó altra diſpoſizione proibita del feudo, ſe nè debba la ſtima.*

CAP. XXI.

1 QVANDO ſi tratti dè feudi puramente ereditarij, e conſeguentemente traſmiſſibili ad ogni erede, ancorche eſtraneo, in tal caſo, ſopra ciò non cade difficoltà alcuna, ancorche l' inueſtitura conteneſſe eſpreſſa proibizione d' alienare ſenza licenza del padrone, atteſo che quella và inteſa per l' alienazione trà viui, e per l' intereſſe del laudemio, ò altra ricognizione.

Oltre che (conforme ſi è accennato di
2 ſopra nella general diſtinzione dè feudi, non è facilmente praticabile vn feudo meramente

ere-

ereditario, che abbia natura di feudo vero e retto, il quale si debba regolare con le leggi feudali, atteso che, più tosto si stima feudo corrotto, & improprio, il quale non abbia del feudo, se non il nome, e qualche poco d'effetto, mà in sostãza sia più tosto robba allodiale indifferente; Che però cade tal'ispezione solamente nè feudi veri, e proprij, ristretti alli legitimi eredi, e successori del sangue, se, e qual facoltà di disporre si conceda al feudẽtario, ò nò.

Et in ciò si distingue il primo acquirente da gli altri successori; E rispetto al primo entra l' altra distinzione, se sia feudo, il quale si dice puramente di patto, e prouidenza, come conceduto per se, suoi, figli, e descendenti, ò pure sia misto, come conceduto à medesimi figliuoli, e descendenti; mà con la qualità ereditaria.

Nel primo caso, entra l'altra distinzione, se l' acquisto sia per mera grazia, e beneficio dell' infeudante, ò pure per via di compra, ò di altro titolo
3 correspettiuo, & oneroso, in maniera che l' acquisto non nasca dalla grazia, e liberalità dell' infeudante, mà dall' industria, e prouuidenza dell' infeudato; Atteso che nel primo caso (che li giuristi dicono per causa lucratiua) li figli, e descendenti, ò altri del sangue, chiamati nell' inuestitura, riconoscono questo beneficio direttamente, & immediatamente dall' infeudante, e per conseguenza l' infeudato, ancorche primo, non hà podestà alcuna di di-

ſporre del feudo, nè in tutto, nè in parte, nè meno grauar' i ſueceſſori in cos' alcuna.

Anzi nè meno può alterare la natura del feudo, e mutar l'ordine della ſucceſſione preſcritto dall'inue-
4 ſtitura, ò dalla legge, anche trà i medeſimi chiamati; Che però, ſe il feudo di ſua natura ſarà diuiduo, ſecondo l' vſo de Longobardi, in maniera che vi ſuccedano tutti dì egual grado, non può il primo acquirente mutare la ſua natura, e ridurlo à forma indiuidua di primogenitura; Et all' incontro, ſe ſarà indiuiduo, ſecondo l' vſo de Franchi, in maniera che la ſucceſſione ſia douuta ad'vno ſolamente per ordine di primogenitura, non può farlo diuiduo, ò pure poſponendo il primo, chiamar' il ſecondo, ò terzogenito,

Nell' altro caſo poi che l' acquiſto ſia per via di compra, ò per altra cauſa correſpettiua, & oneroſa, in maniera, che i figli, e deſcendenti, & altri
5 chiamati, debbano in ciò riconoſcere per loro autore il primo acquirente; Quando la diſpoſizione ſia trà le perſone compreſe nell'inueſtitura, può ſenza aſſenſo del padrone, liberamente diſporre trà eſſe del feudo, ſenza però far' immutazione della ſua natura, dalla quale poſſa naſcere pregiudizio al padrone; Cioè, ſe ſarà diuiduo, alla ſucceſſione del quale, non facendo diſpoſizione alcuna, ſuccederebbono tutti, ſecondo l' ordine del grado, nella maniera che ſi ſuccede negli altri beni indifferenti,

può

può egli prescriuere vn' ordine diuerso, gratificando alcuni, & escludendo gli altri;Et anche ridurlo à successione,&ad ordine di primogenitura,ò di maggiorasco, nella maniera che si ordinano i fidecommissi emaggioraschi negli altri beni indifferenti.

Mà se sarà indiuiduo, non potrà diuiderlo atteso che questa diuisione sarebbe specie d' alienazione proibita dalle leggi feudali, anco per rispetto del padrone; Bensi che potrà mutare l' ordine prescritto dalla legge, escludendo il primo, e chiamando il secondo, ò terzogenito. A

A Di tutto ciò si tratta in questo libro nelli discorsi 9. 10. & 12.

Questa regola però, non camina nelli suddeti Regni, delle due Sicilie, e particolarmente in quello della citeriore, che diciamo di Napoli, ancorche
6 si tratti di termini più forti, mentre in questo Regno, non solo nel feudo nuouo, mà anche nell' antico, vi è annessa la qualità ereditaria, poiche, ciò non ostante, non si può mutare l' ordine sudetto, per la ragione, che quelle leggi particolari, proibiscono ogni, e qualunque disposizione, la quale riguardi il corpo, e la sostanza del feudo, sen-
7 za il regio assenso, l' interuento del quale però toglie tutte queste difficoltà; Che però, quanto si discorre sopra il defetto della podestà di disporre, s' intende della podestà priuata, e col presupposto, che manchi l' assenso. B

B Nell' istessi luoghi accennati.

Quando poi la disposizione sia à fauore d' estra-

nei non compreſi nell' inueſtitura, in tal caſo, certa coſa è che, circa il corpo, ò ſoſtanza del feudo, la
8 diſpoſizione ſia inualida, per l' incapacità degli eſtranei, e per la violazione della legge dell' inueſtitura, ſiche non gioua l'eſſer feudo nuouo acquiſtato per cauſa oneroſa; Anzi quando anche foſſe miſto, con l'anneſſa qualità ereditaria, per la quale l'erede, ſecondo i termini generali della ragion commune, non può impugnare il fatto del ſuo autore, tuttauia, ciò camina bene nel prezzo, ò nell' equiualenza, ma non nel corpo e ſoſtanza del feudo, per la totale annullazione dell'atto, al quale la legge reſiſte; Et anco per offeſa che ſi fà al padrone, dando il feudo à perſone da lui non volute, nè contemplate.

Mà ſe la diſpoſizione fuſſe nel prezzo, ò valore del feudo, à fauore anche d' eſtranei, queſta ſara valida, & obligatoria, in maniera che il ſucceſſore
9 del ſangue, poſſa eſſer' obligato dal detto primo acquirente à pagare tutto il prezzo, ò valore à quell' eſtraneo, à fauor del quale ſarà fatta la diſpoſizione; E ſe bene da queſto nõ s'acquiſta azione, ò ragione alcuna reale ſopra il corpo, ò ſoſtanza del feudo, nondimeno ſi può eſſercitare l' azione perſonale, ouero ſi può implorare l' offizio del giudice, e conſtringere il ſucceſſore del feudo à pagare il valore degli altri ſuoi beni, ed anche à vender'il feudo; Et acciò dal prezzo s'adempia la volontà del diſponente. C

C Nelli ſudetti diſcorſi 9. & 12. e nel 21. di queſto libro

E ſe

E ſe bene pare, che più comunemente i Dottori in ciò diſtinguano, ſe il primo acquirente ſia pa-
10 dre, il quale diſponga in pregiudizio dè figli, e di altri deſcendenti, li quali abbia in podeſtà; Ouero ſe ſia madre ò altro aſcẽdẽte, ò traſuerſale, & ãco padre in cui non cõcorra la ragione della patria podeſta, ò della proibizione della donazione trà padre, e figli, quaſi che in queſto caſo, per l' implicita donazione, che detto acquirente faccia alli figli, e deſcendenti, ò altri, per li quali acquiſta il feudo, ſe gli proibiſca il diſporne, in quella maniera che al donatore vien' proibito il diſporre de beni donati in pregiudizio del donatario; Che però alcuni vanno conſiderando, ſe nell' atto dell' acquiſto, vi concorra giuramento, ò altra circoſtanza, la quale tolga detto oſtacolo della proibizione legale, ſopra la donazione trà il padre, e figli in podeſtà.

Nondimeno queſta è vna ſimplicità de noſtri vecchi, con laquale, forſe malamente caminano, quelli, li quali ſenz' altro diſcorſo, ſi fermano nella ſuperficie della dottrina d' alcuni, ouero non ſono verſati nella materia feudale; Atteſo che il punto della difficoltà, non conſiſte nel difetto della podeſtà del primo acquirente di donare il prezzo impiegato nell' acquiſto del feudo à figli, e deſcẽdenti, oueroad'altri chiamati, come ſi preſuppone da coloro, li quali caminano con detta diſtinzione, mà conſiſte nella volontà di fare detta donazione, la quale

non

non si presume, quando non vi concorra la proua, in concorso della quale, ò sia espressa, ò tacita, ò congetturale, resta parimente inetta la detta distinzione trà figli, ò descendenti, che siano in podestà, e gli altri, atteso, che nè feudi vi è differenza. D

D *Nell'accennati luoghi, & anco nel supplemento di questo medesimo libro 1.*

Nasce questa differenza da due ragioni; Primieramente, perche i feudi veri, e proprij, hanno le
11 leggi proprie, e particolari, che però nõ deuono esser regolati con le leggi ciuili dè Romani, l'vso delle quali non si haueua, quando furono introdotte dette leggi, e consuetudini feudali; Siche quest' equiuoco nasce da vna certa simplicità de primi nostri maestri, & interpreti delle dette leggi ciuili, doppo la loro inuenzione, atteso che, leggendo, ò interpretãdo queste agli scolari nelle Cattedre di Perugia, ò di Siena, ò di Pisa, e di altri luoghi, con poca notizia delle leggi, e materie feudali, confusero questi termini.

E secondariamente, perche caminando con i medesimi termini della ragion comune, portando l'vso, che li feudi veri, e proprij nobili, e giurisdizionali, sopra i quali cadono queste dispute, per lo più, e forse sempre, si concedono da Principi souranì; Quindi per conseguenza risulta la remozione del dett' ostacolo di proibizione, il quale dalla legge ciuile risulta nella donazione trà padre e figli in podestà, mentre l'autorità, & il cõsenso esplicito, ò implicito del Principe, dispensa à quest' impedimen-

mẽtò, per lo che mai ſi darebbe il caſo, che il primo
acquirẽte poteſſe diſporre, mentre mai entrerebbe
la ſudetta ragione della patria podeſtà; E cõſeguen-
temente, per molte ragioni detta diſtinzione con-
tiene vn' equiuoco manifeſto, nel quale, con mol-
ta facilità, e frequenza s' incorre dalli puri pram-
matici, e da quelli, li quali vogliono regolare i feu-
di, con li termini delle leggi ciuili.

Camina tutto ciò, circa la facoltà di diſporre del
prezzo, ò del valore à fauore degli eſtranei, quãdo la
12 volontà ſia eſpreſſa, e certa, poiche quando queſta
ſia dubbia, & incerta, perche il primo acquirente
non habbia eſpreſſamente diſpoſto del detto prez-
zo, in tutto, ò in parte, nè in quello ò in altro equi-
ualente habbia grauato il legittimo ſucceſſore del
feudo, mà abbia à fauore dell' eſtraneo, ò incapace
diſpoſto d' eſſo feudo in tutto ò parte; In tal' caſo ca-
de la queſtione, ſe non ſoſtenendoſi la diſpoſizione
nella coſa diſpoſta, ſe ne debba il prezzo, e s'inten-
da laſciata la ſtima, conforme nelli termini generali
della ragion comune, ſi diſputa nelli legati, & in al-
tre diſpoſizioni, che ſi facciano di coſe, le quali poi
ſi ſcoprano non eſſere del diſponente, ò che di quel-
le ne ſia incapace il legatario.

In ciò gli ſcrittori ſi ſono malamente intricati,
e caminano con molta varietà d' opinioni; Poiche
13 alcuni indifferentemente tengono l' affermatiua,
che ſi debba il prezzo, ouero la ſtima; Altri all' in-
con-

contro tengono indifferentemente la negatiua, quasiche il disponente abbia voluto far da burla; Et altri distinguono, trà la disposizione vniuersale con titolo ereditario, e la particolare, cō titolo di legato, ò altro simile; Affaticādosi però i moderni, cō la solita sciocca fatica di schiena, nell'indagare, col numero aritmetico de' Dottori, qual sia la più, ò meno comune; E considerando anche molte freddure leguleiche, per proua dell' vna, ò dell' altra opinione.

La verità però si crede esser quella, che giudiziosamente tengono alcuni; Cioè, che questa sia vna questione di volontà, e di puro fatto; Che però dalle circostanze di questo, debba indagarsene la verità, ò sostanza di detta volontà, e se realmente il disponente abbia voluto, che l'vtile del feudo non sia di quello, al quale la legge ne dà la successione, ma d' vn'altro; Ouero che abbia voluto lasciar' ad vn' altro quelle ragioni, che credesse, ò pretendesse d' hauere nel feudo, tali, quali siano, senza voler' aggrauare la sua eredità d' altro.

Siche in questo proposito và considerato, se il feudo, del quale si è disposto, s'ottenga da vn'agnato ò da altro successore, con total'indipendenza dal disponēte, in maniera che anche espressamente non possa esser obligato al prezzo; Siche quando la stima fosse douuta al legatario, bisognerebbe pagarla con altri effetti dell' eredità, la quale così resterebbe doppiamente pregiudicata, cioè, con la

perdi-

perdita del feudo, e con l' altra del suo prezzo; Ouero che tal questione sia col medesimo successore, il quale per l' inualidità della disposizione, pretenda essergli lecito, per mero lucro, ottenere la robba del disponente, e disprezzar la sua disposizione; Atteso che nel primo caso, più difficilmente entra detta presunzione, che nel secondo. E

E *Di tutto ciò si parla in questo lib. nel disc. 18. e nel supplemento.*

Onde le distinzioni de' Dottori, che sopra ciò sogliono darsi, cauate dalle regole, e proposizioni generali, saranno ben gioueuoli, & opportune, quādo si tratti di caso veramente dubbio, in maniera che detta volontà sia totalmente incerta; Mà quando questa, ò espressa, ò congetturale, vi concorra, in tal caso, tutte le suddette distinzioni, restano mere freddure dè legulei, poiche nelle questioni di volontà, questa sempre è la regolatrice del tutto.

CAPITOLO XXII.

Quando si dica primo acquirente per causa onerosa, all'effetto di poter' disporre; E della podestà degli altri successori di disporre.

SOMMARIO.

1 *QVando l' acquisto del feudo si dica per causa onerosa, ò lucratiua.*

2 *E quando sia per benemeriti.*

3 *Li successori che non siano primi acquirenti non possono disporre.*

4 *Delli feudi misti quando di essi si possa disporre.*

5 *Dell' opinione particolare, con la quale si camina nel Regno di Napoli.*

6 *Dell' vso dell' altro Regno di Sicilia vltra.*

7 *Degli altri paesi, nelli quali per causa del commercio si è indotta questa facoltà di disporre dè feudi, ò del loro prezzo.*

CAP. XXII.

1 DALLE cose accennate nel cap. antecedēte si vede che la facoltà di disporre, in gran parte pende da detta circostanza, se, e quando l'acquisto sia per causa lucratiua, ouero onerosa; E ciò non dipende dalla legge, mà dal fatto, cioè, se quello che si dà dall' acquirente al concedente, sia equiualente al valore del feudo, ò almeno sia eccedente la maggior parte, in maniera che non possa dirsi mera grazia e beneficio; Nel modo che nel libro decimoterzo, si tratta della materia del padronato, quando si dica acquistato per grazia, e priuilegio, e quando per titolo oneroso di fondazione, e dotazione A, con termini simili; Che però sopra ciò non può darsi regola certa, e generale, come abbiamo in tutte le questioni di fatto, quando l' acquirente paghi denaro, ò che dia altra robba, e ricompensa all' infeudante, entrando solo detta regola, che il peso deu' esser traboccante, se ne tratta ancora nella materia enfiteotica.

A *Nel detto lib. 13. nel disc. 10 & 65.*

La questione maggiore però sopra ciò cade,
2 quando non vi corra denaro, ò altra ricompensa, mà si dica di farsi la concessione per i meriti dell' acquirente, se si dica acquisto per causa lucratiua, ouero onerosa, per l'effetto suddetto; Et in ciò,

ancorche si scorga qualche varietà d' opinioni; Nondimeno pare che la verità stia nella distinzione, se li meriti sieno narrati generalmente, & in confuso, ouero se siano specificati; Posciache nel primo caso, tal narratiua non s' attende, come solita farsi per stile, ò formolario; E nel secondo, si deue primieramente vedere, se vi fosse proibizione di far' infeudazione senza tal causa; Et essendoui, bisogna giustificarla altronde; Mà quando non vi sia, allora si deue vedere, se i meriti narrati siano tali, che per termini di giustizia commutatiua, richiedano questa mercede, ò premio, & in tal caso si dirà per causa onerosa, mà non già, quando non vi concorra detta circostanza, in maniera che i meriti possano dirsi più tosto causa impulsiua, e per termini di giustizia distributiua, secondo la natura dè feudi, li quali per loro origine, & introduzione, si danno per ricognizione à benemeriti, non già à persone non cognite, e di nessun merito, conforme la distinzione, & esplicazione dell' vna, e dell' altra giustizia distributiua, e commutatiua, della quale si tratta nel proemio, nel capitolo 10. B

B *Nel disc. 11. di questo lib. & anco nel disc. 94.*

Si dice però questione più di fatto, che di legge, siche non può daruisi regola certa generale, dipēdēdo il tutto dalla qualità, e dalle circostāze del fatto, dalle quali si deue vedere, se i meriti importino equiualenza, ò nò, applicandoui proporzionatamente, quel che si dice nel lib. settimo delle donazio-

nazioni veramente rimuneratorie, come ſpecie di dazione in ſoluto per quel debito, che per altro ſarebbe douuto per legge di giuſtizia, non già per quella di ſemplice conuenienza, ouero di quell' obligazione, che i giuriſti dicono antidorale.

Quando poi il primo acquirente non diſponga; In tal caſo, in queſta ſorte di feudi, li quali ſi dico-
3 no puramente di patto e prouidenza, reſta aſſoluto, che li ſucceſſori non abbiano facoltà alcuna di diſporre in pregiudizio degli altri, li quali vengano da lui indipendentemente, ſenza qualità ereditaria, non eſſendoui ragione alcuna, per la quale tal diſpoſizione ſi poſſa ſoſtenere.

Nell'altra ſorte di feudi, li quali ſi dicono miſti, come riſtretti alli ſoli eredi del ſangue, con incapacità degli eſtranei, mà con l'altra anneſſa qualità
4 ereditaria; Entra parimente la ſteſſa diſtinzione, trà il primo acquirente, e gli altri ſucceſſori; Atteſo che al primo, ſi dà la podeſtà di diſporre, ò di grauare, nell'iſteſſo modo, & in tutto, e per tutto, come ſi è detto nella ſpeciè antecedente, riſpetto al primo acquirente per cauſa oneroſa, in maniera che trà queſta ſpecie, e quella, à riſpetto del primo, non pare che vi ſi ſcorga altra differenza, ſe non quella, che in queſta ſeconda ſpecie, entri detta facoltà indifferentemente, ſenza la detta diſtinzione dell' acquiſto di cauſa lucratiua, ouero oneroſa.

Riſpet-

Rispetto poi alli successori, si scorge qualche varietà d'opinioni trà li Dottori, credendo alcuni, che per ricercarsi detta qualità ereditaria, indifferẽtemente deue entrare la medesima facoltà; Et altri, che si richieda bene la qualità ereditaria, anche dell'vltimo moriente, mà che suffraghi il beneficio dell'inuentario, e che si possa il feudo detrarre come proprio, e come specie di debito; Però la più vera, e comune opinione, si crede che sia quella, con la quale camina la Corte Romana, cioè, che la detta qualità ereditaria si ricerchi nel primo acquirente solamente, non già rispetto à gli altri successori; E che rispetto al primo, in tanto sia obligato hauere detta qualità, in quanto che sia da lui lasciato erede, altrimente basta, che non manchi per lui, di non esser tale. C

C *Nelli sudetti discorsi 9. 10. & 12. di questo libro.*

Nel Regno di Napoli si camina con diuersa o-
pinione, attesoche, se bene l'inuestitura è conceduta
per gli eredi del sangue, nondimeno vi si richie-
de anco la qualità ereditaria, nõ solamẽte del primo
5 acquirente, mà anche dell'vltimo moriente, qualun-
que sia; E detta qualità camina nel medesimo
feudo, à segno che il successore del sangue chia-
mato dall'inuestitura, nõ solamẽte è obligato alli de-
biti dell'vltimo moriente, nella maniera che si di-
rà nel capitolo 24., nel quale si tratta della suc-

ces-

cessione, e delli pesi del successore, mà può anche per via di legato, ò di altra volontaria disposizione esser grauato in tutto il valore del feudo, anco quando in questo succedesse contro la volontà del moriente, impugnando la sua disposizione. D

D *Nel disc. 19. 21. & in altri di questo libro*

E questa è opinione singolare in tutto il mondo, introdotta forse dalli nostri maggiori, per motiuo non irragioneuole del commercio, per la gran frequenza dè feudi in quel Regno, il quale quasi tutto è infeudato, siche il baronaggio, il quale hà tutto il suo hauere in questa sorte di beni, sarebbe priuo del cõmercio nè bisogni

Ilche si comproua, che auendo li maggiori dell' altra Sicilia vltra, interpretato la medesima formola d' inuestitura diuersamente, cioè che fosse
6 di patto, e prouidenza, che iui chiamano la forma stretta, e sperimentando, che ciò porti gran pregiudizio al commercio, & alli Baroni feudatarij, da qualche tempo in quà, con le leggi, ò con le grazie nuoue, han cercato d' introdurre l' istesso, che iui si dice della forma larga. E

E *Si accenna nel disc. 13. di questo libro.*

Come anche vediamo, che negli Stati di Sauoia, e di Piemonte, vi sono li decreti Ducali, e nello Stato temporale della Chiesa vi è la Bolla dè Baro-
7 ni, e vi sono le consuetudini ne i feudi di Mantoua, con altre simili, delle quali si discorre abbasso trattando della Bolla dè Baroni.

CA-

CAPITOLO XXIII.

Della ſucceſſione ab inteſtato ne' i feudi, e del ſuo ordine.

SOMMARIO

Il

10 *Il nipote del figliuolo primogenito morto è preferito al figliuelo ſecondogenito.*
11 *Come vada regolata la ſucceſſione de' feudi nelli Regni di Napoli, e Sicilia.*
12 *Che nel detto Regno la femina nepote dal figlio primogenito eſcluda il maſchio ſecondogenito.*
13 *Della rappreſentazione,*
14 *Della ſucceſſione ne' feudi nuoui.*
15 *Della medeſima ne' feudi antichi.*
16 *Quando ſuccedano il padre, e gl' altri aſcendenti.*
17 *Della ſucceſſione del rifutante ò refutatario.*
18 *De' gradi ne' traſuerſali nel Regno di Napoli.*
19 *E che ſia nel Regno di Sicilia, e della diuiſioue di queſti Regni.*
20 *Nelli detti Regni, la ſecondogenita non maritata è preferita alla prima maritata.*

CAP. XXIII.

CON due preſuppoſti ſi tratta in queſto capitolo della ſucceſſione de
1 feudi; Primieramente, che ſiano veri, e proprij feudi, li quali vadano regolati dalle leggi, e conſuetudini feudali, non già quei feudi improprij, e corrotti, li quali in ſoſtanza hanno più natura di beni allodiali, che però vanno regolati con la ragion co-

comune de beni indifferenti; E ſecondariamente, che il concorſo alla ſucceſſione, ſia trà perſone capaci, atteſo che, poſta l' incapacità, reſta incongruo il trattare del modo di ſuccedere, mentre ceſſa la ſoſtanza.

Fermati queſti preſuppoſti; Entra la più volte accennata diſtinzione, trà li feudi diuidui, che ſi dicono di ragione, ò vſo de' Longobardi, e gl' indiuidui, che ſi dicono di ragione, ò vſo dè Franchi.

Nella prima ſorte, ò ſpecie, col detto preſuppoſto della capacità, ſi camina appunto con quell' ordine, il quale ſi dà ne fidecommiſſi ordinati à fa-
2 uore delle famiglie, poiche ſebene vi poſſono anche ſuccedere le femine, nondimeno li maſchi, ancorche più remoti, ſono preferiti, A; Et in mancanza d' eſſi, quelle, ãcorche abilitate, ſi ãmettono, in maniera che il ſeſſo in queſta ſorte di feudi diuidui, vinca il grado, e l'età; Non entrando in termini di ragion comune feudale la prerogatiua della linea, per eſſer queſta ſolamente conſiderabile nell' altra ſorte di feudi indiuidui, come di ſotto ſi dirà, atteſo che tutti ſi dicono d' vn' iſteſſa linea del primo acquirente, che però vanno conſiderati come d'vn' iſteſſo genere.

A *Nel diſc. 11. di queſto lib. e ael lib. 10. frequentemẽte*

Queſta differenza però ſi ſcorge, trà li feudi, e li fidecommiſſi, che quando à queſti ſia chiamato,
3 prima vn genere di perſone, e poi l' altro, non ſi dà luogo alla ſucceſſione, ouero all'ãmeſſione del ſecõ

do

do genere, sussidiariamẽte chiamato, finche duri la potenza, ò la speranza, che vi possano esser persone del primo, stãdoin tãto la successione in sospeso, che li Giuristi dicono in pendolo, siche in tanto, le robbe staranno sotto la tenuta e l' amministrazione del sostituto, ilquale ne spera la successione, finche si certifichi la cessazione di detta speranza. B

B *Nel lib. 10 de' fidecomissi nel disc. 7. 8. & 9.*

Mà nelli feudi, stante che importano vna specie d' officio, ò di beneficio, il quale abbia annessa giurisdizione, ò amministrazione, come anche il peso del seruizio, e della fedeltà verso il padrone, non s' ammette questa sospensione, mà si camina con le regole dè beneficij ecclesiastici, li quali siano di iuspatronato laicale, siche si attende il tempo della vacanza, ò al più quello della presentazione, conforme si dice nella sua materia de patronati nel libro decimoterzo; Nè la soprauenienza del più prossimo, ò del genere prediletto toglie la ragione acquistata, ò deferita alle persone più rimote, ò dell' altro genere sussidiario; Il che anco per le medesime ragioni accennate per i feudi, è riceuuto in Ispagna in què maggioraschi, e primogeniture, quando la volontà del fondatore, con i requisiti iui stimati necessarij, non disponga altrimente. C

C *In detto disc. 11. di questo lib. e nel disc. 7. e seguẽti del lib. 10. de' fide commissi.*

4 E conseguentemente, se quando si apre la successione del feudo, per morte naturale, ò ciuile del possessore, non vi siano maschi, succederanno le

femine, ò deſcendenti da eſſe, le quali non potranno eſſer' eſcluſe da maſchi, li quali ſopraverranno, quando non diſpongano diverſamente le leggi, ò li ſtili particolari del luogo, ò quella della medeſima inueſtitura. D

D Nel diſc. 11. del detto libro 10. de' fidecõmiſſi.

E ſe ciò camina in queſta ſorte di feudi diuidui, li quali vanno regolati con l' ordine de' fidecommiſſi ſemplici, & ordinarij; Molto più camina, nell' altra ſorte di feudi indiuidui, li quali vanno regolati con
5 l' ordine di primogenitura, nella quale ſi ſcorge qualche maggior difficoltà, anco ne beni indifferenti, ſe detta ſoſpenſione ſi dia, ò nò; Benche in effetto la più vera opinione ſia l' affermatiua, in quelle parti, nelle quali ſi viua con le leggi comuni dè Romani, caminandoſi diuerſamente nelle primogeniture di Spagna, per quelle leggi, ò ſtili particolari; Ouero perche quelle primogeniture ò magioraſchi, per lo più ſono qualificati, & hanno anneſſa la giuriſdizione, e l' amminiſtrazione, ſiche entra la medeſima ragione, la quale camina nelli feudi, e nelli beneficij. E

E Nel detto diſc 7. del lib. 10. de fidecommiſſi.

In concorſo poi di più perſone egualmente capaci, nell' iſteſſa maniera che ne fidecommiſſi, (li
6 quali vanno regolati coll' ordine della ſucceſſione ab inteſtato), ſi deue attendere la proſſimità del grado, la quale, ſecõdo la più vera, e più riceuuta opinione, anche ne feudi, nell' iſteſſo modo che ne i fidecommiſſi và regolata dalla perſona dell' vltimo

morien-

moriente, e non da quella del primo acquirente; Purche però la proſſimità, prouenga dal medeſimo lato, ò mezzo del detto acquirente, non già dal lato eſtraneo; Entrando ſolamẽte la rappreſentazione, ò la ſubingreſſione, nell' iſteſſa maniera, che nel fidecommiſſo, poiche non hauendo ſopra ciò le
7 leggi dè feudi particolarmente diſpoſto, entra la conclusione generale, che ſi debba ricorrere alle leggi comuni, nelli caſi omeſſi dalle dette leggi feudali. F

F *Nel diſc. 8. & 13. di queſto l. e nel diſc. 3. del lib. 4. dell' enfiteuſi.*

Camina ciò in quei feudi, li quali ſiano di loro natura diuidui, e come ſi dice di ragione, ò vſo de' Longobardi, in maniera che la diuiduità, riguardi anco la loro ſoſtanza, e (conforme i Giuriſti dicono) ſiano indiuidui, tanto in atto, quanto in abito; Non già quando ſi tratti di quei feudi, li quali, nella ſoſtãza, ò nell abito ſono di loro natura indiuidui, mà ſolamẽte diuidui nella comodità, e godimento, à
8 ſomigliãza, del padronato famigliare ò in altro modo cõpetente ad vno, ò più generi di perſone, atteſo che nella ſoſtãza è indiuiduo, mà la diuiduità conſiſte ſolo nell'eſercizio; E ciò ſi verifica nelli feudi titolati di Lombardia, ed'altre parti d'Italia, poiche la dignità porta ſeco anneſſa l'indiuiduità nella ſoſtãza, mà per conſuetudine ſono diuidui, nelli frutti, e nel godimento. G

G *Nel diſcorſo 8 di queſto lib.*

Poiche in queſto caſo, nõ entra l'ordine della ſucceſſione, mà più toſto l' altro, che li Giuriſti dico-

no di non decreſcere, cioè che poſſedendo tutti egualmente & in ſolido la ſoſtanza del feudo, in maniera che ciaſcuno ſi dica poſſedere il tutto per la ſua parte; Quindi naſce, che quando manchi vno, le porzioni degli altri s' impinguano, ouero patiſcono quella minor diminuzione, che portaua loro il godimento, e la participazione della perſona mancata, quando viueua.

Appunto, come occorre nelle maſſe capitolari, ò collegiatiue, delle quali debbano godere, e participare tutti quelli del Capitolo, ò del collegio, atteſo che ſe mancheranno alcuni canonici, ò collegiali, quelle porzioni dè mancanti, ſi ripartiranno trà gli altri; Nella medeſima maniera, che ſuccede, quando ſiano più perſone inuitate ad vna medeſima tauola, la quale abbia vna quantità inalterabile di cibi, poiche mancando vno, ò alcuni degl' inuitati, reſterà il pranzo più lauto per gli altri, ſenza diſtinzione, di maggiore, ò minor vicinanza à quello che manca, baſtando eſſer dè i conuitati, e di quelli, li quali già ſedono à tauola; Quando però le leggi, ò conſuetudini particolari non diſponeſſero diuerſamente. H

H *Nel detto diſcorſo 8.*

Nell' altra ſorte de feudi indiuidui, nelli quali la ſucceſſione và regolata coll' ordine di primogenitura; Caminando con i termini delle leggi comuni dè feudi, le quali (come ſi è detto) preferiſcono ſempre il ſeſſo maſculino al feminino, non entra la

9

pre-

prerogatiua solita darsi alla linea di vincere il sesso, il grado, e l' età, mà il primo luogo si dà al sesso; Et in concorso di più persone del medesimo sesso, entra trà loro il medesimo ordine, cioè, che il primo luogo è occupato dalla linea, la quale vince il grado, e l' età; In secondo luogo, trà più persone della medesima linea, s' attende il grado; E posta l' egualità di questo, si deue attendere l' età, purche l' eguale in grado, e sesso, sia anche vguale in origine, di linea masculina.

Quindi però nasce, che secondo la più vera, & oggidì senza dubbio riceuuta opinione, il nepote
10 dal figliuolo, ò fratello primogenito premorto, escluda il figliuolo, ò fratello secondo genito, non ostante che in questo concorrano ambedue le prerogatiue maggiori, del grado, e dell' età, atteso che la prerogatiua della linea le vince; Col presupposto però del medesimo sesso, anco in origine, come sopra. I

I *Nel disc. 13. di questo lib. nella iui accennata decisione di Sicilia*

Nelli Regni però più volte accennati delle due Sicilie, per le loro leggi, e stili particolari, dandosi maggior prerogatiue al sesso feminino, di quel che gli diano le leggi, e le consuetudini feudali, camina
11 l'ordine della successione diuersamente; Atteso che (particolarmente trà li descendenti), la prerogatiua della linea è la prima, e la maggiore, onde vince tutte l' altre, del grado, del sesso, e dell' età; E successiuamente la seconda del grado, vince

la

la terza del sesso; E la terza del sesso vince la quarta dell' età, siche il maschio minore d' età, vincerà la femina, ouero il suo descēdente, ācorche maggiore.

Da ciò risulta (secondo l' opinione più comunemente riceuuta nel Regno della Sicilia citra cioè di Napoli) vn' effetto totalmēte irragioneuole, e cō-
12 trario al costume di tutta l'Italia, cioè che la femina nepote dal figlio primogenito premorto, escluda il figlio secondogenito, ancorche maschio, dandosi la representazione, ouero la trasmissione della primogenitura, senza la congiunzione degli estremi abili, e della medesima qualità nel trasmittente, e trasmissario, il che ripugna (come si detto) all' vso comune, & anco alla ragione naturale, & alle regole legali; Che però non si sà scorgere da qual pricipiò, ò ragione ciò si sia possuto indurre; Mà nè tempi moderni, ragioneuolmente soprà ciò si è indotta certa moderazione, per le grazie concesse dal Rè.

Nel altro Regno della Sicilia vltra, questa opinione riceue difficoltà maggiore, per qualche legge particolare, la quale hà più riguardo alla conseruazione dell' agnazione; Pure in ciò bisogna deferire all' osseruanza dè luoghi, e dè loro Tribunali. L

L
Nel medesimo disc.13.

Quando poi si tratti della medesima representazione, ò trasmissione della linea, ò della ragione di primogenitura, trà gli trasuersali; Cade qualche mag-

maggior difficoltà; Mà parimente si crede più comune, e riceuuta l'affermatiua, cioè che in quelle successioni, nelle quali entra l'ordine di primogenitura, la prerogatiua della linea sia la prima, e la maggiore, presupposta però la capacità, & il concorso degli estremi abili; Benche in ciò non possa darsi certa regola generale, per la varietà dè principati, e loro leggi, e stili, siche in ciascun luogo si dourà caminare con l'opinioni iui riceuute, attendendo le regole, e le dottrine generali, quando lo stile, e l'vso particolare sia dubbio.

Per quel che poi concerne la durazione della
14 successione, ad effetto che s'impedisca la deuoluzione, si distingue trà li feudi nuoui, e gli antichi, poiche nelli nuoui, quando l'inuestitura, ò qualche legge particolare non disponga diuersamente, succedono solamente li figli, e descendenti capaci, non già gli ascendenti, ò trasuersali. M

M *Si accenna nel disc. 3. del lib. 4. dell' emfiteusi.*

E negli antichi succedono, non solamente li figli, e descendenti capaci in infinito, con l'ordine di-
15 retto, ò descensiuo dall'vno all'altro, mà anco tutti gli trasuersali capaci, li quali abbiano la qualità descensiua, e legitima dal primo acquirente, la persona del quale in questo proposito s'attende, secondo vn' opinione, la quale si crede più vera, e più comunemente riceuuta, senza far conto dell' altre opinioni diuerse, alcune delle quali danno la successione trasuersale solamente fino al settimo

grado, & altre ſino al decimo.

Anzi, ancorche per regola generale, il padre, e gli altri aſcendenti, come ſopra, ſi ſtimino eſtranei dalla ſucceſſione feudale, nondimeno ciò non ca-
16 mina, quando il medeſimo aſcendente ſia deſcendente dal primo acquirente, e ſia cõpreſo nell' inueſtitura; Ilche è ſolito verificarſi, quando il feudatario, il qual muore, abbia ottenuto il feudo per refutazione dal padre, ò dall' auo, ò pure che queſto non ſi ſia curato della ſucceſſione, la quale perciò ſi ſia à lui deferita.

A ſegno che alcuni credano, che il refutante in tal caſo, debba per morte del refutatario, ripigliare
17 le ſue prime ragioni, & eſcluder' tutti; Ilche però non pare che ſia riceuuto, particolarmente in concorſo dè figli, e deſcendenti del refutatario, dalla perſona del quale và regolata la ſucceſſione. N

N
Nel detto diſc 13. di queſto libro.

Nel ſuddetto Regno di Napoli, riſpetto à traſuerſali, ſi viue con diuerſo ſtile, poiche per leggi
18 particolari antiche, la ſucceſſione non paſſa il terzo grado ciuile, anche nelli feudi antichi, benche li ſuddetti traſuerſali ſiano deſcendenti dal primo acquirente, il che pare che abbia dell'irragioneuole; Egli è ben vero che queſto rigore ſi è in qualche parte moderato con alcune grazie, per le quali ſi ſtende la ſucceſſione ad vn' altro grado eguale, ò inferiore, mà non ſuperiore, il che iui ſi và per le grazie variando alla giornata.

Nell'

Nell'altro Regno della Sicilia vltra; Parimente per grazia, e per leggi particolari, vi è qualche mag-
19 gior' estensione dè gradi, poiche se bene le leggi antiche, lequali hanno il vocabolo di costituzioni, sono comuni all' vno, & all' altro Regno, come fatte in tempo ch' erano vniti, e costituiuano vn Regno solo; Nondimeno doppo la diuisione seguita sotto il Rè Carlo Primo, quando li Siciliani, nel famoso vespero, che si dice Siciliano, discacciati li Francesi, si diedero à Pietro Rè d' Aragona, (siche da vn Regno se nè formarono due), si cominciò à viuere con diuerse leggi, e capitoli, in maniera che si scorge gran differenza, trà li feudi di vn Regno, e l'altro, anco (come di sopra si à accennato) nell'intelligenza molto diuersa della formola dell' inuestitura, ch' e la medesima, & è concepita con l' istesse parole. O

O Nel detto disc. 13.

Molte altre quistioni cadono in questa materia della successione feudale dè trasuersali, Mà perche nascono per lo più da leggi, e stili particolari dè principati, e particolarmante del detto Regno di Napoli, però hà quasi dell' impossibile il riassumere il tutto in questa compendiosa, e più istorica, che disputatiua narrazione, dipendendo la decisione dagli stili, e leggi particolari dè luoghi, & anche per esser li casi molto rari in pratica.

Se poi per mancamento dè figli maschi, nelli feudi indiuidui delli detti Regni delle due Sicilie, li

quali vanno regolati con ordine di primogenitura, si apre la successione alle figlie femine, in tal' caso, si dispone per quelle leggi, che la femina non maritata, la quale iui dicono in capillo, ancorche se-
20 condo genita, succeda nè i feudi, & escluda la primogenita maritata, e dotata; Quando però questa sia dotata di suo consenso, è con molte altre dichiarazioni, delle quali si tratta nel teatro in questo medesimo lib.; E per le quali dichiarazioni, & anco per le cautele, le quali in ciò si sogliono praticare, si dà molto di raro il caso di tal successione.

P Nel disc. 14.

P

* * *

CAPITOLO XXIV.

Delli pesi, della vita milizia, e del paraggio, ò comunicazione di prezzo, e di altri pesi, à quali è tenuto il successore del feudo.

SOMMARIO.

1 *Della dote di paraggio delle femine.*

2 *Nelli feudi indiuidui nuoui, il primogenito è obligato comunicare il valore del feudo.*

3 *Mà non è tenuto al prezzo del titolo.*

4 *Della vita milizia nelli feudi indiuidui antichi.*

5 *Degli altri pesi, à quali il successore del feudo sia tenuto.*

6 *Delli due eredi del feudatario, cioè feudale, & allodiale, e della loro contribuzione alli debiti del morto.*

C A P. XXIV.

QVANDO nelli feudi diuidui ſuccedono ſolamente i maſchi, eſcluſe le femine, queſte deuono eſſer dotate,
1 come volgarmente ſi dice de paraggio; Mà in ciò non ſi può dare certa regola generale, poiche la materia dipende dagli ſtili e leggi particolari, particolarmente delli detti due Regni di Sicilia citrà & vltrà. A

A *Se ne diſcorre in queſto lib. nel diſc. 108. e nel lib. 6. della dote nel diſcorſo 142.*

Quando poi ſi tratti di feudi indiuidui, nelli quali ſucceda il ſolo primogenito, entra la diſtinzione,
2 trà li feudi nuoui, e gli antichi, poiche nelli nuoui, acquiſtati per via di compra, mediante il prezzo, ò altra ricompenſa, il primogenito ſucceſſore del feudo, è obligato comunicare à gli altri fratelli, tutto il prezzo ſpeſo perciò dal padre, mentre queſto ſi ſtima eſſer nell' eredità allodiale, da comunicarſi à tutti li fratelli eredi, et è anche ſoggetto alli debiti e peſi ereditarij, come vna ſpecie di credito, il quale ſpetti all' eredità allodiale, contro il ſucceſſore del feudo. B

B *Nel diſc. 19. di queſto lib. & anco nelli diſc. 11. & 12.*

Non deue però, (ſecondo la più probabile opi-
3 nione,) comunicare, quel che ſi ſia ſpeſo per il titolo, ò dignità del feudo, ouero per altre coſe meramente onorifiche, le quali non portino vtile alcuno al ſucceſſore, atteſo che, ſe bene gli portano

ono-

onoreuolezza, nondimeno questa è cõtrapesata dal maggior dispendio, che deue supportare il feudatario titolato, per mantenersi in quel decoro, che conuiene alla dignità. C

C *Ne' luoghi accennati.*

Anzi pare molto ragioneuole, che anco circa gli effetti vtili, si abbia qualche riguardo à detto peso, conforme in questo proposito si osserua nel libro nono nel titolo della legitima, & altre detrazioni, D sopra il punto, se quelche si dona al figlio col peso della primogenitura, se gli debba imputare, ò nò nella legitima.

D *Nel disc. 24.*

Se poi si tratti di feudo antico, ouero anche nuouo gratuito, in maniera che non entri detta ra-
4 gione di prezzo, il quale resti nell'eredità allodiale; In tal caso il primogenito haurà il peso di dare alli secondogeniti maschi, vn' annua prestazione vitalizia, à proporzione delle rendite del feudo per i suoi alimenti, che si dice vita milizia, ouero appannaggio, & alle femine la detta dote di paraggio; Et ancorche sopra detta vita milizia si disputino molte questioni, nondimeno non può daruisi regola certa, e generale, per la verietà delle leggi, e dè stili particolari, onde bisogna deferire all'vso del paese, E

E *Nell' accennati discorsi 12. 19. & 108. di questo libro.*

E quanto à gli altri pesi, alliquali il successore
5 del feudo sia tenuto si camina con la distinzione, cioè che se si tratta delli pesi intrinseci, e connaturali al feudo, come sono, il seruizio, e la fedeltà al padro-

ne diretto, il mantenere, e bene amministrar'il feudo, e suoi annessi, e dipendenze, e cose simili; Come anche sono quei pesi, ò seruitù, con i quali il feudo si è conceduto, non cade ragione alcuna da dubitare, la quale entra solamente nelli pesi accidentali, impostiuì dalli predecessori per atto positiuo, ònegatiuo; Come sono l' imposizioni de' censi, & altri debiti, ò le seruitù, e collette, e contribuzioni, ò altre ragioni, le quali per vn terzo si siano acquistate, per negligenza, ò sofferenza del feudatario predecessore,

Et in ciò entrano le medesime distinzioni, che si sono addotte di sopra nel cap. 15. sopra le alienazioni, & altre disposizioni fatte dal feudatario predecessore, se obblighino, ò nò il successore; Atteso che quando per la qualità di feudo nuouo acquistato con titolo oneroso, il peso sia imposto dal primo acquirente, ouero che il successore debba hauere la qualità ereditaria del predecessore, anche nello stesso feudo, ò almeno nel suo valore, il quale si stimi esser nell' eredità del predecessore; In tal' caso, parimente il successore sarà tenuto, per le alienazioni, & altri contratti.

Et all' incontro, caminando con li medesimi termini, non sarà tenuto, qnando, cessando detta circostãza, egli succeda per la persona e ragione propria, con totale independenza dal predecessore; Poiche se bene nel primo caso della successione dipen-

pēdēte, quei pesi, li quali siano imposti sēza l' assenso del padrone, non toccano il corpo, e sostanza del feudo, mà si hanno per non imposti; Tuttauia (come in detti luoghi si è accennato), ciò riguar da la ragione del terzo, cioè del padrone diretto, ouero di quelli, che dipoi acquistino il feudo, ò ragioni in esso coll' assenso, acciò in loro pregiudizio, quello, à fauor di chì tal peso si sia imposto, non abbia ragione, ò azione alcuna reale al corpo del feudo; Mà non già rispetto al successore, il quale si sia potuto obligare dal suo autore, ò predecessore, perche questo anche per i debiti, e pesi contratti, ò imposti senza l' assenso, potrà essere forzato (come si è detto) nell' azione personale, ouero coll' officio del giudice, à quanto importi il valore.

E perche vn feudatario si stima vn' vomo dop-
6 pio, e diuerso, con doppio patrimonio, ò doppia eredità, siche può auere due eredi in solido di due diuerse eredità, le quali costituiscano due vere vniuersità, cioè vna feudale, e l' altra allodiale (che in detti Regni delle due Sicilie si dice burgensatica nell' istesso modo, che la legge comune ciuile dà la doppia eredità nel soldato, cioè vna militare, e l' altra, che si dice paganica; E la legge canonica le dà nel cherico, cioè vna de' beni patrimonali, ò acquistati per altra strada, che del chiericato, e da beni di Chiesa, che si dice eredità profana, ò temporale; E l' altra de' beni di Chiesa, ò per rispetto del cherica-

to, che si dice ecclesiastica; Et alle volte porta il caso, particolarmente nel detto Regno di Sicilia citrà, ò di Napoli, che 'l feudatario abbia due diuersi eredi, vno necessario, e del sangue ne feudi, per ragione dell' inuestitura; E l' altro per testamento, ò ab intestato, ne beni liberi, & allodiali, secondo li termini della ragion comune; Quindi nasce frequentemente la questione, sopra la contribuzione di questi eredi, alli debiti, & ad altri pesi imposti dal morto, anche per causa volontaria dè legati, e di donazioni.

Et in ciò, il primo luogo l' occupa la volontà del morto, non solo espressa, mà anche tacita, e congetturale, per la quale sarà tenuto in tutto, ò parte vno degli eredi, e non l' altro, per quanto comportino le forze di quell' eredità, inmaniera che l' altra eredità non sia tenuta, se non in sussidio, quando la grauata non sia sofficiente, e che l' erede, per il beneficio dell' inuentario, non sia tenuto del proprio.

Mà quando questa volontà cessi, in tal caso, entra la distinzione che; O' si tratta di pesi, e debiti meramente reali, dell' vno, ò dell' altro patrimonio, ouero occasionali per causa, & occasione precisa di quello; Et in tal caso, ciascun' erede supporterà li suoi pesi come reali, e spettanti alla robba da lui posseduta; Mà quando si tratti di debiti, ò pesi personali, & indifferenti, contratti dal feudatario; In

tal caſo, quando non oſti la volontà del morto (come ſi è detto di ſopra) entra trà gli eredi, e le eredità l' egual concorſo, che li Giuriſti dicono contributo, à rata, e proporzione della robba, e come volgarmente ſi dice per æs, & libram, ancorche foſſero debiti contratti ſenza l' aſſenſo del padrone, in maniera che i beni feudali non fuſſero obligati; E benche ſi foſſe obligata ſolamente vna ſorte di beni, e non l' altra; Come per eſempio occorre nelli cenſi, che s' impongono ſopra vn fondo certo, perche ſe fuſſero impoſti ſopra il feudo, entra parimente la contribuzione de' beni allodiali, e così all' incontro, in maniera che tal contribuzione non abbia altro impedimento, che quello, che riſulta dalla volontà del morto.

S' intende però detta contribuzione trà gli eredi vniuerſali, non già trà li legatarij particolari, ſecondo i termini della legge comune, ſenza che le leggi feudali in ciò preſcriuano coſa particolare; Siche ſe vn feudatario, il quale habbia più feudi, haueſſe il ſucceſſore vniuerſale in tutti li beni feudali, & vn ſucceſſore particolare in vn feudo ſolo, queſto non dourà ẽtrare in detta cõtribuzione; Atteſoche ſe bene ogni feudo per ſe ſteſſo coſtituiſce vniuerſità, ſecondo vn' opinione, tanto di fatto, quanto di legge, e ſecondo l' altra d' vna ſpecie ſolamente, nondimeno ciò và inteſo à gli altri effetti; Non già al preſente, quando vi ſia il ſucceſſore vniuerſale, poi-

che discretamente, ò comparatiuamente vien riputato per successore particolare, e legatario. F

Anzi questa diuersità di persone, ò di patrimonij, e di eredità, in vn'istessa persona materiale, è multiplicabile, atteso che se vn Signore haurà in diuersi Regni, ò Principati diuersi feudi, ò Stati ben spesso di diuersa natura, si stimano tante diuerse persone, e tanti diuersi patrimonij, quanti sono gli Stati, ò li feudi in diuersi principati. G

* * *

F *Di questa materia di contribuzione si tratta in questo libro nelli discorsi 21. 22. & 23. e 89.*

G *Di ciò si parla nel libro 3. della giurisdizione nel disc. 90. & anco nel lib. 8. del credito nel disc. 11*

CA-

CAPITOLO XXV.

Della refutazione dè feudi.

SOMMARIO

1 DEelli diuersi effetti, e questioni, che cadono sotto questa rubrica.
2 Se si possa refutare il feudo al padrone, ancorche non voglia.
3 Se si possa rifutare al padrone, che l' accetti, in pregiudizio dè successori.
4 Della refutazione in pregiudizio dè creditori.
5 Quando entri il termine di refutazione.
6 Se la refutazione si possa fare senza assenso, e dè suoi riquisiti.
7 Non si può fare con la riserua dell' vsu frutto, ò con altri pàtti.
8 Essendo pattionata, se sia nulla, ouero si resechi il patto.

CA-

CAP. XXV.

A Più, e diuerſi effetti, trattano i Feudiſti queſta materia di refutazione; Primieramente
1 ſe il feudatario poſſa refutare il feudo, e liberarſi dall' obligo del ſeruizio, e fedeltà, ancorche il padrone non conſentiſſe, anzi contradiceſſe; Secondariamente, ſe tal refutazione poſſa farſi al padrone, il quale l' accetti, inpregiudizio degli alri chiamati nell' inueſtitura; Terzo ſe la medeſima ſi poſſa fare al proſſimo ſucceſſore, in pregiudizio dè creditori del refutante; E quarto, ſe generalmente queſt' atto di refutazione al proſſimo ſucceſſore, ſi debba dire, ò nò, alienazione proibita, ſenza l' aſſenò del padrone, per molti effetti, che nè riſultano, e particolarmente per la facoltà del medeſimo refutante di pentirſi, e ripigliarſi il feudo; Et anco ſe la ſucceſſione ò proſſimità reſpettiuamente, debba eſſere regolata dalla perſona del refutante, ò da quella del refutatario; Ilche influiſce ancora tal pagamento del releuio.

Per quel che ſpetta al primo punto, ſe il feuda-
2 tario poſſa refutare il feudo, ancorche il padrone lo contradica; Parlando dell' vſo, e pratica d'Italia, molto di raro tal queſtione occorre nel foro, atteſo che, apportando per lo più i feudi, vtile, e bene-

ficio

ficio à i feudatarij, e danno alli padroni, alli quali riesce più tosto di profitto la deuoluzione; Quindi nasce, che le dispute forensi frequentemente si sentono più tosto nel caso opposto, e non nel presente; Pure alle volte la contingenza dè tempi, ò le congiunture lo portano, come à me medesimo in pratica è occorso trattarlo, per quel che si vede nel Teatro. A

A *Nel disc. 71. di questo libro*

Et in ciò si scorge qualche diuersità d' opinioni; Poiche alcuni indifferentemente lo negano, per la ragione, che essendo questo vn contratto obligatorio fatto con reciproco consenso dell' infeudante e dell' infeudato, non può, nè deue disciogliersi senza il medesimo consenso reciproco, per la regola generale di legge, che ogni cosa deu' esser sciolta nella medesima maniera, ch' è legata, ò pure che il distratto richiede quel medesimo consenso reciproco, che si ricerca nel contratto.

Altri all' incontro tengono indifferentemente l' affermatiua, per la ragione, che questo non sia contratto, mà puro beneficio, ò priuilegio, che si concede al feudatario, e conseguentemente, che per le regole d' ogni legge positiua, e naturale, li beneficij non si debbano ottenere da chi non li vuole, nè l' atto, il quale è introdotto à fauore, si deue ritorcere in odio; Et altri vanno distinguendo, trà i feudi ecclesiastici, e li laicali, con altre distinzioni, che sogliono darsi dalle sottigliezze dè

Legi-

legisti, particolarmente dè consulenti, per adattare la legge all' opportunità loro.

Si crede però, che la decisione principalmente dipenda dalle leggi, ò stili del padrone, e del principato, nel quale sia il feudo, ò pure dalla legge particolare dell' inuestitura; E quando ciò manchi, non sia questione generale di legge, mà più tosto di fatto, dalle circostanze del quale dipenda la determinazione, siche non possa daruisi vna regola adattabile ad ogni caso; Cioè se la refutazione porti, ò nò, danno, ò pregiudizio al padrone, nõ solamẽte nell'interesse borsale, mà anche per altri rispetti, secondo le circostanze dè tempi, e luoghi, e persone; Attesoche portando le dette circostanze che il suo dissenso abbia fondamento di giusta causa, in tal caso non sia lecito; Come all' incontro, cessando detta causa, debba il feudatario esser' ammesso à questa facoltà; O' per vn' equità non iscritta, dalla quale si muono alcuni; Ouero per alcune leggi feudali, che lo dispongono, e per le quali quelli, li quali tengono la seconda opinione, dicono che non ostino le regole generali di ragion comune, nelle quali è fondata la prima opinione come sopra. B

B *Nel detto discorso 71. di questo libro.*

Quanto al secondo punto, se la refutazione possa farsi al padrone, il quale l' accetti, in pregiu-
3 dizio degli agnati, ò degli altri chiamati nell' inuestitura, la decisione dipende dalle medesime distin-

distinzioni date di sopra nel capitolo 15. doue si tratta della facoltà d'alienare, ò disporre, atteso che quando con assenso del padrone il feudatario potrà disporre del feudo à fauore d' vn' estraneo in pregiudizio degli agnati,ò d'altri chiamati, non pare che vi sia ragione, la quale proibisca il poterlo fare à fauore del medesimo padrone, in chi si considera ragione maggiore, che in vn' estraneo, perche così faccia ritorno la robba alla sua prima causa.

Circa il terzo, se possa farsi la refutazione al
4 prossimo successore in pregiudizio dè creditori del refutante; Si crede certa la negatiua, poiche se bene alcuni, caminando con i termini generali, li quali si hanno nelli fidecommissi, e maggioraschi, e cose simili, distinguono, se il refutante abbia fatto, ò nò l' atto dell' agnizione, in maniera, che abbia, ò rispettiuamente non abbia acquistato il dominio de' beni. C

C *Nel lib. 10. de fidecōmissi nel disc. 195.*

Nondimeno questa distinzione pare impropria al caso di cui si tratta, atteso che il termine *refutare* propriamente conuiene à quello, il quale
5 già ne sia padrone, e possessore, col certo presupposto dell' acquisto precedente, poiche quando ciò non sia seguito, non si dice refutare, mà repudiare, ouero togliersi di mezzo, e farsi volontariamente morto, per non acquistare, acciò in tal modo si dia luogo al prossimo successore. D

D *Di queste distinzioni si parla nel lib. 11. nel tit. delle renunzie nel disc. 1. & seg.*

Le maggiori però, e le più frequenti questioni, cadono nel quarto punto, se quando la refutazio-
6 ne si faccia senza l'assenso al prossimo successore, sia valida, ò nò, per gli effetti di sopra accennati; Et in ciò, la regola assiste alla validità dell'atto, quando però vi concorrano li douuti requisiti, per la ragione che l'atto non importa alienazione, mà vna preuentiua successione, così facendo volontariamente quel che farebbe il caso della morte, siche tutto il punto consiste nella verificazione delli detti requisiti, li quali sono; Primieramente, che il refutatario sia quello, al quale sarebbe douuta la successione, se nel tempo della refutazione, fusse occorso il caso della morte; Secondariamente, che l'atto sia gratuito, e senza prezzo, ò ricompensa; Terzo che non possa dirsi fatto in frode, la qual in dubbio non si presume, e sopra la quale non può darsi certa regola, dipendendo dalle circostanze del fatto, se tal frode vi sia, ò nò; E di ciò si suole disputare più tosto col padrone ad effetto del releuio, doue questo sia in vso per quel che se ne hà nel capitolo 27. doue si tratta di questa materia del releuio.

E finalmente, che non sia pattionata, e con tali condizioni, e riserue, che portino diuisione, ò ser-
7 uitù del feudo, e contengano specie d'alienazione proibita, come frequentemente occorre nella riserua dè frutti, e giurisdizione, che il refutante faccia

à suo

à ſuo fauore, quando ſia riſerua dell'vſufrutto formale, ò che in altro modo importi ragione, reale, che li Giuriſti dicono *ius*; Non già quando ſia della ſola comodità, come ſemplice fatto, che non tocchi il corpo, ò ſoſtanza del feudo, ſecondo la diſtinzione, della quale ſi hà di ſopra nel detto cap. 15. in propoſito dell'alienazioni proibite.

Quando poi la refutazione foſſe pattionata, e conteneſſe condizione, ò riſerua proibita, In tal ca-
8 ſo cade la quiſtione, ſe il patto, ò condizione vizij, & annulli l'atto, ò pure che queſto reſtando fermo, reſti viziata la riſerua, ò condizione, e ſi abbia per nõ fatta; Et in cio i Dottori molto variano, eſsẽdo ui trè diuerſe opinioni. Atteſoche la prima opinione vuole che la riſerua bẽche fatta in vn modo inualido, debba interpretarſi, ò ſi riſolua nel modo valido per isfuggire la nullità; Come per esẽpiò, facẽdoſi la riſerua, dell'vſufrutto, queſta ſi riſolua in sẽplice comodità; E queſt'opinione hà molto pochi ſeguaci.

L'altra opinione tiene, che la condizione illecita reſti viziata, e s' abbia per non appoſta, onde l' atto reſti valido, quando non appariſca eſpreſſamente, ò per congetture, che la riſerua ſi ſia fatta per condizione preciſa, ſenza la quale non vi ſia ſtato animo di fare la refutazione; E queſta opinione in termini generali di ragion comune, pare più probabile, e fondata.

Nondimeno appreſſo i Feudiſti, e particolar-

mente quelli delli Regni delle due Sicilie, è più comunemẽte riceuuta la terza opinione, che l'atto, come indiuiduo, resti nullo affatto, in maniera che, il patto, ò la cõdizione inutile, annulli, e renda inutile, tutto l'atto, il quale debba hauersi come non fatto. E; Essendosi nel capitolo 24. accennato se morendo il refutatario, si reassuma il feudo dal refutante superstite, ouero se questo concorra nella successione con gli altri. F

E *In questo lib nelli discor. 13 & 76.*

F *Nel detto disc. 13. e nella dec. di Sicilia.*

CA-

CAPITOLO XXVI.

Delli suffeudi, e loro validità, e della podestà di suffeudare; E se i suffeudi cessino, per la deuoluzione del feudo principale.

SOMMARIO

1 *Il suffeudo quando sia validamente conceduto non si deuolue co'l feudo.*

2 *Nel Regno di Napoli il feudatario non può subinfeudare, e quali suffeudi si concedano da Baroni.*

3 *Per legge comune de' feudi si puó fare la suffeudazione.*

4 *Quali siano li requisiti necessarij.*

5 *Che sia errore in ció caminare con li termini della legge ciuile.*

6 *Ouero con le sole generalità, mà si deue distinguere.*

7 *In quali sorti di feudi cadano le questioni de' suffeudi.*

8 *Si distinguono più specie di suffeudi.*

CAP. XXVI.

LA maggior questione, la quale cada in questa materia de' suffeudi, pare che sia sopra la validità, ò inualidità
1 della suffeudazione, atteso che se bene alcuni (posta la suffeudazione valida) credano, che deuoluto il feudo principale, quella si risolua, in maniera che il suffeudo si deuolua col medesimo feudo; Nondimeno questa opinione non è riceuuta, ne hà fondamento probabile, atteso che quando l'infeudato abbia sufficiente podestà di suffeudare, e che la suffeudazione con-

con li suoi requisiti sia validamente fatta, in tal caso, come atto già valido, e perfetto, deue hauere la sua durazione, finche dura la linea, ouero il genere di quello, à cui quella si sia fatta; Et all'incontro, quando sia inualida, certa cosa è che, seguita la deuoluzione del feudo, non è obligato il padrone osseruare vn fatto nullo. A

A *Nel disc. 1. di questo libro.*

Per regolare dunque, ouero discernere la detta validità, ò inualidità, cadono due ispezioni; Vna sopra la podestà di suffeudare; E l'altra sopra li requisiti necessarij, acciò la suffeudazione sia valida anche in que' casi, nelli quali si possa fare.

Quanto al primo punto della podestà; Nelli sudetti due Regni di Sicilia, oltre, e citra il faro, per le loro leggi particolari, le quali più strettamente
2 te proibiscono ogn'atto, il quale in qualunque modo possa portare diuisione, ouero diminuzione del feudo, resta assoluto, che tal podestà di concedere vn suffeudo formale di tutto il feudo, ò di qualche parte, la quale resti anco in qualità, ouero in natura di feudo, sotto le sue leggi, non si dia; Percioche, se bene dalli feudatarij di detti Regni, si sogliono concedere alcuni suffeudi, non dimeno quelli suffeudi, li quali iui si dicono escadenze, consistono in alcuni poderi rustici, e senza vassallaggio, ò giurisdizione, e quando si concedano senza l'assenso regio, e senza esser registrati in quei libri publici, che iui dicono *quinternioni*, li

quali

quali ſogliono chiamarſi feudi *plani e de tabula sẽplici*,ſi ſtimano più toſto beni allodiali,li quali vãno regolati più con le leggi ciuili de'Romani, che con le leggi feudali, ſecondo la generalità degli altri beni indifferenti; E queſta facoltà di concederli, e rinouarli,quãdo ne ſucceda la vacãza,viene ſtimata più toſto vna percezzione di frutto euentuale del feudo, che vera ſuffeudazione. B

B *Nel detto diſ. 1. & anco nel diſc. 7. di queſto libro.*

Ma quando ſi debba caminare con li termini generali delle leggi, ouero conſuetudini feudali; La più comune opinione ſtima, che col preſuppo-
3 ſto de' requiſiti in ciò deſiderati, ſpetti queſta facoltà, ancorche nell' inueſtitura non ſi conceda, che però li Dottori per lo più ſi diffõdono nella verificazione delli detti requiſiti, li quali ſono.

Primieramente, che la ſuffeudazione ſi faccia gratis, ſenza prezzo, ò altra ricompenſa; Secondariamente che ſia in tutto, e per tutto con le me-
4 deſime condizioni, ſenz' alterazione alcuna dell' inueſtitura, in pregiudizio del padrone; Terzo, che ſi facci à perſona, la quale ſia totalmente di condizione eguale; E quarto, che non ſi faccia in fraude dell' imminente deuoluzione; E queſta fraude dalla legge ſi preſume, quando il feudatario, ò per natura, ouero per accidente ſia diſperato di ſucceſſore legittimo, in maniera che la deuoluzione debba ſeguire con la ſua morte.

Sopra queſti requiſiti, e ciaſcun di loro, li feu-

di-

diſti formano gran queſtioni, con varietà d'opinione, e molto più vi ſi confondono li profeſſori
5 di quei paeſi, nelli quali queſta materia feudale ſia poco in vſo, in maniera che la teorica non ſia accompagnata dalla pratica, poiche ſe bene ſono dotti, e verſati nella ragion comune, nondimeno, caminando con le regole generali di queſta, pigliano degli equiuoci, così in queſta particolare de' ſuffeudi, come in tutta la materia generale de' feudi.

Si crede però error troppo chiaro il caminare con queſte generalità, & indifferentemente applicarle ad ogni ſorte di ſuffeudo, e ſuffeudazione, non oſtante quelche ſopra ciò diſpongono
6 no le leggi feudali, ouero che abbiano detto gli antichi feudiſti, li quali ſono inteſi da moderni, diuerſamente da quelche foſſe il loro ſenſo, ò pure perche lo ſtato delle coſe, col tempo ſi ſia notabilmente variato.

Poiche ſe bene, in ſenſo delle leggi feudali, e de' feudiſti antichi (perche così all'ora portaſſe la condizione de' tempi), li feudi veri e proprij, poſſono darſi ancor' oggi, come anticamente frequentemente ſi dauano, nelli poderi ruſtici, ò vrbani, e nell' altre robbe di poca conſiderazione ſenza vaſſalli, e ſenza imperio, e giuriſdizione, conforme ſi dice di ſopra nel capitolo 8. doue ſi tratta del ſoggetto del feudo, & in quali coſe queſto poſſa darſi.

Nondimeno, ſecondo la pratica corrente, almeno nella noſtra Italia, forſe in neſſun modo, ò almeno aſſai di raro, ſi dà il caſo de feudi veri, e
7 proprij in queſta ſorte di beni, alli quali pare che conuengano più li termini dell' efiteuſi, ò del liuello; Siche queſta, e ſimili queſtioni, ſogliono cadere ne feudi nobili, e qualificati, delle Città, Terre, e luoghi abitati, con vaſſalli, e giuriſdizione; E forſe più nelli feudi regali, e maggiori, di prouincie, e dominij grandi, che però biſogna caminare con la douuta diſtinzione de' caſi, ſenza la quale gli equiuoci reſtano troppo euidenti.

Quattro dunque ſono li caſi diuerſi, che in ciò vanno diſtinti, e ſopra i quali cadono queſtioni trà loro totalmente diuerſe; Il primo è quando
8 ſi tratti della ſuffeudazione di tutto il feudo, in maniera che l' infeudato ceda al ſuffeudato tutte le ſue ragioni, mettendolo totalmente in ſuo luogo, ſenza che per ſe ne riſerui cos'alcuna; Il ſecondo caſo è, quando ſi ſuffeudi tutto il feudo, mà non con tutte le ragioni di eſſo, perche il primo inueſtito, il quale ſuffeuda, ſi riſerui qualche coſa, come per eſempio l' alto dominio, e la ſouranità, ouero l' appellazioni, e ricorſi, ò qualche recognizione, che debba darſegli dal ſuffeudato, in maniera che le ſue ragioni non ſi tolgano affatto, ne' egli ſi faccia totalmente eſtraneo dal feudo.

Il

Il terzo caſo è, quando ſi tratti di feudo regale, e di dignità, il quale conſiſta in Prouincia, ò in Regno, ouero in altra vniuerſità di Città, Terre e luoghi, alcuni de' quali il feudatario, che fà figura di Principe ſourano, & hà ragione di principato, ne conceda in ſuffeudo totalmente ſubordinato, per hauer ſotto di ſe per ſuo miglior ſeruizio, e decoro, li Baroni, & altre perſone nobili, & in queſto modo premiare, ò allettare quelli, li quali, in guerra, ouero in pace gli ſiano fedeli, e ſi portino bene al ſuo ſeruizio; Et il quarto caſo è di quei ſuffeudi ruſtici, & ignobili, li quali conſiſtano in ſemplici poderi, e ſi concedono anche da Baroni, e feudatarij, ò ſuffeudatarij inferiori à loro vaſſalli, che il alcune parti, e particolarmente nel Regno di Napoli ſi chiamano feudi plani, e de tabula:

Nel primo caſo, ouero nella prima ſpecie; In pratica ſi crede, che abbia del fauoloſo la tradizione de' Dottori, che l'infeudato dal Principe d'vn
9 feudo nobile, & abitato, con imperio, e giuridizione, e vaſſalli, poſſa per ſeſteſſo, ſenza eſpreſſo, e ſpeciale aſſenſo del padrone, ſuffeudarne vn' altro, ancorche vi concorreſſero tutti li ſuddetti requiſiti; E molto meno, quando ſiano feudi regali, e maggiori, atteſoche, entrandoui la ragione, ò riſpetto politico, ſarebbe ſtimato degno d'irriſione quello, il quale voleſſe, con le regole e tradizioni de' giuriſti, metter in pratica, e ſoſtenere

queſto punto, mentre veramente li feudiſti antichi hanno inteſo di quei feudi ruſtici, & ignobili, nelli quali importi poco al padrone, ſe ſiano poſſeduti, più da vno, che da vn' altro, ogni volta che non ſi alteri la condizione della perſona, ò quella dell' inueſtitura, in maniera che à lui non ſi faccia pregiudizio, conforme la ragion comune diſpone nell' enfiteuſi, ouero nella locazione perpetua, ma non già in queſta ſorte di feudi.

L'iſteſſo in tutto, e per tutto, camina nel ſecondo caſo, il quale è più difficile, atteſo che, in ſentimento de' Dottori, è più facile di poter ſuſfeudare puramente, e ſenza riſerua alcuna per ſe ſteſſo, che il farlo con detta riſerua, poiche nel
10 primo caſo, il ſuffeudante viene ſtimato vn ſemplice organo, ouero iſtrumento, mediante il quale, il padrone dia il feudo al ſuffeudato, il quale così ſi dirà feudatario primo, diretto, & immediato, aſſomigliandoſi il ſuffeudante in queſto caſo à quello il quale faccia vna compra, ò altro contratto per vn' altra perſona, da nominarſi, perche fatta la nomina, egli eſce totalmente di ſcena, e ſi hà per eſtraneo, in maniera che il contratto ſi finge da principio fatto à dirittura, col nominato.

E ſe bene, così nel ſecolo corrente, come nel
11 paſſato, nella noſtra Italia la pratica inſegna queſta ſorte di ſuffeudi anche maggiori, e di dignità, cioè

che

che l' Imperadore ne abbia inuestito vn' altro Principe grande, dal quale si sia conceduto in suffeudo à qualche signore di minor sfera, con qualche riserua di souranità, ouero di altra ragione à suo fauore; Nondimeno cio è deriuato da facoltà espressa concedutagli nell' inuestitura; Anzi da obligo in quella ingionto, di douerne suffeudare vn'altro, e di non poterlo ritenere per se stesso; E pure, quando questa facoltà si è ridotta in pratica, ò all'esercizio, si è fatto col consenso, e con l'approuazione del medesimo infeudãte, non essendo queste materie da semplici legulei, li quali copiando, mà non ben' intendendo i feudisti antichi, caminano con le generalità, senza sapere quelche si dicano.

Nel terzo caso, camina bene la regola detta di sopra, che spetti detta facoltà di suffeudare,
12 purche non sia di Città, ouero de' luoghi principali, se non quanto lo portasse l' vso del principato, e che il suffeudo sia dell' ordine inferiore, e con vna total disparità, e subordinazione, in maniera che il suffeudato diuenti vn semplice Barone del Principe suffeudante, il quale venga considerato in persona ouero figura di Principe superiore; Come per esempio sono i feudi, li quali per il Rè del Regno di Napoli, si concedono à quei feudatarij, e Baroni, attesoche, in effetto sono suffeudi in questa forma, per i quali il feudo non viene à

rice-

riceuere formal ſciſſura , ò diuiſione , poiche reſtando nella ſua vnità, quãto al dominio, & all' imperio vniuerſale, con le intiere ragioni del principato,ſi dà à queſti ſuffeudatarij vn certo dominio ò giuriſdizione inferiore,e ſubordinata,come per vna ſpecie di gouerno perpetuo , conuenendo al decoro , e maggior dignità di queſti feudatarij maggiori , di hauere ſotto di ſe , il baronaggio , e li feudatarij inferiori, che loro ſeruano in occorrẽze, così di guerra , come di pace , conforme l'vſo ordinario di queſti Principi , e feudatarij maggiori ; Che però tal facoltà và regolata dall'vſo comune,& in quella ſorte di terre , e luoghi, li quali ſiano ſoliti darſi in ſuffeudo , ſenza che in ciò poſſa darſi regola certa , e generale , applicabile ad ogni caſo , dipendendo il tutto (come ſi è detto) dall' vſo , e dall' oſſeruanza de' principati .

In queſta ſpecie però , non ſono verificabili li detti requiſiti , e particolarmente il primo , che l' infeudazione ſi debba fare gratis , ſenza prezzo , ne ricompenſa alcuna , mentre la pratica inſegna il contrario , che per lo più ſi facciano in forma di
13 compra , e vendita per il ſuo prezzo ; Il che però hà qualche fondamento di ragione , perche l'infeudante , in tal modo ſi priua di quell' entrate , & emolumenti , che ſi concedono al ſuffeudato , e conſeguentemente , non ſi sà vede re per qual ragione debba eſſergli proibito d'ottenerne la ricompenſa .

Come

Come anche, non è verificabile l'altro requiſito, il quale veramente è totalmente incongruo, che il ſuffeudato debba eſſere della medeſima condizione, della quale ſia il ſuffeudante, poiche (come ſi è detto) la ragione di tal facoltà, ſtà appoggiata accioche il feudatario maggiore poſſa hauere ſoldati nobili, li quali coſtituiſcano il ſuo baronaggio, e conſeguentemente, ſi deuono ſupporre perſone d'ordine, e di condizione inferiore, non eſſendo praticabile detto requiſito, che debba hauere Baroni, e ſuffeudatarij, li quali ſiano Principi e ſignori della medeſima ſua condizione.

Quindi in pratica ſegue che ſi verifichi ſolamẽte l'vltimo requiſito, cioè che non ſi faccia in frode, quando ſia già imminente la deuoluzione, perche ſia deſperato di ſucceſſore; Ma ciò parimente pare che vada inteſo di quelle ſuffeudazioni, che ſi facessero di nuouo, e di luoghi non ſoliti ad eſſer ſuf-
14 ceſſero di nuouo, e di luoghi non ſoliti ad eſſer ſuffeudati, perche cio ſarebbe ſupplantare il padrone, e diſporre di parte del feudo, e delle ſue rendite, per il tempo che il medeſimo non ſia più per eſſer padrone; Non già quando ciò ſeguiſſe, di luoghi ſoliti concederſi in ſuffeudo, perche ſe di eſſi nè ſeguiſſe la deuoluzione, durante il feudo, e l'inueſtitura, non pare che ſia proibito il tornarli à concedere, non facendo coſa nuoua, nè inſolita; Et anche, perche queſte nuoue conceſſioni, e rinouazioni, ſono ſtimate ſpecie di frutti del feudo, che

come

come maturati in ſuo tempo, non è proibito di raccoglierli.

Età queſta ſpecie, conuiene il termine, ouero il vocabolo d'eſcadenza, vſato dà feudiſti, il qual'è ſtimato trà li frutti del feudo; Ma ciò più propriamente, e frequentemente, conuiene alla quarta, & vltima ſpecie, ouero al quarto caſo di ſopra diſtinto, de' ſuffeudi inferiori, li quali ſi danno da ogni ſemplice feudatario, de' poderi, e de' membri del feudo.

Poſta la validità della ſuffeudazione, e che dal feudatario ſi ſia legitimamente fatta, ne riſulta per
15 conſeguenza, che ſecõdo la più vera, e più riceuuta opinione, deuoluendoſi il feudo, non ſi deuoluano queſti ſuffeudi; Quando però i ſuffeudati ſiano pronti à riconoſcere in tutto, e per tutto il padrone diretto, del quale diuentino Baroni e feudatarij immediati, mentre per prima erano vaſſalli, e feudatarij del ſuffeudante, che riconoſceuano per loro autore, & al quale doueuano ſeruire, come anco à ſuo fauore douea ſeguire la deuoluzione. C

C *Di tutto ciò nelli ſud. diſc. 1- & 7. di queſto libro.*

In alcuni Principati, e particolarmente nel detto Regno di Napoli, dou' è in vſo la ſuddetta
16 quarta, & vltima ſpecie dè ſuffeudi ruſtici, & ignobili, ſoliti ſpiegarſi col vocabolo di eſcadenze, ò di feudi plani, e de tabula; Queſti ſuffeudi ſono di più ſorti, poiche alcuni hanno il ſolo nome, ò vocabolo di ſuffeudi, mà in ſoſtanza ſono feudi diretti, e

veri

veri, che da alcuni sogliono dirsi in capite; E questi sono quelli, li quali si esemplificano nel primo caso, che il suffeudante, senza ritenersene per se cosa alcuna, venga considerato, come vn semplice organo, ouero istrumento dell'infeudante; Egli è ben vero, che molto raro, e forse niuno è l' vso di questa sorte, particolarmente in detto Regno.

L' altra sorte di suffeudi, è quella delli puri, e semplici suffeudi inferiori, esplicati col vocabolo di escadenze, ò di feudi plani, e de tabula, quali sono quelli, li quali si concedono dal Barone, ò feudatario inferiore, senza l' assenso regio, e senza che si registrino in quei regij libri, che iui si dicono quinternioni; E questi vanno riputati come beni allodiali, & indifferenti, siche vanno regolati con le leggi comuni, e non con le feudali.

La terza è di quei suffeudi, li quali si danno dal Barone, e feudatario, coll' assenso del Rê, mà non si registrano in detti libri, e quinternioni; E questa specie si dice dè feudi plani e de tabula, d' qualche maggior circostanza, e cõseguẽtemente nõ semplici, mà come dicono i feudisti, *secundùm quid*, non quaternati, mà parimente (eccettuatine alcuni pochi effetti) hanno più natura dè beni allodiali, che dè feudali.

La quarta specie finalmente, è di quei suffeudi, li quali coll' assenso del Barone, ò feudatario, si danno dal Rê, e si registrano in detti libri, ò quin-

ternioni; E questi si chiamano suffeudi quaternati, & hanno natura di feudi veri; Che però diuentano feudi diretti, che dà altri si dicono immediati, & in capite, come per vn' occulta dismembrazione di questa parte dal feudo, con la creazione di vn feudo nuouo separato; Nella maniera che da vna Chiesa cattedrale ò parocchiale, col consenso del Vescouo, e del paroco, dal Papa si dismembra vna parte di diocesi, ò territorio, e se ne forma vn'altra Chiesa cattedrale, ouero parocchiale, con casi simili, nelli quali vn membro dismẽbrato dal suo corpo, ò dalla sua vniuersità diuẽti corpo, ò vniuersità separata, e da per se; Il che importa molto, per gli effetti della deuoluzione, e seruizio, atteso che in tal caso, il suffeudatario non riconoscerà per padrone, & autore il suo immediato suffeudante, mà il padrone diretto mediato, il quale così diuenta immediato, che però à questo si fà la deuoluzione, e da esso si deue pigliare la rinouazione, con altri effetti simili. D

D *Nel detto discorso 7. di questo libro.*

***

CA-

CAPITOLO XXVII.

Della rinouazione dell' inueſtitura feudale, quando, e da chi ſi debba ottenere, e reſpettiuamente concedere; E del laudemio, che per ciò ſi deue pagare; Con laqual' occaſione, ſi tratta del releuio, il quale ſi vſa nel Regno di Napoli.

SOMMARIO.

1 *DElle più ſorti di rinouazione nelli feudi.*
2 *Del releuio, che ſi deue pagare nel Regno di Napoli.*
3 *Il termine delle rinouazione non ſi può abbreuiare.*
4 *Si deue pigliare dal padrone immediato, e non dal mediato.*
5 *Non ſe nè paga coſ' alcuna.*
6 *Della rinouazione douuta alli proſſimi dell' vltimo feudatario mancato.*
7 *Quando, e come ſi debba queſta rinouazione.*
8 *Trà quanto tempo ſi debba chiedere.*

CAP. XXVII.

DVE sorti, ò specie di rinouazioni si danno ne feudi; Vna è quella, la quale, mentre ancor dura l'inuestitura, si deue pigliare da ogni nuouo successore del feudo, dentro lo spazio d'vn anno, e di vn giorno, sotto pena di caducità, quando questa pena sia in vso, ò pure quella che per legge, ò stile particolare vi sia imposta.

1

Come insegna la pratica nel Regno di Napoli, atteso che iui nõ si vsa quella formalità di rinouazione, la quale per le leggi comuni feudali è ordinata, mà si deue pagare il releuio, cioè quelche importano li frutti del feudo di quell'anno, il quale non pagandosi dentro detto termine d'vn anno, e di vn giorno, s'incorre la pena di pagarlo duplicato; E di questo releuio trattano i Regnicoli diuerse questioni; A Mà perche ciò dipende da legge, ò vso particolare d'vn paese, siche non riceue regola generale da per tutto applicabile; Quindi segue, che non cade la sua particolar' ispezzione, sotto questa compendiosa narrazione generale.

2

A *Di questo releuio sene parla nel disc. 28. di questo lib.*

Il

Il detto termine d' vn' anno, e di vn giorno à pigliare la rinouazione, non si può abbreuiare dal
3 padrone, eccetto che se tal' abbreuiazione fosse apposta nella legge dell' inuestitura, la quale contenesse termine più breue; Conforme la pratica insegna nell' inuestitura moderna del Regno di Napoli, mentre contiene il termine di sei mesi; Può bensì il padrone prorogare il detto termine prescritto dalla legge, così rinunciando à cosa indotta à suo fauore, B à somiglianza di quello, che nel libro decimoterzo si dice del termine prescritto alli padroni di presentare nelli beneficij di padronato.

B *Nel disc. 52. di questo lib.*

Quando questa rinouazione debba pigliarsi dal
4 suffeudatario, dourà prẽdersi dal suffeudante, il quale sia il suo immediato padrone, e non dal primo infeudante, e padrone mediato, poiche da questo dourà pigliare la rinouazione (quando verrà il caso) il nuouo successore del primo inuestito, il quale hà fatta la suffeudazione; Quando però si verifichi il caso, che il suffeudo resti tale, e ne suoi termini, cioè, che appresso il suffeudante, resti qualche parte, ò ragione del feudo; Non già quando si sia totalmente leuato di mezzo, secondo la distinzione accennata nel capitolo precedente. C

C *Nel disc. 59. di questo lib.*

5 Per questa sorte di rinouazione, non si deue laudemio, nè altra ricognizione, secondo li termini

del-

della legge comune, ſe non quando l' haueſſe introdotto la conſuetudine particolare del feudo, ò del principato, nel qual caſo ſi deue à queſta deferire. D

D Nel detto diſcorſo 59.

L'altra ſpecie di rinouazione, è quella, la quale è douuta, doppo la deuoluzione alli più
6 proſſimi del ſangue dell' vltimo feudatario, quando il feudo ſia di patto, e prouidenza, ò miſto, eſſendo vna ſpecie di prorogazione dell' inueſtitura, dall'ordine della quale però ſi deue regolare, onde quando il feudo fuſſe meramente ereditario, tal rinouazione ſarà douuta all' erede dell' vltimo mancante.

Queſta ſpecie di rinouazione, come riſultante da vn' equità non ſcritta, in tanto è douuta, in quanto che il padrone non voglia rite-
7 nere il feudo per ſe ſteſſo, mà concederlo ad altri; Che però importa ſolamente vna ſpecie di prelazione ad vn' eſtraneo, con quel' iſteſſe leggi, condizioni, e vantaggi, con li quali ſi troua il feudo à concedere ad vn' altro, come per vna ſpecie di retratto, quando la legge particolare ſcritta, ò non iſcritta del luogo, non diſponga diuerſamente. E

E Nel detto diſc. 52. di queſto lib. e nel diſc. 3 del lib. 4. del enfiteuſi.

Deue queſta rinouazione, per vn cert' vſo,
8 regolato da quel che diſpongono le leggi feudali, nella ſuddetta altra ſpecie di rinouazione, eſſer chieſta nel medeſimo ſpazio di vn' anno, e

di

di vn giorno, altrimente questo priuilegio si perde. F

F Nel detto discorso 52.

Quando però dentro il medesimo termine, il padron diretto non nè habbia già inuestito vn'
9 estraneo, atteso che se l' inuestitura sia fatta, in tal caso, in senso più comune de' Dottori, quest' azione dura per lo spazio di trenta anni, quando la consuetudine non disponga altrimente.

Sopra il passaggio però di detto tempo d' vn' anno, e di vn giorno, ò di altro più breue termine prescritto dall' inuestitura, tanto nell' vna, quanto nell' altra sorte di rinouazione, si concede la restituzione in integro, per capo di minor' età, ò per altra giusta causa, secondo i termini generali della ragion comune. G

G In detto disc. 52. & anche nel 40. e 59. di questo libro.

E tanto dell' vna, quanto dell' altra rinoua-
10 zione si tratta ancora nel lib. quarto nella materia enfiteotica, caminando in ciò queste due materie egualmente; Con questa differenza, che nella feudale non cade quella questione, che cade nell' enfiteotica, se la madre ò altri più stretti parenti del sangue, li quali siano estranei dall' inuestitura, debbano essere preferiti in questa seconda rinouazione, alli parenti più larghi dal lato del primo acquirente, e del genere degl' inuestiti; Attesoche, se bene, anche nell' enfiteusi, si crede più vera l' opinione, la quale as-

siste

siste à questi parenti, contro la madre, ò altri del genere estraneo dall' inuestitura, conforme si discorre nella detta sua materia H, nondimeno nelli feudi è, cosa indubitata, siche detta quistione non entra in modo alcuno.

H *Nel detto disc 3. del libro 4. dell' enfiteus.*

* * *

CA-

CAPITOLO XXVIII.

Della prelazione, che si dà agli agnati, ò altri successori nel feudo, contro vn estraneo, à cui quello si sia venduto, che si dice gius, ò ragione di protomiseo; E dell'altre specie di prelazione, le quali spettino contro vn' estraneo compratore, ò conduttore.

SOMMARIO.

1 *DEl gius protomiseo, che si dà ne feudi, che cosa importi.*
2 *Quando, e perche si debba inuestigare la ragione di quel che la legge disponga.*
3 *Delle ragioni di detto gius protomiseo.*
4 *In quali feudi entri questa prelazione.*
5 *Se spetti alli consorti.*
6 *Se detta prelazione entri quando si venda solamente la comodità.*
7 *Quando entri anche in beni giurisdizionali non feudali.*

CAP. XXVIII.

SE il possessore di vn feudo di patto, e prouidenza antico, ò anche nuouo 1 gratuito, alienasse il feudo, in maniera che (secondo li termini generali della ragion comune) l' alienazione, ancorche non pregiudiziale à gli agnati successori, per quando si faccia il caso della loro successione, possa restar ferma, durante la vita, ò ragione dell' alienante, nel qual tempo, da chi spera la successione non possa esser impugnata, ouero annullata; In tal caso le leggi feudali concedono al prossimo successore vna prelazione, ò retratto, il quale dalle medesime leggi si esplica con vocabolo barbaro di *ius prothomiseos*, cioè, che offerendo al compratore il medesimo prezzo, e con le stesse condizioni, egli sia preferito, conforme à quel retratto, il quale, pigliando regola da questo (ch' è il più antico nel corpo della legge), per gli statuti, e leggi particolari, insegna la pratica à fauore de vicini, ò dè parenti, ouero delli consorti, e degli inquilini, ò

coloni, del che si tratta nel libro quarto nel titolo delle seruitù.

Sopra la ragione di questo priuilegio variano i Dottori, e comple inuestigarne la vera, per gli effet-
2 ti, che da ciò ne risultano, (come di sotto si dirà) in maniera che non può dirsi questione ideale, per solo esercizio dell'ignegno, come occorre in molti casi, nelli quali, quando la legge sia chiara, e che indifferentemente, bisogni osseruarla, importa poco indagare, se più l'vna ragione, che l'altra, habbia mosso il legislatore; Non già quando ciò influisce in qualche effetto, ouero che la ragione serue per interpretazione, e modo d'osseruare la legge, come per lo più si verifica, atteso che in tal caso, non solo ciò è opportuno, e lodeuole, mà precisamente necessario.

Poiche alcuni ciò riferiscono ad vn'equità di
3 conseruare nella fameglia, ò nel sangue le robbe, le quali siano state dè maggiori, e particolarmente quando siano cospicue, e qualificate, come per lo più sono i feudi nobili, con dominio dè vassalli; Mà questa ragione più comunemente (e con probabilità) si crede poco congrua, atteso che conuerrebbe anche à feudi antichi ereditarij, & alli feudi nuoui acquistati con titolo oneroso, e pure, è più comunemente riceuuto, che in questi detto retratto non si dia.

Come anco dourebbe conuenire agli altri beni

allodiali cospicui, e qualificati, li quali siano stati per tempo antico in vna casa nobile, e particolarmente nelle Città, terre, ò luoghi abitati, li quali con dominio de vassalli, e signoria si siano posseduti in ragione d' allodio più che di feudo, poiche sono di molto maggior prerogatiua, & onoreuolezza, come robba libera, sempre migliore della serua, come si discorre di sotto nel capitolo 34. e nondimeno è riceuuto il contrario, quando non suffraghi certa equità, come si dirà abbasso.

La vera ragione dunque, più probabilmente si crede, che sia quella, parimente d' vn' equità fondata in ciò, che seguendo la morte del venditore, potrebbe il prossimo successore, ò agnato, il quale intenta questo retratto, hauer' il feudo, e leuarlo al compratore, senz' obligo di restituirgli il prezzo; E conseguentemente sarebbe ingiusta, & irragioneuole l' opposizione, che si facesse dal compratore, mentre ciò ridonda più tosto in suo vtile, e beneficio, con danno & interesse del retraente.

Ed anche vi si può considerare vn' altra assai congrua ragione, degl' inconuenienti, che ne potrebbono nascere, doppo fatto il caso della successione, per le difficoltà, che il successore potrebbe incontrare nella ricuperazione del feudo dall' estraneo compratore, il quale l' abbia posseduto per qualche tempo notabile, sotto pretesto di miglioramenti affettatamente fattiui, ò di altre ragioni, e pretensioni, del-

delle quali si sia procurata cessione da altri, siche passi più presto la vita del successore, che la ricuperazione del feudo, e per conseguenza, così indirettamente, l'alienazione resti perpetua, & il feudo si perda per gli agnati, e successori del sangue; E però, con ragione si è introdotto questo rimedio, mediante il quale si può prouedere subito dà principio, e così ouiare à detti inconuenienti. A

A *Nel disc. 36. & seguenti e nel disc. 110. di questo lib.*

Questo è vn priuilegio, ò beneficio introdotto dalle leggi feudali, il quale hà luogo solamente (come si è accennato) in quei feudi di patto e prouidenza antichi, ò respettiuamente nuoui gratuiti,
4 nelli quali si verifichi la detta ragione che l'agnato successore, seguendo la morte dell' alienante, potrebbe ricuperare il feudo per ragione propria, senz' obligo di restituire il prezzo; Non già quando si tratti di feudo ancorche antico, il quale sia ereditario, ò pure che si tratti di feudo conceduto nella forma di patto e prouidenza per gli eredi del sangue, mà nuouo, & alienato dal primo, che l'abbia acquistato per titolo oneroso, in maniera che detta ragione non sia verificabile, mentre pare che da quella dipenda il tutto.

Per la medesima ragione però (la quale entra più chiaramente) deue il medesimo beneficio, e
5 priuilegio del retratto, spettare à consorti, cioè à quelli agnati, li quali, come descendenti dal medesimo acquirente, posseggano il feudo in comune

per

per le loro porzioni, cõforme occorre nè feudi diuidui, li quali ſono di vſo, ò ragione de Longobardi; Col preſuppoſto però, che ſi tratti di feudo vero, e proprio, e che per le circoſtanze del fatto, ſia adattabile la ſudetta ragione, atteſo che queſta più conuiene à quell' agnato, il quale habbia ragione e poſſeſſo di preſente, che à quello, che l' abbia di futuro nella ſola ſperanza incerta, laquale può non verificarſi, per la ſua premorienza; Concorrendoui anche l' altra ragione d' equità, e congruenza, la quale di ſotto ſi conſidera, anche nelli beni giuriſdizionali ancorche allodiali. B

B *Nelli detti diſcorſi 36. & ſeguenti.*

Per eludere queſto retratto, è ſolito praticarſi vna cautela, di fare l' alienazione della ſola comodità, per la quale non ſi dà al compratore dominio,
6 nè ragione alcuna reale, ſiche tanto il dominio, quanto il poſſeſſo continuino nel venditore, come ſi è accennato di ſopra nel cap. 15. nel quale ſi tratta dell' alienazione; Et in tal caſo, diſcorrendola in iſtretti termini di ragione, queſto retratto non deue entrare, atteſoche il compratore ò ceſſionario, vien conſiderato, come vn ſemplice procuratore, ò fattore, del feudatario, in nome del quale amminiſtra il feudo, e piglia i frutti, ancorche poi queſti già ſeparati dal feudo, e come robba libera del cedẽte, gli applichi à ſe medeſimo; Che però cõforme ſe il feudatario deputaſſe vn procuratore, ò vn gouernatore, che gli piaceſſe farlo continuare per

ſem-

ſempre nell'amminiſtrazione, nõ potrebbe il proſſimo ſucceſſore, ò il conſorte pretendere di voler'eſſere preferito; Così pare che poſſa dirſi in queſto compratore, ò ceſſionario della ſola comodità.

Nondimeno, ciò non oſtante, quando le circoſtanze del fatto portaſſero, che queſta foſſe vna formalità di parole per fraudare la legge, e che de fatto ne riſultaſſe l'iſteſſo effetto, e ne poteſſero naſcere i medeſimi inconuenienti di ſopra conſiderati, in tal' caſo pare che poſſa anzi debba entrare l' offizio del giudice, ſopra la medeſima prelazione; Maggiormente, quando vi concorra l'altra ragione del beneficio dè vaſſalli, e della miglior amminiſtrazione della giuſtizia, e del feudo ſteſſo, alla quale ſi ſtima pregiudiziale la moltiplicità de padroni, e feudatarij. C

C *Nel detto diſcorſo 110.*

Quindi per queſta ragione, la pratica inſegna, ehc i Tribunali grandi ſono ſoliti interporre queſt' arbitrio à fauore, dè conſorti, e compoſſe-
7 ſſori del feudo, ò del luogo giuriſdizionale, ancorche da più poſſeduto per ragione d' allodio, e non di feudo, eſſendo ragione molto congrua (come ſi è detto) per benefidio dè vaſſalli, e miglior amminiſtrazione della giuſtizia.

8 Li conſorti à queſt'effetto, nõ ſolamẽte ſi dicono coloro, li quali poſſeggano il medeſimo feudo in vigore d'vn' iſteſſa inueſtitura, e come deſcendenti dal primo acquirente, mà anche quando ſia con titolo

tolo ò ragione diuersa, come particolarmente nel Regno di Napoli la pratica insegna che d'vn' istesso luogo, vno sia padrone della giurisdizione ciuile, e l'altro della criminale.

Come anche, nello stesso Regno, ancorche per la qualità ereditaria annessa à que' feudi, in istretto
9 rigor di legge, non debba spettare detto ritratto, ò prelazione al prossimo successore, particolarmente, quando la vendita non fosse meramente volontaria, mà per ordine del giudice ad istanza dè creditori; Nondimeno ragioneuolmente si è introdotto per stile la medesima prelazione, circa la quale però non può darsi regola generale, applicabile à tutti li casi, e paesi, mentre deue deferirsi alle leggi, ò stili particolari dè luoghi. D

D
Nel detto discor. 36. & ãco nel 38. & 110.

Si concede anche per stile ragioneuole, nel det-
10 to Regno la medesima prelazione à vassalli del feudo vẽduto, attesoche volendo questi vendicare la libertà, e (come iui si dice) prouocare al demanio, con pagare al nuouo compratore lo stesso prezzo, si cõcede loro, restando in tal caso la giurisdizione al Rè, & à suoi Magistrati, mà tutti li frutti & emolumẽti del feudo restano à beneficio della Comunità, la quale habbia pagato il prezzo.

Anzi questo stile, per le medesime ragioni, lodeuolmente si è ampliato, anche al caso dell' affitto, perche se il Barone affitta il feudo ad vn' altro, la Comunità dè vassalli haurà la medesima prelazione. E

E
Si accenna in detti luoghi.

CA-

CAPITOLO XXIX.

Dell' euizione, quando si debba, & entri nelli feudi, ò nò.

SOMMARIO

1 *QVando l' infeudante sia tenuto d' euizione, e quando nò.*
2 *In che operi che la concessione sia per benemeriti.*
3 *Se si dia concessione rimuneratoria trà vn Principe, & il suddito, e simili.*
4 *Dell' euizione del feudo, trà il compratore, & il venditore.*
5 *In qual modo si debba detta euizione.*
6 *Dell' azione à quel dimeno.*
7 *Di quali pesi non si debba l' euizione, ò quel di meno.*

CAP. XXIX.

DELL' euizione dè feudi, ſuole trattarſi, ò tra l' infeudante, e l' infeudato, ouero trà il compratore, & il
1 venditore del feudo; Nel primo caſo, la regola è, che l' euizione non entri, quando (ſecondo la primeua, e regolar natura della conceſſione feudale) queſta ſia gratuita, e come ſpecie di beneficio, poiche l' infeudante vien' aſſomigliato al donatore, il quale regolarmente non è obligato all' euizione, ſe non quando ſia promeſſa, poiche i patti, e le conuenzioni fanno ceſſare le regole legali; Et all' incontro, la medeſima euizione è douuta, quando ſi tratti di feudo conceduto per via di compra, e vendita, ò d' altro contratto correſpettiuo, mediante il ſuo prezzo, ò altra ricompenſa equiualente, in modo che la conceſſione abbia più toſto della giuſtizia commutatiua, che della diſtributiua, ſiche entrino i termini generali, li quali ſi hanno nel contratto della compra, e vendita, ò in quello della dazione in ſoluto, & in altri ſimili oneroſi, e correſpettiui; Quando però l' euizione ſegua di tutto il feudo, atteſoche, quando ſeguiſſe in qualche ſua parte, ò membro, entra in queſto caſo il medeſimo, che di ſotto ſi dirà dell' altro caſo, trà il compratore & il

ven-

venditore, dipendendo il tutto dalla volontà delle parti, la quale principalmente và regolata dalla quantità del prezzo, ò dalla qualità della ricompensa, e se l' infeudante abbia voluto concedere il feudo, come di cosa, la quale à se spetti di sicuro, in modo che vi sia l' implicita promessa dell' euizione, che dalla legge si presume; Ouero che abbia voluto solamente concedere quelle ragioni, che à lui competeuano nel feudo, tali quali fossero, in maniera che la ricompensa possa dirsi prezzo proporzionato di quell' incerta euentualità, e conseguentemente la questione resta più di fatto che di legge. A

A *Di questa materia d'euizione ne feudi si parla in questo lib nelli discorsi 32.44.e 65.*

Le maggiori difficoltà però cadono in questa
2 materia, quando la concessione non sia per via di compra, e vendita, mediante prezzo, ò altra ricompensa esplicita, mà si faccia per ricognizione dè seruizij, e benemeriti, come frequentemente occorre nell'infeudazioni, che si fanno da Principi alli soldati, ò agli altri benemeriti per rimunerazione dè seruizij, ò altri beneficij à loro fatti, se possa dirsi concessione per causa onerosa, e correspettiua, siche entri la medesima obligazione dell' euizione.

Et in ciò, ancorche trà Dottori si scorga gran varietà d' opinioni, e si diano diuerse distinzioni, particolarmente, se la narrazione dè meriti sia generica, ouero se quelli siano specificati, e se essendo specificati, basti la sola asserzione, ouero vi bisogni

 pro-

proua; Come anco, se li meriti, ancorche siano veri, ricerchino il premio per rigore di giustizia commutatiua, in maniera che per essi ne spetti l'azione esperibile in giudizio, ouero ricerchino il premio per la sola ragione di congruenza, ò come altri dicono per l' obligazione antidorale, secondo le distinzioni generali, delle quali si parla nel lib. settimo nel titolo delle donazioni dou' è la sede della materia, e si tratta, quando la donazione sia meramente rimuneratoria, in maniera che ne sia douuta l' euizione; O che non entri la riuocazione per capo d' ingratitudine, ò per soprauenienza dè figli; O che non siano necessarie le solennità, con casi simili.

Nondimeno, in questi termini speciali de feudi, de quali si tratta, è molto difficile il ridurre l' infeudazione meritoria à termini di contratto correspettiuo, & oneroso, in quel modo, che si verifica nelle donazione dè priuati; Atteso che, dandosi per lo più, li feudi nobili, e veri, de quali si tratta, da Principi sourani, à soldati, ò ad altri loro ministri, e seruidori benemeriti, li quali, ò con lo stipendio ordinario, ò peraltri rispetti habbiano à loro seruito cō qualche maggior diligenza, e finezza; Ciò non cagiona necessità di rimunerazione, attesoche si serue il proprio Principe per obligazione, in maniera che portādosi bene, si dice sodisfare al debito & all' officio suo; E però nè risulta, che non sia facile il praticar-

ticarsi detta concessione, veramente rimuneratoria, la quale conuerta l' atto dell' infeudazione in vn contratto oneroso, e correspettiuo.

Poiche se bene, secondo la più comune, e probabile opinione, anche trà il padre e figlio, ouero trà il soldato, & il capitano, si danno i meriti, e cõseguẽ-
3 temente si dà la donazione rimuneratoria, anco per quel seruizio, & ossequio, che per debito di natura, ò di officio era douuto, quando segue con diligenza, e finezza straordinaria, mentre, non lo stipendio ordinario, mà la speranza del premio, ò rimunerazione, si stima il maggior peculio dè Principi, & il miglior' incentiuo al loro seruizio; Nondimeno ciò cagionerà l' effetto, che non si dica donazione pura e semplice, la quale da Giuristi si dice meramente gratuita, mà più tosto causatiua e rimuneratoria per diuersi effetti; Mà non già per l' effetto del qual si tratta, poiche sarà semplice concessione in termine di giustizia distributiua, e non di commutatiua. B

B *Di ciò si parla nel disc. 94 di questo lib.*

Eccetto se la concessione non hauesse il suo effettó, per qualche caso, e molto più se per fatto colposo, ò non colposo del medesimo infeudante, perche hauesse conceduto la medesima cosa ad vn' altro; Ouero perche hauesse dato priuilegio all' istesso luogo di non poter' esser' infeudato, come à basso nel capitolo seguente.

Et anche in questo caso, che si tratti di tal

spe-

ſpecie d'infeudazione rimuneratoria, la quale importi vna formale dazione in ſoluto, ouero vn'altro contratto correſpettiuo, con ricompenſa equiualente, mà che nemeno importi vera donazione, tuttauia non entrano li termini veri, e proprij dell' euizione, mà ſi dirà che l' atto ſi abbia come per non fatto, in maniera che il prim' obligo (ò ſia ciuile, ò ſia antidorale) della rimunerazione reſti in piedi; Ilche non ſegue, quando l' euizione ò l' ineffettuazione del feudo, in tutto, ò in parte, riſulti da altro caſo, ſotto l' euentualità del quale la detta conceſſione ſi ſia fatta.

Quindi ſegue, che ſopra di ciò nõ può darſi regola certa e generale, applicabile ad ogni caſo, mà il tutto dipende dalle circoſtanze di ciaſcun caſo in particolare; Maggiormente che occorrendo per lo più di trattare di ciò col Principe ſourano, non ſoggetto al rigore, & alle regole delle leggi, ſe nõ quãto lo sforzi la congruenza, e quella ragione, la qual' ſi dice più direttiua, che coattiua, quindi riſulta, che non ſieno praticabili quelle regole, e propoſizioni giuridiche, le quali ſi praticano trà le perſone priuate, mà difficilmente con Principi ſourani.

Nell'altro caſo poi dell'euizione, trà il compratore, & il venditore del feudo comprato, che li
4 Giuriſti dicono emptizio; Secondo il più frequente vſo d' Italia, e particolarmente delli detti due Re-

gni

gni di Sicilia, citra, & vltra, li quali ſono quaſi tutti infeudati, anche di Città, e terre nobili, e qualificate, ridotte all' ordinario commercio di compra e vendita, con deplorabil miſeria, come ſe foſſero ſemplici poderi ruſtici, per la ragione altre volte di ſopra accennata.

Se l' euizione ſegue di tutto il corpo del feudo, in tal caſo, quando li patti, e conuenzioni non diſpongano diuerſamente, reſta indubitato, che ſia douuta l' euizione, come di natura del contratto, con le regole generali della ragion comune, & anche con le ſue limitazioni, delle quali ſi hà in queſta materia d' euizione nel libro ſettimo, doue ſi tratta della compra, e vendita, non cadendo nè feudi ſpecialità alcuna; E molto più detta euizione camina contro il priuato venditore, ò cedente per titolo oneroſo, e correſpetiuo.

Camina però queſta propoſizione, quando ſia euitto tutto il feudo, ò qualche parte, che li Giuriſti
5 dicono quotitatiua; Mà non già quando manchi qualche membro particolare, eccetto quelli che ſi ſiano ſpecificati con parole, ò dizioni, le quali preciſamente ne ſignifichino l' eſiſtenza, il che ſi ſuol' eſemplificare nella dizione *ſignanter*, ò altra equipollente; C Nondimeno ciò non deriua da leggi feudali, ò da particolare natura de feudi, mà dalla ragione dell' vniuerſità, la quale dal feudo ſi coſtituiſce, à ſomiglianza di quel che per legge co-

C
Nel detto diſc. 32. & 44.

mune

mune si hà nelle vendite, e cessioni di vn' eredità; attesoche quando questa non sia in tutto euitta, non s'attende la mancanza d' alcuni corpi, ò effetti in particolare, mà solo si attende (come si è detto) la mancanza del tutto, ò di qualche parte la qual' si dice cotitatiua. D

D *Nel lib. 7. nel titolo della cōpra e vendita nel disc. 26*

Bensì, che questa è vna regola generale, da douersi attendere in dubbio, non già quando dalla quantità del prezzo, ò da altre circostanze, ò congetture apparisca, che si sia hauuta ragione delli corpi, ò effetti, li quali si trouino mancanti, douendo in ciò la presunzione, sempre cedere alla verità. E

E *Nelli discorsi 32. & 44. di questo lib.*

Se poi si trouino sopra il feudo pesi non specificati; In tal caso, non entra l' euizione, mà bensì l'
6 azione à quel dimeno, secondo li termini generali, senza che vi sia specialità nè feudi.

Anzi quando il feudo consista in luogo abitato con vassalli, non si hà ragione delli pesi, e seruitù, che sono connaturali, come per esempio, il douer
7 permettere à vassalli, & abitatori del luogo, l' vso dè pascoli, e delle selue, e fonti, come elementi necessarij, dell'acqua, e del fuoco, e cose simili; Atteso che per questi non entra l' euizione, ne meno la deduzzione del prezzo, ancorche siasi detto, che si venda franco, e libero da ogni peso e seruitù; Quando però dalle circostanze del fatto non apparisca, che si sia inteso anco di queste seruitù connaturali. F

F *Nel detto discor. 65. di questo libro.*

Non

Non è però cosa speciale dè feudi, nè delle sue leggi, atteso che se si vendesse vn castello e luogo giurisdizionale con vassalli, che non fosse feudale, mà libero, & allodiale, secondo quella specie di signorie, della quale si tratta nel capitolo 34. tanto sarebbe il medesimo, in maniera che il tutto vada regolato dalla ragion comune, e da suoi termini generali sopra l' euizione, la qual' si dice *de natura rei*; O quando nasca da causa ben cognita al compratore; Ouero quando il venditore abbia ristretto l' obligo dell' euizione al dato e fatto suo, ò à certi casi solamente. G

G *Nelli detti discorsi 44. & 65.*

* * *

CAPITOLO XXX.

Dell' inueſtitura, la quale ſi dice preuentiua, ouero abuſiua, di vn feudo, non ancor vacante, mà pieno, per quando vacherà, ſe vaglia, ò nò, e ſe pregiudichi al poſſeſſore del feudo; Et anche dell' infeudazione di quei luoghi, li quali ſi ſiano ricompri, col patto, ò priuilegio di non poter' eſſer' infeudati.

SOMMARIO.

1 *Della differenza, ſe l' infeudante ſia ſourano, ò nò, ſopra l' inueſtitura abuſiua.*

2 *Si può fare dal ſourano, quando la volontà ſia certa.*

3 *Mà non ſi preſume tal volontà.*

4 *La conceſſione abuſiua non pregiudica alla vendita, ó ceſſione.*

5 *Li feudiſti ſi ſeruono de' termini beneficiali.*

6 *Se queſta conceſſione duri dopo morte del concedente.*

Che

7 *Che ne' feudi non entri la ragione del voto della morte.*
8 *Questa podestà non spetta al Vicario.*
9 *Delle difficoltà nelle concessioni in pregiudizio di vn'altro, e particolarmẽte de' luoghi demaniali ricõpratisi.*
10 *Della podestà del Principe di pregiudicar' al terzo.*

CAP. XXX.

1 IMporta molto sopra questo punto dell' infeudazione preuentiua, ò abusiua, il vedere, se l' infeudante sia signore sourano, il quale abbia podestà di derogare, ouero dispensare alle leggi, e togliere anco le ragioni del terzo; O pure sia suddito, senza tal podestà; Atteso che nel primo caso tutta la questione si ristringe al solo defettto della volontà, ouero à quello del falso presupposto, perche credesse il feudo già vacante, e deuoluto; Mà posta la volontà, non cade dubbio alcuno della podestà, mentre gli ostacoli, che in ciò si considerano, non nascono da legge diuina, ò naturale, mà dalla positiua, alla quale, esplicitamente, ouero implicitamente, il sourano può derogare, ò dispensare, attesoche in esso non si considera la ragione di non douer supplantare il successore.

Poiche ſe bene alcuni Dottori, e particolarmente gli oltramontani, neghino queſta podeſtà
2 nelli Principi elettiui, e ſpecialmente nel Papa, in quelche riguarda il principato, ouero dominio temporale; Nondimeno queſta opinione, con probabil fondamento di ragione, è più comunemente reprouata, quando non oſtino i legami, che riſultano dalla Bolla del B. Pio Quinto, per ragione del proprio giuramento, ſopra l'oſſeruanza di quella, & altre ſimili, delle quali ſi parla di ſopra nel Cap. IX.

Benſi, che quando non appariſca dell' eſpreſſa, e chiara volontà del Principe, di pregiudicare all' attuale poſſeſſore del feudo, e di togliere le ſue ragioni, tal conceſſione, ò grazia preuentiua,
3 ſi deue intendere, ſenza pregiudizio alcuno del poſſeſſore, non ſolaměte nel poſſeſſo, e godimento del feudo, finche viue, e nella ſucceſſione, quando vi ſia legitimo ſucceſſore, mà anco in quella facoltà di venderlo, ouero in altro modo di contrattarlo, che gli concedeſſe l'vſo del paeſe, ò la natura del feudo.

Quindi ſiegue che ſe doppo detta infeudazione, il poſſeſſore, con aſſenſo del padrone lo vendeſſe, ò cedeſſe ad vn'altro, queſto ſarà preferito al
4 nuouo inueſtito, nella ſteſſa maniera, che ſi hà nella materia beneficiale, circa le grazie eſpettatiue, ſeruendoſi per ordinario li feudiſti de' termi-

5 ni beneficiali; Come all' incontro li Beneficialisti, si seruono delli feudali, atteso che vi corre gran somiglianza. A

Che però anche in questa specie d' infeudazione, può cadere la medesima questione, che trattano i Beneficialisti in materia de beneficij, ouero
6 di pensioni riseruate, con detta grazia espettatiua doppo la morte d'vn altro, se moredo il Principe cõcedente, prima che la grazia sia effettuata, questa suanisca, ò nò; Et in ciò, la decisione dipende dalla distinzione, se detta concessione risguardi la sostanza, e perfezione dell' atto, ouero più tosto l' esecuzione, e la dilazione, in maniera che l'atto sia perfetto da principio; Atteso che nel primo caso suanirà, e non nel secondo. B

Quando poi l' infeudazione suddetta si faccia da chi non habbia ragione di principato sourano,
7 si scorge in questa materia feudale, quella specialità, la quale non entra nella proibizione indotta dalla legge comune, di contrattare le robbe possedute da viui senza loro consenso, per il desiderio, ò pericolo d'accelerare la morte del possessore; Atteso che trà feudisti, per le leggi, ouero per consuetudini feudali, questa ragione non si hà in considerazione alcuna; Mà si hanno bensì in considerazione le altre due ragioni, per le quali questa sorte di contrattazioni non si stima lecita, Cioè per il pregiudizio del possessore, e per quello del suc-

A
Di ciò si tratta nel lib. 4. dell' enfiteusi nel disc. 1. e nel lib. 2. de Regali nelli disc. 3. & 148. e nel lib. 13. delle pensioni nel disc. 1.

B
nel detto disc. 1. del lib. 13. delle pensioni.

ſucceſſore all' infeudante, poiche in queſto modo l' infeudannte eſſerciterebbe quelli atti, li quali ſono frutti del dominio, per quel tempo, che egli non ſia più padrone. C

C
In detto diſc. 1. del lib. 4. dell' enfiteuſi & diſc. 3. del lib. 2. de Regali.

Da queſte due ragioni, ſi ſcorge la differenza, trà 'l ſourano, & il ſuddito; Atteſo che quello può (volendo) pregiudicare al poſſeſſore, quando apparisca di queſta volontà, la quale non ſi preſume, & anche può pregiudicare al ſucceſſore, mà l' vno e l' altro ſi nega al ſuddito.

Quindi è, che quando ceſſaſſe l' vn' e l' altra ragione, cioè la prima per il conſenſo del poſſeſſore, ò pure per la preſeruatiua delle ſue ragioni, e la ſeconda, perche il caſo della purificazione della condizione occorreſſe ſotto il medeſimo infeudante; In tal caſo non reſta occaſione dà dubitare della validità dell' atto, ancorche fatto da vn' inferiore, il quale non abbia ragione di principato ſourano.

Molto rare però in pratica, e particolarmente in Italia, ſono queſte conceſſioni di feudi poſſe-
8 duti da feudatarij viuenti; E per conſeguenza ne riſulta, che come coſa inſolita, non ſia compreſa queſta facoltà, nel mandato, ouero podeſtà generale, che il padrone deſſe ad vn ſuo vicario, ò à qualche magiſtrato, d' infeudare, quando l'vſo ouero la grand' ampiezzza delle parole non portaſſero diuerſamente. D

D
In detto diſc. 1. del lib. 4. dell' enfiteuſi.

Oc-

Occorre bensì ſpeſſo, e particolarmente nel più volte accennato Regno di Napoli, e forſe
9 anco in quello di Sicilia, il caſo, che l' infeudazioni anche fatte dal Principe ſourano, incontrino delle difficoltà nell' eſecuzione, la quale frequentemente reſta impedita, perche ſi diano in feudo quelle Città, e Terre, ouero luoghi, li quali abbiano priuilegio di non eſſer infeudati, per il che li vaſſalli ſi oppongono, e molte volte ottengono l'oſſeruanza del priuilegio; Et all' incontro alcune volte non ſe ne ne hà ragione, ſiche l' infeudazione hà l' effetto ſuo.

In queſto però, non può darſi regola certa, e generale, applicabile ad ogni caſo, per eſſer pura queſtione di volontà del Principe ſourano, la quale, in vn caſo ſuol' eſſer d' vn modo, e nel altro diuerſa, ſecondo le contingenze de' tempi, & altre circoſtãze; Poiche ſe bene molti Dottori, con la ſolita ſimplicità leguleica, neghino queſta podeſtà, particolarmẽte quãdo il priuilegio ſi ſia conceduto per cauſa oneroſa, e correſpettiua, perche il luogo ſi ſia ricompro, e che abbia pagato al padrone quel prezzo, per il quale trouaua à venderlo, ò che l' haueſſe venduto ad altri; E però s'inferiſce, che la violazione del contratto, come ſpettante alla legge di natura, e delle genti, nè meno ſia lecita al Principe ſourano; Nondimeno queſte regole (le quali generalmente ſono vere,

e ſi

e ſi dourebbono inuiolabilmente oſſeruare), ſogliono ben giouare per regolare la volontà del medeſimo ſourano, e per indurre i ſuoi Conſiglieri, ò magiſtrati à conſigliargli l'oſſeruanza del contratto, e conſeguentemente, che più difficilmente ſegua la riuocazione di queſto priuilegio conceduto per cauſa oneroſa, e correſpettiua, di quelche ſia dell' altro conceduto per mera grazia.

Però quando la volontà di riuocarlo ſia coſtante, e che ciò ſi debba trattare auanti il medeſimo Principe, ò ne ſuoi Tribunali, pare che di fatto abbia del fauoloſo, il parlare di podeſtà, at-
10 teſo che non mancano limitazioni date da medeſimi Giuriſti, per cauſa di neceſſità, ouero di vtilità publica, e ſimili, le quali s' applicano da magiſtrati, e da giudici, ben ſpeſſo adulanti alla volontà del Principe, ancorche l' applicazione non gli conueniſſe; Poſciache, quando anche ſuſſiſteſſe la publica neceſſità (col manto della quale ſogliono violarſi queſti contratti); Tuttauia ſi deue à queſto prouedere con la contribuzione di tutti li ſudditi del principato, e non col danno d'vn ſolo; Che però queſte ragioni ſeruono, nel caſo, che di ciò ſi tratti auanti vn maggior ſourano, il quale foſſe ſuperiore, e giudice competente di chi fà l'atto, ouero auanti il ſucceſſore, acciò riuochi la mal regolata volontà del predeceſſore. E

E
Si parla di tutto ciò nel lib. 2. de Regali nel diſc. 148.

Dou-

Dourebbono anche queste ragioni, esser bẽ cõsiderate dà medici spirituali, e regolatori del foro interno del Principe, e de' suoi Magistrati, ma Dio voglia, che alle volte, in alcuni di questi, non regni il medesimo stile adulatorio, e secondante la volontà di quello, che regna, nell' istesso modo, che segue nelli consiglieri, & officiali del foro esterno, essendo molto facile oggidì colorire ogni cosa con proposizioni generalmẽte vere, però malamẽte applicate; E dà ciò dipendono tutti li mali & inconuenienti, che tanto in questa, quanto in ogni altra materia risultano alla Republica con grauame de' popoli, e con offesa della giustizia.

*

CAPITOLO XXXI.

Delle deuoluzioni, e caducità dè feudi.

SOMMARIO

1 *SI deuolue il feudo per il fine della linea.*
2 *In quali casi entrino le questioni in questa specie di deuoluzione.*
3 *Del nome eredi, à quali conuenga in questa materia feudale.*
4 *Delle altre questioni circa tal deuoluzione.*
5 *Che vi sia necessaria l' inuestitura per la deuoluzione, e della ragione.*
6 *Si dichiara quando non sia necessaria.*
7 *Degli altri capi di de uoluzione, ò caducità che si narrano.*
8 *Particolarmente per non pagare il canone, ó seruizio.*
9 *Se il mancamento d' vn' feudatario pregiudichi alli successori.*
10 *Perche causa oggidì non si possa dare regola generale, e vi sia tanta varietà.*
11 *Quando il mancamento d' vno pregiudichi alli successori, ouero agli altri.*

CAP. XXXI.

LA cõnaturale deuoluzione del feudo, ordinariamẽte si dice quella, la quale risulta dalla terminazione della
1 linea, ò generazione, alla quale si sia fatta la cõcessione, attesoche, quando ciò segua, la concessione suanisce, e conseguentemente il feudo si deuolue per morte naturale, ò ciuile dell' vltimo del genere chiamato, senza legittimo successore compreso nell' inuestitura; Che però sopra ciò non cade quistione alcuna
2 di legge, mà tutte le questioni, le quali sopra ciò cadono, sono più di fatto che di legge, cioè se tal caso sia occorso, ò nò, disputandosi di ciò bene spesso per l' esistenza d' alcune persone, le quali si pretendono comprese nell' inuestitura, e capaci, il che si neghi dal Padrone, come occorre nelle femine, e loro descendenti, ò nè bastardi legitimati, ouero nelli cherici, ò nelli forastieri, e simili, dè quali si parla nel cap. 10. Et anche alle volte con gli eredi estranei per la disputa, che cada sopra la qualità, ò natura del feudo, se sia ereditario e trasmissibile, anche ad estranei, ò pure sia ristretto alli soli eredi del sangue.

Et in ciò non può darsi regola generale, e certa, la quale sia applicabile ad ogni caso, dipenden-

do la decisione dalle circostanze particolari del fatto, e particolarmente dall' inuestitura, quando di questa apparisca, perche alla parola significante i figli, e descendenti, vi fosse mista l' altra parola significante gli eredi, cioè se questa qualifichi le persone antecedentemente nominate, inducendosi vn feudo misto, ò pure che stia ampliatiuamente, facendolo ereditario; Et in ciò si vanno confondendo quei Legisti puramente prammatici
3 li quali con le solite inezzie, e freddure, stanno tutti nella formalità e senso grammaticale delle parole, con l'ordinaria insoffribile varietà trà loro, nata dalla tristizia dè Consulenti, li quali per lo più, come mercenarij, adulano all'opportunità di quelli, che li richiedono, e pagano, senza cercare la verità, perilche vanno distinguendo, se trà l'vna e l' altra parola, vi sia dizione copulatiua, ò nò, ouero se la parola eredi sia semplicemente detta, ò pure sia accompagnata da ampiezza di parole, ò d' aggiunti generali, che significhino ognuno, e cose simili.

La verità però si crede, che sia di douersi attendere la sostanza della verisimile volontà dell' infeudante, da regolarsi, ò cauarsi dall' vso del paese del medesimo infeudante, e dal prezzo che vi sia corso, ò da altra causa dell' infeudazione; Come anche dalla generale, e più frequente natura degli altri feudi, e da altre simili circostanze di fatto; E so-

ſopra tutto dall' oſſeruanza paſſata del medeſimo feudo, particolarmente per la regola, che in dubbio non ſi deue preſumere la mutazione della natura del feudo; Eſſendo impoſſibile (come ſi è detto) dare in ciò regola certa, e generale adattabile ad ogni caſo, caminando il dubbio, quando la volontà non appariſca chiaramente dall' inueſtitura, in maniera che ſia dubbioſa, onde la deciſione dipenda ſolamente dalla ſua interpretazione, ſenza che vi cada altro dubbio. A

A *Di ciò ſi tocca qualche coſa nelli diſcorſi 43.44.53.54. & 104. & in altri di queſto libro.*

Suole però cadere il dubbio, quando, ancorche vi ſia l' inueſtitura, nondimeno queſta non eſprima bene alcuni corpi, ò membri, li quali dall' ere-
4 de dell' vltimo feudatario ſi pretendano non eſſer compreſi nel feudo, mà di eſſer liberi, & allodiali, e di ciò ſi tratta nel capitolo 6; Ouero che non appariſca dell' inueſtitura, ſiche ſi neghi generalmente la feudalità; Opure che non negandoſi la feudalità, ſi neghi la natura, e qualità del feudo perche ſi pretenda ereditario, e tranſitorio anche ad eredi eſtranei.

Quindi naſce, che particolarmente nella Corte Romana così in queſta materia feudale,
5 come nell' enfiteotica, è riceuuto, che à queſt' effetto della deuoluzione, deue neceſſariamente apparire dell' inueſtitura, ſenza la quale la deuoluzione non è praticabile, poiche douendo quello, il quale la domanda per capo di linea finita, pro-

uare

uare che sia fatto il caso con proua concludente, e perfetta, e questa non si dà ogni volta che vi sia la contraria possibilità; E quindi nasce d' esser necessario, che apparisca del tenore dell' inuestitura, atteso che quando questo manchi, si potrà dire d' esser possibile, che la concessione fosse meramente ereditaria, e conseguentemente, che osti detta possibilità contraria. B

B *Nel disc. 70. di questo lib. e particolarmẽte nel libro 4. dell' enfiteusi.*

Et ancorche questa sia la regola generale, nondimeno non se n' esclude la limitazione, la quale può nascere dalle circostanze del fatto, e partico-
6 larmente dall' vso del paese, e dalla natura generale dè feudi, e luoghi abitati, con vassalli, come particolarmente occorre nelli detti Regni delle due Sicilie, nelli quali (eccetto le chiese), li luoghi abitati con vassalli, e giuridizione, si presumono feudali, cõforme si dice di sopra nel detto capitolo. 6. mentre tutti li feudi sono d' vna stessa natura, & hanno vna formola vniforme d' inuestitura.

Vi sono molti casi di deuoluzione accidẽtale, la quale à differenza di questa naturale, si suol' esplicare col termine di caducità, che segue, per
7 ribellione, & infedeltà, e si esplica con il termine di fellonia; Ouero per altro capo d' ingratitudine commessa verso il padrone, e per altri delitti, li quali portino seco la priuazione dè feudi; Et in ciò parimente non può darsi regola certa e generale, dipendendo per lo più dalle leggi, e

stili

ſtili particolari dè paeſi, e de principati.

Il caſo più frequente di queſte caducità, ſuol naſcere, ò dall'alienazione, ouero dal non domandare la rinouazione dentro il termine prefiſſo, come ſi di dice di ſopra nel cap. 15. e 27. E più frequentemente dal non pagare à ſuo tempo la douuta ricognizione, ò di non dar'il ſeruizio feudale; Come anco dal negare il dominio, ouero dalle colpoſe deteriorazioni, e coſe ſimili.

Ma parimente ſopra ciò non ſi può dare regola certa, e generale, atteſoche in ciò ſi hanno diuerſe leggi, e ſtili, conforme la diuerſità dè principati, à quali biſogna deferire; Che però molto rari ſono i caſi, nelli quali in queſta materia, particolarmente in Italia, conuenga caminare con li ſoli termini generali delle leggi dè feudi; Et anco quando ſi doueſſe caminare con queſte, pure molto rari, e quaſi niuni ſono i caſi, nelli quali queſte caducità ſi riducano alla pratica, eccetto quella che ſia cauſata dall' infedeltà, la qual ſi dice fellonia, poiche le altre, per capo di alienazione, ò di negazione di dominio, richiedono vn dolo poſitiuo, dal quale ogni ſemplice cauſa, in qualſiuoglia modo colorata, ſuole ſcuſare.

E nell' altro capo di non dimandare la rinouazione à ſuo tempo; Quando non appariſca che ciò ſia ſeguito per malizia, e per controuertere il dominio, entra con facilità la reſtituzione in integro,

gro,

gro, per capo di minor età, ò per altra giuſta cau-
ſa. C

C Nel detto cap 15. e 27.

Come anche circa il più frequente capo di caducità per mancamento del pagare la ricognizione reale, ò nel preſtare il ſeruizio, ancorche vi ſi
8 ſcorga qualche varietà d' opinioni; Nondimeno la più comune, e probabile ſi crede quella, la quale come più mite vuole, che non entri la pena, ſenza la contumacia vera, che ſi ſia cotratta dalla monizione; Et anco che ſi debba ammettere la purgazione della mora, quando non concorrano proue, che tal mancamento ſia ſtato doloſo, e per diſprezzo del padrone; Ancorche (come ſi è detto) rari ſiano i caſi, nelli quali conuenga ciò diſputare nelli ſoli termini della ragion comune feudale, per le leggi, e ſtili particolari dè principati. D

D Nel diſc. 5. di queſto libro.

Quando dunque, ò ſia per legge comune, ò per legge particolare, ſi dia alcuno delli ſuddetti, ò ſimili caſi di caducità per mancamento commeſſo dal poſſeſſore del feudo; Entra la quiſtione, ſe
9 quando ſia feudo antico di patto, e prouidenza, in maniera che al poſſeſſore ne ſia proibita l' alienazione, debba il ſuo mancamento, cagionare caducità, ò deuoluzione per ſempre, anche in pregiudizio dè ſucceſſori; O' pure che ciò ſegua durante la ſua vita, e ragione ſolamente, nella maniera che ſi pratica nelle confiſcazioni de beni ſug-

getti

getti à fidecommissi, ouero a maioraschi, quando non si sia prouisto col fidecommisso, ò con la priuazione in caso di delitto, ò confiscazione.

Et in ciò alcuni tengono questa seconda opinione, per li termini generali della ragion comune, e che non possa operare più l' atto tacito, ò implicito, di quello che operi l'espresso; E conseguentemente, se il possessore del feudo di tal natura, non può espressamente alienarlo, anzi ne meno rifiutarlo all' istesso padrone, se non per la sua vita ò ragione solamente, molto meno potrà farlo con quest' atto tacito, ò indiretto.

Ciò non ostante, l' opinione più comune, e riceuuta in pratica, è in contrario in questi termini feudali, per vna ragione particolare, la quale non è adattabile alli fidecommissi, & all'altre materie indifferenti; Cioè, che la fedeltà, e l' adempimento dell'altre cose di natura del feudo, si dicono condizioni intrinseche, e connaturali, e però s' intendono apposte da principio dell' inuestitura, nella quale s' intende apposto vn patto resolutiuo implicito, accettato dal primo acquirente in pregiudizio di tutti li successori; Et à somiglianza di quello, che li Dottori Spagnuoli fermano in quei maioraschi, li quali siano eretti con autorità e priuilegio Regio, nel quale si contenga tal condizione, che per il delitto di lesa Maestà, e per certi altri, li quali per quelle leggi, e stili, si sogliono

eſplicare, ſia luogo alla confiſcazione, atteſoche, verificata la condizione, il pregiudizio dè ſucceſſori non ſi dice naſcere dal ſolo delitto, ò fatto del poſſeſſore, mà dal conſenſo del fondatore, conforme ſi è dedoto nel lib. ſeguẽte dè Regali in quel' luogo nel'quale ſi tratta della confiſcazione; E pure queſto caſo è aſſai più forte, perche ſi tratta di robba d'altri, la quale al fiſco ſi acquiſta di nuouo, come per via di pena formale; Che all'incontro in queſti termini feudali, ſi tratta di robba propria del padrone, la quale coſi ritorna al ſuo primo dominio, e ſi conſolida con la ſua prima cauſa, più per ſottrazzione di donatiuo, ò di beneficio, che per priuazione di quel che ſia ſuo.

Tuttauia, in ciò biſogna deferire alle leggi, & agli ſtili particolari dè luoghi, mentre (come più
10 volte ſi è accennato) in queſta facoltà legale, & in tutte le ſue materie forenſi, non poſſono oggidì darſi quelle regole, e propoſizioni ferme, e generali da per tutto, come ſi dauano in tempo dell' Imperio Romano, con le leggi, che abbiamo ſecondo la compilazione di Giuſtiniano, quando quaſi in tutto il mondo era vn ſolo Principe ſourano, & vna legge; Atteſoche oggidì il mondo è diuiſo in copioſo numero di principati ſourani, & indipendenti, ciaſcuno delli quali viue con le ſue leggi e ſtili particolari; E molto più in queſta materia feudale, nella quale, l'vſo, e lacōſuetudine

ne fà il tutto, poiche anche le leggi comuni dè feudi, non sono altro che consuetudini.

Camina però detta opinione, la quale si è ac-
11 cennata più comune, e più riceuuta, sopra la caducità, ò deuoluzione per mancamento d' vn possessore, in pregiudizio degli altri, quando non vi concorra fraude, ò collusione, cioè che il possessore studiosamente affettasse la deuoluzione, per qualche suo mancamento ad effetto di ottener di nuouo il medesimo feudo dal Padrone, in esclusione degli altri chiamati dall' inuestitura, acciò come di feudo nuouo, esso come primo acquirente possa hauerne quella disposizione, che per altro non haurebbe, ò per altri fini, & effetti gioueuoli à se, & à suoi, e pregiudiziali à gli altri, come si accenna ancora di sopra nel capitolo 5. doue si tratta della distinzione, quando sia feudo nuouo, ouero antico, essendo cosa troppo iniqua, che il delitto debba giouare al deliquente, e pregiudicare all' innocente. E

E *Di ciò nel detto disc.5. di questo libro.*

Dà ciò però nasce, che se il feudo si diuida trà più successori, il mancamento d' vno pregiudica à tutti, poiche la diuisione si fà per loro comodità, mà la sostanza del feudo resta in ciò indiuidua per il padrone, come in negozio sociale.

CAPITOLO XXXII.

Quale ſia il giudice competente delle queſtioni feudali, coſi trà il padrone, & il feudatario, come trà gli agnati; E durante la lite, chi debba ſtare in poſſeſſo del feudo, ſe il padrone, ò reſpettiuamente l'agnato, ouero l'erede del feudatario.

SOMMARIO.

1 *NElle queſtioni trà eſſi feudatarij ſopra la ſucceſſione, ò preminenza del feudo nè deue eſſer giudice il padrone diretto.*

2 *Quale ſia il giudice nella queſtione trà eſſo padrone, & il feudatario, ò ſuo erede.*

3 *Anche ſe il feudo foſſe poſſeduto da Chieſa, ò perſona eccleſiaſtica, n' è giudice il padrone, benche laico.*

4 *Chi debba ſtare in poſſeſſo durante la lite, ſi danno più diſtinzioni.*

5 *Il fisco del Principe non litiga con le mani vote, mà piene.*

CAP. XXXII.

QVANDO la lite sia trà più agnati, ò altri chiamati dall' inuestitura, li
1 quali contrastino trà loro della succèssione, ouero della maggior pertinenza del feudo; In tal caso, senza dubbio alcuno, ne deue esser giudice il padrone; Quando però questo sia tale, che abbia giurisdizione, come per lo più occorre nelli feudi nobili, e veri, attesoche il padrone suol' essere vn Principe sourano; Che però la maggior questione sopra ciò, cade nella controuersia, la qual sia trà il medesimo Padrone, il quale pretenda che sia fatto il caso della deuoluzione, ò caducità, & il priuato, dal quale si pretenda il contrario, e che il feudo ancora duri à suo fauore.

Et in ciò si scorge gran varietà d' opinioni; Atteso che alcuni credono, che si debbano depu-
2 tare per giudici quelli, li quali si dicono li Pari della curia; Altri che si debba deferire alla consuetudine; Et altri che ne sia giudice il medesimo Padrone, quando questo sia Principe sourano, facendolo giudicare da suoi Tribunali soliti deputarsi per queste cause; E questa vltima opinione è la

più

più riceuuta in pratica; Mà ſe la conſuetudine del luogo, ò del principato foſſe in contrario, deue à queſta deferirſi. A

A Nel diſc. 55. di queſto lib.

Ed è tanto vero, che il padrone ſia giudice competente di queſte cauſe, coſi nell' vno, come nell'
3 altro, caſo, che ſe il feudo foſſe poſſeduto da Chieſa, ò da perſona eccleſiaſtica, & il padrone foſſe laico, tanto ſarà competente, non oſtante l' eſenzione della Chieſa, e delle perſone eccleſiaſtiche dal foro laicale; In quello però che concerne il feudo, e la feudalità, e non in altro, perche coſi eſpreſſamente lo diſpongono li medeſimi ſacri canoni. B

B Nel detto diſc 55. & anco nel 54. & in altri

Quanto poi all' altra queſtione, ſe, e chi debba ſtare in poſſeſſo, durante la lite; Quando di ciò ſi
4 tratti trà li concorrenti al feudo, in tal caſo, non vi è determinazione particolare nelli feudi, mà ſi camina con li termini generali della ragione comune; Cioè che ſia mantenuto nel ſuo poſſeſſo il poſſeſſore, ogni voltà che l' eccezzion e dell' incapacità, ò della minor ragione, non ſia più che chiara, mà di qualche dubbiezza, onde meriti diſcuſſione C; Entrando anco li termini generali del legittimo cõtradittore, de quali ſi diſcorre nel lib. decimo, doue ſi tratta dè fidecommiſſi, e nel libro decimo quinto, doue ſi tratta de giudizij.

C Nelli diſcorſi 1.2.6.43. & 104. & altri di queſto lib. e nel lib.4. nel titolo dell' enfiteuſi freque͂temente.

Mà quando tal queſtione ſia col padron diretto, il quale pretenda la deuoluzione, ò caducità;

In

In tal caso, se il padrone non sarà sourano, in maniera che non abbia il vero fisco, siche non ne sia egli giudice, mà debba la causa giudicarsi dal superiore dell' vno, e dell' altro, si camina con le regole generali di ragione, le quali si hanno ancora nella materia enfiteotica; Cioè, che se la deuoluzione sarà più che chiara, dourà in possessorio vincere il padrone; Et all' incontro, se sarà dubbia, dourà vincere il preteso feudatario. D

D *Ne luoghi accennati.*

Mà se il padrone diretto fosse sourano, in tal'
5 caso, per vn certo vso comunemẽte introdotto, defatto il fisco piglia il possesso; Attesoche pretende hauer' questo priuilegio di litigare con le mani piene, per vna certa proposizione, che il fisco non litiga cõ le mani vote; Lasciando il suo luogo alla verità, se detta consuetudine sia lecità, ò illecita, mentre alcuni Dottori l' approuano & altri la riprouano; Tuttauia di fatto la pratica nè insegna l' osseruanza.

E

E *Parimente in detti luoghi, e nel disc. 56. di questo libro.*

CA-

CAPITOLO XXXIII.

Delle detrazioni, le quali ſpettino al feudatario, ò al ſuo erede, contro il Padrone, in caſo di deuoluzione, ouero cõtro il ſucceſſore indepẽdente da lui, come chiamato dall' inueſtitura; E dell' imputazione, ſe, e quando il feudo vada imputato nella legitima, ò in altra ragione, la quale ſpetti al ſucceſſore nelli beni del padre, ò d' altro, à cui ſia ſucceduto nel feudo, ò per opera del quale gli ſia ſtato conceduto.

SOMMARIO

1 *Contro il padrone diretto non ſpettano altre detrazioni, che quella dè miglioramenti.*

2 *Quali ſiano li miglioramenti ſeparabili.*

3 *Quando anco li ſeparabili abbiano natura d' inſeparabili per l' incorporazione.*

Della

4 *Della materia dell' incorporazione, e quando si dica fatta.*

5 *Si distinguono più specie di miglioramenti inseparabili.*

6 *Della specialità de' feudi, nelli quali non si rifanno dal padrone li miglioramenti inseparabili.*

7 *Si dichiara quando anco ne' feudi il padrone rifaccia li miglioramenti.*

8 *Della regola generale delle detrazioni, che spettano contro il successore del feudo.*

9 *De' miglioramenti corporali.*

10 *Degl' incorporali, de' censi, e debiti estinti.*

11 *Che possa il feudatario esser creditore del feudo da lui posseduto.*

12 *Della detrazione della legitima, quanta sia nel feudo, e del prezzo pagato.*

13 *Se si debbano rifare le spese per la difesa, ò ricuperazione del feudo.*

14 *Se il feudo si debba imputare nella legitima.*

CAP. XXXIII.

ANcorche per lo più, la materia delle detrazzioni, le quali spettano all' erede allodiale del feudatario morto, sia comune, così al caso della deuoluzione, contro il padrone, come à quello della successione independente, con-

tro l'agnato; Nondimeno ſi ſcorge qualche differenza trà l' vno, e l' altro caſo, che però ſi trattano diuerſamente.

Diſcorrendo dunque primieramente delle detrazioni, le quali ſi danno in caſo di deuoluzione, contro il padrone; Reſtringendoſi tal queſtione alli ſoli miglioramenti (mentre in que-
1 ſto caſo non entrano le detrazioni legali, che ſogliono entrare nell'altro caſo); La prima diſtinzione generale ſi dà trà li miglioramenti ſeparabili, e gl'inſeparabili; Quando dunque ſi tratti delli ſeparabili, quali ſono quelli, che comodamente, e ſenza toccare il corpo, ouero lo ſtato del feudo, ſi poſſono ſeparare; Come ſono i mobili, e li ſemouenti, li quali di loro natura ſono ammouibili da luogo à luogo, ſenza che il luogo,
2 doue ſi pongano, ò reſpettiuamente ſi leuino, riceua alterazione alcuna intrinſeca; Et anco ſono i poderi ruſtici, ò vrbani, li quali per prima erano poſſeduti da perſone particolari dentro i confini del feudo, come beni liberi, & allodiali, e poi ſi ſiano acquiſtati dal feudatario.

In tal caſo, queſta ſorte di beni, vien collocata da Dottori ſotto il nome, ò termine di miglioramenti, mà impropriamente, e per vn certo modo di parlare, quando non appariſca, che l'acquiſto, ouero reſpettiuamente l' introduzione foſſe con animo d' incorporarli al feudo come mi-

glio-

glioramento; Poiche, circoscritto questo caso, tali robbe, anche in potere del feudatario, e per il tempo che dura il feudo, regolarmente ritengono la sua prima, e propria natura, sì che nel dominio e possesso di essi, il feudatario viene considerato come ogn'altro particolare, il quale possegga beni dentro li termini del feudo;

E conseguentemente, in vero, e proprio modo di parlare, non entrano li termini delle detrazioni, li quali si adoprano per vn certo modo improprio, atteso che tali robbe restano nell' antico dominio, e possesso del feudatario, e della sua eredità, non ostante la deuoluzione, mentre questa non li comprende, nè vengono sotto d'essa.

Eccetto (come si è accennato) il caso dell' incorporazione, nel qual caso, si stimano come miglioramenti inseparabili, la detrazione de' quali, importi scissura, ouero diminuzione dello stato
3 migliore, nel quale il feudo si sia già costituito, poiche secondo li termini generali della ragion comune, de quali si parla in diuersi luoghi, e particolarmente nel libro quarto, sotto il titolo delle seruitù, e de' ritratti, e più frequentemente nel libro vndecimo nel titolo de' legati, la destinazione del padrone, e possessore, cagiona l' incorporazione, e l' vnione de' beni, ancorche siano materialmente separati, anco con distanza notabile

trà l' vn corpo, e l'altro; Molto più nel caso, del quale si tratta, che l'acquisto de' beni sia dentro li termini, ouero, vniuersità del medesimo feudo. A

A Di tutto ciò si parla nelli disc. 2. & 3. 27. 47. 56. & altri di questo libro.

Quindi segue che la questione suol'esser più di fatto, che di legge, sopra la proua di quest'animo, quando di esso non apparisca espressamente, mà
4 che bisogni cauarlo da presunzioni, e congetture; E conseguentemente non vi si può dar' vna regola certa e generale, mà secondo quelche si dice quasi in tutte le materie, in proposito di proue presunte, e congetturali, il tutto dipende dalle circostanze particolari, per le quali frequentemente occorre, che in vn caso alcune congetture bastino, & in vn' altro, il quale paia similissimo, e quasi l'istesso, le medesime, anzi maggiori, siano insufficienti.

Di queste congetture, & argomenti, che prouino tal volontà, sogliono particolarmente considerarsene alcuni, li quali, sono bene più probabili, mà non già necessarij, e forse soli non bastano, si stimano però maggiori degli altri; E specialmente si stima quello della qualità de' beni, di loro natura proporzionati al feudo, siche siano iui introdotti, ò respettiuamente acquistati, per seruizio del feudo, e de' suoi membri; Come per esempio sono, le artiglierie, e le altre machine grosse di guerra, le quali non siano così manualmente ammouibili, poste nelli castelli, e fortezze

del

del feudo, ouero sono quelle case, che si acquistino vicino la fortezza per suo seruizio, con casi simili.

Come anco, quando siano robbe, ò ragioni, le quali prima spettassero al feudo, dal quale fossero state dismembrate, & alienate dal medesimo feudatario, ouero da suoi predecessori, onde l'acquisto possa probabilmente riferirsi all' animo di reintegrare il feudo al suo primo stato, siche debba dirsi più tosto ricuperazione; O' pure quando l'vso del paese, e degli altri feudatarij così portasse, con casi, e circostanze simili, da considerarsi, secondo la qualità del fatto. B

B *Ne' luoghi accennati. e particolarmente nel disc. 2.*

Quanto poi alli miglioramenti inseparabili; Questi sono di due sorti, L'vna de' materiali, ò corporali; Come sono fabriche, piantamenti, disboscazioni, disseccazioni di paludi, e cose simi-
5 li; E l'altra degl' incorporali, & intellettuali, come sono, quando il feudo si liberi da pesi, ouero da seruitù, mediante la loro ricompra, ò liberazione, che se ne ottenga, ouero acquisti giurisdizioni, e prerogatiue, con ricompensa pagata dal feudatario del proprio.

Ancorche questa sorte di miglioramenti, nel secondo caso, che d'essi si tratti col successore, quando l'inuestitura ancor duri, vada regolata con diuersi termini, come di sotto si dirà; Et anche in termini di ragion commune, nel caso di deuoluzione delle robbe enfiteotiche, ò locate à lun-

lungo tempo si camini con la distinzione trà la deuoluzione colposa, e la non colposa, conforme si discorre nel libro quarto nel titolo dell' enfiteusi.

Nondimeno in questi teemini feudali, la materia và regolata diuersamente, poiche li miglioramenti inseparabili, non si rifanno dal padrone,
6 comunque segua la deuoluzione, ancorche sia non colposa, mà connaturale per capo di linea finita; Che però quando si fanno migliorameti incorporali, ouero intellettuali, con estinzione di censi, e di altri pesi, sogliono farsi cautelatamente, riportandone la cessione di ragioni, come da vn' terzo translatiuamente, acciò le ragioni siano viue, il che dipende dalle circostanze del fato.

Mà se il caso portasse, che il feudatario perdesse il feudo per causa, ò fatto dello stesso padrone, ouero de' suoi superiori, senza colpa, nè fatto proprio; Come per esempio, se il medesimo lo
7 concedesse ad altri, ouero che lo restituisse al primo possessore, il quale nè fosse stato priuato, ò in casi simili; In tal caso si deue la refezione, con la distinzione, se il fatto del Padrone sia meramente volontario, è colposo, perche in tal caso sarà tenuto rifare tutto quello che importi al feudatario, come specie di refezzione de' danni & interessi, in maniera che vada rifatto il più, e secondo il maggior' vtile del migliorante; Mà quando sia fatto non volontario, nè colposo, mà, ò precisamen-

men-

mente, ò almeno moralmente necessario, perche così ricerchi la necessità, ouero l'vtilità publica, in tal caso và rifatto il meno, trà lo speso, & il migliorato; In quel modo che nella materia enfiteotica, per termini di ragion comune, il padrone è obligato rifare i miglioramenti nel caso di deuoluzione naturale, e non colposa; E ciò particolarmente suole occorrere in pratica, quando per li capitoli della pace, bisogni restituire li feudi à quei feudatarij, li quali per capo di ribellione, e di fellonia ne fossero stati priuati, onde di quelli ne fussero inuestiti altri, con casi simili. C

C *Di ciò si tratta nelli luoghi sudetti. e particolarmẽte nelli disc. 2. 27.*

Nell'altro caso delle detrazioni, le quali spettano all' erede dell' vltimo possessore, contro il successore; Si costituisce vna regola generale,
8 rispetto alli miglioramenti, tanto separabili, quanto inseparabili, e tanto materiali, ò corporali, quanto incorporali, ouero intellettuali, che quando sia luogo alla detrazione contro il padrone in caso di deuoluzione, molto più sia luogo ancora alla medesima detrazione contro il successore, il quale non dourà esser di miglior condizione del padrone; Eccetto se la disposizione del primo acquirente, ò altra ragione particolare disponga diuersamente; Conforme insegna la pratica in alcuni fidecommissi, ouero maioraschi, nelli quali si proibisca ogni detrazione, in maniera che tutti li miglioramenti, ò aumenti, & acqui-

quiſti debbano impinguare il fidecommiſſo, e maioraſco, perche in tal caſo, entra la medeſima ragione.

Mà quando ceſſa detta circoſtanza, ò ragione particolare; In tal caſo, trattando de' miglioramenti corporali, ne ſpetta la detrazione, ſecondo quei termini generali, li quali ordinaria-
9 mente ſi hanno per le regole di ragion comune, nelli fidecommiſſi, ouero nell' enfiteuſi, e coſe ſimili, cõforme particolarmẽte ſi diſcorre nel libro vndecimo ſotto il titolo delle detrazioni; Cioè che non ſia il ſucceſſore obligato ad altra refezione, ſe non à quella che importi la ſua vtilità, per l' equità di non arrichirſi con quel, ch' è d' altri; E conſeguentemente vada atteſo il meno, trà lo ſpeſo, & il migliorato; Quando non ſiano miglioramenti neceſſarij, e tali, che per la medeſima ragione comune, debbano eſſere rifatti in tutto quelche ſi ſia ſpeſo; Poiche ſe bene alcuni han creduto che in queſta materia feudale, la rifezione, ouero la detrazione delli miglioramẽti, vada regolata diuerſamente, & abbia qualche ragione particolare; Nondimeno ciò non è vero, ſe non riſpetto al padrone diretto, per il caſo della deuoluzione non colpoſa, conforme ſi è detto di ſopra.

10 E quanto alli miglioramenti incorporali, ò intellettuali, li quali conſiſtano nell' eſtinzione di cẽ-

ſi, ò

ſi, ò di debiti, & altri peſi; Non ſi dubita della detrazione, in quel che per tal'effetto ſi ſia ſpeſo, quando ſia meno di quelche importa il prezzo del peſo, mà ſuol'entrare il dubbio, ſe ſeguito il caſo della ſucceſſione, corrano li frutti del cenſo, ò di altra preſtazione à fauore del migliorante.

Ciò dipende dalla diſtinzione ſe ſi ſia caminato per via d'eſtinzione, e di liberazione, ouero per via di quella ceſſione, che ſi chiama traslatiua, à comodo, e fauore priuato del poſſeſſore del feudo, come per ſpecie di compra, e vendita; Atteſoche nel primo caſo, nõ entra corſo alcuno di frut-
11 ti, ma ſolamente per le circoſtanze del fatto, può entrarui la refezione dell' intereſſe, del lucro ceſſante, ò del danno emergente, ſecondo i termini generali della ragione comune, non eſſendoui ragione particolare ne i feudi; Et all' incontro nel ſecondo caſo, parimente con i medeſimi termini della ragion comune, non ſi dice miglioramento, mẽtre in queſto caſo il cẽſo, ò altro peſo nõ è eſtinto, ma è ancora viuo, et il feudatario, il quale l' hà acquiſtato, ſi conſidera come perſona diuerſa; Poiche molto più in queſta materia feudale entra quell' iſteſſa moltiplicità di più perſone formali in vna iſteſſa perſona materiale, di quelche ſi dia in vn poſſeſſore di fidecommiſſo, ò di maioraſco, ouero nell' erede beneficiato, mentre queſti non ſono proibiti d' eſſer creditori della me-

medeſima eredità, ò fidecommiſſo, e molto più quando ſia già riſoluto il titolo di feudatario, E conſeguentemente non vi ſi ſcorge implicanza alcuna. D

D *Nel diſc. 23. e nell'altri di opra accenſuati.*

Si danno alcun' altre detrazioni, e particolarmente quella del prezzo pagato à ſecondogeniti del proprio, ouero della propria legitima, quando ſia feudo nuouo, e quando ſia antico con la-
12 qualità ereditaria, e che da ſuo padre ſia ſtato caricato troppo di legati, ouero di altri peſi; E Et ancora, nella legitima douutagli come primogenito, la quale ſecondo la più comune opinione deu'eſſere la terza parte di quello che haurebbe douuto hauere ab inteſtato. F

E *Nel diſc. 25. di queſto lib.*

F *Nel diſc. 19. e 108. di queſto medeſimo lib.*

Trà li miglioramenti, ſogliono annouerarſi, quelle ſpeſe, le quali ſi facciano per difeſa, ò ricuperazione del feudo, quando ciò ri-
13 guardi anco l'intereſſe del padrone diretto, perche il feudo foſſe occupato, ò ſi pretendeſſe occupare da ſuoi nemici; Et in tal caſo, il padrone ancora ſarà obligato rifarle, e particolarmente, quando ſi tratti di feudi inferiori, e ſubordinati. G Atteſoche quando ſiano feudi regali, e grandi, non ſogliono vdirſi queſtioni forenſi, le quali debbano terminarſi con le regole legali, mentre in queſta ſorte di feudi, cadono più toſto alcune regole politiche, guidate più dalla potenza, che dalla ragione.

G *Nel diſc. 25. di queſto lib.*

Quan-

Quanto all'imputazione del feudo nella legitima, ouero in altre ragioni del successore, entra la distinzione trà il feudo creditario, ò nuouo acquistato per causa onerosa, ancorche in forma di
14 patto, e prouidenza, & il feudo nuouo acquistato per causa lucratiua, ò antico non ereditario, poiche nelle due prime specie, il feudo và imputato nella legitima, e non nelle altre due vltime.

H
Nel disc. 19. di questo lib.

H

**
*

CAPITOLO XXXIV.

Delle Città, terre, e luoghi abitati, con vassalli, i quali si posseggano da signori inferiori, e sudditi, senza inuestitura, e senza seruizio feudale, come beni allodiali.

SOMMARIO

1 *DElli Baroni Romani, e dello Stato Ecclesiastico; E di che natura siano li beni giurisdizionali, che posseggano.*

2 *Se habbiano li regali, e quali.*

3 *Della differenza trà li Baroni da principio sudditi, e quelli che si sono fatti sudditi volontariamente.*

4 *Delli beni giurisdizionali posseduti da Chiese, se il Principe secolare v' habbia giurisdizione.*

3 *Delle proibizioni, che risultano dalle bolle Pontificie d' alienare li beni giurisdizionali dello Stato ecclesiastico.*

6 *A che gioui che non siano feudali, mà allodiali.*

7 *Perqual' causa questi beni giurisdizionali allodiali siano migliori dè feudali, e di maggior prezzo.*

CA-

CAP. XXXIV.

IN alcune parti d' Italia, e ſopra tutto, più frequentemente, nel do-
1 minio temporale della Chieſa, il quale volgarmente ſi dice lo Stato eccleſiaſtico, la maggior parte dè Baroni titolati, e non titolati, li quali poſſedono, Città, terre, caſtelli, e luoghi abitati, cō vaſſalli, e cō giuriſdizione, li quali ſogliono anche eſplicarſi col termine, e vocabolo di domicelli; Ancorche ſiano ſudditi totalmente del Papa, il quale in tali luoghi hà ſenza dubbio la ſouranità, con l' alto dominio, e con li regali maggiori, in maniera che facciano figura di Baroni ſudditi; Nondimeno, non vi è inueſtitura, nè ſeruizio feudale reale, ò perſonale, perilche ſi dicono beni giuriſdizionali, parte feudali, e parte allodiali; Cioè che non ſono di quell'allodio puro, e vero, il quale ſignifica vn total dominio indipendente, in maniera, che non ſi riconoſca altro ſuperiore che Dio; Nè meno cōtengono quel feudo vero, e proprio che importa vna formal ſeruitù, con l'obligo del ſeruizio, e con le proibizioni, e deuoluzioni contenute nelle leggi, e conſuetudini feudali, ò in altre leggi, e coſtituzioni, le quali parlino dè feudi; Che però coſtituiſcono vna terza ſpecie miſta;

Atte-

Atteſo che ſi dicono feudali, per denotare l' alto dominio, e la ſouranità del Papa, ò di altro Principe ſourano, nel principato del quale tali beni ſiano poſti, per la preſunzione, che gli autori del poſſeſſore, li habbiano ottenuti dal Papa ò da altro Principe del luogo; Et anco per la fedeltà che deuono al medeſimo Principe, alla quale và anneſſa l' aſſiſtenza, & il ſeruizio perſonale nelle graui occorrenze ſtraordinarie; Et all' incontro ſi dicono allodiali, perche tanto nell' eſenzione dal ſeruizio reale, ò perſonale ordinario, quanto circa la libertà di diſporne, ò traſmetterli agli eredi, anco eſtranei, ò nell' ordine della ſucceſſione, non ſono ſoggetti alle leggi feudali, mà vanno regolati con li termini della ragion comune, come beni liberi, & indifferenti.

Cade però la queſtiòne, riſpetto alli regali inferiori, cioè del ſecond' ordine, li quali regolarmente non conuengono à feudatarij inferiori, & à Baroni
2 ſudditi, come di loro natura ſpettanti al Principe ſourano; Et in ciò, (conforme ſi dice anche nel libro ſeguente dè regali), la regola è contro queſti Baroni, e domicelli, quando non abbiano priuilegio eſplicito, ò quell' implicito, che porta ſeco il poſſeſſo antico immemorabile, ò centenario, in vigor del quale il priuilegio ſi può allegare.

Vi ſono benſi alcuni ſignori, li quali, (ſecondo l' antiche contingenze d'Italia), poſſedeano alcuni

luo-

luoghi in libero allodio, con totale independenza, e ſenza riconoſcere altro ſuperiore; Mà dopoi (mutandoſi lo ſtato delle coſe); O'per prouido cõſiglio di eſſere protetti, e per euitare la temuta oppreſſione da altri più potenti; O'per altri riſpetti, ſi ſono volontariamente ſoggettati al Papa, ò ad altro Principe potente, riconoſcendolo per ſuperiore, e preſtandogli giuramento di fedeltà, in maniera che ſi ſono fatti ſuoi ſudditi, come gli altri Baroni, e domicelli; Mà però nel reſto, hanno continuato a poſſedere tutte le altre prerogatiue, e regalie, come ſignori aſſoluti, eccetto quella del batter, moneta, ò di armare, ò di aderire ad altro Principe, e coſe ſimili, le quali riguardano lo ſtato politico di tutto il principato, poſſedendo ſolamente quei regali, liquali riguardano lo ſtato ciuile, & economico; Come à dire, di poter mettere gabelle, e collette à vaſſalli, ſenza che, nè egli, nè queſti, ſiano ſoggetti alle gabelle generali del principato; E di poter rimettere banditi proprij; E di hauer ragioni priuate nel proprio dominio in alcune coſe, come anco d' introdurre ſale, & altri vittuali, sẽza eſſer ſoggetti alla priuatiua, alla quale ſono ſoggetti gli altri popoli; Et in oltre l'hauere le ragioni del fiſco cõ li proprij vaſſalli, con ſimili regalie, delle quali ſi tratta nel libro ſeguente, poiche regolarmente di loro natura ſpettano al Principe ſourano, e non à Baroni, e ſignori ſudditi Però

ſpet-

ſpettano à queſti, atteſoche, mentre già poſſedeuano queſte, e maggiori prerogatiue, da ciò riſulta, che quando hanno renunciato ad alcune coſe maggiori anneſſe alla ſouranità, ò indipendenza, non è veriſimile, che aueſſero renunciato à queſte; E però non pare di douere, che ne debbano eſſer priuati.

Maggiormente ſtante la ſuſſeguita oſſeruanza antica, e di più tempo, per la regola legale frequentemente riceuuta in ogni materia, che l'oſſeruanza vien ſtimata vn'ottima interprete d'ogni diſpoſizione, e volontà. A

A *Di ciò ſi parla nel diſc.63. & anco nel diſc.64. di queſto libro.*

Camina ciò, quando di queſto appariſca eſpreſſamente, cioè che ſi poſſedeſſero per prima i luoghi abitati con total'indepēdenza, e cō aſſoluta ſignoria, in forma di vero allodio; Maggiormente quando non ſia certa la ſituazione dè medeſimi luoghi dentro i confini del principato maggiore, in maniera che la ſoggezzione ſegua, perche ſi ſianodati, e riſpettiuamēte ſiano ſtati riceuuti ſotto la protezzione, e ſuperiorità come ſopra; Nō già quādo di ciò nō appariſca, e che i luoghi ſiano indubitatamēte ſituati dentro le prouincie, e li confini del principato, poiche in queſto caſo, ancorche il poſſeſſo della ſignoria, per non apparire d'inueſtitura alcuna, nè per eſſerui altri ſegni della feudalità, ſia in natura d'allodio; Nondimeno (come ſi è detto di ſopra), vi è la feudalità implicita remota, per

gli

gli effetti della ſouranità, e per le regalie, per la preſunzione, che il poſſeſſo dipenda da conceſſione del medeſimo Principe, in forma d'allodio ſubordinato, & improprio, non ſoggetto à quei peſi, e vincoli, à quali è ſoggetto il feudo.

Che però, ſe queſti ſignori, e Baroni, ſaranno in antico poſſeſſo d'alcune regalie, le quali ſi dicono minori, e del ſecondo ordine, douranno goderle, non già per ragione della ſignoria, conſiderata per ſe ſteſſa, mà per ragione del preſunto priuilegio, il quale riſulta dall'immemorabile, ò centenario poſſeſſo pacifico, ſenza che appariſca di principio vizioſo, in maniera che vi entri la regola generaledella ragion comune, cioè che in vigore di tal poſſeſſo, ſi poſſa allegare, il priuilegio, & ogn'altro titolo migliore.

La ragione della differenza, che ſi ſcorge trà la
3 prima ſpecie dè ſignori, ò domicelli, li quali non erano ſudditi del principato, mà ſi ſono fatti tali come ſopra; E queſta ſeconda ſpecie dè ſignori, e Baroni, li quali per la ſituazione, ſi ſuppongono originariamente ſudditi, e conceſſionarij del Principe, ſi ſcorge manifeſta, poiche nel primo caſo, il Principe ottiene quella parte di dominio per vna ſpecie di donatiuo fattogli da quei ſignori; E conſeguentemente, entra la regola legale, che la donazione ſi deue intendere ſtrettamente, in quel che ſi è ſpecificato, e non in quel che è veriſimile,

che il donatore abbia voluto tenere per se; Et all' incontro questa stessa regola si ritorce nel secondo caso, nel quale, li signori inferiori si dicono ottenere la signoria per donazione del Principe. B

B Nel detto disc. 63. & 65.

Vi sono in diuersi principati d'Italia, alcune signorie, di terre, castelli, e luoghi abitati, con vassalli, e giurisdizione, anco temporale, posseduti da Chiese cattedrali; ò Monasterij regolari; Edi questi;
4 Alcuni sono in feudo per inuestitura del Principe, & in quelli non cade dubbio alcuno circa la souranità, e la soggezzione, al Principe in quello però che riguarda il feudo, & i vassalli solamente.

Et altri sono in allodio (conforme in dubbio à fauore della Chiesa si presume nelle persone particolari, come s'accenna ancora di sopra nel capitolo 3;Et in questo secondo caso,entra la questione molto disputata trà li Dottori ecclesiastici,e secolari, quando si tratti di Chiese inferiori fuori della Romana, ò vniuersale, se questa signoria porti seco,anche l'alto dominio, e la souranità à fauore del Papa, come Principe della Chiesa, e delle robbe ecclesiastiche; Ouero resti in potere del Principe di quel principato, nelli di cui termini ò confini, i luoghi siano situati, si che la Chiesa, ò il suo prelato faccia figura solamente di Barone,ò di domicello subordinato,nella maniera che sono gli altri detti di sopra,li quali possedono le signorie in allodio, senza la qualita feudale; E sopra di ciò co-

me

me in questione molto controuersa, la quale porta seco diuersi motiui, e ragioni prudenziali (che alcuni dicono politiche), non si può dar certa regola, ò determinazione, la quale pare che in ciascũ caso dipenda dalle sue circostanze particolari; E specialmente dall'vso e dall' osseruãza generale del principato, ò particolare dè luoghi, siche se nè lascia totalmente il luogo alla verità. C

C Di ciò si parla nel disc. 60 di questo lib.

Ancorche queste signorie subordinate, e possedute in natura d' allodio, ouero di feudo improprio, e corrotto (che vuol dire l'istesso), non siano soggette alle leggi, & alle proibizioni feudali, e particolarmente, circa la facoltà di alienare, ò di disporre à fauore d' ogniuno, ancorche estraneo, nella maniera che sono i poderi, e gli altri beni indifferenti; Tuttauia nello Stato ecclesiastico, da tempo moderno di Sisto V. à questa parte, vi si è indotta vna gran restrizione, in maniera che in questo proposito d'alienare, e di disporre, si sono rese quasi in tutto eguali alli feudi.

Attesoche il sudetto Pontefice Sisto V; con vna sua bolla, oltre l' inabilitazione dè forastieri (la qual' è comune à tutti gli altri beni stabili indifferenti, eccetto quelli che sono in Roma, e suo circuito di quattro miglia), nè proibì anco trà sudditi, trè contratti, cioè di vendita, di donazione, e di permuta, senza l'assenso Apostolico; assegnandone la ragione molto congrua, per la quale fù

anco anticamente introdotta la medeſima proibizione ne feudi, cioè, che mentre queſte ſignorie portano ſeco la giuriſdizione, e l'amminiſtrazione dè vaſſalli, ede popoli, ſoggetti al Principe ſoura no, è di douere, che queſto ſappia, quando tal giuriſdizione, & amminiſtrazione paſſi da vn genere di perſone all'altro; E per queſta ragione, come anche per altri riſpetti, gli altri Ponteſici ſucceſſori hanno ſteſo queſta proibizione con pene rigoroſe ad ogni altra ſorte d' alienazioni, e di contratti, anco dotali, ò d' impoſizione de cenſi, à ſegno che ſi crede più probabilmente, che poſſa dirſi anche proibito quell' obligo ſpeciale, che li Giuriſti dicono ipoteca; E circa il generale, pare ch' entrino le medeſime diſtinzioni, delle quali ſi parla di ſopra nel capitolo 15. in maniera che queſti dominij, e ſignorie giuriſdizionali, quanto alla libertà d'alienare, pare che non differiſcano dalli feudi. D

D *Di queſte conſtituzioni Apoſtoliche ſi tratta nelli diſcorſi 66. & ſeguenti al 69 & nel 105. di queſto lib. e nel l. 8. del credito nelli diſcorſi 13. & 15.*

Reſta però notabile la differenza, d' eſſer' eſenti dall' altre proibizioni, e deuoluzioni, e peſi, alliquali ſono ſoggetti li feudi, mentre ſi traſ-
6 mettono à gli eredi eſtranei, e non vi è obligo di ſeruizio reale, ò perſonale, ò peſo di pigliare rinouazione, con altri buoni effetti.

Da ciò riſulta, che queſta ſorte di ſignorie, vien'
7 ſtimata molto migliore di quelche ſia la feudale; Che però queſti beni giuriſdizionali liberi, ſono di

mol-

molto maggior prezzo, di quelche ſiano i feudali, poiche la feudalità, così per il pericolo della deuoluzione, come per i peſi, e per le proibizioni, diminuiſce notabilmente il valore E; Tuttauia in ciò non può darſi certa regola generale, & vniforme, dipendendo il tutto dalla qualità, e d all'vſo dè paeſi, e da altre circoſtanze, che in ciò ſi ſogliono conſiderare.

E Nel diſc. 19. & 24. di queſto libro.

* * *

CA-

CAPITOLO XXXV.

Della Bolla dè Baroni, ſopra il ſuo tenore, e ragione, con altre generalità.

SOMMARIO

1 *DElla bolla dè Baroni, da chi, è per qual cauſa fù fatta, e della ſua diſpoſizione.*

2 *Che ſia ſtimata legge eſorbitante, nuoua, & irragioneuole.*

3 *Che non ſia nuoua, e di vna legge ſimile nel Ducato di Sauoia.*

4 *Che in altre parti, con diuerſa forma vi ſia l' iſteſſo particolarmente nel Regno di Napoli.*

5 *Di molte conſuetudini, per le quali anche i beni feudali, & enfiteotici ſono ridotti à natura d' allodiali.*

6 *Le inueſtiture feudali ſono di legge poſitiua.*

7 *Come anche li fidecommiſſi e li maioraſchi.*

8 *Dal Principe ſi può derogare à fidecommiſſi, e maioraſchi.*

9 *Il fare teſtamento ſi concede dalla legge ciuile, anzi molti negano queſta podeſtà.*

Se

10 *Si lodano gli statuti, che ristringono li fidecommissi.*

11 *Che il fare testamento non sia di legge di natura, e per qual causa si dica così.*

12 *Che sia errore scandalizarsi delle derogohe dè fidecommissi, ò comutazioni di vltimè volontà.*

13 *Della deroga dè fidecommissi indotta dalla legge comune.*

CAP. XXXV.

PER i molti richiami, che furon fatti à Papa Clemente VIII., da mercanti, e da arteggiani, e negozianti, &
1 altre persone, contro li Baroni, e signori Romani, e dello Stato ecclesiastico, cioè che hauendo loro dato le proprie robbe, ò denari, senza che per la loro potenza, ed autorità si potessero ad essi negare, & essẽdo morti li principali, i loro figli, ò altri successori nelli castelli, & in altri beni, ricusassero di pagare i debiti, cercando di coprire le robbe, con le ragioni proprie, dè fidecommissi, ò d' inuestiture, ouero con la potenza, impedendo, e rendendo de fatto difficile l' esecuzione; Scorgendosi però, che ciò ridondaua in pregiudizio, & in discredito de medesimi Baruni, e signori, attesoche perciò non trouauano, chi più volesse seguitare la loro fede, siche non

pote-

poteuano prouuedere à loro biſogni.

Quindi il detto Pontefice, fece vna coſtituzione, volgarmente chiamata la bolla dè Baroni, con la quale ereſſe vna Congregazione coſtituita dal Teſoriere generale, & da altri Prelati parimente chiamata Cõgregazione de Baroni, acciò queſta ſommariamente, e ſenza figura, ò ordine giudiziario, e come volgarmente ſi dice, manu regia, deſſe eſecuzione alli mandati eſecutiui ſpediti da giudici ordinarij, ſopra li caſtelli, & altri beni di qualſiuoglia ſorte, giuriſdizionali, ò nò, li quali in qualſiuoglia modo foſſero ſtati poſſeduti dalli baroni debitori, procedendo all' eſecuzione, e vendita di quelli, non oſtante che li poſſeſſori prouaſſero poſſederli per ragione propria dè fidecommiſſi, ò d'inueſtiture, à quali tutti ſi deroga, à fauore, & à comodo dè creditori, reſtando in piedi i fidecommiſſi, ò maioraſchi, e le inueſtiture, per douerſi reintegrare dalli beni liberi del medeſimo Barone debitore, quando ve nè ſiano. A

A
Di tutta la materia di queſta bolla ſi parla nel diſc 73. di queſto lib. nel quale ſi accẽnano tutte le queſtioni e diſcorſi particolari ſopra quanto di ſotto ſi accenna.

Queſta bolla, dal volgo ignorante, & anche da quei profeſſori d' erudizione, ò di altre ſcienze (li
2 quali, con la ſola notizia ſuperficiale d' alcune lettere, ouero, col ſolo lume naturale vogliono diſcorrere, e giudicare di tutte le coſe del mondo, anche delle materie legali), vieneſtimata molto eſorbitante, e nuoua nel mondo, quaſi che porti vna certa violazione della legge di natura, ò delle genti,

dero-

derogãdo alli fidecommiſſi,&all'inueſtiture,ò altri patti,e vincoli, irragioneuolmēte ordinando,che li debiti d' vno,ſi paghino con la robba d' vn' altro; Mà ciò naſce (come ſi è detto) da ignoranza, ò uero dal diſcorrere delle coſe molto ſuperficialmē-te, e col ſolo lume di natura.

Atteſoche, inquanto all' aſſunto, che ſia legge nuoua, ciò chiaramente contiene vn preſuppoſto erroneo, mentre nel dominio del Duca di Sauoia,
3 ſopra quei feudi, la forma, ò natura dè quali è di patto, e prouidenza, vi è ancora vna legge ſimile, la quale iui vien' eſplicata col termine di Decreto ducale, in vigor della quale, quel Senato, ò altro Magiſtrato, per li debiti di vn Barone, procede all' eſecuzione ſopra li feudi, anche in pregiudizio dè ſucceſſori, li quali ſiano chiamati dall'inueſtitura, indipendentemente dal padre, ò da altro maggiore, che vuol dire l' iſteſſo.

Et,ò ſia per ſtile dè Tribunali, ò per conſuetudine; In ſoſtanza con la ſola varietà di parole, ò
4 di formalità,il medeſimo ſi è indotto in molte parti d' Italia, in quali ſia frequente l' vſo dè Baroni e dè feudatarij; Poſciache la forma dell' inueſtitura dè feudi del Regno di Napoli (come altre volte ſi è accennato), in veri termini legali, importa che ſia di patto e prouidenza, ò almeno miſta, ſiche baſti eſſer' erede del primo acquirente; E tuttauia, per antico vſo ſi è riceuuto, che importi vna mi-

ſtura eſorbitante, cioè che richieda la qualità ereditaria, anche dell' vltimo moriente, ancorche ſi tratti di feudo antico, con facoltà al poſſeſſore di grauare il ſucceſſore, anche per via di legati, e diſpoſizioni volontarie, in tutto il valore del feudo, ilche di certo non potrebbe caminare per diſpozione di ragione, mà ſi è indotto per vſo per cauſa della libertà, e facilità del commercio.

L' iſteſſo ſi ſcorge in molte altre formule d' in-
ueſtiture feudali, ò enfiteotiche, poiche, ſecon-
5 do il ſuono delle parole, e per la diſpoſizione le-
gale, importano forma di patto e prouidenza,
ſiche il poſſeſſore non può diſporre delle robbe, nè
obligarle, nè il ſucceſſore è tenuto à ſuoi debi-
ti; E nondimeno, gli ſtatuti, ò le conſuetudini, le
hãno ridotte à forma di beni allodiali, come partico
larmẽte ſi vede nelli feudi molto frequẽti del Veſco
uato di Mãtoua, e nelle badie di Farfa, e di Nonãtu
la, & altre ſimili in Italia, & anche nello Stato d'
Auignone, e Contado Venaiſino in Francia del
dominio temporale della Chieſa, & in altri luo-
ghi.

Parimente è ſciocchezza il dire, che ciò ſia
contro la legge di natura, ò delle genti, poſciache,
6 ſe ſi tratta dell' inueſtiture feudali, queſta è vn' in-
troduzione nuoua, la quale, ſecondo l' opinione
più riceuuta, non è ſtata conoſciuta dalle leggi ci-
uili dè Romani; E per conſeguenza è coſa ſenza
dub-

dubbio indotta da legge positiua moderna, alla quale il Principe può derogare.

E se si tratta dè fidecommissi, ò primogeniture, e maioraschi; E tanto vero, che nascano dalla
7 sola legge positiua, alla quale il Principe può derogare, che appresso gli antichi Romani, li fidecommissi non erano obligatorij, mà ciò fù indotto da Augusto, in maniera, che non si sà vedere, per qual ragione, quelche in Roma introdusse vn suo Principe, non abbia potuto leuarlo l' altro suo Principe.

L'insegna pariméte la pratica di tutti li principati, e particolarmente in Spagna, dou' è tanto frequen
8 te l'vso di quei maioraschi, e primogeniture, atteso che dal Rè ordinariamente, vi si deroga per debiti del possessore; E l' istesso si vsa in altri Principati poiche se bene sono deroghe speciali, nondimeno, la ragione, e la podestà sono le medesime.

Anzi, nõ solaméte queste disposizioni oblique, e fidecommissarie, sono di mera legge positiua, mà anco l' istesse disposizioni prime, e dirette, le
9 quali si facciano dal moriente à fauore del primo, & immediato successore, si sostengono, e si deuono osseruare per mera benignità della legge positiua, poschiache, non solamente non abbiamo legge di natura, ò delle genti, la quale ciò disponga, mà più tosto, in opinione de più antichi sensati, pare che ripugni alla legge di

di natura, che vno doppo morte, quando già è annichilato, debba diſporre della robba per il tempo ch'egli nõ ne ſia più padrone, ſiche hã creduto che ciò non foſſe lecito; Molto più quando ſi tratti di queſte diſpoſizioni oblique, e ſucceſſiue doppoi
10 che la robba è paſſata in più mani; A ſegno tale, che molti ſommamente lodino quei ſtatuti, li quali proibiſcono la continuazione de fidecommiſſi, per più d' alcuni pochi gradi.

E conſeguentemente il tutto naſce da pura
11 ignorãza; Atteſoche ſe bene in alcune leggi ciuili ſi dice, che per legge di natura, deuono le volontà dè morti eſſer' oſſeruate; Nondimeno queſto è vn modo di parlare improprio, e per ſignificare vn certo ſtimolo naturale, cagionato dall' vſo che ne abbiamo, doppo che la legge poſitiua hà indotta queſta facoltà di teſtare, e di diſporre del ſuo doppo morte, mentre in effetto il tutto naſce dalla legge poſitiua.

Quindi riſulta, che parimente ſi ſcorge d' eſſer'
12 effetto di ſciocca ignoranza, lo ſcandalizarſi delle deroghe, e commutazioni dell' vltime volontà, le quali ſi facciano dal Papa, ò reſpettiuamente da altri Principi ſourani, perloche alcuni Morali, vi s'intricano tanto, diſputando della podeſtà limitata da giuſta cauſa; Poiche eſſendo ciò vna facoltà conceduta dalla legge poſitiua, nõ ſi ſcorge ragione probabile, per la quale, l'iſteſſa legge poſitiua animata,

ch'

ch' è il Principe non possa toglierla, come defatto si vede, che la medesima rende molti intestabili.

Comproua tutto ciò la pratica comune, poiche
13 anco per legge comune, ò per comune intelligenza dè Dottori; si dà la deroga dè fidecōmissi, e dè maioraschi per i debiti, li quali da vn possessore si siano contratti per causa di dote da costituirsi, ò da restituirsi, ò per alimēti ò per redimersi dalle mani de nemici, ò dè bāditi, e per cause simili, ācorche vi cōcorra l' espressa proibizione fatta dal fidecōmittēte d' ogni alienazione, āco per queste cause, e ciò per la disposizione d' vna certa Autentica, la quale in effetto non è legge, ma è vn sommario, ò estratto di legge fatto daIrnerio primo Interprete, e rubricatore delle leggi ciuili, doppo la loro inuenzione, e della quale Autētica si tratta al lib. 6. nella materia di dote, e nel libro decimo nella materia dè fidecommissi; Dunque non è, nè nuouo, nè strauagante, nè contro la legge di natura, ò delle genti, che si deroghi à fidecommissi, e maioraschi, per li debiti del possessore, anco in pregiudizio del successore independente.

CA-

CAPITOLO XXXVI.

Se questa Bolla sia fauoreuole, e ragioneuole, ouero odiosa, e come si debba praticare.

SOMMARIO.

1 *SE questa Bolla sia fauoreuole, ouero odiosa.*
2 *Di molte ragioni, per le quali si debba dire fauoreuole.*
3 *Si distingue.*
4 *Che l'esorbitanza nasca dalla mala intelligenza, ò mala pratica di questa legge.*
5 *L'istesso occorre in tutte le leggi, e dell'errore nella malà intelligenza, ò pratica.*
6 *In quali debiti si dourebbe praticare questa Bolla.*
7 *In quali robbe, e con qual'ordine si deue praticare.*
8 *Dello stile de' Tribunali del Regno di Napoli nelli beni feudali, & allodiali.*
9 *Generalmente, del modo, che si tiene nell'esecuzione de' beni in termini di ragion comune.*

CA-

CAP. XXXVI.

1 PRoblematica è la questione, se questa bolla debba dirsi più tosto fauoreuole, che odiosa, ò all' incontro più odiosa, che fauoreuole; Poiche douendosi ogni cosa (conforme si è accennato nel principio del proemio), regolare dalla preponderanza; Ancorche non si possa negare, che vi sia dell' odibilità, per il pregiudizio, che, contro le regole della legge ciuile, si fà alli successori; Tuttauia pare, che possa dirsi maggiore il fauore che ne risulta alla Repûblica, et al publico commercio; E conseguentemente, che la causa publica, ouero il fauore maggiore delli più, debba preualere alla causa priuata, & al minore pregiudizio delli pochi; Poscia che questa legge riguarda il pregiudizio di vna, ò poche persone d' vn genere chiamato al fidecommisso,
2 le quali trattano di causa lucratiua, ouero d'acquistare la robba posseduta dal debitore, come per vna specie di successione necessaria, che per vna finzione legale, cagiona la risoluzione d' ogni dominio del medesimo possessore, e per la quale suaniscono gli oblighi da lui contratti.

Et all' incontro, ridonda in fauore d' vn gene-

re

re più vniuerſale de' mercanti, e di artegiani, e
di operarij, ò negozianti, li quali ſeguitino la
fede de' Baroni, col fondamento della verità na-
turale, atteſo che vedendoli ricchi, e poſſeſſori de
caſtelli, e di altri beni coſpicui, giuſtamente han
creduto di poter ſeguitare la loro fede.

Et anche ciò riguarda la libertà del publico
commercio, che ridonda à beneficio di tutta la
Republica, et al decoro del Principato, acciò i
Baroni, e li Signori, li quali coſtituiſcono vn mem-
bro, il più nobile, & il più coſpicuo del corpo po-
litico della Republica, ò del Principato, abbiano il
modo nell'occorrēze priuate, come anco nelle pu-
bliche, di ſopportare le ſpeſe neceſſarie, ilche dif-
ficilmente potrebbe ſeguire, quando li mercanti,
e gli artegiani, & altri negozianti, non ſeguitaſſero
la loro fede, per il timore de' fidecommiſſi, ò
dell' inueſtiture, in maniera che viueſſero in di-
ſcredito.

Per queſte dunque, e per altre conſiderazioni,
le quali ſi accennano nel Teatro ſopra la mate-
ria di queſta bolla, pare che il fauore ſia maggiore
dell' odio; Non dandoſi forſe in queſto mondo
coſa, che riguardādo l'odio, & il pregiudizio d'vno,
3 non contenga l'vtile, & il fauore dell'altro, e così
all' incontro; Mà l' atrributo più dell' vna, che
dell' altra qualità, dipende dalla preponderanza,
e qual ſia il più, ſe il bene, ouero il male.

Na-

Nasce bensì l'esorbitanza, e l' odibilità di questa legge bene spesso dalla sua mala intelligenza,
4 e pratica, contro la verisimile intenzione del legislatore, il qual' fù vn Pontefice di gran bontà, dottrina, e sperienza.

Nell' istesso modo, che occorre in tutte l' altre leggi, così antiche, e comuni, come nuoue, e particolari, quando non siano ben regolate dalla
5 ragione, la qual' è l' anima delle leggi, mà dall' inetta intelligenza de' legulei, con la formalità delle parole, e con li purisensi grammaticali, ouero con la mala applicazione delle regole, e delle proposizioni generali, ouero delle tradizioni de' Dottori, cõforme si osserua di sopra nel proemio, e nel libro Decimoquinto, doue in occasione della Corte Romana, si discorre del modo di giudicare, e di praticare le leggi.

Che però in vna insigne accademia di belle lettere, di vna principal' Città d' Italia, in mia giouentù fù proposto, e discorso quello spiritoso problema, se, e qual cosa sarebbe stata meno pregiudiziale al mondo, ò il non essersi ritrouate, nè riceuuto l' vso delle leggi ciuili, ouero l' essersi ritrouate, e riceuute, mà intese, e praticate malamente, senza la notizia dell' altre scienze.

La mala intelligenza, ò pratica di questa legge, suole sperimentarsi, in più, e diuersi modi; Primieramente nella qualità de' debiti, poiche indifferen-

ferētemente si pratica per qualunque debito, ancorche contratto senza necessità, ò giusta causa, mà per imprudente dissipazione, e scialacquamento, ouero per occasione de' vizij, il che si cre-
6 de esser' vn errore troppo manifesto; Sì perche non è verisimile, che vn sommo Pontefice, di tanta bontà, e dottrina, hauesse voluto derogare alle leggi, e togliere le ragioni del terzo, per fomentare la prodigalità, e gl'altri vizij; Come ancora perche li creditori, li quali senza giusta causa, di necessità, ò di onestà, e decoro, contrattano con questa sorte di gente ruina, non sono esenti da qualche malizia, e colpa; E conseguentemente non sono degni d'esser compassionati, nè in tal caso si verifica la sudetta ragione del ben publico; che però molto ragioneuolmente la detta simile, e più antica legge del dominio del Duca di Sauoia, è stata così interpretata, cioè che si debba praticare per li soli debiti contratti per causa necessaria, ò almeno onesta; E veramente a questo disordine si dourebbe rimediare con qualche moderazione.

La seconda esorbitanza consiste nel modo d'eseguire, poiche la pratica di detta Congregazione porta, d'eseguire à suo libero arbitrio, e forse
7 ad elezione de' creditori, le Città, Terre, e Castelli, e beni giurisdizionali, ò altri beni cospicui, soggetti à fidecommissi, e maioraschi, ò ad inuestitu-

ſtiture feudali, ſenza diſcutere prima, ſe vi ſiano robbe libere del debitore; Ouero ſenza oſſeruare l'ordine douuto, e preſcritto, così dalla legge ſcritta, come dalla non ſcritta, e dall'equità naturale, cioè di eſeguire prima i beni meno qualificati, e più proporzionati alla qualità, e quantità de' debiti, ſecondo quell' ordine che la legge, ò la comune intelligenza de' Dottori, e de' Tribunali hà indotto nell'accennata deroga de' fidecommiſſi per cauſa di dote, e di altri debiti priuilegiati.

Anzi in alcune parti, e particolarmente nel Regno di Napoli, in termini più forti di quei feudi, li quali per la qualità ereditaria ſono ſoggetti alli debiti del poſſeſſore, che ſi deuono pagare dal ſucceſſore; Per ſtile molto ragioneuole,
8 e commendabile, ſi è introdotto, che non ſi viene all' eſeguzione, e vendita de' beni feudali, come più qualificati, e coſpicui, ſe non in mancamento di altri beni allodiali, e meno qualificati; Anzi trà li medeſimi beni feudali, ſi oſſerua il medeſimo ordine, di douerſi eſeguire, e vendere, prima li feudi non titolati, e di minor condizione e doppo in ſuſſidio li feudi titolati, e qualificati.

E generalmente, ancorche la legge dia elezione al creditore di eſeguire à ſuo arbitrio i beni del
9 debitore; Nondimeno per vna certa equità, che ſuol dirſi epicheia, ſi camina in pratica con queſte circoſpezioni, che ſe li debiti poſſono pagarſi

con le robbe meno qualificate, il prezzo delle quali, sia loro proporzionato, non si deue permettere l'eseguzione, e vendita de' beni più qualificati, e di maggior prezzo, ancorche siano liberi del debitore, & affetti à creditori, conforme si discorre nel libro ottauo del credito, e debito, e nel 15. de' giudizij; Molto più nel caso di che si tratta; E conseguentemente non si sà vedere la ragione, nella quale sia fondata questa pratica, veramente esorbitante, & irragioneuole.

CAPITOLO XXXVII.

In quali Baroni habbia luogo la detta Bolla.

SOMMARIO.

1 *IN quali Baroni questa bolla si deue praticare.*

2 *Non hà luogo la bolla ne debiti contratti doppo venduta la Baronia.*

3 *Ne meno in quei Baroni, li quali abbiano feudi in altri principati.*

4 *In quali Baroni non si deue praticare come al numero 1.*

CAP. XXXVII.

CIRCA la qualità de' Baroni debitori, (disprezzate ragioneuolmente
1 le varie significazioni, che dalli Dottori si danno à questo termine, ò vocabolo di Barone) la detta legge conuiene ad ogni possessore di castelli, e di beni giuridizionali, senza distinzione, se si pos-

ſeggano per titolo di feudo, ouero per quello d'allodio, mentre la medeſima Bolla miſterioſamente, à queſto termine, ò vocabolo di Baroni, hà anneſſo l'altro di domicelli, il qual'è più generale; Nondimeno ciò và inteſo in quei Baroni, li quali facciano figura di Signori, e di Magnati, in maniera che in loro cada la ragione della potẽza, conſiderata dalla ſteſſa Bolla, per la quale li mercanti, & artegiani, & altri negozianti non abbiano ardire di negar loro quelche chiedono, e che con vna forza, ſe non preciſa, almeno morale ſiano coſtretti di ſeguitare la lor' fede, non già quando detta ragione non entri.

Il che ſi comproua dalle dichiarazioni fatte dalli Tribunali della medeſima Congregazione, e dalla Ruota, che queſta Bolla non abbracci li debiti contratti doppo venduti, ouero in altro mo-
2 do alienati li caſtelli, e beni giuriſdizionali, ancorche per diſpoſizione di ragione la qualità, e prerogatiua Baronale, che ſi è vna volta acquiſtata, e poſſeduta, ſi ritenga ſempre, non oſtante l'alienazione, ò perdita de' feudi ò de caſtelli, dal dominio, e poſſeſſo de quali naſce la baronia; Atteſo che ſi conſidera l'attual dominio de' vaſſalli, e l'attual'eſercizio della giuriſdizione, da quali dipende la potenza, quando non ſe ne ritenga qualche parte, col titolo, e cõ la ragione di ricuperar l'alienato ſecondo le circoſtanze de' caſi.

Co-

Come anche, non si hà ragione de' feudi, ò di altri beni giurisdizionali, li quali si possedessero
3 in altri principati fuori dello stato ecclesiastico immediato, ancorche fossero principati, li quali si possano, ò debbano dire dello stesso stato ecclesiastico mediato, come di diretto dominio della Chiesa, posseduti in feudo da altri Principi, atteso che li Baroni di questi stati, e principati non sono compresi nella Bolla; Anzi ne meno quelli dello stato immediato, mà non vnito, come sono, Auignone, e Beneuento.

E conseguentemente la Bolla dourebbe esser intesa, e praticata in que' Baroni e domicelli, li quali fanno figura di Signori, e magnati potenti, siche à loro s' adattino le ragioni di sopra accen-
4 nate, le quali saluano questa legge dall'esorbitanza, e dall' irragioneuolezza; Non già in quelle persone, le quali, in fatti facciano figura di popolari, ò di gentiluomini priuati, ancorche affettatamente, e con poco prezzo, ouero con altro titolo, hauessero acquistato qualche particella di beni giurisdizionali diuidui, in maniera che in fatti sia vna baronia, & vna giurisdizione più imaginaria, che reale, siche sia vna signoria, la quale abbia del ridicolo, così per lo più, affettatamente procurata, per fraudare la legge, e per nodrire le dissipazioni de' fidecommissi, per via di questa Bolla.

Oue-

Ouero attendendo qualche Baronia ideale, che riſulti da qualche leguleicà ſottigliezza, ſenza che defatto il debitore habbia mai fatto tal figura, ne ſia ſtato comunemente riputato per ſignore, e dell'ordine del Baronagio; E queſto parimente ſi crede gran diſordine, poiche vna tal legge, che non ſi può negare di eſſere eſorbitante dalle regole di ragion comune, dourebbe eſſere regolata dalla ragione, per la quale ſi è fatta, badando principalmẽte alla ſoſtanza della veriſimile volontà del Legislatore, e non alla ſola ſcorza, & alla formalità delle parole.

*

CAPITOLO XXXVIII.

Della Bolla dell' Archiuio.

SOMMARIO

1 *Della bolla d' Vrbano VIII. detta dell' Archiuio, moderatoria di detta Bolla de' Baroni.*

2 *Se la bolla de' Baroni suffraghi à quei creditori, li quali sappiano li fidecommissi.*

CAP. XXXVIII.

1 CErcò il Pontefice mediato successore, Vrbano Ottauo, di moderare la Bolla de' Baroni, la quale à lui parue, che hauesse dell' esorbitante, con vn mezzo termine, per il quale si sodisfacesse alla sua ragione motiua, siche quelli che seguitano la fede de' Baroni, non hauessero giusto motiuo di dolersi, d' esser' ingannati dalla publica apparenza, che fanno li Baroni di esser ricchi, & idonei, per il possesso de' castelli,

e de' beni giurisdizionali, per lo più qualificati, e gran prezzo.

Che però fece vna costituzione, che volgarmente si dice la Bolla dell' Archiuio, con la quale si dispone, che ogni interessato nelli fidecommissi e maioraschi, ouero nell' inuestiture per la successione che ne speri, possa esibire in vn publico archiuio à quest'effetto eretto in Roma, l'autētico delli fidecommissi, ò maioraschi, ouero inuestiture, con la nota distinta de' castelli, e de' beni, che si pretendono in essi compresi, li quali si vogliono esentare dalla detta Bolla, de' Baroni, e che tutto ciò si debba distintamente annotare in vna tabella, la quale nel luogo del medesimo archiuio stia publicamente esposta à tutti; Et in tal caso la detta Bolla de' Baroni non debba suffragare sopra le robbe così descritte, à quei creditori, li quali contrassero doppo il passaggio di sei mesi dal giorno che detta forma si sia già eseguita, & osseruata, per vna congrua ragione, che in questo modo non sono scusabili, e così in fatti si pratica; Ancorche quando ciò sia eseguito, e che il Barone vuol contraere debiti, si soglia con Breue, ò chirografo particolare, ottener dal Papa la deroga à questa Bolla, acciò sia praticabile la prima.

Questa seconda Bolla moderatoria, la quale si dice dell' Archiuio, ouero la ragione, la quale in
2 essa si assegna, hà dato occasione di dubitare, se

la

la detta prima Bolla de' Baroni debba suffragare à quei creditori, i quali abbiano certa scienza de' fidecõmissi, ò dell' inuestiture,ò di altri vincoli, à quali siano soggetti li castelli, e beni posseduti dal Barone, col quale si contratta; E se bene alle volte la Ruota, & anche per l' autorità di questa, la Congregazione de' Baroni, hà tenuto, che non debba suffragare, e che basti quell' adempimento di questa forma, che i Giuristi dicono equipollente; Nondimeno ciò si crede vn' equiuoco manifesto, non solamente, perche il Papa hà prescritto sopra ciò vna forma solenne; Mà ancora perche non contento di questa forma, richiede il passaggio di vn termine lungo di sei mesi, in maniera che può darsi in molti la notizia dal primo giorno,e nondimeno che non basti;Et anche perche essendo questo vn priuilegio, ò rimedio conceduto alli chiamati al fidecommisso, ò dall' inuestitura, li quali sperando la successione,possono non curarsene, stimando esser loro così spediente quando essi ne saranno possessori, per il maggior credito, e facilità del commercio, la difficoltà del quale cagiona alli Baroni e Signori più graui vsure, & interessi; Come ancora perche la detta Bolla del' Archiuio soffraga solamente per li beni indicati, e non per altri; Dunque la sola scienza del fidecommisso non basta; Con altre ragioni sopra questo punto specialmente ponderate nel

Teatro in questo stesso libro e titolo, in occasione di trattare dell' vna, e dell' altra Bolla.

Atteso che se i creditori ò altri cõtraenti sanno i fidecõmissi, e gl'altri vincoli, sanno ãcora la legge, la quale li toglie, e con la fede della quale contrattano con li Baroni; Conforme à somiglianza, abbiamo nella di sopra accennata deroga de' fidecommissi, che si dà dalla ragion comune, per li debiti dotali, ouero in altro modo priuilegiati; Atteso che, se bene alcuni Dottori hanno creduto, che questo beneficio della legge nõ debba suffragare à chi habbia notizia del fidecõmisso; Nondimeno questa opinione è riprouata, & in pratica è riceuuta la contraria, per la ragione, che se il contraente sà il fidecommisso, sà ãcora il rimedio, & il beneficio della legge, dalla quale viene assicurato, conforme si accenna nel libro sesto doue si tratta della dote; Che però la vera moderazione di questa Bolla, pare che consista nella sua discreta, e ragioneuole intelligenza, conforme di sopra si è accennato

CA-

CAPITOLO XXXIX.

Di varie questioni sopra la Bolla de' Baroni.

SOMMARIO

1 *DElle variazioni d' opinioni nelli Tribunali, e donde nascano.*

2 *Se la bolla de' Baroni da principio operi, e dia azione à creditori, ouero quando la Congregazione vi metta le mani.*

3 *Degli effetti, che risultano da detta questione, e particolar mente della poziorità de' creditori, li quali hanno l' assenso.*

4 *Se la bolla suffraghi per li debiti contratti prima della qualità baronale,*

5 *Se la bolla habbia luogo per li debiti contratti dopo la baronia.*

6 *Che abbracci li debiti prima della bolla.*

7 *Pregiudica anche à pupilli, & à minori.*

8 *Non abbraccia li Baroni dello Stato ecclesiastico mediato.*

9 *Ma non già doppo la deuoluzione.*

10 *Se li censi e luoghi de monti si comprendano sotto la bolla.*

11 *Se la bolla habbia luogo nelli debiti, nelli quali il Barone sia fideiussore.*

12 *Se la bolla habbia luogo ne fidecommissi trà viui, quando ancor viua il fondatore.*

13 *Se habbia luogo per debiti prouenienti dà legati, ò dà donazioni.*

14 *Se basti il dominio de' castelli nella sola proprietà,*

15 *Qual possesso de' beni basti nel Barone.*

CAP. XXXIX.

COL presupposto dunque, che questa bolla de' Baroni debba hauere il suo luogo, e che si debba praticare; Si sono nella sudetta Congregazione, & in altri Tribunali, eccitate, e disputate molte questioni, e tuttauia alla giornata, secondo la contingenza de' casi, se ne vanno risuegliando delle nuoue, senza che in ciò si possa facilmente dar' vna regola certa, poiche varian-
1 dosi alla giornata i Prelati, dalli quali viene costituita questa Congregazione, la quale priuatiuamente ad ogni altro giudice, e tribunale, interpreta, e pratica questa legge, per la morte, ò promozione di quelli, che vi sedono; Quindi risulta quello, che in tutti gli altri Tribunali collegiali

giali si pratica, cioè che per la varietà de' ceruelli, non sempre le opinioni, e risoluzioni siano vniformi.

Primieramente dunque, cade la questione, la quale suol' essere la più frequente, e di maggior conseguenza di tutte l' altre, se questa Bolla dia sopra li beni soggetti à fidecommissi, ouero
2 ad altri vincoli, ragione alcuna à creditori del Barone possessore, dal principio che si contrae il debito, ouero solamente quando la detta Congregazione, ad istanza de' creditori, che à quella ricorrono, vi mette le mani, e procede all' esecuzione, e vendita de' beni, con la remozione de vincoli per sodisfarli, in maniera che quando ciò segua, e non prima, la Bolla faccia la sua operazione à fauore de' creditori; Et in ciò si crede onninamente più vera, e più probabile questa seconda parte, cioè che li creditori non vi acquistino per solo obligo, ò priuata conuenzione, azione, ò ragione alcuna reale da principio, attesoche se ciò fosse vero, non haurebbono necessità precisa di ricorrere à detta Congregazione, nella quale risiede tal podestà priuatiuamente ad ogni altro giudice, ò tribunale, mà potrebbono auanti ogn' vno esercitare i rimedij, che la legge concede al creditore sopra li beni, che gli siano obligati, ouero affetti.

Che però questa legge, concede solamente à

cre-

creditori vna ſperanza di poter' eſſere così ſodiſfatti; Ouero da' loro vna facoltà d'implorare l'officio di queſto ſupremo Magiſtrato, acciò con la ſua autorità ſtraordinaria, leui di mezzo li fidecõmiſſi, e gl'altri vincoli, li quali diano l'oſtacolo, e riduchi le robbe vincolate ouero il loro prezzo, ad vno ſtato libero, col quale poſſano eſſere ſodiſfatti, à ſomiglianza di quello che ſi dice di ſopra delli creditori, li quali non hanno aſſenſo Regio ſopra li feudi nel Regno di Napoli, con caſi ſimili.

L'effetto di queſta queſtione, è molto notabile, poſciache ſe bene la medeſima Bolla, doppo che, ſecondo la forma da eſſa preſcritta, ſiano tolti li vincoli, e ſiano venduti li beni, ordina che il prezzo ſia liberato à creditori, ſecondo il loro ordine
3 dell'anteriorità, ò poziorità, come ſe ſi trattaſſe di vn concorſo de' creditori, ne beni liberi, & indifferenti del debitore; Nondimeno, quando vi ſiano creditori, à quali foſſero obligate le robbe fidecommiſſarie, ò feudali, ouero giuriſdizionali, perche il debito foſſe contratto con licenza, ò derogazione Apoſtolica; O pure che per diſpoſizione di legge competeſſe azione ſopra li medeſimi beni, queſti ſarebbono preferiti; Come per eſẽpio ſi verifica nel credito dotale, ò ſimile, atteſo che in tal caſo queſto credito, per il quale ſenza l'eſtraordinario beneficio della bolla, compete azione ſopra

pra

pra la robba, sarà poziore à gli altri crediti, ãcorche ãteriori per li quali nõ si sia acquistata ragiõ reale sopra la stessa robba; Appũto come occorre nel cõcorso sopra i feudi, trà li creditori con assenso, e quelli che non l' hanno, per quel che si è detto di sopra nel capitolo 16; Essendo gran differenza, trà l' acquistare ragione, & azione nella robba, e trà la sola implorazione dell' officio del giudice per vn beneficio straordinario, mediante il quale si possa ottenere, la sodisfazione del prezzo.

L' altra questione antica, laqual' è stata per vn gran tempo indecisa, è quella, se la Bolla suffraghi à quei creditori, li quali hauessero contratto il debito prima della qualità baronale; Mà oggi il pun-
4 to è già deciso per l' àffermatiua, e con questa opinione si camina, attendendo il tempo, che il creditore fà istanza di esser pagato, purche la robba sia stata posseduta dal debitore in stato baronale, per le ragioni addotte nel Teatro sopra questa materia, in questo medesimo titolo.

La terza questione all' incontro è, se la Bolla habbia luogo nelli debiti contratti doppo cessata l' attual baronia, per l' alienazione, ò perdita, de beni giurisdizionali; E questa è stata decisa per la parte negatiua, e tale oggidì è l' osseruanza, per esser il debito contratto in tempo che il debitore non hauea più attual giurisdizione, nè baronia, quando non se nè ritenga qualche parte, ò azione, come di so-

sopra, si è già accennato.

La quarta questiòne fù anticamente eccitata, se
la Bolla suddetta riguardi il passatto, & abbracci li
debiti contratti prima che questa legge si fà-
5 cesse; Et ancorche la regola sia, che la legge ab-
braccia le cose future, e non le passate; Nondime-
no con poca difficolta fù deciso il contrario, at-
teso che la medesima espressamente lo dispo-
ne.

La quinta, se questa Bolla pregiudichi alli minori,
e pupilli, ò altri priuilegiati, li quali per ragion
6 propria possedessero le robbe possedute dal Barone
debitore, e fù deciso per l'affermatiua, stante l'am-
piezza delle parole.

La sesta, se abbracciasse li Baroni dello Stato
ecclesiastico, mediato nelle parti date in feudo re-
gale; Come per esempio, sono il Regno di Napo-
7 li, & il Ducato di Parma, et erano già quelli di
Ferrara, e d' Vrbino; E come di sopra si è accenna-
to, si è sempre tenuta la negatiua, e tale senza dub-
bio è l'osseruanza.

La settima, sarà cōsecutiua alla precedēte, cioè se
dandosi il caso della deuoluzione di qualche feudo
dè suddetti, in maniera, che quella parte di Stato,
8 e Prouincia, diuenti immediata, cada sotto la
Bolla; Et in occasione dello Stato d' Vrbino deuo-
luto, la Ruota hà tenuta la negatiua; Però questa
opi-

opinione nõ è stata abbracciata dalla Cõgregazione dè Baroni, la quale seguita l' affermatiua; E questa in effetto si crede la più fondata, e la più probabile, conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo libro, e materia.

L' ottaua, se la medesima Bolla habbia luogo solamente nè beni giurisdizionali, & in altri stabili veri, & effettiui, e non ne i censi, e luoghi dè monti per esser questi certi stabili improprij, e robbe, le quali più tosto costituiscono vna terza specie; E discorrendola per i rigorosi termini legali, mentre si tratta d' vna legge esorbitante dalla ragion comune, pare che, secondo il senso delle parole, questa sorte di beni non dourebbe esser compresa; Nondimeno all' incontro la ragione pare che sia la medesima, e così si è alle volte praticato per la comprensione, ancorche senza disputa, e decisione formale, delche anche si discorre nel Teatro.

La nona, è se la medesima Bolla abbracci li debiti non proprij, mà alieni, contratti dal Barone come sicurtà d' vn' altro; Et in ciò, quando si sia fatto l' obligo in veri, e prorij termini di sicurta, pare, che sia certa la negatiua; Però ciò rare volte occorre, attesoche per stile comune, le sicurtà oggidì si fanno coll' obligo, come principali, principalmente, & in solido, ilche cagiona l' effetto, che à rispetto del creditore, l' obligato venga stima-

to come correo, e principal debitore, ancorche ſi dica fideiuſſore, riſpetto à quello, in grazia del quale ſi ſia obligato, per l' effetto della ſua releuazione.

E benche habbia molto del probabile la diſtinzione data nel detto Teatro, ſopra la materia di queſta Bolla, cioè ſe dal tenore del obligo appariſca, che queſto ſia principale, e coequale, in maniera che il creditore habbia egualmente ſeguitato la fede di tutti gli obligati; Ouero all' incontro appariſca, che realmente il Barone faccia figura di ſicurtà con obligazione acceſſoria, ancorche per il ſolito formolario dè Notari, ſi metta l' obligazione in ſolido; Nondimeno la Congregazione dè Baroni non abbraccia queſta diſtinzione; Mà ciò non oſtante ſi crede che ciò habbia del probabile per la ragione di ſopra accennata, cioè che ſopra l' intelligenza, e pratica di queſta Bolla; ſi dourebbe caminare con maggior circoſpezzione, praticandola ſolamente in debiti contratti per cauſa neceſſaria, ouero oneſta, e non per debiti imprudenti, com' è quello della ſicurtà, quando il creditore con buona fede non creda di hauere realmente il Barone per debitor principale.

La decima quiſtione è quella, ſe queſta Bolla abbia luogo in quei fidecommiſſi, e maioraſchi, li
11 quali ſiano ordinati per donazione trà viui, quan-

do

do il caſo di praticarla occorra, viuente il donatore, il quale eſpreſſamente ſi opponga, e dichiari l' animo ſuo in contrario; E benche queſto caſo ſia nuouo, come molto raro, e non ſia ſtato ancora deciſo; Nondimeno ſi crede più probabile la negatiua per diuerſe ragioni addotte in detto Teatro, ſotto la materia di queſta Bolla, atteſoche ſarebbe troppo gran cumolo d' eſorbitanze; Et in queſto caſo che il padrone della robba ancor viua, pare che bene s'adattino le ragioni ſolite conſiderarſi per l' eſorbitanza di queſta legge, e che non conuengano le altre di ſopra conſiderate per ſua difeſa.

L' vndecima queſtione è, ſe queſta Bolla habbia luogo per debiti, li quali prouengano da legati, edà
12 donazioni; Et ancorche ſtando nel ſenſo delle parole, pare che ſi debba tenere l'affermatiua; Nondimeno la cõtraria è più probabile, e più riceuuta, quando non ſia quella donazione impropria, che realmente importi contratto oneroſo, e correſpettiuo; Ouero che il debito habbia origine da vn legato fatto da' vn' altro, inmanierache à riſpetto del Barone ſia debito vero, perche ſia erede, & abbia conſumato la robba ereditaria, della quale il legato dourebbe pagarſi, perilche queſto ſia diuẽtato debito proprio oneroſo, e correſpettiuo; Et in queſto modo la bolla ſi deue intendere.

La duodecima quiſtione è, ſe la qualità baro-

nale

nale si produca dal dominio dè castelli, e dè beni giurisdizionali, nella sola proprietà, sẽza l'vsufrutto, il quale sia d' vn'altro; O pure nel solo vsufrutto, senza dominio e possesso alcuno della proprietà; E tanto nell' vno, quanto nell' altro caso, pare che sia più comune, e più probabile la negatiua.

La decima terza è sopra la qualità del possesso dè beni hauuto dal Barone, ad effetto che questi cadano sotto la Bolla; Et ancorche questa parli troppo generalmente, e con parole molto effrenate, delli beni in qualsiuoglia modo da Baroni posseduti; Nõdimeno secõdo l'opinione più probabile, e più riceuuta, s'intende di possesso in ragion propria, e di dominio, non già di semplice tenuta, ò amministrazione, ouero d' vsufruuto, ò per titolo, che poi si scopra insussistente.

* * *

CA-

CAPITOLO XL.

Della Congregazione dè Baroni, e delle sue facoltà, e del modo di procedere.

SOMMARIO

1 *Della congregazione dè Baroni, da chi sia costituita, e come si congreghi.*

2 *Di quello che faccia detta Congregazione, e dè suoi stili, e giurisdizione, e del modo di vendere i beni.*

3 *Quali vincoli tolga la bolla & in che assicuri il compratore.*

4 *Che sopra l' intelligenza della bolla non si possa dare regola certa.*

5 *Del modo che si libera il prezzo à creditori, e della segurtà.*

6 *Che cosa si faccia quando non si può dare la segurtà. & à danno di chi vada l' inuestimento.*

7 *Dello stile che gli anteriori auochino quel che si è pagato à posteriori.*

CAP. XL.

1 PResupposto che si tratti di casi, nelli quali la Bolla entri, de quali si discorre nel cap. ãtecedẽte, siche per la sua osseruanza si debba venire all'esecuzione e vẽdita dè beni; Quest'esecuzione, (come si è detto di sopra), spetta (priuatiuamente ad ogni altro giudice, e tribunale), alla sudetta Congregazione, chiamata parimente dè Baroni, laquale non si congrega in giorni, ò tempi determinati, come gli altri tribunali, mà secondo l'vrgenza dè negozij, ad arbitrio del Tesoriere generale, il quale n'è capo, & in casa di cui si tiene; Et è costituita da lui; Dall'Auuocato fiscale; Dal Cõmissaro della Camera; Et ãco da qualche numero vario di Prelati, ad arbitrio del Papa, li quali si assumono dal collegio dè chierici di camera, interuenendoui anche l'Auditore del Tesoriere, nel quale cade dubbio se habbia voto decisiuo come gli altri, ò solamẽte cõsultiuo, presupponẽdosi varia l'osseruãza la quale di presẽte pare che sia affermatiua

Quando dunque si tiene detta Congregazione, i creditori del Barone viuo, ò morto, compariscono in essa, & esibendo negli atti del Notaro pro-
2 prio, e particolare della medesima Congregazione li mandati esecutiui ottenuti da giudici ordinarij

com-

cõpetenti cõtro il Barone debitore, ouero cõtro la ſua eredità, fãno iſtãza, che ſiano eſeguiti ſopra li caſtelli, e beni da quello poſſeduti, ancorche ſi poſſeggano dal ſucceſſore ſenza titolo ereditario, mà per ragion propria di fidecommiſſo, ò d' inueſtitura.

E benche queſto Tribunale ſia mero eſecutore, e non giudice, circa la relaſſazione dè mandati, e la canonizazione de debiti; Ad ogni modo, eſſendo (come i Giuriſti dicono) eſecutore de iure, e non di mero fatto, eſamina, e diſcute in forma di Tribunale, con gli Auuocati, e Procuratori delle parti in contradittorio publico, l'eccezioni che ſi danno da poſſeſſori contro la ſoſſiſtenza dè crediti, et anche ſopra la qualità della Baronia, ò ſopra la qualità del poſſeſſo hauuto dal debitore, dè caſtelli, e beni, dè quali ſi tratta, e ſopra altri riquiſiti neceſſarij, acciò entri la Bolla, ſiche quando l'eccezzioni dè poſſeſori ſiano rileuanti, ſi aſtiene, e ſi nega l' eſecuzione.

Et all' incontro, quando ſi ſtimi che vi entri la Bolla, e che l' eccezzioni non ſoſſiſtano, ordina il ſequeſtro dè caſtelli, e beni, (e ſenza quei grandi apparati, e ſpeſe immenſe, le quali in altre parti ſi praticano in caſi ſimili di concorſo dè creditori nel patrimonio dè Baroni), deputando vn Commiſſario per detto ſequeſtro, e facendoſi vna tal quale ſommaria ſtima dè beni à giudizio dè periti,

(ilche non è necessariò, mà è posto in arbitrio della Cõgregazione) in molto breue termine, che per lo più non passa mesi, e con la precedente affissione degli editti, li quali contengano vn certo termine, si procede alla subastazione, e vendita dè castelli, e di altri beni, li quali si deliberano al miglior oblatore.

Non si ammettono però oblazioni, se non col prezzo in contanti, il quale si deposita nel Monte della pietà, ouero con cedula bancaria di qualche idoneo, & accreditato negoziante in Roma, il quale, come per specie, ò forma di deposito, attesta, che la somma sia in suo potere, e si obliga prontamente pagarla à chiunque ordinerà la medesima Congregazione; Nè è solito ammettersi oblatore, il quale si accolli li debiti, se non in caso, che le circostanze del fatto lo facessero stimare congruo, onde quasi mai ciò si pratica.

Bẽsì che alle volte, quãdo nõ si troui giusto oblatore (e non altrimente) si ammette l' oblazione del medesimo creditore, di scomputare il prezzo, in tutto, ò parte del suo credito, ilche segue in vigore di vn chirografo particolare d' Vrbano VIII, nel quale però si dispone, che ciò non si possa fare, se non in sussidio, quando non si trouino giusti oblatori; Et anche in questo caso, non si procede alla deliberazione, senza farne prima parola col Papa, e riceuerne il suo oracolo, così disponendosi

dosi dal medesimo chirografo.

Il compratore viene nella medesima Bolla assicurato da ogni euizione, e molestia, mentre per essa si tolgono tutti i vincoli, & ipoteche, & obblighi, à quali, li castelli, & altre robbe soggiacessero, liberandoli totalmente, e trasferendoli tutti nel prezzo, nel quale entra la totale surrogazione in luogo della robba, talmente che in questo modo la Bolla si dice togliere onninamente le ragioni, le quali competessero al terzo sopra essi beni, lasciandole illese sopra il prezzo; Siche se nel tempo della vendita, li castelli, e beni si trouassero dati in affitto ad altri (secondo alcune decisioni della Ruota, con le quali si camina) il compratore non è obligato stare à quest' affitto, con casi simili.

Cadendo solamente la quistione, se la Bolla tolga il dominio diretto delle Chiese, e di altri, à quali li Castelli, & altre robbe per titolo feudale, ò enfiteotico, ò liuellario, e simile siano soggetti; Nelche pare che il suo tenore ne persuada l' affermatiua, per la sola eccettuazione delle ragioni della Camera Apostolica, quasiche questa fermi la regola in contrario; Tuttauia è stimata più probabile l' altra opinione, poiche la Bolla con la medesima libertà e sicurezza del compratore, resta ben
3 praticabile nel dominio vtile, & in quelle ragioni enfiteotiche, ò feudali, che competono al possessore, conforme si discorre nel teatro.

Anzi è ſtimata più probabile l'opinione, che la deroga d'ogni dominio, & ipoteca, ò fidecommiſſi, ò inueſtitura, & ogn' altro vincolo, e contratto camini bène riſpetto alli vincoli impoſti dalli maggiori, e dagli autori del poſſeſſore in pregiudizio di quelli, li quali abbiano cauſa da loro, mà non già in pregiudicio d' vn terzo totalmente independente; Come per eſempio, ſe ſi tratta di ſucceſſori al fidecommiſſo, ò inueſtitura del primo acquirente, ò del primo ordinatore del fidecommiſſo, ò di debiti contratti con ipoteca dal medeſimo, ò altro ſucceſſore, ciò camina bene; Mà ſe il poſſeſſore d' vn fidecommiſſo, malamente alieni il caſtello, ò altra robba ad vn' altro, il quale come in robba ſua vi faccia vn fidecommiſſo, & i creditori di eſſo, ò de ſuoi ſucceſſori Baroni vi concorrano, non pare che ciò poſſa, ò debba pregiudicare alli ſucceſſori in dett' altro primo fidecommiſſo, nel quale li creditori che concorrono, non vi abbiano che fare.

Eccetto ſe l'alienante foſſe anco Barone, poiche in tal caſo, diuentando egli per tal'alienazione debitore del compratore dell' euizione, potranno queſti creditori del compratore, valendoſi delle ragioni del medeſimo, ò di altro ſuo ſucceſſore loro debitore, opporre della Bolla, entrando le ſteſſe ragioni; Tal queſtione però, per la mia notizia, non è ſtata ancora formalmente diſcuſſa, nè deciſa, e con-

conſeguentemente non vi ſi può dare vna regola certa.

Ilche generalmente vien detto in tutte le altre queſtioni di ſopra accennate, & in altre ſimili, di-
4 ſputate, ò da diſputarſi; Atteſoche trattandoſi di legge nuoua e particolare di vn principato, non poſſono coſtituirſi quelle regole, e concluſioni, che nell' altre queſtioni riſultanti dalla ragion comune, habbiamo, per la più comune tradizione dè Dottori, e gloſatori, ouero per le deciſioni de Tribunali, mentre queſto Tribunale non fà deciſioni, come ſtila di fare la Ruota, nè aſſegna ragioni delle ſue reſoluzioni, e conſeguentemente reſtano ignote le ragioni, per le quali ſiano nate le riſoluzioni paſſate; Siche quando non ſi tratti di ſtili più che certi, e riceuuti dalla Congregazione, ò di coſe eſpreſſamẽte deciſe dalla Bolla, ò da chirografi Pōteficij, l' opinioni, e riſoluzioni ſogliono eſſer varie, ſecondo la varietà dè ceruelli di coloro, che ſedono in Congregazione.

Il prezzo, come ſopra ritratto dalla vendita dè beni, ſi delibera alli creditori certi, e liquidi, ſecondo l' ordine della loro anteriorità, ò poziorità, ſo-
5 pra la quale, nemeno ſi fanno tãti lunghi apparati, e diſcuſſioni, che ſi vſano in altri Tribunali d' altri Principati, conſumandoſi quaſi li ſecoli con ſpeſe grandi, e con iſtento inſoffribile dè creditori, li quali ſiano chiaramente anteriori, ò poziori,

per le dilazioni, e calunnie che ſi danno da po-ſteriori, ò colluſiuamente dal medeſimo debitore ò poſſeſſore per impedire la vendita; Atteſoche, ſtante lo ſtile inconcuſſo, & inalterabile della Congregazione, di non liberare denaro, ſenza l' idonea ſicurta di reſtituire quel che ſi riceue, primieramente al compratore in caſo d'euizione e moleſtie, e ſecondariamente a gli anteriori, e poziori creditori, e di contribuire con gli eguali; Con vna tale quale ſommaria cognizione dell' anteriorità ò poziorità, ſi libera il denaro à quello, il quale ſi ſtimi d' hauer le coſe più liquide, e chiare, mentre all'altro reſta prouiſto con detta ſegurtà.

Quando poi la ſegurtà non ſi poſſbprontamente dare idonea, vi è il rimedio pronto, che il prez-
6 zo s'inueſta in luoghi di monti cõ queſto vincolo, il quale ſtia in luogo della ſigurtà; Perilche cadono alle volte le queſtioni, ſe dandoſi il caſo della diminuzione e deteriorazione delli detti luoghi dè monti, à danno di chì ciò debba correre; Come all' incontro di chi debba eſſere l' vtile dell' aumento, ò dè frutti trà tanto decorſi; E la deciſione dipende dalla diſtinzione, ſe li detti luoghi dè mõti, ſiano dati, e riſpettiuamẽte riceuuti in luogo della quãtità, ouero come ſpecie cõ obligo di reſtituire la medeſima; Poiche nel primo caſo, tanto l'aumento dè frutti, quãto all' incontro il pericolo, e diminuzione, ſaranno del creditore, che gli hà poſſeduti; E

nell'

nell'altro, saranno del patrimonio, à comodo, & in comodo dè creditori.

Nel concorso, ò respettiuamente nell'auuocazione del denaro pagato, cadono molte quistioni, lequali non dipendono dalla particolare disposizione di questa Bolla, mà dalle regole generali della ragion comune, e di queste si tratta nel libro ottauo nella materia, ò titolo del debito, e credito, e del concorso dè creditori.

Et iui si accenna lo stile di questa Congregazione, la quale, se bene non seguita l'opinione di coloro, li quali obligano li creditori anteriori per l'
7 auuocazione del denaro pagato à posteriori, à douer' osseruare l'ordine, e molestare solamente gli vltimi, mà in ciò cõcede l'elezione al creditore anteriore d'agitare contro chi più gli piaccia; Nondimeno si camina con la douuta circospezzione, per togliere tanti circuiti, cioè, che se bene non si nega all'anteriore prontamente il mandato di restituire l'esatto, contro quello, che da lui si elegga, nondimeno se quello, il quale è molestato, indicasse gli altri posteriori, e li molestasse, si và soprasedendo nell'esecuzione, acciò che questa effettiuamente si consumi contro gli vltimi, conforme generalmente si pratica, ò si deue praticare dà gli altri Tribunali.

CA-

CAPITOLO XLI.

In quali casi non entri ò non obblighi la Bolla dè Baroni.

SOMMARIO.

1 *QVando non entri la bolla nelle vendite.*
2 *Si possono imporre censi per isfuggire la vendita.*
3 *Quando altri Tribunali vi si ingeriscano.*
4 *Del modo di procedere, e giudicare della Congregazione.*
5 *Quelche si faccia del prezzo che sopravuanza.*
6 *Della contribuzione trà più fidecommissi.*
7 *Doue si tratti dell' altre cose concernenti questa materia.*

CAP. XLI.

1 QVESTA Bolla, con la deroga dè fidecommiſſi, & altri vincoli, intanto hà luogo, in quanto che la vendita ſi faccia con autorità della detta Cõgregazione, e nel modo, e forma di ſopra accennati; Siche ſe ſi faceſſe dal poſſeſſore con ſua priuata autorità, ò che detta forma non ſi oſſeruaſſe, il compratore non reſta ſicuro dalle ragioni del ſucceſſore, che reſtano in eſſere, come prima.

Può nondimeno il poſſeſſore, per ouiare al maggior dãno del fidecommiſſo, ò del patrimonio, che
2 riſulterebbe dalla vendita dè caſtelli, e beni, per detta ſtrada della Congregazione, e per maggior vtile, imporre cenſi, ò far'altri contratti; E queſti ſi ſoſtengono, ſe non per la diſpoſizione, almeno per la ragione della Bolla.

Come ancora, benche di detta Bolla nè ſia, priuatiuamente ad ogn'altro, eſecutrice la detta Con-
3 gregazione, e non poſſa ingeriruiſi altro giudice e tribunale; Nondimeno per via d'eccezione, ò replica, e per ragion di circuito proibito dalla legge, può di quella opporſi auanti ogni giudice, e tribunale, coſi incidentemente.

Non vſa queſta Congregazione tela giudizia-

ria, e formalità di giudizio, mà camina sommariamente, e (come si è detto di sopra) ad vso di
4 Principe manu Regia, à segno che la Ruota habbia qualche volta detto non esserui nemeno necessaria la citazione della parte; Ilche però nõ si è in vso, nè pare che abbia del probabile; E se bene si dice semplice esecutore, che non giudica, nondimeno da qualche tempo; O' sia per stile; O' sia per chirografi Pontificij, vsa di giudicare, e di dare le sẽtenze sopra l'anteriorità, e poziorità dè creditori, e sopr'altre cose, che occorrono dipẽdenti dalla liberazione del prezzo, la quale da essa si sia fatta, ouero dalla sua amministrazione dè beni.

Se il prezzo dè beni venduti, auanzasse in qualche parte, si dispone dalla Bolla che questo si debba
5 metter' à moltiplico, finche segua la reintegrazione del fidecommisso, per il quale s' intendono anco surrogati li beni, che hauesse il Barone debitore, mentre (come di sopra si è accennato) la Bolla non toglie totalmente li fidecommissi, nè rende li beni semplicemẽte liberi, mà solamẽte cõcede facoltà alla Congregazione, che in grazia de creditori possa vendere le robbe possedute da Baroni, non ostante tal vincolo.

Alle volte porta il caso, che vn Barone possegga
6 ga più fidecommissi, ò maioraschi, li quali per diuerse disposizioni per la sua morte passino à diuersi generi di persone, siche quando in vigore di que-

queſta Bolla foſſero alienati, ouero obligati li beni di vn fidecommiſſo, entra la queſtione, ſe gli altri
7 debbano egualmente contribuire à queſto danno, come patito per cauſa d' vno, il qual' è ſtato il poſſeſſore di tutti; Et in ciò la Ruota hà deciſo per il contributo, per le ragioni, che ſi accennano nel Teatro in queſto medeſimo libro, e titolo dè feudi, in occaſione di trattare di qneſta Bolla, doue anche ſi hanno gli altri caſi, e queſtioni concernenti l' iſteſſa materia, parendo impoſſiblle il riferire, e trattare il tutto in compendio, baſtando per quelli, à quali queſta fatica è dirizzata, queſto ſaggio di tal materia ſingolare. A

*

A
Di tutte le coſe accennate nel preſente, e negl'altri antecedenti capitoli ſopra queſta Bolla ſi tratta nel Teatro in queſto l. dal diſc. 73. fino al 103. e nel ſupplemento.

G. O.
SAC.
DE
LVCA
DE
FEM
E
BENE
G. IM
ISD
LIB
I.

questa materia d'alienazioni, e contratti proibiti.

Se poi si tratti dell' obligo, ò ipoteca generale di tutti li beni, senza specificazione dè feudali, in tal caso cadono due questioni; L' vna di volontà, cioè se si sia auuto animo di cõprẽder'il feudo sotto questa generalità; E la regola è negatiua, ogni volta che le congetture, ò altre circostanze del fatto non ne inducano la limitazione; E trà l' altre circostanze, si suole più frequentemente considerare quella, se detta ipoteca non sia verificabile in altra sorte di beni.

L'altra è la ques
le cade maggior
Mà parimente la p
la, la quale disting
del feudo, & i fru
abbracci questa f
maniera che al cre
cuna reale, sopra
gli competa quell
il quale (quando
il creditore far' esegu
cata, poiche in tal
permettere quel, c

E quindi risulta
3 de' creditori del fe
ò poziorità, quan
resti affetto à detti

subastato, anco in pregiudizio de successori, come occorre nelli feudi ereditarij, & anche nelli misti, nelli quali il successore debba auere la qualità ereditaria del debitore; Atteso che li creditori, à quali il feudo sarà obligato con l' assenso del padron diretto, sono preferiti à gli altri creditori, ancorche anteriori, e priuilegiati, li quali non abbiano detto assenso. A

A *Di tutto ciò si discorre in questo lib. nel disc. 78. e nel libro 4l dell' enfiteusi nel disc. 58. e nel lib. 8. nel disc. 13- & 151.*

Anzi trà li medesimi, li quali abbiano l'assenso, l' anteriorità và regolata da questo, in maniera che, se vn creditore posteriore haurà l'assenso prima dell' ante-
ltro ottenga l'assen-
teriorità di questo
, che allora s' im-
agion reale sopra il
o fauore.
li quali hanno l' as-
azioni, ò rimedij,
validamente costi-
bastare il feudo, ò
sercizio de rimedij,
Giuristi si dicono in
nco contro vn ter-
re traslatiuo di do-
no à quei creditori,
quali non si dà al-
rzare nell' azione
per-